

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: trasmissione atto di transazione Lochi Gregorio/Amat s.p.a.

Mittente: "Per conto di: passiatore.arcangelomaurizio@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 04/05/2015 18.32

A: amat@pec.amat.ta.it, robertobarberio@legalmail.it

Lochi Gregorio

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/05/2015 alle ore 18:32:26 (+0200) il messaggio "trasmissione atto di transazione Lochi Gregorio/Amat s.p.a." è stato inviato da

"passiatore.arcangelomaurizio@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Post. n. 8359

del 05 MAG. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
GA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☒
SC	Sicurezza / Contr. SOSTRUT.	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

1203036872.282701819.1430757146729vliaspec06@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2015-05-04 at 18:32:26 (+0200) the message "trasmissione atto di transazione Lochi Gregorio/Amat s.p.a." was sent by "passiatore.arcangelomaurizio@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

The original message is attached with the name postacert.eml or trasmissione atto di transazione Lochi Gregorio/Amat s.p.a.

Message ID: 1203036872.282701819.1430757146729vliaspec06@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: trasmissione atto di transazione Lochi Gregorio/Amat s.p.a.

Mittente: ARCANGELOMAURIZIO PASSIATORE

<passiatore.arcangelomaurizio@oravta.legalmail.it>

Data: 04/05/2015 18.32

A: amat@pec.amat.ta.it, robertobarberio@legalmail.it

In esecuzione del mandato ricevuto dal mio assistito Lochi Gregorio, di cui al punto 6) dell'atto di transazione sottoscritto il 7/10/2015, trasmetto l'atto con in calce la dichiarazione di rinnovo.

Cordialità

avv. A. Maurizio Passiatore

Allegati:

dati-cert.xml	913 bytes
postacert.eml	1.7 MB
Transazione Lochi-Amat.pdf	1.7 MB

SCRITTURA PRIVATA

LE PARTI,

da un lato, l'**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.P.A.** (c.f. 00146330733), con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, in persona del rappresentante legale Dott. Francesco Walter Poggi (c.f. PGGFNC50E27L049Z), assistita dall'avv. Roberto Barberio

e

dall'altro, - il Sig. **Gregorio LOCHI** (cf LCHGGR80R11E882V) nato a Manduria (TA) l'11.10.1980 e residente a Ferrara via Bentivoglio n. 239 - II° Piano - int. 4, assistito dall'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

Premesso che:

[A] - Con ricorso ex art. 409 cpc il sig. Lochi Gregorio adiva il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro per sentir provvedere nei sensi integralmente riportati qui di seguito, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa:

1- *preliminarmente sollevare domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE della Corte di Giustizia CE sulla seguente questione rilevante per la decisione del giudizio:*

a - *se la direttiva 199/70 del consiglio CE osti all'adozione di una normativa interna di recepimento che a fronte della preesistenza normativa nazionale anticipatamente conformativa degli obblighi e degli obiettivi derivanti dalla direttiva, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n.41 del 7.2.2000, abrogata integralmente con la legge di recepimento, possa complessivamente arretrare il grado di tutela normativa per i lavoratori con l'abrogazione della tassatività dei casi di apposizione del termine, di proroga del contratto e della espressa sanzione della conversione a tempo indeterminato per i casi di elusione o illegittima apposizione del termine, con la previsione nei contratti a termine di una generica causale di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", previste nella direttiva solo per il caso di successione di contratti a termine (vedi art. 5 comma 1° lett. a dell'accordo CLES-CEEP e UNICE) in violazione del principio comunitario di effettività degli obiettivi cui presiede la normativa comunitaria".*

b - *se la direttiva citata osti ad una normativa interna di trasposizione che non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola 5 comma 1° lett. b) accordo citato) ed il numero complessivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola comma 1° lett. c) accordo citato, coerente al principio di effettività ed al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.*

2 - *dichiarare la eventuale nullità ed inefficacia di qualunque disposizione nazionale e collettiva pattizia, contrastante con gli obiettivi, gli scopi e le previsioni della Direttiva Comunitaria del Consiglio CE 1999-70 del 29/6/1999;*

3 - *alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative della medesima, dichiarare la nullità] l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonché della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato, con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate e dovute, non corrisposte, dalla data della maturazione del diritto sino alla formale ricostituzione del rapporto di lavoro, o quantomeno dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del presente atto;*

4 - *in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione collettiva nazionale autoferrotranvieri dell'art.7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 cc., dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente nelle successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato disposte dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro*

successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5 - per le causali e le conclusioni sub 3) del presente atto, condannare in via generica la società Amat s.p.a al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc., per il danno esistenziale in re ipsa connesso alla lesione del diritto del lavoratore, e per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti al lavoro e dignità della persona, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

6 - in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 2059 c.c per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.

A fondamento della domanda il Lochi riferiva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amat svolgendo mansioni di operatore di esercizio, in virtù di due distinti contratti di lavoro a termine per i periodi 16/06/03 – 15/09/03 il primo, e 03/01/04 – 02/07/04 (che indica essere stato prorogato al 30/06/05) il secondo, e di aver esercitato il diritto di precedenza nei termini prescritti dalla legge.

[B] - Con la sua comparsa di costituzione del 26.02.2008, l'Amat SpA eccepiva l'inammissibilità della domanda e, in subordine, la sua infondatezza in fatto e diritto. Tra i molteplici profili di infondatezza sollevati nel merito, l'Amat faceva precipuo riferimento all'insussistenza in radice delle violazioni dedotte e, comunque in caso di loro sussistenza, allo status pubblicistico rivestito dalla società interamente partecipata dal Comune di Taranto, vincolante ai fini delle assunzioni previo concorso (art. 97 Cost.) e, come tale, non assoggettabile ad assunzioni su ordine del giudice.

[C] - All'esito del giudizio, il Tribunale sezione lavoro emetteva la sentenza n.5148/2011 di cui, qui di seguito, per opportunità di sintesi, si riporta il solo dispositivo, fatto salvo il contestuale richiamo per relationem al testo integrale:

"dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto stipulato tra l'istante e la società resistente; dichiara, altresì, che tra l'Amat SpA e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003; ordina, di conseguenza, all'Amat SpA di riammettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni sino all'effettivo soddisfo; condanna l'Amat SpA al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 3.200,00..."

[D] - L'Amat insorgeva avverso la predetta sentenza del Tribunale chiedendo alla Corte d'Appello di Lecce - sezione lavoro - sede distaccata di Taranto rigettare la domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto per le motivazioni dettagliatamente esplicitate in seno al ricorso in appello il cui integrale contenuto, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem, senza bisogno di riprodurlo nel presente atto del quale, comunque, costituisce ad ogni effetto parte integrante.

[E] - Dal suo canto, Lochi Gregorio, costituendosi in appello con comparsa di costituzione e risposta, formulava, con vittoria di spese, le seguenti richieste:

1- rigettare l'appello principale in quanto inammissibile, improponibile ed infondato per le ragioni dedotte nel presente atto, nonché inammissibili ed improponibili le eccezioni dedotte in primo grado e riproposte dall'appellante con il proprio atto di appello ex art. 346 cpc con la correlativa conferma della sentenza impugnata.

2 - nel caso di accoglimento dell'appello principale, l'appellato Lochi Gregorio ripropone le eccezioni e domande in primo grado non deliberate e assorbite nella sentenza di prime cure ex art. 346 cpc, che qui di seguito si trascrivono: A - alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative

della medesima, dichiarare la nullità, l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonché della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato, con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, **nonché al pagamento dell'indennità forfettaria di legge nella misura di sei mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del ricorso di primo grado e del presente atto; B - in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del ricorso introduttivo di primo grado e del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 cc., dichiarare il diritto di precedenza dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria; C - in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 2059 c.c per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.**

Quanto alle ragioni, richieste ed eccezioni dettagliatamente esplicitate in seno alla predetta comparsa di costituzione e risposta in appello, l'integrale contenuto della stessa, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem come parte integrante del presente atto, senza bisogno di riprodurlo materialmente al suo interno.

[F] - Con sentenza n. 328/2014, la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese relative al giudizio di 2° grado, ha deciso come da seguente dispositivo, con contestuale richiamo per relationem al testo integrale del provvedimento: "accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'Amat SpA al pagamento, in favore di Lochi Gregorio, di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32 c. V° Legge 183/10".

A completamento, l'integrale contenuto della stessa, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem come parte integrante del presente atto, senza bisogno di riprodurlo materialmente al suo interno.

[G] - Avverso la predetta sentenza n. 328/2014 (pronunciata il 9.07.2014, depositata il 26.09.2014, notificata all'Amat il 26.01.2015) l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.P.A. ha proposto ricorso per Cassazione ritualmente notificato all'altra parte in data 24.03.2015 sulla base dei seguenti motivi così sommariamente descritti:

"II.1.1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 368/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c in relazione all'ART. 360 co. 1 n.3 CPC.

La sentenza impugnata, quanto alle questioni di diritto risolutivamente adottate nel dichiarare la nullità del termine di durata del contratto di lavoro inter partes del 16.06.2003 (per asserito difetto di specificità del nominativo da sostituire), non ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza del Supremo Collegio. Giurisprudenza, questa, consolidatasi con molteplici pronunce susseguitesi uniformemente sulle tematiche concernenti, come per il caso di specie, ragioni di carattere sostitutivo: ex multis Cass. 18200/2014, Cass. 13239/2012, Cass. 9602 e 14868 del 2011, Cass. 1576/2010.

II.1.2 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 32 co.5 L. 183/2010 in rapporto all'art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2697 cc in relazione all'art.360 co.1 n.3 cpc

La sentenza impugnata, non tenendo conto della perdurante vigenza dell'art. 36 co. 5 del d. lgs. n. 165/2001 (mai abrogato), ha anteposto la sopravvenuta normativa dell'art. 32 co. 5 L. 183/2010 in violazione del principio "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali". Per effetto di tale scelta erronea alla luce della giurisprudenza del S.C (Cass. nn. 392 e 4417/2012), la corte di merito ha condannato l'Amat a risarcire all'altra parte un danno disposto d'ufficio in via automatica ed omnicomprensiva malgrado il difetto di prova ascrivibile all'istante (Cass. n. 392/2012, Cass. SS.UU. n. 26972/2008, Cass. SS.UU. n. 6572/2006).

II.1.3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC in relazione all'art.360 co. 1 n.4 cpc

La sentenza, oltre a divergere in via generale dalla consolidata giurisprudenza del S.C., si è posta in contrasto con un precedente specifico concernente il caso in cui il giudice, di sua iniziativa, incrementi l'ammontare del danno determinato dalla parte richiedente (Cass. n. 7272/2012)".

[G] - Dopo la notifica del ricorso di cui sopra, sono insorte trattative inter partes che, a superamento di quanto statuito dall'impugnata sentenza della corte d'appello, potessero condurre alla definitiva composizione del contrasto su basi transattive di comune intesa, senza sopravvivenza alcuna delle statuizioni giudiziarie.

Tanto premesso, all'esito delle trattative intercorse, le parti

convengono transattivamente quanto segue

- 1) - Tutti i punti della premessa hanno valore di inscindibile presupposto, unitamente agli atti ed ai documenti descritti e richiamati all'interno della stessa.
- 2) - Le parti, al fine di comporre ogni loro contrasto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano e reciprocamente accettano l'altrui rinuncia, ad avvalersi delle statuizioni e degli effetti della sentenza n. 328/2014 della Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, nonché ad avvalersi delle statuizioni e degli effetti della sentenza n.5148/2011 di primo grado, a sua volta, concordemente rimossa come fonte regolatrice del conflitto in linea con il punto [G] della premessa.
- 3) - A seguito delle rinunce e delle accettazioni di cui al n.2) che precede, l'Amat, viene espressamente autorizzata dal sig. Gregorio Lochi ad omettere il deposito del ricorso e, quindi con pieno ed incondizionato affidamento, a far trascorrere inutilmente il termine previsto per la tempestiva impugnazione della sentenza di secondo grado. Ciò a tutto beneficio del perfezionamento del presente accordo transattivo, di comune intesa, anteposto alle rimosse pronunce giudiziarie e ad ogni loro residuale valenza.
- 4) - Al solo fine di prevenire ulteriori rischi di assoggettamento a pronunce non condivise e, comunque, non conformi alle rispettive attese, le parti hanno concordemente deciso di risolvere definitivamente ogni loro conflitto alle seguenti condizioni: a) pur escludendo sussistere, per i motivi dettagliati nel ricorso per cassazione, presupposti per qualsiasi ipotesi di danno rivendicabile dall'altra parte, - in via esclusivamente transattiva e senza minimamente riconoscersi debitrice a qualsivoglia titolo - l'Amat corrisponderà al sig. Lochi Gregorio, entro il termine indicativo di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto, un ammontare pari a n.6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario [domiciliazione POSTE ITALIANE IBAN IT67H0760113000000080739931] entro il termine sopra indicato; b) sempre in via transattiva, l'Amat si impegna a corrispondere direttamente all'avv. Maurizio Passiatore [domiciliazione bancaria Unicredit Banca di Roma filiale di Manduria - IBAN IT79R0200878921000400517636] la somma imponibile di € 1.500,00 (oltre iva e cap, con assoggettamento

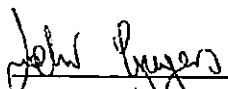
a r.a.), previa emissione della relativa fattura; tanto, a titolo di contributo sulle spese legali incombenti a carico dell'altra parte. c) il sig. Gregorio Lochi, soddisfatto di quanto convenuto nei precedenti punti, manifesta la sua accettazione e dichiara sin d'ora che, ad avvenuto integrale pagamento delle somme indicate sub b) e c), non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi altro titolo o ragione in ordine alla situazione composta con il presente atto e, comunque, rinuncia definitivamente ad avvalersi di ogni altra azione e/o eccezione precedentemente avanzate nei giudizi in premessa.

5) I difensori, di cui le parti si sono avvalse nello svolgimento della trattativa culminata nella definitiva composizione del conflitto, sottoscrivono il presente atto unitamente ai rispettivi assistiti e, nel contempo, dichiarano espressamente di rinunciare ad avvalersi del vincolo di solidarietà sancito dalla legge professionale forense.

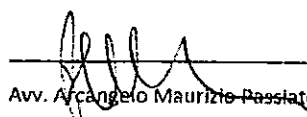
6) In adesione alla richiesta dell'Amat SpA, avente interesse alla tutela dell'affidamento ingenerato dall'autorizzazione di cui al punto 3), il sig. Gregorio Lochi conferisce al proprio difensore, avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che accetta, apposito mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 II° comma c.c. In esecuzione di tale incarico - immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al predetto punto 3) - il mandatario dovrà rinnovare, in nome e per conto del mandante e nell'interesse sopra specificato, la volontà già consacrata ab initio nel presente atto in chiave definitiva ed intangibile. A tale dichiarazione da rendere ex novo in calce al terzo originale predisposto a tale specifico fine, dovrà seguire la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto in questione all'Amat SpA (amat@pec.amat.ta.it) ed all'avv. Roberto Barberio (robertobarberio@legalmail.it), nonché, a definitivo completamento dell'iter, la successiva consegna materiale dell'originale cartaceo all'Amat SpA nel domicilio eletto presso il proprio difensore (corso Italia 254 - Taranto).

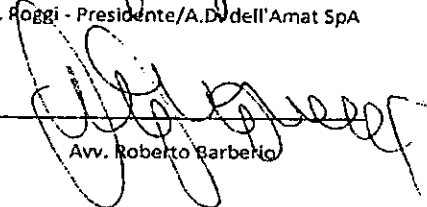
Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 7 ottobre 2015


Gregorio Lochi


Dott. W. Roggi - Presidente/A.D. dell'Amat SpA


Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore


Avv. Roberto Barberio

IN NOME E PER CONTO DI LOCHIO GREGORIO
E IN ESECUZIONE DELLA CLAUSOLA N. 6 DELL'ACCORDO
TRANSATTIVO DEL 7/10/2015, SI RINNOVA LA VOLONTÀ
CONFERITA NELLA DETTA FENITIVA PRIVATA E
FIRMATA PER ACCORDO CON IN CALCE LA PRESENTE
ACQUISTAZIONE ALL'AMAT S.P.A. E ALL'AVV. R. BARBERIO
TARANTO 7/10/2015

Prot. az. n° 7619/UP

Taranto, 23 APR. 2015

Fax n° 099/9712626

74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/7362875

74100

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

" " Al Sig. Lochi Gregorio
Via Bentivoglio 239
Ferrara

" " Area Personale
" " Area Contabilità
SEDE

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Sig. Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A.: erogazione somme in virtù della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015

A riscontro della Sua del 17/04/2015, si comunica che, per il titolo in oggetto, è stato emesso a favore del suo cliente, Sig. Lochi Gregorio, mandato di pagamento per l'importo netto di € 5.390,00.

Si sottolinea che il predetto importo non coincide con quello netto liquidato al Sig. Lochi (e poi restituito dallo stesso) nel mese di agosto 2012 (pari complessivamente ad € 5.690,19), in quanto quest'ultimo importo era comprensivo dell'incidenza delle somme liquidate a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, così come previsto dalla sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mallichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata

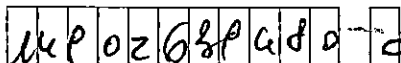


Pacco



Assicurata

Euro



Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

Via _____

C.A.P. _____ Lo

AL SIG.
LOCHI GREGORIO
VIA BENTIVOGLIO N. 239
44121 - FERRARA

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invi multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

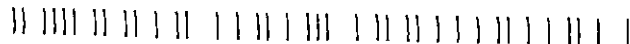


Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 LP - MOD. 01304A - St. [9] Ed. 08/11

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (24. APR. 2015 7:31) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM. TO : 24. APR. 2015 7:30
ARCH. MODO OPZIONE

INDIR.

ESITO

PAG.

558 TRASM. DA MEM.

00997362875

OK

1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

Prot. az. n° 7619/UP

Taranto, 23 APR. 2015

Fax n° 099/9712626

74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/7362875

e p.c.

74100

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

" "

Al Sig. Lochi Gregorio
Via Bentivoglio 239
Ferrara

" "

" "

Area Personale
Area Contabilità
SEDERACCOMANDATA A/R**OGGETTO:** Controversia Sig. Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A.: erogazione somme in virtù della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015

A riscontro della Sua del 17/04/2015, si comunica che, per il titolo in oggetto, è stato emesso a favore del suo cliente, Sig. Lochi Gregorio, mandato di pagamento per l'importo netto di € 5.390,00.

Si sottolinea che il predetto importo non coincide con quello netto liquidato al Sig. Lochi (e poi restituito dallo stesso) nel mese di agosto 2012 (pari complessivamente ad € 5.690,19), in quanto quest'ultimo importo era comprensivo dell'incidenza delle somme liquidate a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, così come previsto dalla sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (24. APR. 2015 7:29) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM. TO : 24. APR. 2015 7:29
ARCH. MODO OPZIONE

INDIR.

ESITO

PAG.

557 TRASM. DA MEM.

00999712626

OK

1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Prot. az. n° 7619 /UP

Taranto, 23 APR. 2015

Fax n° 099/9712626

 Egr. Avvocato
 Maurizio Passiatore
 Via G. Falcone
 MANDURIA

74020

Fax n° 099/7362875

e p.c.

 Egr. Avvocato
 Roberto Barberio
 Corso Italia 254
 TARANTO

74100

" "

 Al Sig. Lochi Gregorio
 Via Bentivoglio 239
 Ferrara

" "

 Area Personale
 Area Contabilità
 SEDE

" "

RACCOMANDATA A/R
OGGETTO: Controversia Sig. Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A.: erogazione somme in virtù della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015

A riscontro della Sua del 17/04/2015, si comunica che, per il titolo in oggetto, è stato emesso a favore del suo cliente, Sig. Lochi Gregorio, mandato di pagamento per l'importo netto di € 5.390,00.

Si sottolinea che il predetto importo non coincide con quello netto liquidato al Sig. Lochi (e poi restituito dallo stesso) nel mese di agosto 2012 (pari complessivamente ad € 5.690,19), in quanto quest'ultimo importo era comprensivo dell'incidenza delle somme liquidate a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, così come previsto dalla sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma).

Distinti saluti

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Giovanni Marchecchia)

Spett.le Amat S.p.a.
Via Cesare Bartisti 657
74100 Taranto

mezzo fax 099-7794247

*Alla cortese attenzione del Sign. Direttore Generale
Area personale
Area contabilità*

Comunicazione fax

Manduria 17/4/2014

Oggetto: esecuzione transazione Lochi Gregorio C/ Amat s.p.a. /

Riscontro la comunicazione via fax del Sig. Direttore Generale del 13/4/2015, nell'interesse del sign. *Lochi Gregorio*.

In relazione alla comunicazione del lordo delle sei mensilità di € 7.000=, rilevo che l'importo è inferiore a quanto già determinato con assegno di liquidazione (poi restituito dal Lochi) in esecuzione della sentenza di primo grado.

Pertanto si chiede di verificare l'esattezza degli importi da corrispondere.

Del pari si chiede di conoscere anche l'importo al netto che verrà effettivamente erogato al Lochi Gregorio.

Si resta in attesa.

Cordialità

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7266
del 20 APR. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UCS	Amministratore Delegato SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
UCQ	Stato Qualità	☐

Avv. A. Maurizio Passiatore

08/2012	7021,16
	5620,19
04/2015	7.000,00
	5.320,00

COD. AZIENDA / FILIALE	RAGIONE SOCIALE	POS. PREVIDENZIALE
1 - 3	Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA	7803355359

MATRICOLA / COD. MECC.	DIPENDENTE	SPAZIO RISERVATO ALLA VIGILANZA
0000350530\ 350530 LOCHI	GREGORIO	INAIL
INDIRIZZO		Sede : 34500
VIA G.DI VITTORIO, 49 - 74024 - MANDURIA (TA)		Aut.N. Del
QUALIFICA	MANSIONE - LIVELLO	3249296/95
Codifica INPS : 1 -	OPERAT.D'ESERCIZIO - 140	27/08/2012 16:25
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	N. 00000073785
11/10/1980	16/06/2003	
DATA CESSAZIONE	AMM.NZ.	
15/09/2003	00 04	
CODICE FISCALE	CODICI COSTO	
LCHGGR80R11E882V	04.02.12.01.01.00.00.00.00	
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.
27/08/2012	08/2012 - Agosto	GG. LAV.
		GG. RETR.
		SETT.
		N. PROGRESSIVO

PAGA BASE : 806,22 CONTINGENZA : 533,58 COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59
 INDENNITA' DI MENSA : 16,53 T.D.R. : 41,32

Paga oraria : 7,36533 Paga giorn. : 47,87467 Totale : 1.436,24

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
589	CONTROV. GIUD.			7.001,16000		7.001,16
351	INTERESSI LEGALI T.S			164,66000		164,66
352	RIVALUT.MONET.T.S.			224,04000		224,04
271	RECUPERO ANTICIPO			5.690,19000	5.690,19	
	Imponib. fisc.AA.PP.			7.389,86		
	Rit.Fis.lorda AA.PP.			1.699,67		
	Rit.Fis. arretrati		23,0000	7.389,86	1.699,67	

NOTE										TOTALE RITENUTE		TOTALE COMPETENZE								
										7.389,86		7.389,86								
										NETTO IN BUSTA										
						ARR. PRECEDENTE			ARR. ATTUALE			0,00								
						0,00			0,00			(Lire)								
FERIE	SPETTANTI Gg.		GODUTE		RESIDUE		FEST.	SPETTANTI Gg.		GODUTE		RESIDUE		PERM.	SPETTANTI Gg.		GODUTI		RESIDUI	
	AP	0,00	0,00		0,00			AP	0,00	0,00		0,00			AP	0,00	0,00		0,00	
	AC	0,00	0,00		0,00			AC	0,00	0,00		0,00			AC	0,00	0,00		0,00	
ACCANT. TFR.			IMP. FISC. ANNO			IMPOSTA PAGATA			DETRAZ. EFFETTUATE			TFR Al 31/12/11								
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00								
DETRAZ.																				

COD. AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE	
1 - 3		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7803355359	
MATRICOLA / COD. MECC.		DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDEAZIONE	
0000350530\ 350530 LOCHI		GREGORIO		INAIL	
INDIRIZZO					
VIA G.DI VITTORIO, 49 - 74024 - MANDURIA (TA)					
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA	
Codifica INPS : 1 -		OPERAT.D'ESERCIZIO - 140		20 - 71021230/20	
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	ANNO INPS	CODICE FISCALE	CODICI COSTO
11/10/1980	16/06/2003	15/09/2003	00 04	LCHGGR80R11E882V	04.02.12.01.01.00.00.00.00
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV.	GG. LAV.	GG. RETR.	SETT.
22/04/2015	04/2015 - Aprile				
N. PROGRESSIVO					
PAGA BASE : 806,22 CONTINGENZA : 533,58 COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59 INDENNITA' DI MENSA : 16,53 T.D.R. : 41,32					
Paga oraria : 7,36533 Paga giorn. : 47,87467 Totale : 1.436,24					
COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE
588	TRANSAZIONE GIUDIZ.			7.000,00000	
271	RECUPERO ANTICIPO			5.390,00000	5.390,00
	Imponib. fisc.AA.PP.			7.000,00	
	Rit.Fis.lorda AA.PP.			1.610,00	
	Rit.Fis. arretrati		23,0000	7.000,00	1.610,00
NOTE				TOTALE RITENUTE	TOTALE COMPETENZE
				7.000,00	7.000,00
				NETTO IN BUSTA	
				0,00	
				(Lire)	
ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE				
0,00	0,00				
SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR AL 31/12/14	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DETRAZ.					

Oggetto: AMAT / LOCHI - ACCORDO

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 13/04/2015 10.55

A: menenti <menenti@amat.ta.it>, tursi <tursi@amat.ta.it>

Confermo che l'allegato accordo, erroneamente datato 7 ottobre 2015, è stato sottoscritto il 7 aprile 2015.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Azienda per la qualità nell'area di Taranto

Prot. n.

6818

del 14 Apr. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
SC	Appalti e Contratti	☐
MC	Commerciale / Marketing	☐
UC	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☒
RG	Relazioni con i P.R.A. SINISTRI	☒
RA	Ufficio Ragioneria	☐
SA	Servizio Qualità	☐

allegato
sth

Prot. az. n° 6798UP

Taranto, **13 APR. 2015**

Al Sig. Lochi Gregorio
Via Bentivoglio 239
Ferrara

" " Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/9712626

74020

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

" " Area Personale
" " Area Contabilità
SEDE

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A.: erogazione somme in virtù della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, in esecuzione di quanto previsto al punto 4 lett. a) della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015, a breve la scrivente Società erogherà a suo favore l'importo lordo complessivo di € 7.000,00, con accredito a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Poste Italiane, al codice IBAN indicato in transazione).

Inoltre, così come previsto al punto 4 lett. b) del precitato atto transattivo, a titolo di contributo sulle spese legali la scrivente Società erogherà direttamente all'Avvocato Maurizio Falcone, che legge in copia, la somma imponibile di € 1.500,00 (oltre IVA e cap, con assoggettamento a ritenuta di acconto), previa emissione di regolare fattura. Tale importo sarà accreditato a favore del legale a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Unicredit Banca di Roma, filiale di Manduria, sulle coordinate indicate in transazione).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

1490263P468 5

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ Local _____

AL SIG.
LOCHI GREGORIO
VIA BENTIVOGLIO N. 239
44121 - FERRARA



Gregorio Lochi

17/4/15

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

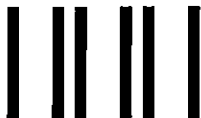
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

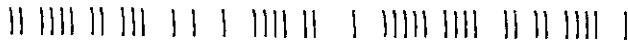


Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304A - SL(3) Ed. 08/11

Da restituire a

AMAT S.p.A.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (13. APR. 2015 15:00) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM. TO : 13. APR. 2015 15:00

ARCH MODO	OPZIONE	INDIR.	ESITO	PAG.
545	TRASM. DA MEM.	00999712626	OK	1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTO

E-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. az. n° 6798/UP

Taranto, 13 APR. 2015

Al Sig. Lochi Gregorio
Via Bentivoglio 239
Ferrara

" " Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/9712626

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

" " Area Personale
" " Area Contabilità
SEDE

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A.: erogazione somme in virtù della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, in esecuzione di quanto previsto al punto 4 lett. a) della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015, a breve la scrivente Società erogherà a suo favore l'importo lordo complessivo di € 7.000,00, con accredito a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Poste Italiane, al codice IBAN indicato in transazione).

Inoltre, così come previsto al punto 4 lett. b) del precitato atto transattivo, a titolo di contributo sulle spese legali la scrivente Società erogherà direttamente all'Avvocato Maurizio Falcone, che legge in copia, la somma imponibile di € 1.500,00 (oltre IVA e cap. con assoggettamento a ritenuta di acconto), previa emissione di regolare fattura. Tale importo sarà accreditato a favore del legale a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Unicredit Banca di Roma, filiale di Manduria, sulle coordinate indicate in transazione).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichiechia)

* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (13. APR. 2015 15:02) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM. TO : 13. APR. 2015 15:01

ARCH. MODO	OPZIONE	INDIR.	ESITO	PAG.
546	TRASM. DA MEM.	00997362875	OK	1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTO

E-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° 6798UPTaranto, **13 APR. 2015**

Al Sig. Lochi Gregorio
Via Bentivoglio 239
Ferrara

" " Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/9712626

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

" " Area Personale
" " Area Contabilità
SEDE

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A.: erogazione somme in virtù della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, in esecuzione di quanto previsto al punto 4 lett. a) della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015, a breve la scrivente Società erogherà a suo favore l'importo lordo complessivo di € 7.000,00, con accredito a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Poste Italiane, al codice IBAN indicato in transazione).

Inoltre, così come previsto al punto 4 lett. b) del predetto atto transattivo, a titolo di contributo sulle spese legali la scrivente Società erogherà direttamente all'Avvocato Maurizio Falcone, che legge in copia, la somma imponibile di € 1.500,00 (oltre IVA e cap, con assoggettamento a ritenuta di acconto), previa emissione di regolare fattura. Tale importo sarà accreditato a favore del legale a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Unicredit Banca di Roma, filiale di Manduria, sulle coordinate indicate in transazione).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Platichchia)

PROPOSTA DI DETERMINA DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO n° 24 del 03/04/2015

Determina n° 24 del 03/04/2015

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONTROVERSIA LOCHI GREGORIO C/AMAT S.P.A.: determinazioni

Allegati:

All. A) nota aziendale del 07/08/2012, prot 14063

All. B) nota AMAT del 17 marzo 2015, prot. az 5010;

All. C) mail Studio Barberio del 2 aprile 2014.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorso del 20/10/2006 il sig. Lochi Gregorio, ex dipendente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Arcangelo Passiatore, conveniva in giudizio l'AMAT S.p.A. chiedendo:
 - 1) che fosse accertata l'illegittimità del termine apposto a due successivi contratti di lavoro, il primo sottoscritto il 13/06/2003 ed il secondo in data 02/01/2004 e, quindi, la sussistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio;
 - 2) che la Società fosse condannata al pagamento delle retribuzioni omesse, il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
- la Società, rappresentata dall'avvocato Roberto Barberio, costituitasi in giudizio, respingeva le pretese di controparte in fatto e diritto;
- con sentenza n° 5148, emessa in fase di primo grado in data 14/06/2011, il Tribunale di Taranto-(dott.ssa Elvira Palma), così decideva:
 - 1) dichiarava la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;
 - 2) dichiarava che tra la Società e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a dar data del 16/06/2003;
 - 3) ordinava alla Società di riammettere immediatamente il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;
 - 4) condannava la Società al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Arcangelo Passiatore, dichiaratosi anticipatario.
- con propria nota del 11/02/2012 il legale di controparte, Avv. Passiatore, chiedeva all'Azienda di dare esecuzione alla precitata sentenza, corrispondendo al suo assistito l'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice e procedendo, altresì, alla sua immediata reintegrazione in servizio;

- all'uopo, veniva chiesto al legale aziendale di esprimere un parere in merito alle richieste avanzate, onde poter assumere tutte le determinazioni conseguenti;
- sulla scorta del parere dell' 11/05/2012 reso dal legale aziendale, con deliberazione n° 46, assunta nella seduta del 14/06/2012, il C.d.A. decideva di dare parziale esecuzione alla predetta sentenza di condanna, non procedendo alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente, ma autorizzando il pagamento, a suo favore, delle n° 6 (sei) mensilità previste dal Giudice a titolo di risarcimento, pur con riserva di ripetizione delle stesse all'esito del Giudizio di Appello all'epoca pendente.
- a seguito delle determinazioni assunte dal C.d.A., gli Uffici competenti erogavano al Sig. Lochi la somma liquidata dal Giudice (vedi nota aziendale del 07/08/2012, **ALL. A**), ma con successiva nota del 02/10/2012 l'Avvocato Passiatore rendeva nota la volontà del suo assistito di restituire la somma liquidata, in attesa dell'esito del gravame di appello;
- la fase di gravame si è conclusa con sentenza emessa in data 9 luglio 2014, con cui la competente Corte di Appello di Taranto ha l'accolto parzialmente il ricorso proposto dall'AMAT (con esclusione della conversione del contratto a tempo indeterminato, condanna, a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento, a n° 12 mensilità e compensazione delle spese legali);
- con propria mail del 26 gennaio 2015, l'Avvocato Barberio ha comunicato la notifica, in pari data, delle sentenza di Appello (per la decorrenza del termine di 60 giorni per la eventuale proposizione del ricorso per Cassazione), sottolineando, altresì, ai fini delle valutazioni aziendali per la eventuale fase in Cassazione, di tener conto:
 - A) sia del valore degli esborsi connessi alla condanna (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita);
 - B) sia del pericolo che il passaggio in giudicato di tale sentenza possa rappresentare per altri giudizi analoghi tuttora in corso dinanzi alla stessa Corte di Appello.
- alla luce di quanto sopra, a seguito di specifico incontro avvenuto presso la sede aziendale unitamente all'Avvocato Barberio, con nota del 17 marzo 2015, prot. az 5010 (**ALL. B**) si provvedeva a conferire allo stesso incarico per ricorso in Cassazione, nel caso di mancato esito positivo del tentativo di definire la questione in via transattiva;
- per le vie brevi, nei giorni scorsi l'Avvocato Barberio ha comunicato che, al fine di evitare il decorso dei termini processuali e la conseguente formazione del giudicato, ha dovuto comunque procedere al deposito del ricorso per Cassazione;
- con successiva mail del 2 aprile 2014 (**ALL. C**) lo stesso ha comunicato, altresì, che l'Avvocato Passiatore ha reso tuttavia che il suo assistito sta valutando nuovamente l'ipotesi di chiudere la controversia in via transattiva;
- tanto premesso, sentito in merito il legale aziendale, circa la convenienza di definire via bonaria la questione, tenuto conto dell'alea connotata a qualsiasi controversia, si propone di comporre la questione in via transattiva, riconoscendo al Sig. Lochi Gregorio, a saldo e stralcio, l'importo onnicomprensivo lordo di € 7.000,00 (pari al valore di n° 6 mensilità della retribuzione di settembre 2003), senza riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa rivendicata e rinuncia, da parte dello stesso, ad ogni eccedente pretesa ed espressa dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito. In aggiunta alla predetta somma, dovrà essere riconosciuto, altresì, l'importo di € 1.500,00 a titolo di contributo per spese legali.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto sopra ed autorizzare la definizione transattiva della controversia in oggetto, con erogazione, a favore del Sig. Lochi Gregorio, a saldo e stralcio, dell'importo onnicomprensivo lordo di € 7.000,00, senza riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa rivendicata e rinuncia, da parte dello stesso, ad ogni eccedente pretesa ed espressa dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito. Di riconoscere, altresì, l'importo di € 1.500,00 a titolo di contributo per spese legali.
2. di incaricare l'Avvocato Roberto Barberio di formalizzare le determinazioni aziendali al legale di controparte e, nell'ipotesi di accoglimento dei termini sopra indicati, di predisporre apposito atto transattivo.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Prot. az. n° 14063/AP

Taranto, 07/08/2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626	74020	Egr. Avvocato Maurizio Passiatore Via G. Falcone <u>MANDURIA</u>
	e p.c.	Egr. Avvocato Roberto Barberio Corso Italia 254 <u>TARANTO</u>
Fax n° 099/7362875	74100	<u>TARANTO</u>
	" "	Area Contabilità <u>SEDE</u>

SEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): liquidazione indennità risarcitoria a favore del ricorrente – compensazione parziale somme dovute a titolo di spese legali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si comunica che il Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT SpA, nel prendere atto della sentenza n° 5148/2011 con cui il Tribunale di Taranto ha disposto a favore del suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la liquidazione di una indennità risarcitoria, ha deciso di dare parziale esecuzione alla stessa.

Pertanto, la scrivente Società corrisponderà a favore del ricorrente l'indennità risarcitoria del danno quantificata dal Giudice nella misura di 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ossia quella relativa alle competenze percepite nel mese di settembre 2003), oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di emissione del provvedimento (ossia dal 14/06/2011) fino all'effettivo soddisfo.

La somma netta dovuta, liquidata con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà inviata presso il Suo studio a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al ricorrente stesso.

Invece, per quanto riguarda le spese processuali liquidate a favore della S.V. in qualità di distrattario (quantificate in € 3'200,00. di cui € 1'800,00 per onorari ed € 20'00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali, come per legge), si precisa che l'importo dovuto sarà in parte compensato con la somma residua di cui la scrivente Società è ancora creditrice nei suoi confronti alla luce del contenuto dell'allegata nota aziendale del 07/08/2012, registrata al prot. n° 14'061/ AP (All. A).

All'uopo, a seguito delle compensazioni operate sui relativi imponibili (vedi il prospetto allegato, All. B) la somma residua dovuta alla S.V. a titolo di spese legali nell'ambito della controversia in esame è pari ad € 567,29, oltre IVA e CAP.

A breve, pertanto, a saldo di quanto dovuto, pur sempre con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà liquidato a suo favore l'importo, al netto della ritenuta di acconto, di € 600,42, che sarà accreditato sul suo conto corrente bancario, salvo sue diverse determinazioni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Ad B)



Prot. n°: 5010 /UAG

Taranto, 17 MAR. 2015

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico cassazione Lochi Gregorio

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A.,
Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio per
cassazione avverso la sentenza n° 328/2014 emessa nel procedimento iscritto
al n°555/2011 R.G in favore del sig. Lochi Gregorio, ove non vada a buon fine il
tentativo di definizione transattiva della questione che la S. V. andrà ad
esperire.

Le sue competenze professionali saranno definite in relazione ai minimi
tariffari con riduzione del 20%.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Allegati:
n°01 mandato

Oggetto: AMAT / LOCHI

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 02/04/2015 10.03

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Ad C

cara Tiziana,

l'avv. Passiatore riferisce che Lochi sta valutando nuovamente l'ipotesi di chiudere la controversia in via transattiva.

Per favore, inviami la delibera del CdA contenente i limiti e le condizioni autorizzate ab tal fine.

Ciao e grazie

Marco

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: lunedì 13 aprile 2015 10.55
A: menenti; tursi
Oggetto: AMAT / LOCHI - ACCORDO

Confermo che l'allegato accordo, erroneamente datato 7 ottobre 2015, è stato sottoscritto il 7 aprile 2015.

Cordiali saluti

Marco Barberio

~~Amat~~ 64k10 07 APR. 2015

Prd. n. _____

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
EA	Direttore Amministrativo	☒
ET	Direttore Tecnico	☐
EA/PT	Appti. / Contratti	☐
ET/CS	Commercio / Marketing	☐
ET/CS	Consuntivi Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
ES	Informatica / Statistica	☐
ES	Amministrazione Tecnica	☐
ES	Risorse Umane	☐
ES	Altre Funzioni	☒
ES	Ufficio Registra	☐
ES	Staff Qualità	☐

e

Premesso che:

1

successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5 - per le causali e le conclusioni sub 3) del presente atto, condannare in via generica la società Amat s.p.a al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc., per il danno esistenziale in re ipsa connesso alla lesione del diritto del lavoratore, e per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti al lavoro e dignità della persona, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

6 - in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 2059 c.c per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.

A fondamento della domanda il Lochi riferiva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amat svolgendo mansioni di operatore di esercizio, in virtù di due distinti contratti di lavoro a termine per i periodi 16/06/03 – 15/09/03 il primo, e 03/01/04 – 02/07/04 (che indica essere stato prorogato al 30/06/05) il secondo, e di aver esercitato il diritto di precedenza nei termini prescritti dalla legge.

[B] - Con la sua comparsa di costituzione del 26.02.2008, l'Amat SpA eccepiva l'inammissibilità della domanda e, in subordine, la sua infondatezza in fatto e diritto. Tra i molteplici profili di infondatezza sollevati nel merito, l'Amat faceva precipuo riferimento all'insussistenza in radice delle violazioni dedotte e, comunque in caso di loro sussistenza, allo status pubblicistico rivestito dalla società interamente partecipata dal Comune di Taranto, vincolante ai fini delle assunzioni previo concorso (art. 97 Cost.) e, come tale, non assoggettabile ad assunzioni su ordine del giudice.

[C] - All'esito del giudizio, il Tribunale sezione lavoro emetteva la sentenza n.5148/2011 di cui, qui di seguito, per opportunità di sintesi, si riporta il solo dispositivo, fatto salvo il contestuale richiamo per relationem al testo integrale:

"dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto stipulato tra l'istante e la società resistente; dichiara, altresì, che tra l'Amat SpA e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003; ordina, di conseguenza, all'Amat SpA di riammettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni sino all'effettivo soddisfo; condanna l'Amat SpA al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 3.200,00..."

[D] - L'Amat insorgeva avverso la predetta sentenza del Tribunale chiedendo alla Corte d'Appello di Lecce - sezione lavoro - sede distaccata di Taranto rigettarsi la domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto per le motivazioni dettagliatamente esplicitate in seno al ricorso in appello il cui integrale contenuto, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem, senza bisogno di riprodurlo nel presente atto del quale, comunque, costituisce ad ogni effetto parte integrante.

[E] - Dal suo canto, Lochi Gregorio, costituendosi in appello con comparsa di costituzione e risposta, formulava, con vittoria di spese, le seguenti richieste:

1- rigettare l'appello principale in quanto inammissibile, improponibile ed infondato per le ragioni dedotte nel presente atto, nonché inammissibili ed improponibili le eccezioni dedotte in primo grado e riproposte dall'appellante con il proprio atto di appello ex art. 346 cpc con la correlativa conferma della sentenza impugnata.

2 - nel caso di accoglimento dell'appello principale, l'appellato Lochi Gregorio ripropone le eccezioni e domande in primo grado non deliberate e assorbite nella sentenza di prime cure ex art. 346 cpc, che qui di seguito si trascrivono: A - alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative

della medesima, dichiarare la nullità, l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonché della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato, con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, **nonché al pagamento dell'indennità forfettaria di legge nella misura di sei mensilità**, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del ricorso di primo grado e del presente atto; **B** - in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del ricorso introduttivo di primo grado e del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 cc., dichiarare il diritto di precedenza dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria; **C** - in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 2059 c.c per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.

Quanto alle ragioni, richieste ed eccezioni dettagliatamente esplicitate in seno alla predetta comparsa di costituzione e risposta in appello, l'integrale contenuto della stessa, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem come parte integrante del presente atto, senza bisogno di riprodurlo materialmente al suo interno.

[F] - Con sentenza n. 328/2014, la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese relative al giudizio di 2° grado, ha deciso come da seguente dispositivo, con contestuale richiamo per relationem al testo integrale del provvedimento: *"accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'Amat SpA al pagamento, in favore di Lochi Gregorio, di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32 c. V° Legge 183/10"*.

A completamento, l'integrale contenuto della stessa, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem come parte integrante del presente atto, senza bisogno di riprodurlo materialmente al suo interno.

[G] - Avverso la predetta sentenza n. 328/2014 (pronunciata il 9.07.2014, depositata il 26.09.2014, notificata all'Amat il 26.01.2015) l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.P.A. ha proposto ricorso per Cassazione ritualmente notificato all'altra parte in data 24.03.2015 sulla base dei seguenti motivi così sommariamente descritti:

"II.1.1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 368/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c in relazione all'ART. 360 CO. 1 N.3 CPC.

La sentenza impugnata, quanto alle questioni di diritto risolutivamente adottate nel dichiarare la nullità del termine di durata del contratto di lavoro inter partes del 16.06.2003 (per asserito difetto di specificità del nominativo da sostituire), non ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza del Supremo Collegio. Giurisprudenza, questa, consolidatasi con molteplici pronunce susseguitesi uniformemente sulle tematiche concernenti, come per il caso di specie, ragioni di carattere sostitutivo: ex multis Cass. 18200/2014, Cass. 13239/2012, Cass. 9602 e 14868 del 2011, Cass. 1576/2010.

II.1.2 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 32 co.5 L. 183/2010 in rapporto all'art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2697 cc in relazione all'art.360 co.1 n.3 cpc

La sentenza impugnata, non tenendo conto della perdurante vigenza dell'art. 36 co. 5 del d. lgs. n. 165/2001 (mai abrogato), ha anteposto la sopravvenuta normativa dell'art. 32 co. 5 L. 183/2010 in violazione del principio "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali". Per effetto di tale scelta erronea alla luce della giurisprudenza del S.C (Cass. nn. 392 e 4417/2012), la corte di merito ha condannato l'Amat a risarcire all'altra parte un danno disposto d'ufficio in via automatica ed onnicomprensiva malgrado il difetto di prova ascrivibile all'istante (Cass. n. 392/2012, Cass. SS.UU. n. 26972/2008, Cass. SS.UU. n. 6572/2006).

II.1.3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC in relazione all'art.360 co. 1 n.4 cpc

La sentenza, oltre a divergere in via generale dalla consolidata giurisprudenza del S.C., si è posta in contrasto con un precedente specifico concernente il caso in cui il giudice, di sua iniziativa, incrementi l'ammontare del danno determinato dalla parte richiedente (Cass. n. 7272/2012)".

[G] - Dopo la notifica del ricorso di cui sopra, sono insorte trattative inter partes che, a superamento di quanto statuito dall'impugnata sentenza della corte d'appello, potessero condurre alla definitiva composizione del contrasto su basi transattive di comune intesa, senza sopravvivenza alcuna delle statuizioni giudiziarie.

Tanto premesso, all'esito delle trattative intercorse, le parti

convengono transattivamente quanto segue

1) - Tutti i punti della premessa hanno valore di inscindibile presupposto, unitamente agli atti ed ai documenti descritti e richiamati all'interno della stessa.

2) - Le parti, al fine di comporre ogni loro contrasto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano e reciprocamente accettano l'altrui rinuncia, ad avvalersi delle statuizioni e degli effetti della sentenza n. 328/2014 della Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, nonché ad avvalersi delle statuizioni e degli effetti della sentenza n.5148/2011 di primo grado, a sua volta, concordemente rimossa come fonte regolatrice del conflitto in linea con il punto [G] della premessa.

3) - A seguito delle rinunce e delle accettazioni di cui al n.2) che precede, l'Amat, viene espressamente autorizzata dal sig. Gregorio Lochi ad omettere il deposito del ricorso e, quindi con pieno ed incondizionato affidamento, a far trascorrere inutilmente il termine previsto per la tempestiva impugnazione della sentenza di secondo grado. Ciò a tutto beneficio del perfezionamento del presente accordo transattivo, di comune intesa, anteposto alle rimosse pronunce giudiziarie e ad ogni loro residuale valenza.

4) - Al solo fine di prevenire ulteriori rischi di assoggettamento a pronunce non condivise e, comunque, non conformi alle rispettive attese, le parti hanno concordemente deciso di risolvere definitivamente ogni loro conflitto alle seguenti condizioni: **a)** pur escludendo sussistere, per i motivi dettagliati nel ricorso per cassazione, presupposti per qualsiasi ipotesi di danno rivendicabile dall'altra parte, - in via esclusivamente transattiva e senza minimamente riconoscersi debitrice a qualsivoglia titolo - l'Amat corrisponderà al sig. Lochi Gregorio, entro il termine indicativo di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto, un ammontare pari a n.6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario [domiciliazione POSTE ITALIANE IBAN IT67H0760113000000080739931] entro il termine sopra indicato; **b)** sempre in via transattiva, l'Amat si impegna a corrispondere direttamente all'avv. Maurizio Passiatore [domiciliazione bancaria Unicredit Banca di Roma filiale di Manduria - IBAN IT79R0200878921000400517636] la somma imponibile di € 1.500,00 (oltre iva e cap, con assoggettamento

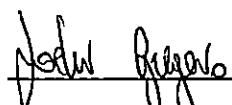
a r.a.), previa emissione della relativa fattura; tanto, a titolo di contributo sulle spese legali incombenti a carico dell'altra parte. c) il sig. Gregorio Lochi, soddisfatto di quanto convenuto nei precedenti punti, manifesta la sua accettazione e dichiara sin d'ora che, ad avvenuto integrale pagamento delle somme indicate sub b) e c), non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi altro titolo o ragione in ordine alla situazione composta con il presente atto e, comunque, rinuncia definitivamente ad avvalersi di ogni altra azione e/o eccezione precedentemente avanzate nei giudizi in premessa.

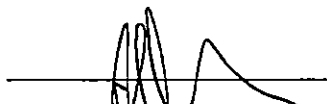
5) I difensori, di cui le parti si sono avvalse nello svolgimento della trattativa culminata nella definitiva composizione del conflitto, sottoscrivono il presente atto unitamente ai rispettivi assistiti e, nel contempo, dichiarano espressamente di rinunciare ad avvalersi del vincolo di solidarietà sancito dalla legge professionale forense.

6) In adesione alla richiesta dell'Amat SpA, avente interesse alla tutela dell'affidamento ingenerato dall'autorizzazione di cui al punto 3), il sig. Gregorio Lochi conferisce al proprio difensore, avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che accetta, apposito mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 II° comma c.c. In esecuzione di tale incarico - immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al predetto punto 3) - il mandatario dovrà rinnovare, in nome e per conto del mandante e nell'interesse sopra specificato, la volontà già consacrata ab initio nel presente atto in chiave definitiva ed intangibile. A tale dichiarazione da rendere ex novo in calce al terzo originale predisposto a tale specifico fine, dovrà seguire la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto in questione all'Amat SpA (amat@pec.amat.ta.it) ed all'avv. Roberto Barberio (robertobarberio@legalmail.it), nonché, a definitivo completamento dell'iter, la successiva consegna materiale dell'originale cartaceo all'Amat SpA nel domicilio eletto presso il proprio difensore (corso Italia 254 - Taranto).

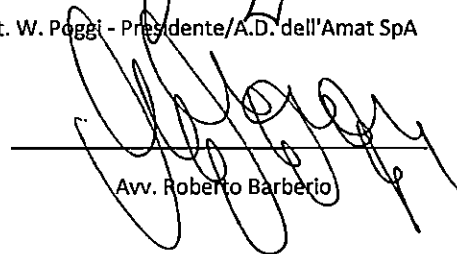
Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 7 ottobre 2015


Gregorio Lochi


Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore


Dott. W. Poggi - Presidente/A.D. dell'Amat SpA


Avv. Roberto Barberio

Conversione del contratto a termine: indennità risarcitoria

Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro

Nozione	Secondo la definizione del c. 01 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (art. 1, c. 1).
Contratto a termine «acausale»	Contratto a tempo determinato Con lo scopo di favorire la stipulazione di contratti a termine senza il requisito sopra previsto, l'art. 1, c. 9 della legge n. 92/2012, ha inserito il c. 1-bis, prevedendo che il cosiddetto «causalone» non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, nella forma del contratto a tempo determinato. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi precedente il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: • dall'avvio di una nuova attività; • dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; • dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; • dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; • dal rinnovo o dalla proroga di una commessa. Ciò, nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.
Conseguenze della mancanza del termine	L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Proroga	Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni (art. 4, D.Lgs. n. 368/2001). In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 3 anni. L'onere della prova relativa all'obiettivo esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

Scadenza del termine
e successione
dei contratti

Il contratto a tempo determinato «acausale», invece, non può essere oggetto di proroga.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 disciplina la scadenza del termine, la successione dei contratti e l'apparato sanzionatorio connesso alla violazione dei relativi precetti.

In particolare:

- a) se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore;
 - b) se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi (o il maggior periodo previsto «in deroga»), ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini;
 - c) qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'art. 1, entro un periodo di 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;
 - d) quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto;
 - e) ferma restando la disciplina della successione di contratti, di cui alle lettere precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato; ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti. In deroga a detta disposizione, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
- Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Detta disposizione non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963, e succ. mod. e int., nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Indennità risarcitoria in caso di illegittima apposizione del termine

Misura

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti (art. 32, c. 5, legge n. 183/2010). In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità sopra menzionata è ridotto alla metà.

Natura dell'indennità

Poiché erano sorte interpretazioni contrastanti circa la natura, risarcitoria o retributiva, dell'indennità, la legge n. 92/2012, con l'art. 1, c. 13, ha inserito una norma di interpretazione autentica, stabilendo la natura risarcitoria e onnicomprensiva dell'indennità in parola. In particolare, la disposizione di cui al c. 5 dell'art. 32 della legge n. 183/2010, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Trattamento previdenziale e fiscale

La disposizione recentemente introdotta non comporta particolari problematiche dal punto di vista interpretativo previdenziale, poiché è la norma medesima che dispone che l'indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e previdenziali.

Al contrario, in assenza di interpretazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, si potrebbero verificare differenti comportamenti da parte dei contribuenti.

Non dovrebbero sussistere dubbi circa l'imponibilità fiscale dell'indennità, atteso che essa è sicuramente ricollegabile ai risarcimenti per lucro cessante, secondo il combinato disposto degli artt. 6, c. 2, e 49 del D.P.R. n. 917/1986. Più complesso diventa individuare il meccanismo di tassazione, ordinaria o separata, dell'indennità. Potrebbero ipotizzarsi differenti regimi, secondo quanto descritto negli esempi sotto riportati.

Il giudice condanna il datore di lavoro che ha costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione delle norme di legge al pagamento di un risarcimento pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

L'ultima retribuzione globale di fatto ammonta a € 1.625; l'importo non è soggetto a contribuzione previdenziale.

Le modalità di tassazione del risarcimento, ancora incerte, in assenza di chiarimenti ufficiali, potrebbero essere le seguenti:

1) in caso di sentenza che intervenga nel periodo d'imposta in cui è avvenuta l'interruzione del rapporto di lavoro, si potrebbero applicare, alternativamente:

- la tassazione ordinaria (esempio n. 1);
- la tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a) del Tuir, utilizzando la stessa aliquota conteggiata in sede di calcolo del Tfr (esempio n. 2).

2) In caso di sentenza che intervenga successivamente al termine del periodo d'imposta in cui è avvenuta l'interruzione del rapporto di lavoro, si potrebbero applicare, alternativamente:

- la tassazione separata ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) del Tuir, applicando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui l'indennità viene corrisposta (esempio n. 3);
- la tassazione separata ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a) del Tuir, utilizzando la stessa aliquota conteggiata in sede di calcolo del Tfr (esempio n. 2).

Oggetto: AMAT / LOCHI

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 02/04/2015 10.03

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,

l'avv. Passiatore riferisce che Lochi sta valutando nuovamente l'ipotesi di chiudere la controversia in via transattiva.

Per favore, inviami la delibera del CdA contenente i limiti e le condizioni autorizzate ab tal fine.

Ciao e grazie

Marco

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: martedì 31 marzo 2015 14.44
A: barberio 2 (robertobarberio43@gmail.com)
Cc: carallo aziendale (carallo@amat.ta.it); Direttore generale Matichecchia (giomati2004@libero.it); walter poggi (walterpoggi@tiscali.it)
Oggetto: Controversia Lochi gregorio c/ AMAT SpA
Allegati: stralcio verbale seduta CDA del 14 giugno 2012.pdf; recupero spese legali (nota AMAT 11 novembre 2014).pdf

Egr. Avvocato,

con riferimento alla controversia in oggetto Le invio, in allegato, lo stralcio del verbale della seduta del 14/06/2012, in cui il C.d.A., preso atto della sentenza di condanna emessa in 1° grado dal Tribunale di Taranto, sulla scorta del Suo parere reso in data 11/05/2012 aveva deciso di dare parziale esecuzione al predetto provvedimento.

In particolare, con deliberazione n° 46/2012 il CdA aveva deciso di non procedere alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente, ma unicamente al pagamento, a suo favore, delle n° 6 (sei) mensilità previste dal Giudice a titolo di risarcimento, pur con riserva di ripetizione delle stesse all'esito del Giudizio di Appello all'epoca pendente.

Le determinazioni aziendali sono state comunicate al legale di controparte (Avvocato Passiatore) con nota del 07/08/2012, anche se lo stesso ha successivamente reso nota la volontà del suo assistito di restituire la somma liquidata, in attesa dell'esito del gravame di appello (conclusosi, poi, con l'accoglimento parziale del ricorso proposto dall'AMAT, ossia con esclusione della ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato, ma condanna, a titolo di risarcimento a n° 12 mensilità).

A disposizione, cordiali saluti

MF Menenti

Prot. n°: 5040 /UAG

Taranto, 17 MAR. 2015

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico cassazione Lochi Gregorio

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A.,
Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio per
cassazione avverso la sentenza n° 328/2014 emessa nel procedimento iscritto
al n°555/2011 R.G in favore del sig. Lochi Gregorio, ove non vada a buon fine il
tentativo di definizione transattiva della questione che la S. V. andrà ad
esperire.

Le sue competenze professionali saranno definite in relazione ai minimi
tariffari con riduzione del 20%.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Allegati:
n°01 mandato

Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.

Da: tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: venerdì 3 aprile 2015 10.00
A: carallo
Oggetto: Fwd: Re: AMAT / LOCHI

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: AMAT / LOCHI
Data: Thu, 2 Apr 2015 16:26:18 +0200
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
A: tursi <tursi@amat.ta.it>

Tiziana, ho ricevuto la tua mail, ma mi occorre la delibera con cui, unitamente all'incarico per la proposizione del ricorso per cassazione, è stata autorizzata la transazione.

Ciao
Marco

Il giorno 2 aprile 2015 10:03, Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> <<mailto:marcobarberio77@gmail.com>>> ha scritto:

cara Tiziana,
l'avv. Passiatore riferisce che Lochi sta valutando nuovamente l'ipotesi di chiudere la controversia in via transattiva.
Per favore, inviami la delibera del CdA contenente i limiti e le condizioni autorizzate ab tal fine.
Ciao e grazie
Marco

Direttore Amministrativo AMAT S.p.A.

Da: tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: venerdì 3 aprile 2015 9.59
A: carallo
Oggetto: Fwd: AMAT / LOCHI

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT / LOCHI
Data: Thu, 2 Apr 2015 10:03:28 +0200
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
A: tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,
l'avv. Passiatore riferisce che Lochi sta valutando nuovamente l'ipotesi di chiudere la controversia in via transattiva.
Per favore, inviami la delibera del CdA contenente i limiti e le condizioni autorizzate ab tal fine.
Ciao e grazie
Marco

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: venerdì 6 marzo 2015 10.39
A: menenti
Cc: tursi; carallo
Oggetto: Re: AMAT / LOCHI Gregorio - IMPORTANTE

Faccio seguito ai precedenti contatti.

Tenuto conto dei termini ormai ristretti per la proposizione del ricorso per cassazione (scade il **27 marzo**), è opportuno approfondire la questione quanto prima.

Attendiamo Vs. indicazioni.

Con i più cordiali saluti

Marco Barberio

Il giorno 27 gennaio 2015 13:52, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato,

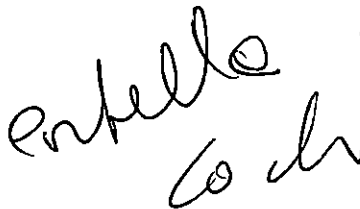
ho esaminato la cartella del Sig. Lochi ed ho riscontrato che nulla è stato ancora erogato a suo favore in esecuzione della sentenza del 09/07/2014, con cui la Corte di Appello di Taranto ha condannato l'AMAT al pagamento di 12 mensilità, escludendo, tuttavia, la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

A parte le valutazioni aziendali circa il ricorso in Cassazione, Le chiedo se dobbiamo procedere comunque alla liquidazione, a favore del ricorrente, delle somme liquidate dalla Corte di Appello (circa 15.000,00 €) ovvero se, allo stato, conviene attendere gli sviluppi della vicenda, tenuto conto anche del fatto che il legale di controparte finora non ha sollecitato il predetto pagamento.

Nei prossimi giorni sarò in ferie, ci sentiamo agli inizi della prossima settimana per le successive determinazioni da assumere.

Cordiali saluti

MF Menenti



-----Messaggio originale-----

Da: tursi [mailto:tursi@amat.ta.it]

Inviato: lunedì 26 gennaio 2015 18.54

A: carallo; menenti

Oggetto: Fwd: AMAT / LOCHI Gregorio - IMPORTANTE

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio - IMPORTANTE

Data: Mon, 26 Jan 2015 17:05:23 +0100

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,

in data odierna ci è stata notificata l'allegata sentenza di Lochi (corte di appello).

Ci significa che da oggi decorrono 60 gg. ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione.

Nelle valutazioni dell'azienda, occorrer tener conto:

- 1) degli esborsi connessi alla condanna (12 mensilit dell'ultima retribuzione globale di fatto);
- 2) del pericolo che il passaggio in giudicato di tale sentenza influisca sugli altri giudizi tuttora in corso dinanzi alla corte di appello.

Per favore, in considerazione dell'importanza della comunicazione, dammi conferma della ricezione.

Ciao

Marco

Prot.n° 730 /UC

Taranto li 10 GEN. 2013

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
74020 MANDURIA

Area Personale
Dott.ssa Fabiola Menenti

Area Contabilità
Sede

*copie lettere
certelle per le
Assessorato
Prospettive
Lochi
Grafico* e.p.c.
e.p.c.

Oggetto: rideterminazione somma da liquidare

Si fa seguito alle precedenti note del 07/08/2012 n° 14061/UP e n° 14063/AP per informare che a seguito di una verifica eseguita dall'ufficio preposto è stata rideterminata la somma a Lei dovuta relativa al giudizio Lochi c/Amat.

L'importo di € 722,91, anziché € 600,42, è al netto della ritenuta d'acconto pari a € 1.128,60.

Tenuto conto che non è pervenuta alcuna indicazione in merito alle coordinate bancarie necessaria a liquidare detta somma, si comunica che decorsi 10 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di riscontro, si farà seguito al pagamento mediante emissione di assegno circolare non trasferibile presso il Suo studio.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

AVV. PASSIATORE MAURIZIO**SENT.N.5148/2011 LOCHI C/AMAT****CONTROV. R.G. 6919/08 MASSARO C/AMAT**

Comp. e spese imponibili	5.016,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 12,50%	627,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	225,72
Spese esenti non ass.	20,00

Totale	5.888,72
---------------	-----------------

Iva (21%)	1.232,43
-------------	----------

Totale fattura	7.121,15
-----------------------	-----------------

Ritenuta irpef (20%)	1.128,60
------------------------	----------

Anticipo spese	0,00
----------------	------

Netto da pagare	5.992,55
------------------------	-----------------

- <u>Anticipo</u>	5.269,64
-------------------	----------

<u>NETTO A PAGARE</u>	<u>722,91</u>
-----------------------	---------------

Prot. az. n° 18392/AP

Taranto, 22 OTT. 2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/7362875

e p.c.

74100

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

" "

Area Contabilità
SEDE

SEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): restituzione assegno circolare n° 751-6046060123 del 30/08/2012, emesso per liquidazione indennità risarcitoria.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si prende atto delle determinazioni assunte in merito dal suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, il quale, come comunicato dalla S.V. con nota del 02/10/2012, in via prudenziale, e nelle more dell'esito del giudizio d'appello, ha inteso restituire la somma liquidata a suo favore dalla scrivente Azienda a titolo di una indennità risarcitoria, pur con riserva di ripetizione all'esito del gravame.

Pertanto, si procederà all'incasso della somma restituita, con azzeramento di ogni trattenuta di legge operata in precedenza a carico dello stesso.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse confermare, in tutto o in parte, le statuizioni assunte a favore del suo assistito dalla sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto, risulteranno non esigibili gli oneri accessori (interessi, rivalutazione ecc.) successivi alla data dell'assegno recante il pagamento della somma poi restituita. Il tutto, da rapportare all'eventuale ammontare che dovesse essere quantificato dalla sentenza di secondo grado.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

Avviso di ricevimento

BARI C.M.P.
Poste

29.10

12 11 21 20 20 30 1

Numero
Italiano

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ L. _____

**EGR. AVVOCATO
ARCANGELO MAURIZIO PASSIATORE
VIA G. FALCONE SCALA B
74024 - MANDURIA**

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

**Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- ☐ Invii multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 (P - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

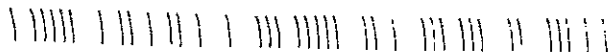


A. R.

postaprioritaria

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (23. OTT. 2012 6:22) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM. TO : 23. OTT. 2012 6:22
ARCH MODO OPZIONE

INDIR.

ESITO

PAG.

508 TRASM. DA MEM.

00999712626

OK

1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

Prot. az. n° 18392/AP

Taranto,

22 OTT. 2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/7362875

74100

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTOArea Contabilità
SEDE**SEGUE RACCOMANDATA A/R****OGGETTO:** Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): restituzione assegno circolare n° 751-6046060123 del 30/08/2012, emesso per liquidazione indennità risarcitoria.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si prende atto delle determinazioni assunte in merito del suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, il quale, come comunicato dalla S.V. con nota del 02/10/2012, in via prudenziale, e nelle more dell'esito del giudizio d'appello, ha inteso restituire la somma liquidata a suo favore dalla scrivente Azienda a titolo di una indennità risarcitoria, pur con riserva di ripetizione all'esito del gravame.

Pertanto, si procederà all'incasso della somma restituita, con azzeramento di ogni trattenuta di legge operata in precedenza a carico dello stesso.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse confermare, in tutto o in parte, le statuizioni assunte a favore del suo assistito dalla sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto, risulteranno non esigibili gli oneri accessori (interessi, rivalutazione ecc.) successivi alla data dell'assegno recante il pagamento della somma poi restituita. Il tutto, da rapportare all'eventuale ammontare che dovesse essere quantificato dalla sentenza di secondo grado.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (23. OTT. 2012 6:37) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM. TO : 23. OTT. 2012 6:24
ARCH MODO OPZIONE

INDIR.

ESITO

PAG.

509 TRASM. DA MEM.

00997362875

OK

1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM. NON COLLEGATO

Prot. az. n° 18392/AP

Taranto,

22 OTT. 2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

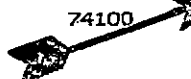
74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/7362875

e p.c.

74100

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTOArea Contabilità
SEDESEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): restituzione assegno circolare n° 751-6046060123 del 30/08/2012, emesso per liquidazione Indennità risarcitoria.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si prende atto delle determinazioni assunte in merito dal suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, il quale, come comunicato dalla S.V. con nota del 02/10/2012, in via prudenziale, e nelle more dell'esito del giudizio d'appello, ha inteso restituire la somma liquidata a suo favore dalla scrivente Azienda a titolo di una Indennità risarcitoria, pur con riserva di ripetizione all'esito del gravame.

Pertanto, si procederà all'incasso della somma restituita, con azzeramento di ogni trattenuta di legge operata in precedenza a carico dello stesso.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse confermare, in tutto o in parte, le statuizioni assunte a favore del suo assistito dalla sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto, risulteranno non esigibili gli oneri accessori (Interessi, rivalutazione ecc.) successivi alla data dell'assegno recante il pagamento della somma poi restituita. Il tutto, da rapportare all'eventuale ammontare che dovesse essere quantificato dalla sentenza di secondo grado.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

588 4004,16
351 164,66
352 224,04
271 5680,19

Spett.le Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Raccomandata a.r.

Manduria 2/10/2012

Oggetto: *Lochi Gregorio C/ Amat s.p.a. / restituzione assegno di liquidazione indennità risarcitoria - sentenza Trib. Lav. Taranto n. 5148/2011, gravata da appello -*

Nell'interesse ed in rappresentanza del sign. *Lochi Gregorio* comunico che questi, a seguito alla formale riserva di ripetizione apposta dall'Amat nella liquidazione dell'indennità risarcitoria disposta dal magistrato, ed a solo scopo di prudenza e senza alcun intento dismissivo, neanche implicito, dei propri diritti derivati dalla sentenza, intende attendere l'esito del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado.

Pertanto si restituisce l'assegno circolare di liquidazione di € 5.686,80, n.751-6046060123-12, del 30/8/2012, tratto su MPS filiale di Taranto, che si compie alla presente.

Si chiede del pari di prendere atto della presente e procedere all'annullamento/rettifica contabile di ogni trattenuta operata a carico del mio assistito.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

All/ti: originale assegno circolare di € 5.686,89, del 30/8/2012.

*Copie x Avv.
Barbano*

Prot. n. 11310
05 OTT. 2012

Del	
P	PRESIDENTE ☐
LG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./PRUSINSTR ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/FISCALITA' ☐
UL	INFORMATICI ☐
UF	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UP	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URC	RAZIONERIA/ECONOMICA ☐
STC	STAFF GIURIDICO ☐

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: venerdì 19 ottobre 2012 13.44

A: menenti

Oggetto: Re: controversia Lochi Gregorio

Gent.ma dott.ssa, come seguito all'intercorsa conversazione telefonica, Le trasmetrto in allegato la bozza di riscontro all'avv. Passiatore, da me rivisitata.

Cordialmente

Roberto Barberio

Il giorno 18 ottobre 2012 14:32, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Egr. Avvocato,

le invio la nota del 02/10/2012 a firma dell'Avvocato Passiatore e la bozza che ho predisposto della nota di riscontro, anche alla luce del colloquio telefonico intercorso in mattinata.

Volevo chiedere se a parte finale del riscontro (ossia quella evidenziata in neretto) può andar bene nei termini indicati ?

Grazie

Maria Fabiola Menenti

Prot. az. n°/AP

Taranto, 18/10/2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626	74020	Egr. Avvocato Maurizio Passiatore Via G. Falcone <u>MANDURIA</u>
Fax n° 099/7362875	74100	e p.c. Egr. Avvocato Roberto Barberio Corso Italia 254 <u>TARANTO</u>
	" "	Area Contabilità <u>SEDE</u>

SEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): restituzione assegno circolare n° 751-6046060123 del 30/08/2012, emesso per liquidazione indennità risarcitoria.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si prende atto delle determinazioni assunte in merito dal suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, il quale, come comunicato dalla S.V. con nota del 02/10/2012, in via prudenziale, e nelle more dell'esito del giudizio d'appello, ha inteso restituire la somma liquidata a suo favore dalla scrivente Azienda a titolo di una indennità risarcitoria, pur con riserva di ripetizione all'esito del gravame.

Pertanto, si procederà all'incasso della somma restituita, con azzeramento di ogni trattenuta di legge operata in precedenza a carico dello stesso.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse confermare, in tutto o in parte, le statuizioni assunte a favore del suo assistito dalla sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto, risulteranno non esigibili gli oneri accessori (interessi, rivalutazione ecc.) successivi alla data dell'assegno recante il pagamento della somma poi restituita. Il tutto, da rapportare all'eventuale ammontare che dovesse essere quantificato dalla sentenza di secondo grado.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

 **Dott.ssa Fabiola Menenti**

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: giovedì 18 ottobre 2012 14.33
A: barberio 2
Oggetto: controversia Lochi Gregorio



Avv passiatore
controversia Lo...



nota avv
Passiatore.pdf

Egr. Avvocato,
le invio la nota del 02/10/2012 a firma dell'Avvocato Passiatore e la bozza che ho predisposto della nota di riscontro, anche alla luce del colloquio telefonico intercorso in mattinata.

Volevo chiedere se a parte finale del riscontro (ossia quella evidenziata in neretto) può andar bene nei termini indicati ?

Grazie

Maria Fabiola Menenti

Prot. az. n°/AP

Taranto, 18/10/2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626	74020	Egr. Avvocato Maurizio Passiatore Via G. Falcone <u>MANDURIA</u>
Fax n° 099/7362875	e p.c. 74100	Egr. Avvocato Roberto Barberio Corso Italia 254 <u>TARANTO</u>
	" "	Area Contabilità <u>SEDE</u>

SEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): restituzione assegno circolare n° 751-6046060123 del 30/08/2012, emesso per liquidazione indennità risarcitoria.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si prende atto delle determinazioni assunte in merito dal suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, il quale, come comunicato dalla S.V. con nota del 02/10/2012, in via prudenziale, e nelle more dell'esito del giudizio d'appello, ha inteso restituire la somma liquidata a suo favore dalla scrivente Azienda a titolo di una indennità risarcitoria, pur con riserva di ripetizione all'esito del gravame.

Pertanto, si procederà all'incasso della somma restituita, con azzeramento di ogni trattenuta di legge operata in precedenza a carico dello stesso.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello confermi le determinazioni assunte dal Tribunale di Taranto con la sentenza n° 5148/2011, a favore del suo cliente non saranno computati eventuali ulteriori oneri accessori successivi al primo pagamento della somma dovuta per il titolo in questione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: martedì 27 gennaio 2015 13.53
A: marcobarberio77@gmail.com
Cc: Tiziana Tursi (tursi@amat.ta.it); carallo aziendale (carallo@amat.ta.it)
Oggetto: R: AMAT / LOCHI Gregorio - IMPORTANTE

Gentile Avvocato,
ho esaminato la cartella del Sig. Lochi ed ho riscontrato che nulla è stato ancora erogato a suo favore in esecuzione della sentenza del 09/07/2014, con cui la Corte di Appello di Taranto ha condannato l'AMAT al pagamento di 12 mensilità, escludendo, tuttavia, la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

A parte le valutazioni aziendali circa il ricorso in Cassazione, Le chiedo se dobbiamo procedere comunque alla liquidazione, a favore del ricorrente, delle somme liquidate dalla Corte di Appello (circa 15.000,00 €) ovvero se, allo stato, conviene attendere gli sviluppi della vicenda, tenuto conto anche del fatto che il legale di controparte finora non ha sollecitato il predetto pagamento.

Nei prossimi giorni sarò in ferie, ci sentiamo agli inizi della prossima settimana per le successive determinazioni da assumere.

Cordiali saluti
MF Menenti

-----Messaggio originale-----

Da: tursi [mailto:tursi@amat.ta.it]
Inviato: lunedì 26 gennaio 2015 18.54
A: carallo; menenti
Oggetto: Fwd: AMAT / LOCHI Gregorio - IMPORTANTE

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio - IMPORTANTE
Data: Mon, 26 Jan 2015 17:05:23 +0100
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
A: tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,
in data odierna ci è stata notificata l'allegata sentenza di Lochi (corte di appello).
Ci significa che da oggi decorrono 60 gg. ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione.
Nelle valutazioni dell'azienda, occorrerà tener conto:
1) degli esborsi connessi alla condanna (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto);
2) del pericolo che il passaggio in giudicato di tale sentenza influisca sugli altri giudizi tuttora in corso dinanzi alla corte di appello.
Per favore, in considerazione dell'importanza della comunicazione, dammi conferma della ricezione.
Ciao
Marco

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11732
11 LUG. 2014

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

del

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appt. Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. P.P.R.R.	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Amministrativo	☐

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stessbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa ☐		Mittante: Avv. Marco Barberio	
All'attenzione di:		Data: 10 luglio 2014	
numero di fax: 099.7794247		Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio	
numero di pagine (Inclusa la presente): 2		Corte di Appello di Lecce – sez. di Taranto RG 555/2011 dispositivo del 9 luglio 2014	

Si allega il dispositivo con cui in data 09.07.2014 la Corte di Appello ha accolto il ricorso proposto dall'Amat, escludendo l'ipotesi della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, l'Amat è stata condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita.

Le spese di lite sono state compensate.

In attesa di trasmettere il testo integrale della sentenza, invio i migliori saluti.



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne o terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

555/11 R.G.

Corte di Appello di Lecce Sez. Dist. di Taranto

Repubblica Helveta
In Nome del Popolo Helveta

a 328/14 anno

Dispositivo di Sentenza

Nella causa fra

a 555/11 Reg. Cir.

AMAT Me

a 1504/14 anno

Lochi Gregorio

Occorre l'effetto fu quanto di natura a far
l'effetto, in favore di persona che, in seguito
Sentenza, conobbe l'Amato da al pagamento
to, in favore di loro figlio, di 10 milioni
di lire dell'effettiva attività personale di fatto
perse l'effettiva attività personale di fatto
ex art. 32 - V legge. 18/12/1975 con sentenza
Taranto, 9.7.14
De Pina
Olen

COD. AZIENDA/FIALE		RAGIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE		
1 - 3		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7803355359		
MATRICOLA/COD. MECC.		DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDEAZIONE		
0000350530\ 350530 LOCHI		GREGORIO		INAIL		
INDIRIZZO				Sede : 34500		
VIA G.DI VITTORIO, 49 - 74024 - MANDURIA (TA)				Aut.N. Del 3249296/95		
QUALIFICA		MANSIONE - LIVELLO		POSIZIONE ASSICURATIVA		
Codifica INPS : 1 -		OPERAT.D'ESERCIZIO - 140		20 - 71021230/20		
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	ANNO INZ.	CODICE FISCALE	CODICI COSTO	
11/10/1980	16/06/2003	15/09/2003	00 04	LCHGGR80R11E882V	04.02.12.01.01.00.00.00.00	
DATA EMISSIONE		PERIODO PAGA	ORE LAV.	GG. LAV.	GG. RETR.	
27/08/2012		08/2012 - Agosto				
				SETT.		
					N. PROGRESSIVO	
PAGA BASE : 806,22		CONTINGENZA : 533,58		COMP. ACC. UNIFICATE : 38,59		
INDENNITA' DI MENSA : 16,53		T.D.R. : 41,32				
Paga oraria : 7,36533		Paga giorn. : 47,87467		Totale : 1.436,24		
COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
589	CONTROV. GIUD.			7.001,16000		7.001,16
351	INTERESSI LEGALI T.S			164,66000		164,66
352	RIVALUT. MONET. T.S.			224,04000		224,04
271	RECUPERO ANTICIPO			5.690,19000	5.690,19	
	Imponib. fisc. AA. PP.			7.389,86		
	Rit. Fis. lorda AA. PP.			1.699,67		
	Rit. Fis. arretrati		23,0000	7.389,86	1.699,67	
NOTE				TOTALE RITENUTE	TOTALE COMPETENZE	
				7.389,86	7.389,86	
				NETTO IN BUSTA		
				ARR. PRECEDENTE	ARR. ATTUALE	
				0,00	0,00	
				(Lire)		
FERIE	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FERIE	SPETTANTI Gg.	GODUTE
AP	0,00	0,00	0,00	AP	0,00	0,00
AC	0,00	0,00	0,00	AC	0,00	0,00
ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR AL 31/12/11		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DETRAZ.						

COD. AZIENDA / FILIALE 1 - 3		RAGIONE SOCIALE Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		POS. PREVIDENZIALE 7803355359	
MATRICOLA / COD. MECC. 0000350530\ 350530 LOCHI		DIPENDENTE GREGORIO		SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE  Sede : 34500 Aut.N. Del 3249296/95 30/10/2012 08:53 N. 00000076869	
INDIRIZZO VIA G.DI VITTORIO, 49 - 74024 - MANDURIA (TA)					
QUALIFICA Codifica INPS : 1 -		MANSIONE - LIVELLO OPERAT.D'ESERCIZIO - 140		POSIZIONE ASSICURATIVA 20 - 71021230/20	
DATA NASCITA 11/10/1980	DATA ASSUNZIONE 16/06/2003	DATA CESSAZIONE 15/09/2003	ANNO MANZ. 00 04	CODICE FISCALE LCHGGR80R11E882V	CODICI COSTO 04.02.12.01.01.00.00.00.00
DATA EMISSIONE 30/10/2012	PERIODO PAGA 10/2012 - Ottobre	ORE LAV.	GG. LAV.	GG. RETR.	SETT.
PAGA BASE : 806,22 CONTINGENZA : 533,58 COMP. ACC. UNIFICATE: 38,59 INDENNITA' DI MENSA : 16,53 T.D.R. : 41,32					N. PROGRESSIVO
Paga oraria : 7,36533		Paga giorn. : 47,87467		Totale : 1.436,24	

COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
589	CONTROV. GIUD.			- 7.001,16000		- 7.001,16
351	INTERESSI LEGALI T.S			- 164,66000		- 164,66
352	RIVALUT.MONET.T.S.			- 224,04000		- 224,04
271	RECUPERO ANTICIPO			- 5.686,89000	- 5.686,89	
	Imponib. fisc.AA.PP.			- 7.389,86		
	Rit.Fis.lorda AA.PP.			- 1.699,67		
	Rit.Fis. arretrati		23,0000	- 7.389,86	- 1.699,67	

NOTE				TOTALE RITENUTE - 7.386,56 -		TOTALE COMPETENZE 7.389,86	
				NETTO IN BUSTA		0,00	
				ARR. PRECEDENTE 0,00		ARR. ATTUALE 3,30	
				(Lire 0,00)			

FERIE	AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	FEST.	AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUE	PERM.	AP	SPETTANTI Gg.	GODUTE	RESIDUI
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	AC	0,00	0,00	0,00		AC	0,00	0,00	0,00		AC	0,00	0,00	0,00

ACCANT. TFR.	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR Al 31/12/11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETRAZ.

Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio - IMPORTANTE

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 26/01/2015 17.05

A: tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,

in data odierna ci è stata notificata l'allegata sentenza di Lochi (corte di appello). Ciò significa che da oggi decorrono 60 gg. ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione.

Nelle valutazioni dell'azienda, occorrerà tener conto:

- 1) degli esborsi connessi alla condanna (12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto);
- 2) del pericolo che il passaggio in giudicato di tale sentenza influisca sugli altri giudizi tuttora in corso dinanzi alla corte di appello.

Per favore, in considerazione dell'importanza della comunicazione, dammi conferma della ricezione.

Ciao

Marco

—Allegati:—

lochi 26.01.15.pdf

439 KB

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1580

del 27 GEN. 2015

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sesta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
URS	Atti Con. PP.PP. SINISTRI	☒
URS	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

cop. 0

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata
di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai
Signori:

- 1) Dott. Virginia MAISANO -Presidente REL.
2) Dott. Loredana COLELLA -Consigliere
3) Dott. Marina C. COSENZA -Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro in grado di appello
iscritta al N. 555 del Ruolo Generale delle cause
dell'anno 2011 discussa e decisa all'udienza di
discussione del 9/7/2014

T R A

AMAT SpA (P.I. 00146330733), con sede in Taranto,
via C. Battisti, 657, in persona del Presidente
del CdA e legale rappresentante pro-tempore dott.
Francesco Walter Poggi, rappresentata e difesa
dall'avv. Roberto Barberio presso il cui studio
in Taranto, corso Italia 254, è elettivamente
domiciliata in virtù di mandato a margine del
ricorso in appello - APPELLANTE -

ANNO 2014

N. 328 SENT.

N. 555/2011 R.G.

N. 1831/14 CRON.

Sentenza depositata
in minuta in data
28-7-2014

OGGETTO:

Contratto a
termine e di
formazione e
lavoro.

Dei

E

LOCHI Gregorio, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980, elettivamente domiciliato in Taranto, via Regina Elena 87 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato a margine del ricorso di primo grado del 19-10-2006 - R.G. 10422/2006 - Trib. Taranto Sez. Lav. ~, valido anche per ogni grado e fase

- APPELLATO -

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale dell'udienza di discussione del 9/7/2014.



SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con la sentenza appellata (n.5148/11) il Tribunale di Taranto, adito da Lochi Gregorio per sentir dichiarare l'avvenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato , a decorrere dal 16.6.03 o dal 3.1.04 (date della sottoscrizione dei contratti a termine, prorogati/ rinnovati sino al 30.6.05) con l'Amat spa ovvero per sentir dichiarare il diritto di precedenza nelle successive assunzioni disposte dall'azienda e comunque per ottenere il risarcimento del danno ex art.2059 c.c. , accoglieva la domanda svolta in principalit  e condannava l'Amat spa alla immediata riammissione in servizio del ricorrente ed a sei mensilit  dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, a titolo di indennit  risarcitoria ex art.32 comma 5 L.183/10. Condannava la resistente al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Amat spa, lamentandone l'erroneit  e chiedendone la riforma.

Resisteva il Lochi, concludendo per la conferma.

La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura del separato dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

Il primo Giudice ha motivato l'accoglimento della domanda proposta dal Lochi sulla base di un'inesatta qualificazione dell'azienda resistente, che ha ritenuto "privata" in quanto "societ  per azioni", ininfluyente restando, ai fini della disciplina chiamata a regolare i rapporti di lavoro, la forma di sovvenzionamento dell'attivit  sociale, nella specie connessa all'essere l'Amat spa destinataria ,da parte del Comune di Taranto, del servizio di trasporto urbano.

Ritiene la Corte di esaminare la vicenda dedotta in giudizio prendendo le mosse proprio dall'argomentazione sopra riassunta e ,ci , per ragioni di economia nell'esposizione dei motivi della decisione, costituendo - la valutazione del primo Giudice circa la natura privatistica dell'odierna appellante - il solo elemento insuscettibile di essere condiviso.

Nel resto, infatti, i rilievi contenuti nella sentenza impugnata sono esatti : si fa riferimento alla valutazione del comportamento del lavoratore ed alla esclusione del suo significato di consenso alla risoluzione del contratto, invocata dall'azienda ex art.1372 c.c. ed alla violazione altres  della disciplina applicabile, costituita dal d.lg.vo 368/01, che , a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.214/09, richiede la prova delle ragioni sostitutive legittimanti il termine di durata ,mediante l'indicazione del nominativo del dipendente o dei dipendenti da sostituire : onere, nel caso di specie, non adempiuto dall'Amat spa, per l'estrema genericit  del primo

contratto , privo di qualsiasi riferimento agli elementi essenziali del rapporto a termine e di ogni indicazione idonea a consentire un controllo sull'effettività della sostituzione (come il rapporto fra il numero dei lavoratori assunti a termine e quello dei lavoratori assenti per ferie).

Come sopra accennato, tuttavia, la conseguenza che può trarsi dalla ritenuta nullità del termine di durata non è quella affermata dal Tribunale per effetto dell'esclusione, almeno quanto ai rapporti di lavoro coi dipendenti, dell'assimilazione dell'Amat al Comune di Taranto, ente pubblico affidante il servizio del trasporto urbano.

Ed infatti è pacifico che l'azienda appellante sia partecipata e controllata dal Comune e che debba quindi trovare applicazione il divieto di assunzioni a tempo indeterminato attraverso la conversione di contratti di lavoro a termine. Soccorre al riguardo la previsione di cui all'art.18 c.1 e c.2 bis d.l. 112/08 convertito nella l. 133/08, che disciplina il reclutamento del personale nelle aziende che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e che lo subordina all'osservanza dei principi posti dal c.3 dell'art.35 d.lg.vo 165/01. Tanto, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art.97, applicabile ad ogni schema organizzativo in cui si conforma la P.A.

Esclusa così la sanzione della conversione in rapporto a tempo indeterminato, il solo rimedio che il sistema appresta a tutela del lavoratore è quello risarcitorio, stante l'ineludibile divieto della costituzione di rapporti a tempo indeterminato con la P.A., posto dall'art.36 c.5 d.lg.vo 165/01 nell'ipotesi di violazione di norme imperative.

Il risarcimento del danno consegue di diritto all'accertamento dell'illegittimità del contratto intervenuto con la pubblica amministrazione e va quantificato a norma dell'art.32 c.5 l.183/10 (Cass.21.8.13 n.19371).

Considerata l'omnicomprensività dell' indennità liquidabile a titolo risarcitorio e tutte le circostanze del caso concreto , pare equo alla Corte attribuirle al Lochi nella misura massima fissata dalla legge.

P.Q.M.

555/11 RG

Corte di Appello di Lecce - Sez. I. di Taranto

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Dispositivo di Sentenza

Nella causa fra

AMAT r.l.e

Lochi Gregorio

Occorrere l'effetto in quanto di recesso e per
l'effetto, in quanto in nome della
Sentenza, condanna l'Amat s.r.l. al pagamento
di, in favore di Lochi Gregorio, di 12 mensili
della somma amministrativa globale di 120
percepire, e titolo di indennità risarcitoria
ex art. 32 c. V legge 183/12 per compensazione.

Lecce, 9.7.14

5

Il Presidente
Dott. Massimo

Deposita in Cancelleria
il 26-9-2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Marcello ESPOSITO VINGIANI)
Dott. Massimo





CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sez. distaccata di TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' Copia Conforme all'Originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv. A. M. Panistone

Taranto 16.01.2015

IL CANCELLIERE

F.T.O. **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(Dr. Marcello ESPOSITO VINGIANI)



Copia Conforme

Taranto, 16.01.2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Marcello ESPOSITO VINGIANI)

Vingiani



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE SECONDA - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza del Sig. AMAT S.p.A., lo sotto-

scritto Ufficio ha provveduto ad effettuare l'ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. AMAT S.p.A.

Prof. Roberto Barba Avv. ROBERTO BARBA

abitante in Taranto - Via COLLOFACIA n. 254

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

Avv. Luca Barba
Dr. M. M.

A 26.1.15

CORTE DI APPELLO
SEZIONE SECONDA - TARANTO
IL
PROVVEDIMENTO

UNEP - TARANTO

Modello A / 2 Cr. 676

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,42
10%	€ 0,54
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 8,54

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 22/01/2015

L'Ufficiale Giudiziario



-1G126767

Prot. az. n° 14063/AP

Taranto, 07/08/2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/7362875

e p.c.

74100

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

“ ”

Area Contabilità
SEDE

SEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): liquidazione indennità risarcitoria a favore del ricorrente – compensazione parziale somme dovute a titolo di spese legali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si comunica che il Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT SpA, nel prendere atto della sentenza n° 5148/2011 con cui il Tribunale di Taranto ha disposto a favore del suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la liquidazione di una indennità risarcitoria, ha deciso di dare parziale esecuzione alla stessa.

Pertanto, la scrivente Società corrisponderà a favore del ricorrente l'indennità risarcitoria del danno quantificata dal Giudice nella misura di 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ossia quella relativa alle competenze percepite nel mese di settembre 2003), oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di emissione del provvedimento (ossia dal 14/06/2011) fino all'effettivo soddisfo.

La somma netta dovuta, liquidata con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà inviata presso il Suo studio a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al ricorrente stesso.

Invece, per quanto riguarda le spese processuali liquidate a favore della S.V. in qualità di distrattario (quantificate in € 3'200,00. di cui € 1'800,00 per onorari ed € 20'00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali, come per legge), si precisa che l'importo dovuto sarà in parte compensato con la somma residua di cui la scrivente Società è ancora creditrice nei suoi confronti alla luce del contenuto dell'allegata nota aziendale del 07/08/2012, registrata al prot. n° 14'061/ AP (All. A).

All'uopo, a seguito delle compensazioni operate sui relativi imponibili (vedi il prospetto allegato, All. B) la somma residua dovuta alla S.V. a titolo di spese legali nell'ambito della controversia in esame è pari ad € 567,29, oltre IVA e CAP.

A breve, pertanto, a saldo di quanto dovuto, pur sempre con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà liquidato a suo favore l'importo, al netto della ritenuta di acconto, di € 600,42, che sarà accreditato sul suo conto corrente bancario, salvo sue diverse determinazioni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. az. n° 14'061/ UP

Taranto, 07/08/2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

AREA CONTABILITA'
SEDE

SEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia dipendente Massaro Pasquale c/ AMAT SpA: Tribunale di Taranto - dispositivo del 01/06/2012 (R.G. 6919/08). Liquidazione somme a favore del ricorrente. Compensazione totale spese legali

Si comunica che in esecuzione del dispositivo in oggetto, con cui il Tribunale del Lavoro di Taranto ha accolto parzialmente il ricorso promosso dal suo assistito nonché nostro dipendente, Sig. Massaro Pasquale, condannando l'AMAT S.p.A. a corrispondere a favore dello stesso le differenze retributive derivanti dal maggior trattamento economico previsto per il profilo professionale di operatore qualificato d'ufficio (par. retr. 140) rispetto a quello percepito, la scrivente Società liquiderà a favore del suo cliente la somma spettante, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo.

La somma netta dovuta, liquidata con riserva di ripetizione in caso di gravame, sarà inviata presso il Suo studio a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al ricorrente stesso.

Invece, per quanto riguarda le spese processuali liquidate a favore della S.V. in qualità di distrattario (quantificate in € 1'520,00, di cui € 800,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CNF), si informa che non si procederà ad alcuna erogazione in quanto la somma sarà portata in totale compensazione con la somma di cui la S.V. è debitrice nei confronti dell'AMAT S.P.A. in virtù delle controversie IVC Bellavista + altri e Carriero + altri (vedi le sentenze Tribunale di Taranto n° 2888/2001 e 2889/2001, come cassate dalla Suprema Corte con sentenze nn° 2326/03 e 2327/03).

Si fa presente che la compensazione in esame sarà effettuata sugli imponibili (pari complessivamente ad € 5'095,71 per le controversie IVC e ad € 1'887,75 relativamente alla controversia in oggetto), come da prospetto allegato (All. A).

Si segnala, infine, che l'imponibile residuo (pari ad € 3'207,96) sarà invece portato in compensazione con le somme dovute alla S.V. a titolo di spese legali nell'ambito della controversia Lochi c/ AMAT S.p.A. (vedi sentenza n° 5148/2011 del Tribunale di Taranto); a tal riguardo seguirà ulteriore successiva comunicazione.

Si allegano, all'uopo, la nota aziendale del 23/09/2005, prot. az. n° 19'020/UP (All. B), e la successiva dell'11 settembre 2007, prot. az. n° 16'321/UP (All. C), con cui la scrivente Società aveva già richiesto e sollecitato alla S.V. la restituzione delle somme in questione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

Al. B

1) IMPORTI VERSATI

Sent. Tribunale di Taranto n. 2888/2001 e 2889/2001

Importo corrisposto: € 5.269,64

di cui:

1/A) imponibile	€	5.095,71
cap 2%	€	101,91
iva 20%	€	1.039,52
spese liquidate in sent.	€	51,64
Totale	€	6.288,78
Ritenuta di acconto	€ -	1.019,14
Totale	€	5.269,64

2) IMPORTI DOVUTI

AMAT spa c./ MASSARO Pasquale
Tribunale di Taranto RG 6919/2008
valore: indeterminabile

COMPETENZE LIQUIDATE 1.520,00

diritti successivi

DISAMINA	19,00
ESAME DISPOSITIVO	19,00
ESAME SENTENZA	39,00
RICHIESTA N.2 COPIE	24,00
RITIRO DETTE	19,00
ESAME FORMULA ESECUTIVA	19,00
RITIRO FASCICOLO	19,00

Totale 1.678,00

RIEPILOGO

DIRITTI E ONORARI	1.678,00
MAGG. EX ART.14 t.f. (12,5 %)	209,75
2/A) Totale imponibile	1.887,75
CAP 4%	75,51
IVA 21%	412,28
Totale	€ 2.375,54
RITENUTA DI ACCONTO	- 335,60
Totale	€ 2.039,94

3) IMPORTI DOVUTI

AMAT spa c./ LOCHI Gregorio
Tribunale di Taranto RG 10422/2006
valore: indeterminabile

COMPETENZE LIQUIDATE 3.180,00

diritti successivi

DISAMINA	19,00
ESAME DISPOSITIVO	19,00
ESAME SENTENZA	39,00
RICHIESTA N.2 COPIE	24,00
RITIRO DETTE	19,00
ESAME FORMULA ESECUTIVA	19,00
RITIRO FASCICOLO	19,00

Totale 3.338,00

RIEPILOGO

A) DIRITTI E ONORARI	3.338,00
B) MAGG. EX ART.14 t.f. (12,5 %)	417,25
E) spese liquidate (non imponibili)	20,00
3/A) Totale imponibile + spese liquidate	3.775,25
D) CAP 4%	142,21
E) IVA 21%	776,46
Totale	€ 4.693,92
F) RITENUTA DI ACCONTO	- 711,05
Totale	€ 3.982,87

COMPENSAZIONE su imponibile

IMPORTI DOVUTI (2/A + 2/B)	€	5.663,00
IMPORTI VERSATI (1/A)	€ -	5.095,71
Imponibile dovuto	€	567,29
CAP 4%	€	22,69
IVA 21%	€	123,89
Totale lordo	€	713,87
R.A:	€ -	113,45
Totale netto	€	600,42

**** Rapporto Conferma TX ****

P.1

7 Ago 2012 12:17

Fax 0997794247

Numero Fax/Tel	Modo	Avvio	Tempo	Pag	Risult	Note
0999712626	Normale	07.12:16	0'42"	3	# O K	



Prot. az. n° 14063/AP

Taranto, 07/08/2012

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

Area Contabilità
SEDE

SEGUE RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): liquidazione indennità risarcitoria a favore del ricorrente - compensazione parziale somme dovute a titolo di spese legali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si comunica che il Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT SpA, nel prendere atto della sentenza n° 5148/2011 con cui il Tribunale di Taranto ha disposto a favore del suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la liquidazione di una indennità risarcitoria, ha deciso di dare parziale esecuzione alla stessa.

Pertanto, la scrivente Società corrisponderà a favore del ricorrente l'indennità risarcitoria del danno quantificata dal Giudice nella misura di 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ossia quella relativa alle competenze percepite nel mese di settembre 2003), oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di emissione del provvedimento (ossia dal 14/06/2011) fino all'effettivo soddisfo.

La somma netta dovuta, liquidata con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà inviata presso il Suo studio a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al ricorrente stesso.

Invece, per quanto riguarda le spese processuali liquidate a favore della S.V. in qualità di distrattario (quantificate in € 3.200,00, di cui € 1.800,00 per onorari ed € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge), si precisa che l'importo dovuto sarà in parte compensato con la somma residua di cui la scrivente Società è ancora creditrice nei suoi confronti alla luce del contenuto dell'allegata nota aziendale del 07/08/2012, registrata al prot. n° 14061/AP (All. A).

All'uopo, a seguito delle compensazioni operate sui relativi imponibili (vedi il prospetto allegato, All. B) la somma residua dovuta alla S.V. a titolo di spese legali nell'ambito della controversia in esame è pari ad € 567,29, oltre IVA e CAP.

A breve, pertanto, a saldo di quanto dovuto, pur sempre con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà liquidato a suo favore l'importo, al netto della ritenuta di acconto, di € 600,42, che sarà accreditato sul suo conto corrente bancario, salvo sue diverse determinazioni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichescu)

Società per Azioni con Socia unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 10 del 14 Giugno 2012

Il giorno 14 Giugno 2012, alle ore 15:30, giusta convocazione del 07/06/2012, si è riunito, in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Consigliere Avv. Massimo Moretti.

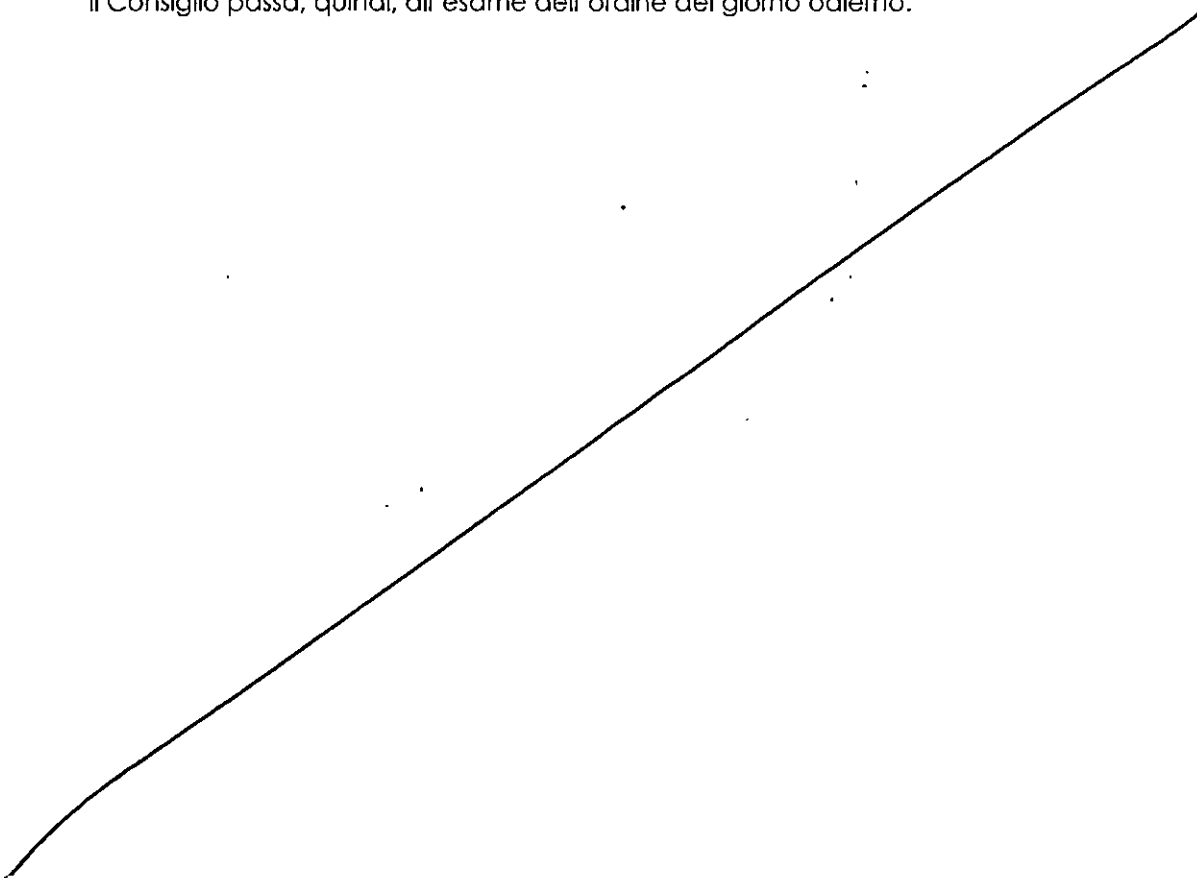
Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio ed i Componenti Dott. Luciano Lattarola e Dott. Cataldo Ruta.

È assente giustificato il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.



Punto 9: **CONTROVERSIA LOCHI GREGORIO C/AMAT S.P.A. PRESA D'ATTO DELL'INCARICO ALL'AVV. ROBERTO BARBERIO DI PROMUOVERE GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E DEL PARERE LEGALE RE- SO IN DATA 11/05/2012 DALL'AVV. ROBERTO BARBERIO. DECISIONI.**

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso del 20/10/2006 il sig. Lochi Gregorio, ex dipendente, rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Passiatore ha convenuto in giudizio l'AMAT S.p.A. chiedendo:
 - 1) che fosse accertata l'illegittimità del termine apposto a due successivi contratti di lavoro, il primo sottoscritto il 13/06/2003 ed il secondo in data 02/01/2004 e, quindi, la sussistenza tra le parti un contratto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio;
 - 2) che la Società fosse condannata al pagamento delle retribuzioni omesse, il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.

- la Società, rappresentata dall'Avv. Roberto Barberio del foro di Taranto, costituita-
si in giudizio ha respinto le pretese di controparte in fatto e diritto;
- con l'allegata sentenza del Tribunale di Taranto [Allegato 1] in funzione di Giudice
del lavoro, la dott.ssa Elvira Palma, ha deciso quanto segue:
 - 1) dichiarato la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine finale
al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;
 - 2) dichiarato che tra la Società e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, ancora in essere, a far data del 16/06/2003;
 - 3) ordinato alla Società di riammettere immediatamente il dipendente nel po-
sto di lavoro e di corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, una in-
dennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi
dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo
soddisfo;
 - 4) condannato la Società al pagamento delle spese processuali in favore
dell'Avv. Arcangelo Passiatore, dichiaratosi anticipatario.
- con propria nota datata 05/10/2011, ns. prot.18'590, il Presidente del C.d.A. ha
conferito all'Avv. Roberto Barberio, in continuità all'operato svolto nel primo gra-
do di giudizio, l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società nella fa-
se del giudizio d'appello, con i poteri stabiliti dall'art. 24 lettera g dello Statuto;
- del predetto conferimento di incarico il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto
in data odierna;
- con l'allegata e-mail del 15 febbraio 2012 [Allegato 2], registrata al protocollo
aziendale al n° 2877, il legale aziendale ha trasmesso l'allegata nota
dell'11/02/2012 [Allegato 3], con cui il legale di controparte, Avv. Passatore, ha
chiesto all'Azienda, in nome e per conto del suo assistito, di dare esecuzione alla
sentenza, ed in particolare:
 - 1) di corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice;
 - 2) di procedere alla immediata reintegrazione in servizio del Sig. Lochi Grego-
rio.
- alla luce delle richieste formulate, con e-mail del 17/04/2012 [Allegato 4] si è chie-
sto al legale aziendale di esprimere un parere in merito alle richieste avanzate dal
ricorrente, onde poter assumere tutte le determinazioni conseguenti;

- il legale officiato, con l'allegata nota dell'11/05/2012 [Allegato 5], registrata al protocollo aziendale in pari data al n° 8349, ha fornito il parere richiesto, ponendo l'accento sulle possibili conseguenze civili e penali derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza di cui trattasi. In particolare, fermo restando la natura giudiziale immediatamente esecutiva della sentenza in esame, il legale ha sottolineato quanto segue:
 - 1) dal punto di vista civile l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella categoria delle obbligazioni non fungibili di fare che, avendo natura incoercibile, non possono essere suscettibili di esecuzione forzata. Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali riflessi penali connessi alla mancata reintegrazione, nel caso di specie, a fronte dell'inottemperanza di un ordine del giudice, non derivano conseguenze penali a carico del datore di lavoro, alla luce della recente giurisprudenza (vedi sentenza della SS.UU. della Corte di Cassazione n° 36692/2007);
 - 2) relativamente alle 6 (sei) mensilità liquidate dal Giudice, il Lochi potrebbe invece avvalersi della sentenza come titolo esecutivo per ottenere il pagamento delle stesse che, quindi, andrebbero liquidate, pur se con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello. Per quanto riguarda, infine, la possibilità che il Lochi richieda mensilità ulteriori rispetto alle 6 (sei) già liquidate dal Giudice, tale ipotesi dovrebbe comunque fare i conti con la circostanza che il ricorrente allo stato è alle dipendenze dell'Azienda Trasporti di Bologna;
- che, alla luce del parere legale di cui sopra, si propone di dare esecuzione parziale alla sentenza in esame, ossia non procedere alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Lochi Gregorio e liquidare, pur se con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, le somme indicate dal Giudice, più precisamente:
 - 1) l'indennità risarcitoria del danno, a favore del ricorrente, nella misura di n° 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale fino all'effettivo soddisfo;
 - 2) le spese di processuali a favore del legale di controparte, Avv. Passiatore, dichiaratosi anticipatario;

Firmato: LA RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

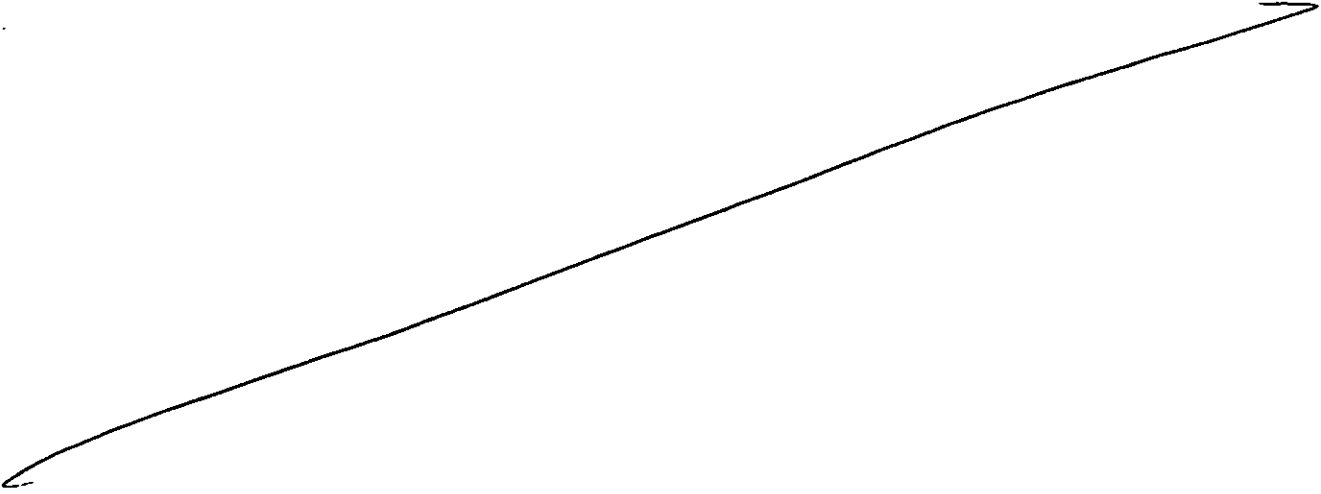
- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al NRG 10422/2006 Lochi Gregorio c/AMAT S.p.A.;
- 2) di prendere atto del parere reso in merito dall'Avv. Roberto Barberio in data 11/05/2012;
- 3) di dare mandato agli Uffici competenti, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, di eseguire parzialmente la sentenza in esame, ossia non procedere alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Lochi Gregorio e liquidare, pur se con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio d'appello pendente, al sol fine, quindi, di evitare l'esecuzione forzata, le somme indicate dal Giudice, e più precisamente:
 - A) l'indennità risarcitoria del danno, a favore del ricorrente, nella misura di 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale fino all'effettivo soddisfo;
 - B) le spese di processuali a favore del legale di controparte, Avv. Passiatore, dichiaratosi anticipatario, liquidate in € 3'200,00, di cui € 1'800,00 per onorari ed € 20,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali, come per legge.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 46 del registro.



Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: mercoledì 15 febbraio 2012 11:49

A: direttore; carallo, menenti

Oggetto: Lochi - Amat -Nota dell'avv. Passiatore

Allego la nota-fax trasmessami dall'avv. Passiatore. A risentirci per le valutazioni del caso.

Cordialmente

Roberto Barberio

NOME PERIFERICA: Xerox

MODELLO PERIFERICA: WorkCentre C226

SITO:

FORMATO FILE: PDF G3-1d

RISOLUZIONE: 300 dpi x 300 dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Questo file può essere letto da Adobe Acrobat Reader.

Il programma può essere scaricato dall'URL seguente:

<http://www.adobe.com/>

2877
16 FEB. 2012

RMX

8

5

E-mail: mpervassior@calice.it

mezzo fax 099-7362875

Manduria, 11/2/2012

Oggetto: richiesta esecuzione sentenza n. 5148/2011 Trib. Taranto -
RG. 10422/06-

Nell'interesse del lavoratore Lochi Gregorio si chiede di dare esecuzione alla sentenza in oggetto, con la reintegrazione del dipendente ed il pagamento dell'indennità risarcitoria accordata, entro e non oltre gg. 10 dalla presente.

Si prega di far conoscere del pari tempi e modalità, con puntuale informativa a questo studio quale domicilio eletto dal lavoratore. ✓

Cordialmente

~~Avv. A. Maurizio Pastore~~

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: martedì 17 aprile 2012 11.55
A: barberio 2
Oggetto: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT. Richiesta parere

Gent.mo Avvocato Barberio,
faccio seguito al colloquio telefonico intercorso sull'argomento alcuni giorni orsono, per informarla che ho riferito i termini della questione al Presidente, Dott. Poggi, il quale ritiene opportuno richiedere un suo formale parere sulla questione, alla luce delle richieste avanzate dalla controparte a mezzo del suo legale, Avvocato Passiatore, con nota dell'11/02/2012, del ricorso in appello pendente e dei contenuti del colloquio intercorso personalmente tra il Presidente stesso e la S.V.
All'esito del Suo parere saranno formalizzate i provvedimenti aziendali conseguenti, sia con riferimento all'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice che alla richiesta avanzata dal Lochi di immediata riammissione in servizio alle nostre dipendenze.

Attendo un suo cortese riscontro e le le invio cordiali saluti
Maria Fabiola Menenti

certella
firma
M

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: venerdì 11 maggio 2012 13.51

A: menenti

Oggetto: LOCHI / AMAT

Dott.ssa, allego il parere richiesto.

Cordialmente

Roberto Barberio

NOME PERIFERICA: Xerox

MODELLO PERIFERICA: WorkCentre C226

SITO:

FORMATO FILE: PDF G3-1d

RISOLUZIONE: 300 dpi x 300 dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Questo file può essere letto da Adobe Acrobat Reader.

Il programma può essere scaricato dall'URL seguente:

<http://www.adobe.com/>

cofe

8349
11 MAG. 2012

9

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, lì 11 maggio 2012

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Reintegrazione di Lochi Gregorio disposta con sentenza n. 5148/2011 del Trib. di Taranto (sezione lavoro) impugnata dall'Amat SpA

Con riferimento al caso in oggetto - al di là delle ragioni di merito ampiamente descritte nel ricorso in appello, da reputarsi meritevoli di affidamento alla luce della favorevole giurisprudenza evocata - la questione va sussidiariamente incentrata sulla possibilità o meno di eseguire il provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo, emesso dal giudice del lavoro, con condanna avente per oggetto un obbligo di fare non fungibile.

Secondo l'orientamento nettamente maggioritario, il provvedimento in questione - concernente un'obbligazione di fare infungibile - non è suscettibile di esecuzione forzata. Tanto, viene affermato in linea con il costante orientamento giurisprudenziale sull'incoercibilità ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo giuridico consistente in un c.d. *facere infungibile*.

Conseguenze civilistiche - A fronte dell'inottemperanza del datore di lavoro, il lavoratore, forte della reintegrazione disposta in suo favore, può avvalersi della sentenza, avente forza di titolo esecutivo, per domandare l'esecuzione forzata quanto al pagamento delle mensilità arretrate. Ma, nel nostro caso, tale ipotesi deve fare i conti con la circostanza che l'interessato lavora tuttora alle dipendenze dell'azienda di trasporto di Bologna. Il problema resta in piedi, comunque, per le sei mensilità e le spese di giudizio liquidate che, al fine di evitare l'esecuzione, andrebbero pagate con riserva di ripetizione.

Conseguenze penali - L'inottemperanza a un ordine del giudice assume rilevanza penale solo quando il contributo dell'obbligato è indispensabile a dare effettività alle prestazioni imposte dalla sentenza. Nel caso che ci occupa, trova solida applicazione il principio enunciato dalle SS. UU. della Cassazione Penale (sentenza n. 36692/2007): "Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione". Anteriormente (Cass. pen. sez. I n. 2603/2004): "non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine del giudice civile di reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro, emesso ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori), restando ferma la possibilità di configurare, nella detta inosservanza, l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 stesso codice, sempre che ricorrano gli elementi costitutivi tipici della condotta di quest'ultimo reato (nella specie ritenuti insussistenti)".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i miei migliori saluti.

Avv. Roberto Barberio

Studio Associato Barberio - Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto (BR)
Tel. 0994/241111 - Fax 0994/241112 - E-mail: info@studio-barberio.it
Pec: studio-barberio@studio-barberio.it

delibera n. 46 del 14/06/2012



O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° _____/2012

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**OGGETTO: CONTROVERSIA LOCHI GREGORIO C/AMAT S.P.A.. PRESA D'ATTO PARERE LEGALE
RESO IN DATA 11/05/2012 DALL'AVVOCATO ROBERTO BARBERIO. DECISIONI**

ALLEGATI/NOTE:

- 1) sentenza del Tribunale di Taranto emessa nel procedimento iscritto al NGR 10422/2006 Lochi Gregorio c/AMAT S.p.a.;
- 2) e-mail del 15 febbraio 2012, a firma dell'Avvocato Barberio;
- 3) nota dell'11/02/2012 a firma del legale di controparte, Avv. Arcangelo Passiatore;
- 4) e-mail aziendale del 17/04/2012;
- 5) parere reso in data 11/05/2012 dall'Avvocato Roberto Barberio.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso del 20/10/2006 il sig. Lochi Gregorio, ex dipendente, rappresentato e difeso dall'avvocato Arcangelo Passiatore ha convenuto in giudizio l'AMAT S.p.A. chiedendo:
 - 1) che fosse accertata l'illegittimità del termine apposto a due successivi contratti di lavoro, il primo sottoscritto il 13/06/2003 ed il secondo in data 02/01/2004 e, quindi, la sussistenza tra le parti un contratto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio;
 - 2) che la Società fosse condannata al pagamento delle retribuzioni omesse, il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
- la Società, rappresentata dall'avvocato Roberto Barberio del foro di Taranto, costituitasi in giudizio ha respinto le pretese di controparte in fatto e diritto;
- con l'allegata sentenza del Tribunale di Taranto (All. 1) in funzione di Giudice del lavoro, la dott.ssa Elvira Palma, ha deciso quanto segue:
 - 1) dichiarato la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;
 - 2) dichiarato che tra la Società e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a dar data del 16/06/2003;
 - 3) ordinato alla Società di riammettere immediatamente il dipendente nel posto di lavoro e di cor-

rispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;

- 4) condannato la Società al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Arcangelo Passiatore, dichiaratosi anticipatario.

- con propria nota datata 05/10/2011, ns. prot.18'590, il Presidente del C.d.A. ha conferito all'avvocato Roberto Barberio, in continuità all'operato svolto nel primo grado di giudizio, l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società nella fase del giudizio d'appello, in esecuzione con i poteri stabiliti dall'art. 24 lettera g dello Statuto,

- il predetto incarico è stato ratificato dal Consiglio d'Amministrazione nella data odierna;

- con l'allegata e-mail del 15 febbraio 2012 (All. 2), registrata al protocollo aziendale al n° 2877, il legale aziendale ha trasmesso l'allegata nota dell'11/02/2012 (All. 3), con cui il legale di controparte, Avv. Passiatore, ha chiesto all'Azienda, in nome e per conto del suo assistito, di dare esecuzione alla sentenza, ed in particolare:

1) corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice;

2) procedere alla immediata reintegrazione in servizio del Sig. Lochi Gregorio.

- alla luce delle richieste formulate, con e-mail del 17/04/2012 (All. 4) è stato chiesto al legale aziendale di esprimere un parere in merito alle richieste avanzate dal ricorrente, onde poter assumere tutte le determinazioni conseguenti;

- il legale officiato, con l'allegata nota dell'11/05/2012, registrata al protocollo aziendale in pari data al n° 8349, ha fornito il parere richiesto, ponendo l'accento sulle possibili conseguenze civili e penali derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza di cui trattasi. In particolare, fermo restando la natura giudiziale immediatamente esecutiva della sentenza in esame, il legale ha sottolineato quanto segue:

1) dal punto di vista civile l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella categoria delle obbligazioni non fungibili di fare che, avendo natura incoercibile, non possono essere suscettibili di esecuzione forzata. Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali riflessi penali connessi alla mancata reintegrazione, nel caso di specie, a fronte dell'inottemperanza di un ordine del giudice, non derivano conseguenze penali a carico del datore di lavoro, alla luce della recente giurisprudenza (vedi sentenza della SS.UU. della Corte di Cassazione n° 36692/2007);

2) relativamente alle 6 (sei) mensilità liquidate dal Giudice, il Lochi potrebbe invece avvalersi della sentenza come titolo esecutivo per ottenere il pagamento delle stesse che, quindi, andrebbero liquidate, pur con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello. Per quanto riguarda, infine, la possibilità che il Lochi richieda mensilità ulteriori rispetto alle 6 (sei) già liquidate dal Giudice, tale ipotesi dovrebbe comunque fare i conti con la circostanza che il ricorrente allo stato è alle dipendenze dell'Azienda Trasporti di Bologna.

- che, alla luce del parere legale di cui sopra, si propone di dare esecuzione parziale alla sentenza in esame, ossia non procedere alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Lochi Gregorio e liquidare, pur con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, le somme indicate dal Giudice, più precisamente:

1) l'indennità risarcitoria del danno, a favore del ricorrente, nella misura di n° 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale fino all'effettivo soddisfo;

2) le spese di processuali a favore del legale di controparte, dichiaratosi anticipatario, Avvocato Passiatore.

i.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al NRG 10422/2006 Lochi Gregorio c/AMAT S.p.A.;
2. di prendere atto del parere reso in merito dall'Avvocato Barberio in data 11/05/2012;
3. di dare mandato agli Uffici competenti, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, di eseguire parzialmente la sentenza in esame, ossia non procedere alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. Lochi Gregorio e liquidare, pur con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio d'appello pendente, al sol fine, quindi, di evitare l'esecuzione forzata, le somme indicate dal Giudice, e più precisamente:
 - A) l'indennità risarcitoria del danno, a favore del ricorrente, nella misura di 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale fino all'effettivo soddisfo;
 - B) le spese di processuali a favore del legale di controparte, dichiaratosi anticipatario, Avvocato Pasziatore, liquidate in € 3'200,00. di cui € 1'800,00 per onorari ed € 20'00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali, come per legge.

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: mercoledì 15 febbraio 2012 11:49

A: direttore carallo; menenti

Oggetto: Lochi - Amat -Nota dell'avv. Passiatore

Allego la nota-fax trasmessami dall'avv. Passiatore. A risentirci per le valutazioni del caso.

Cordialmente

Roberto Barberio

NOME PERIFERICA: Xerox

MODELLO PERIFERICA: WorkCentre C226

SITO:

FORMATO FILE: PDF G3-1d

RISOLUZIONE: 300 dpi x 300 dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Questo file può essere letto da Adobe Acrobat Reader.

Il programma può essere scaricato dall'URL seguente:

<http://www.adobe.com/>

2877
16 FEB. 2012

15/2

8

16

STUDIO LEGALE *Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore*
Via G. Falcone Sc. B. - 74024 - Manduria (TA) - Tel/Fax: 099/9712626
E-mail: *maurpassiatore@alice.it*

Sperr.le Amat s.p.a.
C/o Preg.mo Avv. Roberto Barberio
Corso Italia 254- Taranto
mezzo fax 099-7362875

Manduria, 11/2/2012

Oggetto: richiesta esecuzione sentenza n. 5148/2011 Trib. Taranto -
RG. 10422/06-

Nell'interesse del lavoratore Lochi Gregorio si chiede di dare
esecuzione alla sentenza in oggetto, con la reintegrazione del dipendente ed il
pagamento dell'indennità risarcitoria accordata, entro e non oltre gg. 10 dalla
presente.

Si prega di far conoscere del pari tempi e modalità, con puntuale
informativa a questo studio quale domicilio eletto dal lavoratore.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: martedì 17 aprile 2012 11.55
A: barberio 2
Oggetto: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT. Richiesta parere

Gent.mo Avvocato Barberio,
faccio seguito al colloquio telefonico intercorso sull'argomento alcuni giorni orsono, per informarLa che ho riferito i termini della questione al Presidente, Dott. Poggi, il quale ritiene opportuno richiedere un suo formale parere sulla questione, alla luce delle richieste avanzate dalla controparte a mezzo del suo legale, Avvocato Passiatore, con nota dell'11/02/2012, del ricorso in appello pendente e dei contenuti del colloquio intercorso personalmente tra il Presidente stesso e la S.V.
All'esito del Suo parere saranno formalizzate i provvedimenti aziendali conseguenti, sia con riferimento all'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice che alla richiesta avanzata dal Lochi di immediata riammissione in servizio alle nostre dipendenze.

Attendo un suo cortese riscontro e le le invio cordiali saluti
Maria Fabiola Menenti

*cordiale
firma
M*

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: venerdì 11 maggio 2012 13.51

A: menenti

Oggetto: LOCHI / AMAT

Dott.ssa, allego il parere richiesto.

Cordialmente

Roberto Barberio

NOME PERIFERICA: Xerox

MODELLO PERIFERICA: WorkCentre C226

SITO:

FORMATO FILE: PDF G3-1d

RISOLUZIONE: 300 dpi x 300 dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Questo file può essere letto da Adobe Acrobat Reader.

Il programma può essere scaricato dall'URL seguente:

<http://www.adobe.com/>

Cofe ✓

8319
11 MAG. 2012

e 9

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, li 11 maggio 2012

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Reintegrazione di Lochi Gregorio disposta con sentenza n. 5148/2011 del Trib. di Taranto (sezione lavoro) impugnata dall'Amat SpA

Con riferimento al caso in oggetto - al di là delle ragioni di merito ampiamente descritte nel ricorso in appello, da reputarsi meritevoli di affidamento alla luce della favorevole giurisprudenza evocata - la questione va sussidiariamente incentrata sulla possibilità o meno di eseguire il provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo, emesso dal giudice del lavoro, con condanna avente per oggetto un obbligo di fare non fungibile.

Secondo l'orientamento nettamente maggioritario, il provvedimento in questione - concernente un'obbligazione di fare infungibile - non è suscettibile di esecuzione forzata. Tanto, viene affermato in linea con il costante orientamento giurisprudenziale sull'incoercibilità ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo giuridico consistente in un c.d. *facere infungibile*.

Conseguenze civilistiche - A fronte dell'inottemperanza del datore di lavoro, il lavoratore, forte della reintegrazione disposta in suo favore, può avvalersi della sentenza, avente forza di titolo esecutivo, per domandare l'esecuzione forzata quanto al pagamento delle mensilità arretrate. Ma, nel nostro caso, tale ipotesi deve fare i conti con la circostanza che l'interessato lavora tuttora alle dipendenze dell'azienda di trasporto di Bologna. Il problema resta in piedi, comunque, per le sei mensilità e le spese di giudizio liquidate che, al fine di evitare l'esecuzione, andrebbero pagate con riserva di ripetizione.

Conseguenze penali - L'inottemperanza a un ordine del giudice assume rilevanza penale solo quando il contributo dell'obbligato è indispensabile a dare effettività alle prestazioni imposte dalla sentenza. Nel caso che ci occupa, trova solida applicazione il principio enunciato dalle SS. UU. della Cassazione Penale (sentenza n. 36692/2007): "*Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione*". Anteriormente (Cass. pen. sez. I n. 2603/2004): "*non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine del giudice civile di reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro, emesso ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori), restando ferma la possibilità di configurare nella detta inosservanza, l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 stesso codice, sempre che ricorrano gli elementi costitutivi tipici della condotta di quest'ultimo reato (nella specie ritenuti insussistenti)*".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i miei migliori saluti.

avv. Roberto Barberio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: venerdì 11 maggio 2012 13.51

A: menenti

Oggetto: LOCHI / AMAT

Dott.ssa, allego il parere richiesto.

Cordialmente

Roberto Barberio

NOME PERIFERICA: Xerox

MODELLO PERIFERICA: WorkCentre C226

SITO:

FORMATO FILE: PDF G3-1d

RISOLUZIONE: 300 dpi x 300 dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Questo file può essere letto da Adobe Acrobat Reader.

Il programma può essere scaricato dall'URL seguente:

<http://www.adobe.com/>

Cope

Prot. N. 8349
 Del 11 MAG. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

9

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

Taranto, li 11 maggio 2012

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Reintegrazione di Lochi Gregorio disposta con sentenza n. 5148/2011 del Trib. di Taranto (sezione lavoro) impugnata dall'Amat SpA

Con riferimento al caso in oggetto - al di là delle ragioni di merito ampiamente descritte nel ricorso in appello, da reputarsi meritevoli di affidamento alla luce della favorevole giurisprudenza evocata - la questione va sussidiariamente incentrata sulla possibilità o meno di eseguire il provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo, emesso dal giudice del lavoro, con condanna avente per oggetto un obbligo di fare non fungibile.

Secondo l'orientamento nettamente maggioritario, il provvedimento in questione - concernente un'obbligazione di fare infungibile - non è suscettibile di esecuzione forzata. Tanto, viene affermato in linea con il costante orientamento giurisprudenziale sull'incoercibilità ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo giuridico consistente in un c.d. *facere infungibile*.

Conseguenze civilistiche - A fronte dell'inottemperanza del datore di lavoro, il lavoratore, forte della reintegrazione disposta in suo favore, può avvalersi della sentenza, avente forza di titolo esecutivo, per domandare l'esecuzione forzata quanto al pagamento delle mensilità arretrate. Ma, nel nostro caso, tale ipotesi deve fare i conti con la circostanza che l'interessato lavora tuttora alle dipendenze dell'azienda di trasporto di Bologna. Il problema resta in piedi, comunque, per le sei mensilità e le spese di giudizio liquidate che, al fine di evitare l'esecuzione, andrebbero pagate con riserva di ripetizione.

Conseguenze penali - L'inottemperanza a un ordine del giudice assume rilevanza penale solo quando il contributo dell'obbligato è indispensabile a dare effettività alle prestazioni imposte dalla sentenza. Nel caso che ci occupa, trova solida applicazione il principio enunciato dalle SS. UU. della Cassazione Penale (sentenza n. 36692/2007): *"Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo comma del primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione"*. Anteriormente (Cass. pen. sez. I n. 2603/2004): *"non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine del giudice civile di reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro, emesso ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori), restando ferma la possibilità di configurare, nella detta inosservanza, l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 stesso codice, sempre che ricorrano gli elementi costitutivi tipici della condotta di quest'ultimo reato (nella specie ritenuti insussistenti)"*.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i miei migliori saluti,

avv. Roberto Barberio

74100 TARANTO - C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA - Via C. Baronio n.54/A - tel./fax 06.7850537
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: martedì 17 aprile 2012 11.55
A: barberio 2
Oggetto: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT. Richiesta parere

Gent.mo Avvocato Barberio,
faccio seguito al colloquio telefonico intercorso sull'argomento alcuni giorni orsono, per informarla che ho riferito i termini della questione al Presidente, Dott. Poggi, il quale ritiene opportuno richiedere un suo formale parere sulla questione, alla luce delle richieste avanzate dalla controparte a mezzo del suo legale, Avvocato Passiatore, con nota dell'11/02/2012, del ricorso in appello pendente e dei contenuti del colloquio intercorso personalmente tra il Presidente stesso e la S.V.

All'esito del Suo parere saranno formalizzate i provvedimenti aziendali conseguenti, sia con riferimento all'indennità risarcitoria liquidata dal Giudice che alla richiesta avanzata dal Lochi di immediata riammissione in servizio alle nostre dipendenze.

Attendo un suo cortese riscontro e le le invio cordiali saluti
Maria Fabiola Menenti

cortella
ferro
M

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: lunedì 6 agosto 2012 17.31

A: menenti

Oggetto: Re: controversie LOCHI c/ AMAT e Massaro c/ AMAT. Compensazione spese legali (Avvocato Maurizio Passiatore)

Gent.ma dott.ssa.

Le note possono essere senz'altro inoltrate con il testo così come predisposto.

Cordialmente

Roberto Barberio

Il giorno 06 agosto 2012 11:48, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

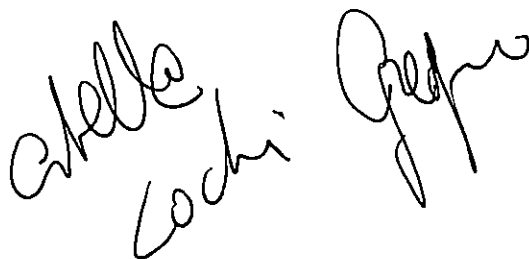
Egr. Avvocato Barberio,

faccio seguito al colloquio telefonico intercorso nella mattinata odierna con suo figlio Marco per inviare le due note che ho predisposto per l'Avvocato Passiatore relativamente alle controversie Massaro Pasquale c/ AMAT e Lochi Gregorio c/ AMAT, anche alla luce della vostra e-mail del 17 luglio u.s., contenente un prospetto riepilogativo delle somme dovute a titolo di spese legali per le quali operare la compensazione, e successiva del 26 luglio u.s., contenente indicazioni sui criteri di liquidazione degli oneri accessori a favore del Lochi.

Invio, altresì, le note del 23 settembre 2005 e dell'11 settembre 2007 inviate all'Avvocato Passiatore per la restituzione delle somme liquidate a favore dello stesso nell'ambito della controversie IVC.

Attendo un suo cortese riscontro per inviare le stesse a mezzo raccomandata a/r.

Maria Fabiola Menenti



Fabiola Lochi

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: lunedì 6 agosto 2012 11.48
A: barberio 2
Oggetto: controversie LOCHI c/ AMAT e Massaro c/ AMAT. Compensazione spese legali (Avvocato Maurizio Passiatore)



controversie IVC
note Avv pass...



Avv passiatore
controversia Lo...



Avv passiatore
controversia MA...

Egr. Avvocato Barberio,
faccio seguito al colloquio telefonico intercorso nella mattinata odierna con suo figlio Marco per inviare le due note che ho predisposto per l'Avvocato Passiatore relativamente alle controversie Massaro Pasquale c/ AMAT e Lochi Gregorio c/ AMAT, anche alla luce della vostra e-mail del 17 luglio u.s., contenente un prospetto riepilogativo delle somme dovute a titolo di spese legali per le quali operare la compensazione, e successiva del 26 luglio u.s., contenente indicazioni sui criteri di liquidazione degli oneri accessori a favore del Lochi.

Invio, altresì, le note del 23 settembre 2005 e dell'11 settembre 2007 inviate all'Avvocato Passiatore per la restituzione delle somme liquidate a favore dello stesso nell'ambito della controversie IVC.

Attendo un suo cortese riscontro per inviare le stesse a mezzo raccomandata a/r.
Maria Fabiola Menenti

*certello
per Li*

Prot. az. n°/AP

Taranto,

anticipata a mezzo fax n° 099/9712626

74020

Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

e p.c.

Fax n° 099/7362875

74100

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A. (sentenza n° 5148/2011 Tribunale di Taranto): liquidazione indennità risarcitoria a favore del ricorrente – compensazione parziale somme dovute a titolo di spese legali.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si comunica che il Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT SpA con deliberazione n° xx, adottata nella seduta del xxx, nel prendere atto della sentenza n° 5148/2011 con cui il Tribunale di Taranto ha disposto a favore del suo assistito, Sig. Lochi Gregorio, la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la liquidazione di una indennità risarcitoria, ha deciso di dare parziale esecuzione alla stessa.

Pertanto, la scrivente Società corrisponderà a favore del ricorrente l'indennità risarcitoria del danno quantificata dal Giudice nella misura di 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ossia quella relativa alle competenze percepite nel mese di settembre 2003), oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di emissione del provvedimento (ossia dal 14/06/2011) fino all'effettivo soddisfo.

La somma netta dovuta, liquidata con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà inviata presso il Suo studio a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al ricorrente stesso.

Invece, per quanto riguarda le spese processuali liquidate a favore della S.V. in qualità di distrattario (quantificate in € 3'200,00. di cui € 1'800,00 per onorari ed € 20'00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali, come per legge), si precisa che l'importo dovuto in parte sarà compensato con la somma residua di cui la scrivente Società è ancora creditrice nei suoi confronti alla luce del contenuto della precedente nota aziendale del xxx, prot. n° xxx (All. A) (la lettera che cito è quella della controversia di Massaro, con cui abbiano operato una prima compensazione e che avrà un protocollo antecedente).

All'uopo, a seguito delle compensazioni operate sui relativi imponibili (vedi il prospetto allegato, All. B) la somma residua dovuta alla S.V. a titolo di spese legali nell'ambito della controversia in esame è pari ad € 567,29, oltre IVA e CAP.

A breve, pertanto, a saldo di quanto dovuto, pur sempre con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello pendente, sarà liquidato a suo favore l'importo, al netto della ritenuta di acconto, di € 600,42, che sarà accreditato sul suo conto corrente bancario, salvo sue diverse determinazioni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio [marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: giovedì 26 luglio 2012 18.21

A: menenti

Oggetto: AMAT / LOCHI

Gent.ma dott.ssa,

la parte del dispositivo concernente la liquidazione degli importi in favore del Lochi non è molto chiara.

Si dispone, difatti, la corresponsione *"a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo"*.

Per evitare di liquidare somme in eccesso, suggeriamo di effettuare il pagamento di 6 mensilità con interessi e rivalutazione a decorrere dalla data del provvedimento (14.06.11).

Così facendo, si trasferirebbero in capo al ricorrente le difficoltà di interpretare correttamente il dispositivo.

Per qualsiasi chiarimento ci sentiamo domani.

Cordiali saluti

marco barberio

Prot. N°

133/9

27 LUG. 2012

Del		
P	PRESIDENTE	☐
EG	DIRETTORE GENERALE	☐
EA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
ET	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI	☐
CA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
CE	REPERIBILITÀ	☐
EP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
ET	TECNICO	☐
EPF	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ERG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

27/07/2012

Lochi Gregorio

ape sell 2023

Paga da cappelletto	1.166,86
Numero mensilità	6,00
Totale mensilità	7.001,16
Ratei 13/14	1.166,86
Totale mensilità + Ratei	8.168,02
TFR	605,04
Totale Dovuto	8.773,06

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio [marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: martedì 17 luglio 2012 13.33

A: menenti

Oggetto: compensazione avv. Passiatore

Faccio seguito ai colloqui intercorsi ed allego un prospetto che indica le somme da compensare.
La compensazione viene fatta sull'imponibile.

Ci sentiamo per qualsiasi chiarimento.

Le comunico inoltre che nei fascicoli Bellavista + altri e Carriero + altri ho trovato solo la richiesta di restituzione somme del 23.09.05.

Cordiali saluti

marco

13029

Prot. N. 28 LUG 2012

Del	
P	PRESIDENTE ☐
EG	DIRETTORE GENERALE ☐
EA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
ET	DIRETTORE TECNICO ☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
CLG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐
UA	ASUNSI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BANCHE ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
ULPI	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SG	STAFF QUINQUA ☐
	 ☐

1) IMPORTI VERSATI

Sent. Tribunale di Taranto n. 2888/2001 e
2889/2001

Importo corrisposto: € 5.269,64

di cui:

1/A) imponibile € 5.095,71

cap 12% € 101,91

iva 20% € 1.039,52

spese liquidate in sent. € 51,64

Totale € 6.288,78

Ritenuta di acconto € - 1.019,14

Totale € 5.269,64

2) IMPORTI DOVUTI

AMAT spa c./ MASSARO Pasquale

Tribunale di Taranto RG 6919/2008

valore: indeterminabile

COMPETENZE LIQUIDATE 1.520,00

diritti successivi

DISAMINA 19,00

ESAME DISPOSITIVO 19,00

ESAME SENTENZA 39,00

RICHIESTA N.2 COPIE 24,00

RITIRO DETTE 19,00

ESAME FORMULA ESECUTIVA 19,00

RITIRO FASCICOLO 19,00

Totale 1.678,00

3) IMPORTI DOVUTI

AMAT spa c./ LOCHI Gregorio

Tribunale di Taranto RG 10422/2006

valore: indeterminabile

COMPETENZE LIQUIDATE 3.180,00

diritti successivi

DISAMINA 19,00

ESAME DISPOSITIVO 19,00

ESAME SENTENZA 39,00

RICHIESTA N.2 COPIE 24,00

RITIRO DETTE 19,00

ESAME FORMULA ESECUTIVA 19,00

RITIRO FASCICOLO 19,00

Totale 3.338,00

RIEPILOGO

DIRITTI E ONORARI 1.678,00

MAGG. EX ART.14 t.f. (12,5 %) 209,75

2/A) Totale imponibile 1.887,75

CAP 4% 75,51

IVA 21% 412,28

Totale € 2.375,54

RITENUTA DI ACCONTO - 335,60

Totale € 2.039,94

RIEPILOGO

A) DIRITTI E ONORARI 3.338,00

B) MAGG. EX ART.14 t.f. (12,5 %) 417,25

E) spese liquidate (non imponibili) 20,00

3/A) Totale imponibile + spese liquidate 3.775,25

D) CAP 4% 142,21

E) IVA 21% 776,46

Totale € 4.693,92

F) RITENUTA DI ACCONTO - 711,05

Totale € 3.982,87

COMPENSAZIONE su imponibile

IMPORTI DOVUTI (2/A + 2/B) € 5.663,00

IMPORTI VERSATI (1/A) € - 5.095,71

Imponibile dovuto € 567,29

CAP 4% € 22,69

IVA 21% € 123,89

Totale lordo € 713,87

R.A. € - 113,45

Totale netto € 600,42

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, lì 11 maggio 2012

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Reintegrazione di Lochi Gregorio disposta con sentenza n. 5148/2011 del Trib. di Taranto (sezione lavoro) impugnata dall'Amat SpA

Con riferimento al caso in oggetto - al di là delle ragioni di merito ampiamente descritte nel ricorso in appello, da reputarsi meritevoli di affidamento alla luce della favorevole giurisprudenza evocata - la questione va sussidiariamente incentrata sulla possibilità o meno di eseguire il provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo, emesso dal giudice del lavoro, con condanna avente per oggetto un obbligo di fare non fungibile.

Secondo l'orientamento nettamente maggioritario, il provvedimento in questione - concernente un'obbligazione di fare infungibile - non è suscettibile di esecuzione forzata. Tanto, viene affermato in linea con il costante orientamento giurisprudenziale sull'incoercibilità ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo giuridico consistente in un c.d. *facere infungibile*.

Conseguenze civilistiche - A fronte dell'inottemperanza del datore di lavoro, il lavoratore, forte della reintegrazione disposta in suo favore, può avvalersi della sentenza, avente forza di titolo esecutivo, per domandare l'esecuzione forzata quanto al pagamento delle mensilità arretrate. Ma, nel nostro caso, tale ipotesi deve fare i conti con la circostanza che l'interessato lavora tuttora alle dipendenze dell'azienda di trasporto di Bologna. Il problema resta in piedi, comunque, per le sei mensilità e le spese di giudizio liquidate che, al fine di evitare l'esecuzione, andrebbero pagate con riserva di ripetizione.

Conseguenze penali - L'inottemperanza a un ordine del giudice assume rilevanza penale solo quando il contributo dell'obbligato è indispensabile a dare effettività alle prestazioni imposte dalla sentenza. Nel caso che ci occupa, trova solida applicazione il principio enunciato dalle SS. UU. della Cassazione Penale (sentenza n. 36692/2007): *"Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione"*. Anteriormente (Cass. pen. sez. I n. 2603/2004): *"non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine del giudice civile di reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro, emesso ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori), restando ferma la possibilità di configurare, nella detta inosservanza, l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 stesso codice, sempre che ricorrano gli elementi costitutivi tipici della condotta di quest'ultimo reato (nella specie ritenuti insussistenti)"*.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i miei migliori saluti,

avv. Roberto Barberio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: mercoledì 15 febbraio 2012 11.49

A: direttore; carallo; menenti

Oggetto: Lochi - Amat -Nota dell'avv. Passiatore

Allego la nota-fax trasmessami dall'avv. Passiatore. A risentirci per le valutazioni del caso.

Cordialmente

Roberto Barberio

NOME PERIFERICA: Xerox

MODELLO PERIFERICA: WorkCentre C226

SITO:

FORMATO FILE: PDF G3-1d

RISOLUZIONE: 300 dpi x 300 dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Questo file può essere letto da Adobe Acrobat Reader.

Il programma può essere scaricato dall'URL seguente:

<http://www.adobe.com/>

2877

Prot. N°	16 FEB. 2012
Del	
P	PRESIDENTE ☒
DG	DIRETTORE GENERALE ☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GENERALI/AMMINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BIANCIO ☐
UI	INFORMAZIONI ☐
UF	PERSONALE/RETROBUZIONI ☒
U	TECNICO ☐
PT	PRODOTTO/TRASFICO ☐
UAG	UFFICIO/AMMINISTRATIVO ☐
STO	STAFF CLERICALI ☐

STUDIO LEGALE *Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore*

Via G. Falcone Sc. B. - 74024 - Manduria (TA) - Tel/Fax: 099/9712626

E-mail: *maurpassiatore@alice.it*

Spett.le Amat s.p.a.
C/o Preg.mo Avv. Roberto Barberio
Corso Italia 254- Taranto
mezzo fax 099-7362875

Manduria, 11/2/2012

Oggetto: richiesta esecuzione sentenza n. 5148/2011 Trib. Taranto -
RG. 10422/06-

Nell'interesse del lavoratore Lochi Gregorio si chiede di dare esecuzione alla sentenza in oggetto, con la reintegrazione del dipendente ed il pagamento dell'indennità risarcitoria accordata, entro e non oltre gg. 10 dalla presente.

Si prega di far conoscere del pari tempi e modalità, con puntuale informativa a questo studio quale domicilio eletto dal lavoratore.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 14

Deliberazione n° _____/2012

del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N°10422/2006 LOCHI GREGORIO C/AMAT S.P.A.. PRESA D'ATTO DELL'INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVVOCATO ROBERTO BARBERIO.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) sentenza del Tribunale di Taranto emessa nel procedimento iscritto al NGR 10422/2006 Lochi Gregorio c/AMAT S.p.a.;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 05/10/2011, ns. prot. 18590_UAG.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con ricorso del 20/10/2006 il sig. Lochi Gregorio, ex dipendente, rappresentato e difeso dall'avvocato Arcangelo Passiatore ha convenuto in giudizio l'AMAT S.p.A. chiedendo:
 - 1) che fosse accertata l'illegittimità del termine apposto a due successivi contratti di lavoro, il primo sottoscritto il 13/06/2003 ed il secondo in data 02/01/2004 e, quindi, la sussistenza tra le parti un contratto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio;
 - 2) che la Società fosse condannata al pagamento delle retribuzioni omesse, il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
- la Società, rappresentata dall'avvocato Roberto Barberio del foro di Taranto, costituitasi in giudizio ha respinto le pretese di controparte in fatto e diritto;
- con sentenza del Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro, la dott.ssa Elvira Palma ha deciso quanto segue:
 - 1) dichiarato la nullità della clausola relativa all'apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;
 - 2) dichiarato che tra la Società e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a dar data del 16/06/2003;
 - 3) ordinato alla Società di riammettere immediatamente il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi

legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;

- 4) condannato la Società al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Arcangelo Passiatore, dichiaratosi anticipatario.

Considerato che:

- la decisione adottata dall'organo giudicante è di portata tale da imporre l'immediato appello alla sentenza;
- è necessario assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 05/10/2011, ns. prot.18590_uag ha conferito con i poteri stabiliti dall'art. 24 lettera g dello Statuto, all'avvocato Roberto Barberio, in continuità all'operato svolto nel primo grado di giudizio, l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società.

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di prendere atto del conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 05/10/2011, ns. prot. 18590, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro nel procedimento iscritto al NRG 10422/2006 Lochi Gregorio c/AMAT S.p.A.;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

Prot. n°: 18590 /UAG

Taranto, 05 OTT. 2011

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., e della scrittura privata di incarico professionale convenzionato del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa nel procedimento iscritto al n°10422/2006 in favore del sig. Lochi Gregorio.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

Rug

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Allegati:
n°01 mandato

6.10.11

Mac Bort

Studio Associato Barberio

enbld

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 18 novembre 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Corte di appello di Lecce - sez. Taranto Appello avverso sent. Trib. 5148/2011 RG 555/2011 - ud. 08.01.2014

Faccio seguito ai precedenti contatti e comunico che la prima udienza del giudizio in oggetto è stata fissata per la data dell' 8 gennaio 2014.

Con i migliori saluti

Prot. N

2181h
21 NOV. 2011

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☒
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
Q ☐

MZ

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.



Corte d'Appello di Lecce Sez. Dist. di Taranto
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Avv. BARBERIO ROBERTO
CORSO ITALIA 254
74100 TARANTO TA

Sez/Coll LV - Corte d'Appello di Lecce sez. dist. Taranto
Comunicazione di cancelleria
Oggetto: Comunicazione prima udienza
FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE

Tipo proced. Lavoro
Numero di ruolo generale: **555/2011**
Giudice: **MAISANO VIRGINIA**
Data prossima udienza: 08/01/2014 Ore: 09:30
Data ultima udienza:

Parti nel procedimento

Attore principale	AMAT SPA IN PERS. DEL PRES. DEL CDA E LEGALE RAPP. TE P.T. DOTT. Avv. BARBERIO ROBERTO
Convenuto principale	LOCHI GREGORIO Avv.

TARANTO 09/11/2011

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE, CT
Vincenza MARUCCIA

Titolo per p.v. 12.11.11

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 29 settembre 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma) RG 10422/2006 Sent. 5148/2011

Si comunica che il 23.09.11, su istanza della parte ricorrente, è stata notificata copia della sentenza in oggetto.

Da tale data decorre il termine di 30 gg. ai fini dell'impugnazione.

In attesa di Vs. Determinazioni, si inviano i migliori saluti

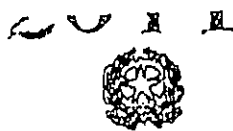
sig.
PRELATO

MIB

18/83
30 SET 2011
PRESIDENTE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE TECNICA
ISCRIZIONE SENT
AFFIDAMENTO SENT
AGGIORNAMENTO
CORRISPONDENZA
INFORMATICA
FISCALITÀ E IMPOSTE
CANTIERI
CANTIERI
CANTIERI
CANTIERI

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siate pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments, if you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

N. 10422/2006 R. G.
N. 24885/2011 CRON.

In nome del popolo italiano

Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Elvira PALMA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di lavoro, iscritta al n. 10422 r.g. 2006 tra
LOCHI Gregorio, (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore)

-Ricorrente-

contro

A.M.A.T. S.p.A. -Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto-, in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. Roberto Barberio)

-Resistente-

OGGETTO: "contratto a termine"

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con domanda del 20.10.2006, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. S.p.a., richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto a due successivi contratto di lavoro, il primo sottoscritto il 13.6.2003, avente efficacia dal 16.6.2003 al 15.09.2003, stipulato per ragioni di carattere sostitutivo in quanto "in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16.6-30.6; 16.07-31.07; 01.08-15.08; 16.08-31.08; 01.09-15.09; che pertanto onde garantire la regolarità del servizio occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione del congedi", documento negoziale affetto da illegittimità perché privo della specifica indicazione dei nominativi dei lavoratori sostituiti nonché della ragione per la quale risultava necessaria

Sentenza



l'apposizione del termine attesa la nota carenza di organico; il secondo stipulato in data 02.01.2004, avente durata dal 03.01.2004 al 02.07.2004 e successivamente prorogato sino al 30.6.2005, motivato dalla necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico in attesa dell'espletamento di una procedura selettiva volta alla copertura di posti vacanti nel profilo professionale di 'operatore di esercizio', anch'esso illegittimo in quanto ricadente, come il primo, *ratione temporis*, nel regime di cui al D.Lgs. 368/2001 con conseguente necessità di specificità delle ragioni sostitutive legittimanti l'apposizione del termine al contratto, costituendo tale tipologia contrattuale una eccezione rispetto al modello paradigmatico legale del contratto a tempo indeterminato.

Ha chiesto il ricorrente al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, previa declaratoria di nullità del termine finale apposto sia al primo che, in subordine, al secondo contratto, dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio con le medesime mansioni, nonché condannare la società A.M.A.T. S.p.a. al pagamento delle retribuzioni omesse; il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda proposta per avere assunto l'istante una condotta incompatibile con la volontà di far valere la nullità di clausole appositive del termine ai contratti sottoscritti, avendo partecipato alla selezione pubblica indetta nel corso della vigenza del secondo contratto a termine ed avendo instaurato, all'esito della pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, un precedente giudizio cautelare incentrato sul riconoscimento di un diritto di precedenza; nel merito, ha contestato con diffuse argomentazioni la fondatezza della domanda proposta, deducendo in sintesi applicarsi in proprio favore la



disciplina pubblicistica in materia di assunzione del personale e, quindi, il divieto di conversione dei contratti a termine in ossequio al principio di cui all'art. 97 della Cost. essendo equiparabile l'azienda ad un ente pubblico, espletando l'AMAT S.p.A. il servizio di trasporto urbano con affidamento *in house* dal Comune di Taranto; ha precisato, altresì, essere state esplicitate con trasparenza le ragioni dell'apposizione del termine ai due contratti, da individuarsi nella necessità di evitare disservizi al trasporto pubblico per la carenza di organico nel periodo feriale nel primo caso e nell'esigenza di espletare un pubblico concorso nel secondo caso; ha concluso per il rigetto integrale della domanda proposta con vittoria di spese.

La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione del rapporto per acquiescenza e, comunque, per avere assunto precedenti iniziative incompatibili con la volontà di ottenere la conversione di remoti contratti a termine avendo, l'istante, partecipato alla selezione pubblica finalizzata alla copertura di posti vacanti in organico ed per avere azionato, all'esito della pubblicazione della graduatoria finale della procedura selettiva, un giudizio cautelare incentrato sul diritto di precedenza.

Al riguardo appare sufficiente rilevare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso e/o acquiescenza e/o comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della conversione, è necessario accertare che sia presente una volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, ovvero del lavoratore di dismettere un proprio diritto, la cui prova deve essere



fornita in base alla regola generale sull'onere della prova da chi vuol farne valere in giudizio la risoluzione.

La società convenuta si è limitata a dedurre di avere il ricorrente partecipato alla successiva procedura selettiva ed avere intentato un giudizio cautelare per il riconoscimento del diritto di precedenza; circostanze -tuttavia- neutre alle quali non può essere attribuita una specifica qualificazione giuridica, tanto più nel senso della chiara volontà di dismettere un diritto, volontà contraddetta dalla manifestazione di riserva di impugnativa dei contratti a termini espressa nella lettera stragiudiziale del 9.9.2005, prodotta dalla stessa resistente in giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi, preliminarmente, la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 13.6.2003 intercorso tra le parti per violazione dell'art. 1 D. Lgs. 368/2001 che richiede anche la specifica indicazione del nominativo del personale da collocare in ferie.

La fattispecie contrattuale è pacificamente disciplinata - *ratione temporis* - dal D. Lgs. 6 agosto 2001, n. 368, che ha abrogato la disciplina previgente incompatibile e, quindi, anche l'Accordo Nazionale Autoferotranvieri del 27.11.2000, ivi compreso l'art. 7, lett. A), punto 1, a mente del quale era consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto per "far fronte alle assenze del personale viaggiante a causa della programmazione delle ferie estive".

Per effetto di tale abrogazione, la causale sostitutiva è oggi disciplinata dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 368/2001, il quale consente "l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di caratteresostitutivo", senza specificare se, nel contratto, sia necessario indicare il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.



La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214/2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale perché "l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo," ha aggiunto, "al comma 2, che «l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1»".

Secondo la Consulta, "l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo", deve risultare "per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione". Infatti, considerato che per <ragioni sostitutive> si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" potrebbe "realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto".

Nella sentenza n. 214/2009, la Corte Costituzionale ha, altresì, aggiunto che, "non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione. Invero, l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 422 del 2000 consentiva al Governo di apportare



modifiche o integrazioni alle discipline vigenti nei singoli settori interessati dalla normativa da attuare e ciò al fine di evitare disarmonie tra le norme introdotte in sede di attuazione delle direttive comunitarie e, appunto, quelle già vigenti. In base a tale principio direttivo generale, il Governo era autorizzato a riprodurre, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/70/CE, precetti già contenuti nella previgente disciplina del settore interessato dalla direttiva medesima (contratto di lavoro a tempo determinato). Infatti, inserendo in un unico testo normativo sia le innovazioni introdotte al fine di attuare la direttiva comunitaria, sia le disposizioni previgenti che, attenendo alla medesima fattispecie contrattuale, erano alle prime intimamente connesse, si sarebbe garantita la piena coerenza della nuova disciplina anche sotto il profilo sistematico, in conformità con quanto richiesto dal citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega".

Il Giudice delle Leggi, infine, "non" ha ritenuto "sussistere" neppure la denunciata lesione dell'art. 76 Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non" avrebbero determinato "alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori del precedente regime e, pertanto, non si" sarebbero poste "in contrasto" con la clausola n. 8.3 dell'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori".

Ebbene, questi arresti del Giudice delle Leggi appaiono condivisibili in quanto consentono una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo ed impediscono abusi da parte datoriale.

Com'è evidente, la formulazione della norma applicabile al caso di specie, laddove fosse stata interpretata nei termini prospiccati dalla società AMAT S.p.A., avrebbe rappresentato certamente un arretramento



di tutela per il lavoratore, il quale non avrebbe potuto più pretendere che, nel contratto, gli fossero già fornite quelle informazioni che la precedente normativa legale imponeva al datore di lavoro, al fine di porlo nelle condizioni di valutare preventivamente l'opportunità di promuovere o meno l'azione giudiziaria e di evitargli, nel caso in cui avesse scelto la strada dell'azione, il rischio di trovarsi, nel processo, di fronte a "situazioni" di fatto non valutabili in anticipo.

In punto di fatto, va detto che il primo contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti in causa si segnala per la sua estrema genericità, mancando, in esso, qualsiasi riferimento a tali essenziali elementi del rapporto a termine, così come indicati dalla Corte Costituzionale; l'omesso ancoraggio alla singola realtà territoriale non può tradursi nell'indeterminata sospensione dell'intero regime ordinario delle assunzioni da effettuarsi e, quindi, nel capovolgimento del rapporto - legislativamente previsto - tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (contratto a termine).

Rapporto che trova conferma proprio nella nuova disciplina del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368, che ha ribadito il principio generale per cui il contratto a termine rimane una possibilità ammessa in via di eccezione rispetto alla regola del rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza che la prova richiesta al datore di lavoro nella dedotta materia concerne l'effettività della sostituzione del lavoratore assunto a termine rispetto a dipendenti assenti per ferie e, in particolare, la circostanza fattuale che nella filiale di assunzione il numero dei dipendenti assenti per ferie sia almeno pari a quello dei dipendenti assunti a termine, non potendo le condizioni che giustificano l'apposizione del termine desumersi dal dato notorio del godimento delle ferie soprattutto nel periodo luglio-agosto da parte della maggioranza del personale (sul punto, cfr. Cass., 7.3.2005 n. 4862). Tale onere non risulta affatto



adempito nella fattispecie in esame, avendo la società resistente omissa, nel contratto individuale di assunzione di indicare specificamente le ragioni dell'apposizione del termine e la ricorrenza in concreto delle esigenze legittimanti la deroga al principio innanzi esposto, nonché il nesso causale tra tali esigenze e la stipulazione del singolo contratto a termine, limitandosi a riportare -come esattamente rilevato dalla giurisprudenza di merito- una motivazione stereotipata e ripetitiva, senza alcun riferimento alla singola assunzione e alla singola posizione lavorativa.

La società resistente sostiene poi che, ove anche la clausola relativa all'apposizione del termine fosse nulla, ciò non potrebbe comportare la trasformazione del contratto stipulato con il ricorrente in un contratto a tempo indeterminato, perché la medesima esercita il servizio di trasporto urbano con affidamento *in house* dal Comune di Taranto, con assimilazione all'ente pubblico affidante e assoggettamento alla medesima disciplina.

Anche tale rilievo è infondato, non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regola i rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.A.) e non anche di un ente pubblico.

Ed allora, secondo una interpretazione confermata dal D. Lgs. 368/2001, al fine di evitare l'illegittimità costituzionale, l'assenza o l'incompletezza della scrittura e quindi della specificazione della ragione giustificatrice, importa, per espresso disposto dello stesso art. 1, secondo comma, l'inefficacia della clausola appositiva del termine e non la nullità dell'intero contratto, che, pertanto, si considera a tempo indeterminato (cfr. in generale art. 1419, primo comma, c.c.).



A ciò va aggiunto che, avendo la norma dell'art. 1 primo comma, natura imperativa a tutela del lavoratore, la sua violazione importa la nullità dell'apposizione del termine e la c.d. conversione in contratto a tempo indeterminato (cfr. art. 1419, secondo comma, c.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali appositive del termine di durata al rapporto di lavoro con il ricorrente e la conseguente conversione del contratto stipulato in contratto a tempo indeterminato, secondo quanto disposto in merito dal D.L.vo n.368/2001. Alla dichiarata nullità della clausola temporale, consegue l'automatica conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato *ab origine* (e cioè dal 16.6.2003), dovendosi ritenere il termine come mai apposto.

La declaratoria di nullità della clausola del primo contratto comporta l'assorbimento dell'analisi dei motivi di ricorso afferenti l'altro e successivo contratto a termine impugnato.

Con riferimento alla tematica del risarcimento del danno, va sottolineato che in data 24.11.2010 è entrato in vigore, con applicazione anche ai giudizi in corso, l'art. 32, commi 5, 6 e 7 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).

La disposizione normativa di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) non presenta profili di contrasto con l'ordinamento nazionale e comunitario, in quanto si tratta di una vera e propria penale legale che liquida anticipatamente il danno ed opera a prescindere dalla prova del danno che rimane sganciato da qualsiasi onere in termini probatori con riferimento alla messa in mora. Nell'orientamento previgente in assenza di un atto di messa in mora da parte del lavoratore non si riconosceva alcun pregiudizio economico al ricorrente. Pertanto, in assenza di un principio di rango costituzionale che imponga la conversione ex tunc di un contratto a tempo determinato in un



rapporto a tempo indeterminato, appare rientrare nella ragionevole discrezionalità del legislatore la scelta di disciplinare gli effetti della apposizione illegittima di una clausola del termine mediante la conversione del contratto ed il pagamento di una indennità.

Tale scelta legislativa non si pone in conflitto con la direttiva comunitaria n. 1999/1970 che si limita a richiedere sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive (Cfr. in particolare la sentenza della Corte di Giustizia Europea Angelidaki del 2009), ma non impone la misura della trasformazione dei contratti a termine illegittimi in un contratto a tempo indeterminato, lasciando agli Stati membri la scelta sulle conseguenze alternative possibili.

Pertanto va ricordato che anche in materia di licenziamenti è vigente il criterio dettato dall'art. 8 della L. n. 604 del 1966 in relazione ad un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti. Nell'ambito del lavoro a tempo indeterminato sussiste una garanzia risarcitoria differenziata che è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale legittima sotto il profilo costituzionale (Cfr. sentenze n. 240/1993 e n. 447/1996).

E' evidente che l'utilizzazione del termine "indennità omnicomprensiva" non possa portare l'interprete alla considerazione di tale voce risarcitoria come aggiuntiva al risarcimento del danno. Inoltre va osservato che la previsione di una indennità predeterminata depone per l'esclusione di alcuna possibilità della applicazione del principio dell'*allhunderte perzeptum*.

Considerate le circostanze che il lavoratore ha lavorato in forza di ben due contratti a termine, di cui l'ultimo successivamente prorogato, nonché le notevoli dimensioni dell'azienda resistente, l'indennità può essere determinata nella misura massima di sei mesi in conformità alla disposizione di cui al sesto comma dell'art. 32 citato.



Le domande dell'istante, pertanto, devono essere accolte nei limiti precisati nel dispositivo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

p.q.m.

dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;

dichiara, altresì, che tra l'Amat S.p.A. e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003;

ordina, di conseguenza, all'Amat S.p.A. di rimettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;

condanna l'Amat S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 20,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e distrae in favore dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 14.6.2011

Il Tribunale -Giudice del Lavoro-

[Signature]
IL CANCELLIERE C1 (dott. ssa Elvira PALMA)
[Signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO 12.7.2011

IL CANCELLIERE -02
(dott. ssa Maria BALDASSARRE)

Sentenza

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel: +39-099/7351536
fax +39-099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 25 luglio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio
numero di pagine (inclusa la presente): 12	Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma) RG 10422/2006

Faccio seguito ai colloqui intercorsi ed allego copia delle sentenza conclusiva del giudizio in oggetto.

Con i migliori saluti

Prot. N°

25 LUG 2011

Del 11/161
P PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SU STAFF QUALITA' ☐

8 la. PRESIDENTE D

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne o terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereby is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.



N. 10422/2006 R. G.
N. 24885/2011 CRON

In nome del popolo italiano

Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Elvira PALMA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di lavoro, iscritta al n. 10422 r.g. 2006 tra
LOCHI Gregorio, (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore)

-Ricorrente-

contro

A.M.A.T. S.p.A. -Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto-, in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. Roberto Barberio)

-Resistente-

OGGETTO: "*contratto a termine*"

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con domanda del 20.10.2006, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. S.p.a., richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto a due successivi contratto di lavoro, il primo sottoscritto il 13.6.2003, avente efficacia dal 16.6.2003 al 15.09.2003, stipulato per ragioni di carattere sostitutivo in quanto "*in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16.6-30.6; 16.07-31.07; 01.08-15.08; 16.08-31.08; 01.09-15.09; che pertanto onde garantire la regolarità del servizio occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi*", documento negoziale affetto da illegittimità perché privo della specifica indicazione dei nominativi dei lavoratori sostituiti nonché della ragione per la quale risultava necessaria



L'apposizione del termine attesa la nota carenza di organico; il secondo stipulato in data 02.01.2004, avente durata dal 03.01.2004 al 02.07.2004 e successivamente prorogato sino al 30.6.2005, motivato dalla necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico in attesa dell'espletamento di una procedura selettiva volta alla copertura di posti vacanti nel profilo professionale di 'operatore di esercizio', anch'esso illegittimo in quanto ricadente, come il primo, *ratione temporis*, nel regime di cui al D.Lgs. 368/2001 con conseguente necessità di specificità delle ragioni sostitutive legittimanti l'apposizione del termine al contratto, costituendo tale tipologia contrattuale una eccezione rispetto al modello paradigmatico legale del contratto a tempo indeterminato. Ha chiesto il ricorrente al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, previa declaratoria di nullità del termine finale apposto sia al primo che, in subordine, al secondo contratto, dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio con le medesime mansioni, nonché condannare la società A.M.A.T. S.p.a. al pagamento delle retribuzioni omesse; il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda proposta per avere assunto l'istante una condotta incompatibile con la volontà di far valere la nullità di clausole appositive del termine ai contratti sottoscritti, avendo partecipato alla selezione pubblica indetta nel corso della vigenza del secondo contratto a termine ed avendo instaurato, all'esito della pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, un precedente giudizio cautelare incentrato sul riconoscimento di un diritto di precedenza; nel merito, ha contestato con diffuse argomentazioni la fondatezza della domanda proposta, deducendo in sintesi applicarsi in proprio favore la



disciplina pubblicistica in materia di assunzione del personale e, quindi, il divieto di conversione dei contratti a termine in ossequio al principio di cui all'art. 97 della Cost. essendo equiparabile l'azienda ad un ente pubblico, espletando l'AMAT S.p.A. il servizio di trasporto urbano con affidamento *in house* dal Comune di Taranto; ha precisato, altresì, essere state esplicitate con trasparenza le ragioni dell'apposizione del termine ai due contratti, da individuarsi nella necessità di evitare disservizi al trasporto pubblico per la carenza di organico nel periodo feriale nel primo caso e nell'esigenza di espletare un pubblico concorso nel secondo caso; ha concluso per il rigetto integrale della domanda proposta con vittoria di spese.

La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione del rapporto per acquiescenza e, comunque, per avere assunto precedenti iniziative incompatibili con la volontà di ottenere la conversione di remoti contratti a termine avendo, l'istante, partecipato alla selezione pubblica finalizzata alla copertura di posti vacanti in organico ed per avere azionato, all'esito della pubblicazione della graduatoria finale della procedura selettiva, un giudizio cautelare incentrato sul diritto di precedenza.

Al riguardo appare sufficiente rilevare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso e/o acquiescenza e/o comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della conversione, è necessario accertare che sia presente una volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, ovvero del lavoratore di dismettere un proprio diritto, la cui prova deve essere



fornita in base alla regola generale sull'onere della prova da chi vuol farne valere in giudizio la risoluzione.

La società convenuta si è limitata a dedurre di avere il ricorrente partecipato alla successiva procedura selettiva ed avere intentato un giudizio cautelare per il riconoscimento del diritto di precedenza; circostanze -tuttavia- neutre alle quali non può essere attribuita una specifica qualificazione giuridica, tanto più nel senso della chiara volontà di dismettere un diritto, volontà contraddetta dalla manifestazione di riserva di impugnativa dei contratti a termini espressa nella lettera stragiudiziale del 9.9.2005, prodotta dalla stessa resistente in giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi, preliminarmente, la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 13.6.2003 intercorso tra le parti per violazione dell'art. 1 D. Lgs. 368/2001 che richiede anche la specifica indicazione del nominativo del personale da collocare in ferie.

La fattispecie contrattuale è pacificamente disciplinata - *ratione temporis* - dal D. Lgs. 6 agosto 2001, n. 368, che ha abrogato la disciplina previgente incompatibile e, quindi, anche l'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, ivi compreso l'art. 7, lett. A), punto 1, a mente del quale era consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto per *"far fronte alle assenze del personale viaggiante a causa della programmazione delle ferie estive"*.

Per effetto di tale abrogazione, la causale sostitutiva è oggi disciplinata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 368/2001, il quale consente *"l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di caratteresostitutivo"*, senza specificare se, nel contratto, sia necessario indicare il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Sentenza



La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214/2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale perché "l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo," ha aggiunto, "al comma 2, che «l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1»".

Secondo la Consulta, "l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo", deve risultare "per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione". Infatti, considerato che per <ragioni sostitutive> si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" potrebbe "realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto".

Nella sentenza n. 214/2009, la Corte Costituzionale ha, altresì, aggiunto che, "non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovata, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione. Invero, l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 422 del 2000 consentiva al Governo di apportare



modifiche o integrazioni alle discipline vigenti nei singoli settori interessati dalla normativa da attuare e ciò al fine di evitare disarmonie tra le norme introdotte in sede di attuazione delle direttive comunitarie e, appunto, quelle già vigenti. In base a tale principio direttivo generale, il Governo era autorizzato a riprodurre, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/70/CE, precetti già contenuti nella previgente disciplina del settore interessato dalla direttiva medesima (contratto di lavoro a tempo determinato). Infatti, inserendo in un unico testo normativo sia le innovazioni introdotte al fine di attuare la direttiva comunitaria, sia le disposizioni previgenti che, attenendo alla medesima fattispecie contrattuale, erano alle prime intimamente connesse, si sarebbe garantita la piena coerenza della nuova disciplina anche sotto il profilo sistematico, in conformità con quanto richiesto dal citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega".

Il Giudice delle Leggi, infine, "non" ha ritenuto "sussistere" neppure la denunciata lesione dell'art. 76 Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non" avrebbero determinato "alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e, pertanto, non si" sarebbero poste "in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori".

Ebbene, questi arresti del Giudice delle Leggi appaiono condivisibili in quanto consentono una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo ed impediscono abusi da parte datoriale.

Com'è evidente, la formulazione della norma applicabile al caso di specie, laddove fosse stata interpretata nei termini prospettati dalla società AMAT S.p.A., avrebbe rappresentato certamente un arretramento



di tutela per il lavoratore, il quale non avrebbe potuto più pretendere che, nel contratto, gli fossero già fornite quelle informazioni che la precedente normativa legale imponeva al datore di lavoro, al fine di porlo nelle condizioni di valutare preventivamente l'opportunità di promuovere o meno l'azione giudiziaria e di evitargli, nel caso in cui avesse scelto la strada dell'azione, il rischio di trovarsi, nel processo, di fronte a "situazioni" di fatto non valutabili in anticipo.

In punto di fatto, va detto che il primo contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti in causa si segnala per la sua estrema genericità, mancando, in esso, qualsiasi riferimento a tali essenziali elementi del rapporto a termine, così come indicati dalla Corte Costituzionale; l'omesso ancoraggio alla singola realtà territoriale non può tradursi nell'indeterminata sospensione dell'intero regime ordinario delle assunzioni da effettuarsi e, quindi, nel capovolgimento del rapporto - legislativamente previsto - tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (contratto a termine).

Rapporto che trova conferma proprio nella nuova disciplina del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368, che ha ribadito il principio generale per cui il contratto a termine rimane una possibilità ammessa in via di eccezione rispetto alla regola del rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza che la prova richiesta al datore di lavoro nella dedotta materia concerne l'effettività della sostituzione del lavoratore assunto a termine rispetto a dipendenti assenti per ferie e, in particolare, la circostanza fattuale che nella filiale di assunzione il numero dei dipendenti assenti per ferie sia almeno pari a quello dei dipendenti assunti a termine, non potendo le condizioni che giustificano l'apposizione del termine desumersi dal dato notorio del godimento delle ferie soprattutto nel periodo luglio-agosto da parte della maggioranza del personale (sul punto, cfr. Cass., 7.3.2005 n. 4862). Tale onere non risulta affatto



adempito nella fattispecie in esame, avendo la società resistente omissa, nel contratto individuale di assunzione di indicare specificamente le ragioni dell'apposizione del termine e la ricorrenza in concreto delle esigenze legittimanti la deroga al principio innanzi esposto, nonché il nesso causale tra tali esigenze e la stipulazione del singolo contratto a termine, limitandosi a riportare -come esattamente rilevato dalla giurisprudenza di merito- una motivazione stereotipata e ripetitiva, senza alcun riferimento alla singola assunzione e alla singola posizione lavorativa.

La società resistente sostiene poi che, ove anche la clausola relativa all'apposizione del termine fosse nulla, ciò non potrebbe comportare la trasformazione del contratto stipulato con il ricorrente in un contratto a tempo indeterminato, perché la medesima esercita il servizio di trasporto urbano con affidamento *in house* dal Comune di Taranto, con assimilazione all'ente pubblico affidante e assoggettamento alla medesima disciplina.

Anche tale rilievo è infondato, non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regola i rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.A.) e non anche di un ente pubblico.

Ed allora, secondo una interpretazione confermata dal D. Lgs. 368/2001, al fine di evitarne l'illegittimità costituzionale, l'assenza o l'incompletezza della scrittura e quindi della specificazione della ragione giustificatrice, importa, per espresso disposto dello stesso art. 1, secondo comma, l'inefficacia della clausola appositiva del termine e non la nullità dell'intero contratto, che, pertanto, si considera a tempo indeterminato (cfr. in generale art. 1419, primo comma, c.c.).



A ciò va aggiunto che, avendo la norma dell'art. 1 primo comma, natura imperativa a tutela del lavoratore, la sua violazione importa la nullità dell'apposizione del termine e la c.d. conversione in contratto a tempo indeterminato (cfr. art. 1419, secondo comma, c.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali appositive del termine di durata al rapporto di lavoro con il ricorrente e la conseguente conversione del contratto stipulato in contratto a tempo indeterminato, secondo quanto disposto in merito dal D.L.vo n.368/2001. Alla dichiarata nullità della clausola temporale, consegue l'automatica conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato *ab origine* (e cioè dal 16.6.2003), dovendosi ritenere il termine come mai apposto.

La declaratoria di nullità della clausola del primo contratto comporta l'assorbimento dell'analisi dei motivi di ricorso afferenti l'altro e successivo contratto a termine impugnato.

Con riferimento alla tematica del risarcimento del danno, va sottolineato che in data 24.11.2010 è entrata in vigore, con applicazione anche ai giudizi in corso, l'art. 32, commi 5, 6 e 7 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).

La disposizione normativa di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) non presenta profili di contrasto con l'ordinamento nazionale e comunitario, in quanto si tratta di una vera e propria penale legale che liquida anticipatamente il danno ed opera a prescindere dalla prova del danno che rimane sgravato da qualsiasi onere in termini probatori con riferimento alla messa in mora. Nell'orientamento previgente in assenza di un atto di messa in mora da parte del lavoratore non si riconosceva alcun pregiudizio economico al ricorrente. Pertanto, in assenza di un principio di rango costituzionale che imponga la conversione ex tunc di un contratto a tempo determinato in un

LA



rapporto a tempo indeterminato, appare rientrare nella ragionevole discrezionalità del legislatore la scelta di disciplinare gli effetti della apposizione illegittima di una clausola del termine mediante la conversione del contratto ed il pagamento di una indennità.

Tale scelta legislativa non si pone in conflitto con la direttiva comunitaria n. 1999/1970 che si limita a richiedere sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive (Cfr. in particolare la sentenza della Corte di Giustizia Europea Angelidaki del 2009), ma non impone la misura della trasformazione dei contratti a termine illegittimi in un contratto a tempo indeterminato, lasciando agli Stati membri la scelta sulle conseguenze alternative possibili.

Peraltro va ricordato che anche in materia di licenziamenti è vigente il criterio dettato dall'art. 8 della L. n. 604 del 1966 in relazione ad un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti. Nell'ambito del lavoro a tempo indeterminato sussiste una garanzia risarcitoria differenziata che è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale legittima sotto il profilo costituzionale (Cfr. sentenze n. 240/1993 e n. 447/1996).

E' evidente che l'utilizzazione del termine "indennità omnicomprensiva" non possa portare l'interprete alla considerazione di tale voce risarcitoria come aggiuntiva al risarcimento del danno. Inoltre va osservato che la previsione di una indennità predeterminata depone per l'esclusione di alcuna possibilità della applicazione del principio dell'*aliunde perceptum*.

Considerate le circostanze che il lavoratore ha lavorato in forza di ben due contratti a termine, di cui l'ultimo successivamente prorogato, nonché le notevoli dimensioni dell'azienda resistente, l'indennità può essere determinata nella misura massima di sei mesi in conformità alla disposizione di cui al sesto comma dell'art. 32 citato.



Le domande dell'istante, pertanto, devono essere accolte nei limiti precisati nel dispositivo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

p.q.m.

dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;

dichiara, altresì, che tra l'Amat S.p.A. e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003;

ordina, di conseguenza, all'Amat S.p.A. di riammettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;

condanna l'Amat S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 20,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e distrae in favore dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 14.6.2011

Il Tribunale -Giudice del Lavoro-

IL CANCELLIERE C. (dott. ssa Elvira PALMA)
IL CANCELLIERE C. (dott. ssa Elvira PALMA)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO 12.6.2011

IL CANCELLIERE -C2
(dott. ssa Maria BALDASSARE)

Sentenza

11

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 25 luglio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / LOCHI Gregorio
numero di pagine (inclusa la presente): 12	Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma) RG 10422/2006

Faccio seguito ai colloqui intercorsi ed allego copia delle sentenza conclusiva del giudizio in oggetto.

Con i migliori saluti

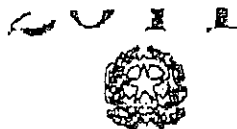
Prot. N

25 LUG 2011

Del
P PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. A/R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UK INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URC RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SU SUPT. UOMINI ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

N. 10422/2006 R. G.
N. 24885/2006 CRON

In nome del popolo italiano

Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Elvira PALMA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di lavoro, iscritta al n. 10422 r.g. 2006 tra LOCHI Gregorio, (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore)

-Ricorrente-

contro

A.M.A.T. S.p.A. -Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto-, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. Roberto Barberio)

-Resistente-

OGGETTO: "contratto a termine"

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con domanda del 20.10.2006, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. S.p.A., richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto a due successivi contratti di lavoro, il primo sottoscritto il 13.6.2003, avente efficacia dal 16.6.2003 al 15.09.2003, stipulato per ragioni di carattere sostitutivo in quanto "in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16.6-30.6; 16.07-31.07; 01.08-15.08; 16.08-31.08; 01.09-15.09; che pertanto onde garantire la regolarità del servizio occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione del congedo", documento negoziale affetto da illegittimità perché privo della specifica indicazione dei nominativi dei lavoratori sostituiti nonché della ragione per la quale risultava necessaria



L'apposizione del termine attesa la nota carenza di organico; il secondo stipulato in data 02.01.2004, avente durata dal 03.01.2004 al 02.07.2004 e successivamente prorogato sino al 30.6.2005, motivato dalla necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico in attesa dell'espletamento di una procedura selettiva volta alla copertura di posti vacanti nel profilo professionale di 'operatore di esercizio', anch'esso illegittimo in quanto ricadente, come il primo, *ratione temporis*, nel regime di cui al D.Lgs. 368/2001 con conseguente necessità di specificità delle ragioni sostitutive legittimanti l'apposizione del termine al contratto, costituendo tale tipologia contrattuale una eccezione rispetto al modello paradigmatico legale del contratto a tempo indeterminato.

Ha chiesto il ricorrente al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, previa declaratoria di nullità del termine finale apposto sia al primo che, in subordine, al secondo contratto, dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio con le medesime mansioni, nonché condannare la società A.M.A.T. S.p.a. al pagamento delle retribuzioni omesse; il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda proposta per avere assunto l'istante una condotta incompatibile con la volontà di far valere la nullità di clausole appositive del termine ai contratti sottoscritti, avendo partecipato alla selezione pubblica indetta nel corso della vigenza del secondo contratto a termine ed avendo instaurato, all'esito della pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, un precedente giudizio cautelare incentrato sul riconoscimento di un diritto di precedenza; nel merito, ha contestato con diffuse argomentazioni la fondatezza della domanda proposta, deducendo in sintesi applicarsi in proprio favore la



disciplina pubblicistica in materia di assunzione del personale e, quindi, il divieto di conversione dei contratti a termine in ossequio al principio di cui all'art. 97 della Cost. essendo equiparabile l'azienda ad un ente pubblico, espletando l'AMAT S.p.A. il servizio di trasporto urbano con affidamento *in house* dal Comune di Taranto; ha precisato, altresì, essere state esplicitate con trasparenza le ragioni dell'apposizione del termine ai due contratti, da individuarsi nella necessità di evitare disservizi al trasporto pubblico per la carenza di organico nel periodo feriale nel primo caso e nell'esigenza di espletare un pubblico concorso nel secondo caso; ha concluso per il rigetto integrale della domanda proposta con vittoria di spese.

La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione del rapporto per acquiescenza e, comunque, per avere assunto precedenti iniziative incompatibili con la volontà di ottenere la conversione di remoti contratti a termine avendo, l'istante, partecipato alla selezione pubblica finalizzata alla copertura di posti vacanti in organico ed per avere azionato, all'esito della pubblicazione della graduatoria finale della procedura selettiva, un giudizio cautelare incentrato sul diritto di precedenza.

Al riguardo appare sufficiente rilevare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso e/o acquiescenza e/o comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della conversione, è necessario accertare che sia presente una volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, ovvero del lavoratore di dismettere un proprio diritto, la cui prova deve essere



fornita in base alla regola generale sull'onere della prova da chi vuol farne valere in giudizio la risoluzione.

La società convenuta si è limitata a dedurre di avere il ricorrente partecipato alla successiva procedura selettiva ed avere intentato un giudizio cautelare per il riconoscimento del diritto di precedenza; circostanze -tuttavia- neutre alle quali non può essere attribuita una specifica qualificazione giuridica, tanto più nel senso della chiara volontà di dismettere un diritto, volontà contraddetta dalla manifestazione di riserva di impugnativa dei contratti a termini espressa nella lettera stragiudiziale del 9.9.2005, prodotta dalla stessa resistente in giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi, preliminarmente, la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 13.6.2003 intercorso tra le parti per violazione dell'art. 1 D. Lgs. 368/2001 che richiede anche la specifica indicazione del nominativo del personale da collocare in ferie.

La fattispecie contrattuale è pacificamente disciplinata - *ratione temporis* - dal D. Lgs. 6 agosto 2001, n. 368, che ha abrogato la disciplina previgente incompatibile e, quindi, anche l'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, ivi compreso l'art. 7, lett. A), punto 1, a mente del quale era consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto per *"far fronte alle assenze del personale viaggiante a causa della programmazione delle ferie estive"*.

Per effetto di tale abrogazione, la causale sostitutiva è oggi disciplinata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 368/2001, il quale consente *"l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di caratteresostitutivo"*, senza specificare se, nel contratto, sia necessario indicare il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.



La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214/2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale perché "l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo," ha aggiunto, "al comma 2, che «l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1»".

Secondo la Consulta, "l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo", deve risultare "per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione". Infatti, considerato che per <ragioni sostitutive> si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" potrebbe "realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto".

Nella sentenza n. 214/2009, la Corte Costituzionale ha, altresì, aggiunto che, "non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovata, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione. Invero, l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 422 del 2000 consentiva al Governo di apportare



modifiche o integrazioni alle discipline vigenti nei singoli settori interessati dalla normativa da attuare e ciò al fine di evitare disarmonie tra le norme introdotte in sede di attuazione delle direttive comunitarie e, appunto, quelle già vigenti. In base a tale principio direttivo generale, il Governo era autorizzato a riprodurre, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/70/CE, precetti già contenuti nella previgente disciplina del settore interessato dalla direttiva medesima (contratto di lavoro a tempo determinato). Infatti, inserendo in un unico testo normativo sia le innovazioni introdotte al fine di attuare la direttiva comunitaria, sia le disposizioni previgenti che, attenendo alla medesima fattispecie contrattuale, erano alle prime intimamente connesse, si sarebbe garantita la piena coerenza della nuova disciplina anche sotto il profilo sistematico, in conformità con quanto richiesto dal citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega".

Il Giudice delle Leggi, infine, "non" ha ritenuto "sussistere" neppure la denunciata lesione dell'art. 76 Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non avrebbero determinato "alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e, pertanto, non si" sarebbero poste "in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori".

Ebbene, questi arresti del Giudice delle Leggi appaiono condivisibili in quanto consentono una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo ed impediscono abusi da parte datoriale.

Com'è evidente, la formulazione della norma applicabile al caso di specie, laddove fosse stata interpretata nei termini prospettati dalla società AMAT S.p.A., avrebbe rappresentato certamente un arretramento



di tutela per il lavoratore, il quale non avrebbe potuto più pretendere che, nel contratto, gli fossero già fornite quelle informazioni che la precedente normativa legale imponeva al datore di lavoro, al fine di porlo nelle condizioni di valutare preventivamente l'opportunità di promuovere o meno l'azione giudiziaria e di evitargli, nel caso in cui avesse scelto la strada dell'azione, il rischio di trovarsi, nel processo, di fronte a "situazioni" di fatto non valutabili in anticipo.

In punto di fatto, va detto che il primo contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti in causa si segnala per la sua estrema genericità, mancando, in esso, qualsiasi riferimento a tali essenziali elementi del rapporto a termine, così come indicati dalla Corte Costituzionale; l'omesso ancoraggio alla singola realtà territoriale non può tradursi nell'indeterminata sospensione dell'intero regime ordinario delle assunzioni da effettuarsi e, quindi, nel capovolgimento del rapporto - legislativamente previsto - tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (contratto a termine).

Rapporto che trova conferma proprio nella nuova disciplina del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368, che ha ribadito il principio generale per cui il contratto a termine rimane una possibilità ammessa in via di eccezione rispetto alla regola del rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza che la prova richiesta al datore di lavoro nella dedotta materia concerne l'effettività della sostituzione del lavoratore assunto a termine rispetto a dipendenti assenti per ferie e, in particolare, la circostanza fattuale che nella filiale di assunzione il numero dei dipendenti assenti per ferie sia almeno pari a quello dei dipendenti assunti a termine, non potendo le condizioni che giustificano l'apposizione del termine desumersi dal dato notorio del godimento delle ferie soprattutto nel periodo luglio-agosto da parte della maggioranza del personale (sul punto, cfr. Cass., 7.3.2005 n. 4862). Tale onere non risulta affatto



adempimento nella fattispecie in esame, avendo la società resistente omissa, nel contratto individuale di assunzione di indicare specificamente le ragioni dell'apposizione del termine e la ricorrenza in concreto delle esigenze legittimanti la deroga al principio innanzi esposto, nonché il nesso causale tra tali esigenze e la stipulazione del singolo contratto a termine, limitandosi a riportare -come esattamente rilevato dalla giurisprudenza di merito- una motivazione stereotipata e ripetitiva, senza alcun riferimento alla singola assunzione e alla singola posizione lavorativa.

La società resistente sostiene poi che, ove anche la clausola relativa all'apposizione del termine fosse nulla, ciò non potrebbe comportare la trasformazione del contratto stipulato con il ricorrente in un contratto a tempo indeterminato, perché la medesima esercita il servizio di trasporto urbano con affidamento *in house* dal Comune di Taranto, con assimilazione all'ente pubblico affidante e assoggettamento alla medesima disciplina.

Anche tale rilievo è infondato, non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regola i rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.A.) e non anche di un ente pubblico.

Ed allora, secondo una interpretazione confermata dal D. Lgs. 368/2001, al fine di evitare l'illegittimità costituzionale, l'assenza o l'incompletezza della scrittura e quindi della specificazione della ragione giustificatrice, importa, per espresso disposto dello stesso art. 1, secondo comma, l'inefficacia della clausola appositiva del termine e non la nullità dell'intero contratto, che, pertanto, si considera a tempo indeterminato (cfr. in generale art. 1419, primo comma, c.c.).



A ciò va aggiunto che, avendo la norma dell'art. 1 primo comma, natura imperativa a tutela del lavoratore, la sua violazione importa la nullità dell'apposizione del termine e la c.d. conversione in contratto a tempo indeterminato (cfr. art. 1419, secondo comma, c.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali appositive del termine di durata al rapporto di lavoro con il ricorrente e la conseguente conversione del contratto stipulato in contratto a tempo indeterminato, secondo quanto disposto in merito dal D.L.vo n.368/2001. Alla dichiarata nullità della clausola temporale, consegue l'automatica conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato *ab origine* (e cioè dal 16.6.2003), dovendosi ritenere il termine come mai apposto.

La declaratoria di nullità della clausola del primo contratto comporta l'assorbimento dell'analisi dei motivi di ricorso afferenti l'altro e successivo contratto a termine impugnato.

Con riferimento alla tematica del risarcimento del danno, va sottolineato che in data 24.11.2010 è entrata in vigore, con applicazione anche ai giudizi in corso, l'art. 32, commi 5, 6 e 7 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).

La disposizione normativa di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) non presenta profili di contrasto con l'ordinamento nazionale e comunitario, in quanto si tratta di una vera e propria penale legale che liquida anticipatamente il danno ed opera a prescindere dalla prova del danno che rimane sganciato da qualsiasi onere in termini probatori con riferimento alla messa in mora. Nell'orientamento previgente in assenza di un atto di messa in mora da parte del lavoratore non si riconosceva alcun pregiudizio economico al ricorrente. Pertanto, in assenza di un principio di rango costituzionale che imponga la conversione ex tunc di un contratto a tempo determinato in un



rapporto a tempo indeterminato, appare rientrare nella ragionevole discrezionalità del legislatore la scelta di disciplinare gli effetti della opposizione illegittima di una clausola del termine mediante la conversione del contratto ed il pagamento di una indennità.

Tale scelta legislativa non si pone in conflitto con la direttiva comunitaria n. 1999/1970 che si limita a richiedere sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive (Cfr. in particolare la sentenza della Corte di Giustizia Europea Angelidaki del 2009), ma non impone la misura della trasformazione dei contratti a termine illegittimi in un contratto a tempo indeterminato, lasciando agli Stati membri la scelta sulle conseguenze alternative possibili.

Peraltro va ricordato che anche in materia di licenziamenti è vigente il criterio dettato dall'art. 8 della L. n. 604 del 1966 in relazione ad un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti. Nell'ambito del lavoro a tempo indeterminato sussiste una garanzia risarcitoria differenziata che è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale legittima sotto il profilo costituzionale (Cfr. sentenze n. 240/1993 e n. 447/1996).

E' evidente che l'utilizzazione del termine "indennità omnicomprensiva" non possa portare l'interprete alla considerazione di tale voce risarcitoria come aggiuntiva al risarcimento del danno. Inoltre va osservato che la previsione di una indennità predeterminata depone per l'esclusione di alcuna possibilità della applicazione del principio dell'*aliunde perceptum*.

Considerate le circostanze che il lavoratore ha lavorato in forza di ben due contratti a termine, di cui l'ultimo successivamente prorogato, nonché le notevoli dimensioni dell'azienda resistente, l'indennità può essere determinata nella misura massima di sei mesi in conformità alla disposizione di cui al sesto comma dell'art. 32 citato.



Le domande dell'istante, pertanto, devono essere accolte nei limiti precisati nel dispositivo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

p.q.m.

dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;

dichiara, altresì, che tra l'Amat S.p.A. e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003;

ordina, di conseguenza, all'Amat S.p.A. di riammettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;

condanna l'Amat S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 20,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e distrae in favore dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 14.6.2011

Il Tribunale -Giudice del Lavoro-

IL CANCELLIERE C. (dott. ssa Elvira PALMA)
IL CANCELLIERE C. (dott. ssa Elvira PALMA)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO 12.07.2011

IL CANCELLIERE -C-
(dott. ssa Elvira PALMA)

Sentenza

11

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 16 giugno 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / LOCHI Gregorio
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (d.ssa Palma) RG 10422/2006 Dispositivo di sentenza del 14.6.2011

Trasmetto in allegato copia del dispositivo di sentenza relativo alla posizione in oggetto.

Si attende il deposito della sentenza integrale per ogni valutazione in merito.

Con i migliori saluti,

Prot. N. 11376
16 GIU. 2011

Del	PRESIDENTE	☒
Di	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

BR.
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

seduto telefonicamente

Avv. Barberio

attendere il deposito della sentenza per le successive deliberazioni. Per quanto ne ha saputo, l'importo è di 5,20,64 e nostro conto (come il C. Belbante)

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

28/06/2011

alt?
e
Cavio
alt?)

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott. ssa Elvira PALMA*, nella controversia promossa da

LOCHI Gregorio, (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore) **-Ricorrente-**
contro

A.M.A.T. S.p.A. -Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto-, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. Roberto Barberio)

-Resistente-

ha emesso il seguente

Dispositivo

dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;
dichiara, altresì, che tra l'Amat S.p.A. e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003;
ordina, di conseguenza, all'Amat S.p.A. di riammettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;

condanna l'Amat S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 20,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e distrae in favore dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 14.6.2011

Il giudice



verificare
me
confessi
con i
franchi
della
seconda
controlla.

Prot. n.:/UP

Taranto, lì

efosto 2007

Fax n° 099/9712626

74024 MANDURIA

Egr. Avv.
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone sc. B

Fax n° 099/7362875

74100 TARANTO

Egr. Avv.to
Roberto Barberio
Corso Italia 254

e p.c. Area Contabilità
SEDE

Oggetto: Controversie I.V.C. Bellavista + altri e Carriero + altri. Richiesta restituzione spese legali

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla nostra nota del 23/09/2005, prot. az. n° 19'020, rimasta priva di riscontro e alla luce dei dispositivi emessi il 6 ed il 14 giugno 2007 dalla Corte di Appello di Lecce in sede di rinvio disposto dalla S.C. di Cassazione rispettivamente con sentenze nn° 9356 e 9357 avverso gli appelli proposti da Bellavista + altri e Carriero + altri, si rinnova la richiesta di restituzione delle somme da Lei percepite a titolo di spese legali, in qualità di procuratore distrattario, in esecuzione delle intervenute sentenze di merito.

L'importo che La invitiamo a restituire, pari complessivamente ad € 5'260,64, potrà essere accreditato direttamente sul nostro conto corrente n° 87.68 ABI 01030 e CAB 15801, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Taranto, agenzia di Viale Grecia, adducendo quale causale "Controversia IVC: restituzione spese legali".

Ad avvenuto rimborso seguiranno in tempi brevi regolari fatture.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. n.:/UP

Taranto, lì

23/09/2005

Fax n° 099/9712626

74024

Egr. Avv.
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone sc. B
MANDURIA

Fax n° 099/7362875

e p.c.

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

e p.c.

Al
Responsabile Area Contabilità
SEDE

OGGETTO: Controversie I.V.C. Bellavista + altri e Carriero + altri: sentenze decise il 05/04/2005 dalla Suprema Corte di Cassazione in accoglimento dei ricorsi AMAT avverso sentenze nn° 2888/01 e 2889/01

Con le sentenze nn° 2326/03 e 2327/03 la Suprema Corte di Cassazione ha cassato, con rinvio, le sentenze in oggetto emesse dal Tribunale di Taranto in fase di appello ed impugnate da questa Società.

Pertanto, l'AMAT S.p.A. intende ripetere sia dai lavoratori ricorrenti sia da Lei, limitatamente alle spese legali in qualità di procuratore distrattario, le somme all'epoca corrisposte in esecuzione delle precitate sentenze di merito.

La invitiamo, quindi, a restituirci l'importo complessivo di € 5'269,64.

Il precitato importo potrà essere accreditato direttamente sul nostro c/c n° 87.68 ABI 01030 e CAB 15801, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Taranto, agenzia di Viale Magna Grecia, adducendo quale causale " Controversia IVC: restituzione spese legali ".

Seguiranno in tempi brevi regolari fatture.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 16 giugno 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / LOCHI Gregorio Tribunale di Taranto (d.ssa Palma) RG 10422/2006 Dispositivo di sentenza del 14.6.2011
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

Trasmetto in allegato copia del dispositivo di sentenza relativo alla posizione in oggetto.

Si attende il deposito della sentenza integrale per ogni valutazione in merito.

Con i migliori saluti,

RG.
PRESIDENTE

Prot. N. 16 GIU. 2011
Del
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA. ACQUISTI / CONTRATTI
UC. CONTABILITA' / BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STG. STAFF QUALITA'

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott. ssa Elvira PALMA*, nella controversia promossa da

LOCHI Gregorio, (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore) **-Ricorrente-**
contro

A.M.A.T. S.p.A. -Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto-, in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (avv. Roberto Barberio)

-Resistente-

ha emesso il seguente

Dispositivo

dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto di lavoro stipulato tra l'istante e la società resistente;
dichiara, altresì, che tra l'Amat S.p.A. e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003;
ordina, di conseguenza, all'Amat S.p.A. di riammettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni di capitale sino all'effettivo soddisfo;

condanna l'Amat S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 20,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e distrae in favore dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 14.6.2011

Il giudice



Prot. az. n° 88/40/UP

Taranto, 11 MAG. 2010

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez. Lavoro – Dott.ssa Palma (udienza dell'11 maggio 2010, controversia AMAT S.p.A. / Lochi Gregorio). Interrogatorio formale

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Le comunico che, a causa di precedenti ed indifferibili impegni istituzionali, sono impossibilitato a rendere l'interrogatorio formale sopra deferito nella udienza fissata per l'11 maggio 2010.

Sin da ora mi dichiaro disponibile, ad ogni buon conto, a rendere il suddetto interrogatorio in altra data.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto 5 maggio 2010

Amat spa
fax 099.7794247

Oggetto: **AMAT SPA / LOCHI Gregorio**
Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma)
RG 10422/06 - pross. ud. 11 maggio 2010

Faccio seguito alla mia precedente del 10.02.10 e, all'approssimarsi della data di udienza, segnalo nuovamente l'adempimento dell'interrogatorio formale del Presidente.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, invio i migliori saluti

Man. Beh

8501
Prot. N. 05 MAG. 2010
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRATTICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA ☐

☐

1452

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto 10 febbraio 2010

Amat spa
fax 099.7794247

Oggetto: **controversia c./ LOCHI Gregorio**
Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma)
RG 10422/06 – pross. ud. 11 maggio 2010

Con riferimento alla controversia in oggetto, il Tribunale ha disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, da espletarsi in occasione della prossima udienza (11.05.10).

Sarebbe pertanto necessaria la presenza del Presidente.

Con i migliori saluti

Mac f

Prot. N. 2497
10 FEB. 2010

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐
		☐

eride

R

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio



Taranto 5 maggio 2010

Amat spa
fax 099.7794247

Oggetto: **AMAT SPA / LOCHI Gregorio**
Tribunale di Taranto (dott.ssa Palma)
RG 10422/06 - pross. ud. 11 maggio 2010

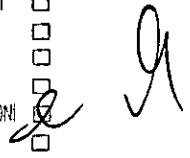
Faccio seguito alla mia precedente del 10.02.10 e, all'approssimarsi della data di udienza, segnalo nuovamente l'adempimento dell'interrogatorio formale del Presidente.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, invio i migliori saluti



8501
Procl. N.
05 MAG. 2010

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
U.LPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U.LRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐
		☐



10422/06

ORIGINALE

col. 18

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 409 c.p.c.

per Lochi Gregorio (C.F. LCHGGR80R11E882V), nato a Manduria (Ta) il 11/10/1980 ed ivi residente alla Via Di Vittorio 49, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Regina Elena n. 131/133 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. Lochi Gregorio ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a., con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti contratti a termine e per i seguenti periodi:

1) dal 16/6/2003 al 15/9/2003;
2) dal 3/01/2004 al 02/07/2004, termine successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005 con comunicazione prot. 13521/UP del 2/7/2004.

b) Il ricorrente medio tempore tra i due rapporti di lavoro a termine, veniva ancora utilizzato continuativamente dall'Amat s.p.a. con le medesime mansioni, dal 6/11/2003 sino al 31/12/2003, ancorché assunto dall'agenzia di lavoro interinale Adecco s.p.a..

c) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con l'A.M.A.T. S.p.A. veniva motivato dalla necessità,

Avv. A. Maurizio Passiatore
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio. in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendo Vi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna.

Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) vien data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi all'espletamento del presente mandato.

Eleggo il mio domicilio nel Vs. Studio 131-133 via Regina Elena 131-133 Manduria li. 19/10/2006

Lochi Gregorio

Esentato

Avv. A. Maurizio Passiatore

17754

3.6.8
30 NOV 2006

UFFICIALE GIUDIZI

Depositata in cancelleria

IL 20 OTT. 2006

IL CANCELLIERE

" che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06; 16/07-31/07; 1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09;

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D.Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

d) Il secondo rapporto di lavoro a termine dal 2/2/2004 sino al 3/7/2004, termine successivamente prorogato al 30/6/2005, con comunicazione coeva alla scadenza, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una successiva procedura selettiva - i cui contenuti e modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti -; volta alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più in particolare *"dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del*

personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio".

Alla scadenza il secondo contratto a termine veniva prorogato dall'A.M.A.T. S.p.A. sino al 30.06.2005, assumendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro prorogato. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. 148/1931.

e) Durante il periodo di proroga del secondo contratto a termine, veniva stipulato il CCNL Autoferrotranvieri del 14/12/2004, che all'art. 7 ha disciplinato con effetto integrativo le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931: in tale articolo le parti collettive contraenti specificavano che " Qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lettera A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Il ricorrente ha interesse a far dichiarare in via principale, la nullità e l'inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro successivi dianzi richiamati, nonchè della proroga del contratto a termine sino al 30/6/2005, da considerarsi ciascuno di essi a tempo indeterminato sin dall'origine, di converso instaurati con chiari intenti elusivi degli obiettivi e scopi della normativa del contratto a termine, come enucleati dalla direttiva comunitaria e, laddove coerenti con quest'ultima, dalla normativa nazionale interna di recepimento,

nonchè dalle stesse norme del CCNL di lavoro di settore, applicabili al caso di specie, nonché in via subordinata il diritto di precedenza nelle assunzioni di cui si dirà di seguito, con il correlativo risarcimento del danno.

Di tal guisa con lettera a.r. del 3/11/2005 il ricorrente ha esperito il rituale tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione presso la Direzione Prov.le del lavoro di Taranto, rimasto infruttuoso.

DIRITTO

1- NULLITA' DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE DI CUI AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL 16/06/2003 e del 3/1/2004, NONCHE' DELLA PROROGA DEL SECONDO CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE SINO AL 30/6/2005 - ELUSIONE DELLA DIRETTIVA E DELLA LEGGE NELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE -

Dal punto di vista sistematico intanto deve essere rilevato lo jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto era tertium genus (vedi giurisprudenza in materia di impugnativa di sanzioni disciplinari), disciplinato da una normativa speciale (il R.D. 148/1931 All.A) che prevale sulla disciplina ordinaria codicistica e sullo statuto dei lavoratori. In particolare la disciplina speciale del contratto a termine è contenuta nell'art. 8 comma V° del R.D. 148/1931, che prevede, relativamente alle ipotesi di assunzione a termine, ed ancora vigente, delle norme sostanzialmente non dissimili da quelle contemplate nella disciplina abrogata delle lettere a),b),c) e d) dell'art. 1 della L. n. 230/1962, mentre la sanzione per l' illegittima apposizione del termine,

manca nella normativa speciale, doveva ritenersi contenuta nella legge 230 citata, integrante la disciplina speciale (ex plurimis Cass. Sez. Lavoro 19/12/2000 n. 15909).

Tutti i contratti a termine impugnati di nullità , oltre che i plurimi contratti di utilizzazione medio tempore del lavoratore con contratto interinale, sono intercorsi nel vigore della vigenza della nuova disciplina del contratto a termine dettata dal D.Lgs. 368/2001, di recepimento della Direttiva del Consiglio CE 70/1999 e dell'accordo quadro CES-CEEP-UNIRE, con il quale veniva integralmente abrogata la legge 230/1962, che regolava precedentemente la materia del contratto a termine.

Alla luce dell'evoluzione normativa in materia di apposizione del termine al rapporto di lavoro e della successiva abrogazione della normativa della L. 230/1962 da parte del D.Lgs. 368/2001, con la correlativa eliminazione dei casi di tassatività dell'apposizione del termine, sostituita dalla previsione di una mera giustificazione oggettiva del termine che non sia elusiva, ben oltre le previsioni della normativa speciale di settore dell'art. 8 della L. 148/1931, che continua ad esigere l'apposizione del termine solo per eventi di natura temporanea, eccezionali ed imprevedibili, si aprono degli scenari interpretativi delicati: ovvero se ancora oggi è lecito ritenere equivalenti a livello di efficacia , o quantomeno integrabili tra loro, le due normative del D.Lgs. 368/2001 e del R.D. 148/1931, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza al cospetto della precedente disciplina generale abrogata !!! E di converso se nell'ordinamento italiano con l'introduzione della normativa di recepimento devono intendersi rispettati, non solo dal punto di vista

formale, ma soprattutto sostanziale, gli scopi e gli obiettivi della primaria direttiva comunitaria 99/70, sempre cogente per l'interprete e per gli organi dello Stato, compreso quello giurisdizionale, anche nel caso di non corretto recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale. Invero la normativa nazionale del Dlgs. 368/2001 deve essere interpretata alla luce della lettera e degli obiettivi della Direttiva CEE attuata, sulla base della Giurisprudenza della Corte di Giustizia CEE e della stessa Corte Costituzionale, in ragione della ritrazione dell'ordinamento nazionale rispetto a quello comunitario, in forza del quale l'interprete è tenuto tra i molteplici possibili significati che possa presentare la norma statale interna, ad adeguarsi al significato che risulta più conforme al diritto comunitario (*ex plurimis* Cass. 19/12/1997 n. 12899; Cass. 23/8/1996 n. 7771; Corte Cost. 8/6/1984 n. 170; 22/2/1985 n. 47, 23/4/1985 n. 113, 11/7/1989 n. 389; Corte Giustizia CEE 9/3/1978 causa 106/77; Corte Giustizia 10/4/1984, causa C-14/83). Nondimeno vale rilevare che nel nostro sistema il contratto a tempo determinato soggiace ancora al principio di tipicità e di eccezione rispetto al modello paradigmatico legale, che resta sempre e comunque quello del contratto a tempo indeterminato. Tale conclusione è corroborata anche dall'esame della Direttiva comunitaria 1999/70 CE del Consiglio del 28/6/1999, attuata dal Dlgs. 368/2001, ove nel relativo considerando è espressamente previsto che " i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro ed i lavoratori" e " che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a

migliorarne il rendimento". Del pari rileva la clausola tre della Direttiva citata ove si legge che " ai fini del presente accordo, il termine " lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore ed il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico".

Sul punto intanto è doveroso ricercare da parte del giudice un'opzione ermeneutica in ordine alla legittimità dell' apposizione del termine al rapporto di lavoro, che faccia necessariamente argine ai tentativi posti in essere dalle imprese in questi anni, tra cui l' Amat s.p.a, di eludere la direttiva comunitaria 99/70 con il ricorso successivo e sistematico al rapporto precario, che come chiaramente si evince dai relativi considerando della direttiva, era volta in primo luogo a tutelare la stabilità d'impiego dei lavoratori e di configurare in termini di eccezionalità il ricorso all'apposizione del termine. Nè tampoco sarebbe accettabile che l'obbligo del recepimento della direttiva europea da parte dello Stato Italiano possa integrare l'occasione per regredire, così come è avvenuto in Italia, il grado di tutela dei lavoratori parti di un rapporto a termine. Tale conclusione si impone considerando che prima della trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva in parola con il D.Lgs 368/2001, era in vigore la Legge 230 del 1962, normativa che la Corte Costituzionale aveva elevato al rango superiore di norma conformativa della citata direttiva 1999/70/CE, con la nota sentenza n. 41 del 7/2/2000, quindi successiva alla emanazione della direttiva

comunitaria, che ha dichiarato inammissibile il referendum popolare abrogativo della legge 18/4/1962 n. 230. In particolare (punto 8.3 della sentenza) la Corte Costituzionale ha affermato " che la menzionata direttiva dispone che gli stati membri debbano introdurre nei propri ordinamenti misure idonee a prevenire abusi in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, solo in " assenza di norme equivalenti". Pertanto negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di anticipata conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario. In tal caso, pur in pendenza del termine di recepimento, l'ordinamento interno, se può, nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti, sicuramente non può rimuoverle del tutto senza violare gli obblighi nascenti dalla direttiva .. (punto 8.4): Qualora si consideri lo spirito e la lettera della direttiva in questione l'ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti. Infatti proprio la legge n. 230 del 1962 assoggetta al referendum, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, ha da molto tempo adottato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l'utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l'ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato. (punto 8.5) E' vero che il legislatore nazionale mantiene una considerevole discrezionalità nell'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno, ma la liberalizzazione derivante

dall'eventuale abrogazione dell'art. 2 comporterebbe non una mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta".

La sentenza citata della Corte Cost. pone in evidenza due questioni decisive: ovvero che il legislatore nazionale aveva l'obbligo di intervenire con il recepimento della direttiva comunitaria 70/99, solo in assenza di norme equivalenti nel proprio ordinamento: nondimeno che una normativa equivalente alla direttiva comunitaria per grado di incisività e tutela, era già preesistente nell'ordinamento italiano, ed era la legge 230 del 1962, la quale addirittura ha ricevuto "copertura comunitaria" nel momento in cui veniva valorizzata dalla Corte come normativa anticipatamente conformatoria degli obblighi di trasposizione derivanti dalla direttiva 199/70 CE..

Sicchè non vi è alcun dubbio che lo Stato italiano avrebbe potuto certamente astenersi dalla trasposizione della direttiva, senza nel contempo violare i propri obblighi comunitari, dal momento che era già dotato di una normativa che disciplinava in maniera rigorosa e tassativa i casi di apposizione del termine (art. 2 legge), la proroga dei contratti e le sanzioni per l'elusione della normativa (la conversione in contratto a tempo indeterminato) , nonchè l'onere della prova incombente in capo al datore di lavoro (ar. 3 legge citata), tutti obiettivi ben presenti nella direttiva, il cui combinato disposto ne faceva certamente un presidio normativo di assoluta avanguardia anche rispetto al contesto normativo comunitario. Tale postulato viene corroborato dalla lettura della clausola 8, comma 3° - disposizioni di attuazione - dell'accordo CES-CEEP-UNICE recepito

dalla direttiva comunitaria, nel quale è chiarito che "l'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso".

Che è quanto avvenuto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 368/2001 di trasposizione della direttiva comunitaria, che segna complessivamente un significativo arretramento della soglia di tutela e di garanzia per i lavoratori a termine. In particolare si è prevista l'abrogazione integrale dell'intera legge 230 del 1962 e la correlativa sostituzione alla elencazione tassativa, prevista per legge, dei casi di apposizione del termine, di una generica e stereotipata locuzione "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", senza altra specificazione da parte del legislatore nazionale, tantopiù che a rigore il richiamo delle "ragioni obiettive", contenuto nella direttiva in parola, era riferito unicamente (vedi clausola 5 punto 1 dell'accordo CES-CEEP e UNICE) alle ipotesi di successione di contratti o rapporti di lavoro allo scopo di prevenire gli abusi nel ricorso al contratto a termine. Di converso il legislatore nazionale introducendo nella legge di recepimento margini di discrezionalità nell'apposizione del termine in capo al datore di lavoro, che prima questi non aveva nel vigore della Legge abrogata 230/1962, con l'ausilio della genericità delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che il legislatore si è astenuto dall'enucleare, è un modo non corretto di adempiere agli obiettivi ed agli scopi della direttiva comunitaria, spostando di converso il vaglio di legittimità del contratto a termine dal momento genetico-prescrittivo,

di per sè anticipatorio e più incisivo, a quello esecutivo-giudiziale, intrinsecamente più labile e meno garantista per il lavoratore.

Così come manca nella legge nazionale del D.p.r. 368/2001 di trasposizione della direttiva comunitaria, la previsione di clausole idonee a prevenire gli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine, in conformità alla clausola 5 comma 1° lett. b) e c) dell'accordo quadro, con riguardo sia alla durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o successivi, che del numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. Il che ha consentito nella pratica di legittimare il ricorso a plurimi successivi contratti a termine, con le stesse mansioni e con lo stesso lavoratore, rispetto al quale la normativa introdotta (art. 4 e 5 del D.Lgs. citato) detta una disciplina scarsamente penetrante, almeno per contrastare l'elusività della direttiva comunitaria del contratto a termine.

In tal modo lo stato italiano è venuto meno al principio di effettività e di risultato che presiede all'obbligo di conformazione e recepimento della legislazione comunitaria, che di converso la Corte di Giustizia ha sempre ritenuto come assoluto e cogente per gli stati membri.

Un simile angolo visuale della tematica del rapporto a termine, per quanto consti, non è stato sinora dal giudice nazionale mai prospettato al giudice comunitario in sede di domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, competente quando una questione sull'interpretazione del Trattato CE o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità, sia sollevata dinanzi ad un giudice di uno stato membro, il quale può, ovvero del caso, deve, qualora reputi necessaria emanare nella sua sentenza una decisione

su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Strumento inteso dalla giurisprudenza della Corte di Giust. CE come un mezzo di cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto comunitario di cui essi necessitano per risolvere le controversie che sono chiamati a risolvere.

Ed è alla domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE che il ricorrente intende appellarsi, tramite la formulazione al giudice della causa della seguente questione di diritto comunitario, rilevante per la decisione del presente giudizio, ovvero,

1) "se gli obiettivi e gli scopi della direttiva 1999/70/ del Consiglio CE ostino all'adozione di una normativa interna di recepimento che a fronte della preesistenza di una normativa nazionale anticipatamente conformativa degli obblighi e degli obiettivi derivanti dalla direttiva, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 7/2/2000, abrogata integralmente con la legge di recepimento, possa complessivamente arretrare il grado di tutela normativa per i lavoratori con l'abrogazione della tassatività dei casi di apposizione del termine, di proroga del contratto e della espressa sanzione della conversione a tempo indeterminato per i casi di elusione o illegittima apposizione del termine, con la previsione nei contratti a termine di una generica causale di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", previste nella direttiva solo per il caso di successione di contratti a termine (vedi art. 5 comma 1°, lett.a dell'accordo CLES-CEEP e

UNICE), in violazione del principio comunitario di effettività degli obiettivi cui presiede la normativa comunitaria";

2) se la direttiva citata osti ad una normativa interna di trasposizione che non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola 5 comma 1° lett. b) accordo citato) ed il numero complessivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola comma 1° lett. c) accordo citato, coerente al principio di effettività ed al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Laddove invece la domanda di interpretazione pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE non fosse ritenuta rilevante ai fini del decidere, giocoforza l'interprete deve richiamarsi alla giurisprudenza della Corte di Giust. CE, la quale ha da tempo chiarito che le disposizioni giuridiche ed amministrative nazionali, sia anteriori che posteriori alla direttiva devono essere interpretate in conformità allo scopo delle direttive (Corte Giust. Ce 13/11/1990, causa C-106/89), onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189 comma III° Trattato CE. . All'uopo recentemente la Corte di Giustizia nella sentenza 4/7/2006, causa C-212/704, ha definito l'accordo quadro come una disciplina che intende limitare il ripetuto ricorso alla categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato per evitare la precarizzazione a danno dei lavoratori dipendenti, in quanto considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori. In particolare la Corte di Giust. CE nella sentenza citata precisa che " vero è che l'accordo quadro rinvia agli

stati membri nonché alla parti sociali per la definizione delle modalità dettagliate di applicazione dei principi e delle prescrizioni che esso enuncia, al fine di garantire la loro conformità al diritto e/o alle prassi nazionali e la debita considerazione delle particolarità delle situazioni concrete. Pur se gli stati membri beneficiano pertanto di un potere discrezionale in materia, nondimeno essi restano tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario, così come risulta non solo dall'art. 249 terzo comma Trattato CE, ma altresì dall'art. 2 primo comma della direttiva 1999/70/CE, letto alla luce del diciassettesimo considerando di quest'ultima. Tenendo conto di quanto sopra la nozione di "ragioni obiettive ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett.a) dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività, e pertanto tali da giustificare in tale particolare contesto l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato e successivi. Tali circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a quest'ultime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno stato membro. Di contro una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non soddisferebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti. Infatti una siffatta disposizione di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l'esistenza di

fattori oggettivi, relativi alle caratteristiche dell'attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro In particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una disposizione legislativa o regolamentare di carattere generale, senza relazione con il contenuto concreto dell'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia atto a raggiungere lo scopo perseguito e necessario a tale effetto".

La corretta applicazione di tali postulati consente agevolmente di dirimere la controversia oggetto del presente giudizio, nel senso della nullità dei contratti a termine per cui è causa e dell'abusività del ricorso fatto dalla società convenuta alla utilizzazione successiva di tali contratti, contrariamente allo scopo ed all'obiettivo richiamato dalla direttiva comunitaria, ritenuta erroneamente come norma liberalizzatrice del contratto a termine (vedi Circolare applicativa del Ministero del lavoro del 1/8/2002 n. 42), secondo un'impostazione politica economica neoliberalista, anziché come una normativa di tutela del lavoratore, e volta a scoraggiare la precarizzazione del lavoro dipendente: e nel caso del ricorrente tale periodo è durato quasi due anni e mezzo, attraverso la sommatoria del periodo di utilizzazione per via interinale e dei due contratti a termine con successiva proroga, obiettivo precarizzante che di converso pare divenuto un fattore di gestione ordinaria del fabbisogno aziendale di personale,

per aver fatto l'Amat s.p.a. negli anni un sistematico ricorso alla fattispecie del contratto a termine nonostante la carenza cronica di personale, e non certo per eventi oggettivamente temporanei nè eccezionali.

Nondimeno si deve rilevare che la normativa del D. Lgs. 368/2001 è stata fortemente osteggiata dalle parti sociali, ed in particolare dalla CGL, la maggiore organizzazione sindacale italiana, la quale non ha mai voluto sottoscrivere l'avviso comune sul decreto delegato: e ne aveva ben donde alla luce anche dell'utilizzo pratico del contratto a termine, successivamente all'introduzione di tale normativa, che ha visto sovente eccessi ed abusi, alle quali come si è detto non si è sottratta affatto la società convenuta.

Pur con le vistose lacune dianzi dedotte e la scarsa aderenza al principio di effettività ed agli scopi cui era volta la direttiva europea trasposta, deve nondimeno ritenersi che con il D.Lgs. 368/2001 la tipologia del contratto a termine non è stata del tutto liberalizzata, come risulta evidentemente dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs 368/2001, secondo il quale "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".

E se l'inciso normativo ha un senso, ne deriva che non possono considerarsi irrilevanti i motivi che spingono il datore di lavoro alla stipula del contratto a termine, rilevando al riguardo, unicamente, le sopra citate esigenze legittimanti.

In tale prospettiva, avvalorata anche da pacifica giurisprudenza, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato rimane tuttora una possibilità ammessa in via d'eccezione e in presenza di

determinate circostanze, la cui sussistenza non può essere genericamente enunciata dal datore, ma deve essere oggettivamente controllabile e messa in relazione con la specifica assunzione a termine della quale si tratta (cfr. Corte Cass., n. 7468/2002; Tribunale di Firenze, n. 1577/2003; Tribunale di Ragusa, n. 819/2004).

NULLITA', INEFFICACIA DEL PRIMO CONTRATTO A

TERMINE

Il primo contratto a tempo determinato stipulato dal lavoratore, anteriore al D. Lgs. 368/2001, richiama il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri del 27/11/2000, valido dal 2000 al 2003, nel quale le parti collettive come dianzi detto, avevano espressamente esercitato la delega prevista dall'art. 23 della legge 56/1987 - norma anch'essa abrogata dal D.Lgs. 368/2001, stabilendo all'art. 7 lett.A, delle ulteriori ipotesi di apposizione del termine al contratto di lavoro. Di tal guisa, ai fini che ne occupa, il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 27/11/2000, per effetto del regime transitorio delineato dall'art. 11 comma II° del decreto legislativo, conservava efficacia sino alla sua scadenza naturale, prevista per il nov. 2003.

Orbene, nel caso di specie, la ragione addotta dall'A.M.A.T. S.p.A. a sostegno del termine apposto al primo contratto valido dal 16/3/2003, richiamando nel contratto sottoscritto il disposto dell'art. 7 lett.A) n.1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 27/11/2000, è inesistente ed integra una palese elusione o falsa applicazione del disposto contrattuale. Invero la norma prevede il caso di "concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi

parentali, aspettativa", e tale causale deve essere obbiettiva ed agevolmente controllabile ai fini della sua facile elusione.

Le vacanze di organico quindi per espresso disposto del contratto collettivo dovevano essere conseguenti a sostituzioni concomitanti, il che equivale ad affermare che il personale in ferie, onde giustificare l'apposizione del termine, doveva esserlo già alla data della stipulazione individuale ovvero concomitante ad esso, e non limitarsi ad un evento prevedibile che il personale sarebbe andato in ferie in estate secondo lo scaglionamento predeterminato dall'azienda, tantopiù che le ferie annuali non sono mai forzose ma godibili su richiesta del lavoratore; del pari, ai fini della verificabilità del controllo della causa giustificativa, l'azienda era tenuta ad indicare il nominativo del personale in ferie da sostituire (vedi Cass. n.15297 del 2004; Cass. 1/12/2003 n. 18354; Cass. 7/3/2005 n. 4862). Cosa che di converso non è affatto avvenuta.

Tali sostituzioni concomitanti di personale non solo erano oggettivamente inesistenti, prova ne sia che non è mai accaduto, se non con qualche eccezione, che nel 2003 vi siano stati dei lavoratori che abbiano fruito delle ferie durante il primo scaglione programmato per il periodo 16/6-30/6/2003, ma si ribadisce inerivano ad eventi prevedibili in futuro, attinenti ad una normale futura programmazione di esodo temporaneo di personale in coincidenza con la fruizione delle ferie annuali, ma che non era comunque tale intrinsecamente da giustificare l'ipotesi normativa dell'apposizione del termine.

NULLITA', INEFFICACIA DEL SECONDO CONTRATTO A

TERMINE

Il secondo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente, decorreva invece dal 3/1/2004 al 2/7/2004, e per successiva proroga cessato al 30/6/2005: quindi durante il suo corso è entrato in vigore il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotramvieri (sottoscritto il 14.12.2004), ancora vigente, che con l'art 7 disciplina la materia del rapporto a termine, dichiaratamente *normativa integrativa delle norme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368* !!!.

La causale dell'apposizione del termine è inesistente e comunque elusiva e priva di verificabile ed oggettiva causa giustificativa, che sarebbe la presa d'atto aziendale di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di Operatori di esercizio (conducenti di linea), da soddisfarsi attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dall'espletamento di una futura e non meglio precisata procedura di selezione, tale da procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al predetto profilo professionale.

L'A.M.A.T. S.p.A., quindi, ha provveduto ad assumere personale con contratto a tempo determinato facendo esclusivamente riferimento, come base motivazionale legittimante tali assunzioni, ad una procedura selettiva di futura determinazione (l'avviso di selezione è stato pubblicato solo il successivo 31.03.2004 e prevedeva non solo assunzioni a tempo indeterminato, così come indicato nel contratto sottoscritto con il lavoratore, ma anche per contratti di inserimento - ovvero altri rapporti a termine- ai sensi dell' art. 54 D.Lgs. 276/2003) e della quale, ancora oggi, non è dato conoscere la reale

portata ed il concreto "impatto occupazionale", stante la genericità, sotto questo profilo, del suo contenuto, e comunque sia selezione conclusasi con l'approvazione di una graduatoria unica per le due tipologie contrattuali.

In altri termini la causale addotta al contratto a termine è venuta meno nel momento in cui la selezione è stata esperita non per assunzioni a tempo indeterminato (così come previsto nel contratto del ricorrente) ma anche per dei contratti a termine, nè tampoco era conosciuto - e non si conosce a tutt'oggi - il collegamento e la reale corrispondenza tra il numero (indefinito !) di lavoratori da assumere a tempo indeterminato a seguito dell'ormai espletata procedura di selezione ed il numero di "contrattisti" assunti a termine, tra cui l'odierno ricorrente. Tanto è vero che ad oggi non si è perfezionata dall'azienda alcuna assunzione a tempo indeterminato con l'utilizzo degli idonei della graduatoria, bensì solo e soltanto numerose assunzioni con contratti precari di inserimento. Ne deriva, pertanto, che il termine apposto al predetto contratto è nullo in quanto non adeguatamente e specificamente supportato da una oggettiva ragione giustificatrice, come tale verificabile in concreto e, soprattutto, non elusiva dell'intento perseguito dal legislatore volto ad evitare qualsiasi volontà fraudolenta del datore di lavoro.

In realtà, l'A.M.A.T. S.p.A., era ben consapevole sin dall'anno 2003 della sussistenza di una carenza nel proprio organico delle figure di "Operatori di esercizio" (risalgono già a quell'anno altre assunzioni a termine compiute dalla stessa azienda), sicchè ha preferito ricorrere a rapporti di lavoro precario, utilizzando lo strumento dei contratti a termine in mancanza dei presupposti applicativi normativamente

previsti e con l'intento di eludere le garanzie poste dal legislatore comunitario in favore dei lavoratori. E quando non ha adottato la categoria del contratto a termine, ha utilizzato massicciamente la tipologia del contratto interinale, come è avvenuto con il ricorrente dal nov. 2003 al 31/12/2003, il che comprova che le esigenze dell'azienda non erano affatto temporanee nè tampoco eccezionali, ratio del contratto a termine cui è improntata la normativa comunitaria e l'art. 8 ALL. A) R.D. 148/1931.

Né può rilevare, in contrario, quanto disposto dall'art. 7, lett. A, punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranviari 27.11.2000 appositamente richiamato nel contratto a termine di cui si discorre, secondo il quale è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale *"...per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione"*.

E ciò in considerazione del fatto che l'AMAT s.p.a. non solo non ha avviato e concluso una specifica selezione pubblica per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato per coprire i vuoti di organico evidenziati, così come da causale addotta nel contratto impugnato, bensì una diversa e generica selezione pubblica mista, nè tampoco ad oggi ha attinto da tale graduatoria per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato; ma non ha neanche procedimentalizzato la scansione temporale della procedura di selezione, dilatando a dismisura i tempi della stessa a propria discrezione, ben al di là della locuzione *"periodo necessario"* richiamata nella clausola contrattuale collettiva. Sicchè è ben difficile contrastare l'assunto che l'A.M.A.T. S.p.A. nella gestione della propria carenza d'organico, abbia tenuto un comportamento palesemente fraudolento ed elusivo delle garanzie poste dal legislatore nazionale e comunitario a sostegno dei

lavoratori , apponendo a diversi contratti di lavoro - tra cui quello con il ricorrente - termini che, anche per la genericità delle ragioni fondanti, non possono certamente ritenersi compresi nella normativa comunitaria, in quella nazionale nè tampoco, ove applicabile, nella richiamata norma di contrattazione collettiva, contratti che pertanto devono ritenersi irrimediabilmente inficiati da nullità, con la correlativa conversione in rapporti a tempo indeterminato.

Sanzione che di converso deve ritenersi immanente nel sistema,

oltre che espressamente prevista dalle parti collettive nella sottoscrizione dell'accordo nazionale di lavoro di rinnovo stipulato il 14/12/2004, art. 7, ove è chiaramente indicato che " *qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato*".

NULLITA', INEFFICACIA DELLA PROROGA DEL CONTRATTO

AL 30/6/2005

Analoghe ragioni di elusività e non oggettiva verificabilità della causa legittimante l'apposizione del termine , inducono a ritenere inficiato da nullità anche la proroga del secondo contratto a termine disposta per quasi un altro anno, ovvero sino al 30/6/2005, a dispetto della locuzione adottata nella contrattazione collettiva "per il tempo strettamente necessario".

Un altro chiaro indice rivelatore che la proroga - ex lege equivalente ad un rinnovo del contratto-, sia stata disposta in elusività degli scopi e degli obiettivi della norma comunitarie e di legge, è integrato dalla circostanza che la proroga/ rinnovo è avvenuta con

comunicazione al lavoratore coeva alla scadenza del contratto, ovvero il 2/7/2004 !!!.

Del pari non è provata con riguardo ai distinti contratti impugnati di nullità, onere di converso incombente in capo alla convenuta, il rispetto delle percentuali tra lavoratori impiegati con il contratto a termine ed il personale di ruolo, così come non vi è prova, anch'essa incombente in capo alla convenuta, dell'inesistenza dei motivi ostativi alla capacità della società convenuta di assumere con contratto a termine, ed in particolare della inapplicabilità del divieto generale previsto dall'art. 3 I° comma lett. d) del D.Lgs. 368/2001.

2- DIRITTO DI PRECEDENZA ALL'ASSUNZIONE -.

In via subordinata, per il caso di dichiarata validità del termine apposto ai successivi contratti a termine per cui è causa, il ricorrente allora deve ritenersi comunque titolare di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato successivamente espletate dall'Amat s.p.a., nonchè, ancora in via subordinata, di un diritto al risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di informativa sul diritto di precedenza, che l'azienda intendeva procedere a nuove assunzioni, previsto dall'art.7 rinnovo contrattuale collettivo di settore del 19/11/2004, relativamente al secondo contratto di lavoro a termine dal 3/1/2004 al 2/7/2004 e per, successiva proroga cessato al 30/6/2005, nel corso del quale è intervenuto il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotramvieri (sottoscritto il 19.11.2004), ancora vigente, il quale prevede espressamente al suo art. 7 (*che disciplina, integrandole, le norme di cui al* D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, espressamente richiamato

dall'A.M.A.T. S.p.A. nel contratto a termine di cui si discorre) che le aziende, ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione.

Non è revocabile in dubbio che i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, hanno inteso attribuire inequivocabilmente un diritto di precedenza - e non solo un generico obbligo di informativa - non solo ai lavoratori titolari di contratti a tempo determinato in corso (ed è il caso del ricorrente), ma anche per quelli scaduti da non più di nove mesi.

Del pari per effetto della norma dell'art. 8 comma 10 del D. Lgs. 368/2001, il diritto di precedenza del lavoratore deve essere esercitato entro novanta giorni dalla cessazione del contratto: indi sul punto deve essere disapplicata, in quanto inficiata da nullità parziale, per un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., quella parte della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19/11/2004, che prevede un termine minore di 15 giorni rispetto a quello legale, termine che quindi deve ritenersi sostituito ex art. 1419 comma II° c.c. . In caso contrario non si può non convenire che secondo la dizione della clausola collettiva, l'eventuale scadenza del termine per la comunicazione da parte del lavoratore, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, non è in alcun modo suscettibile di essere sanzionata con la decadenza della perdita del diritto del lavoratore,

nè tampoco nella direttiva comunitaria è previsto che un tale diritto possa essere limitato da un così restrittivo termine di decadenza. Tantopiù che trattandosi della clausola di una normativa collettiva intervenuta in corso di contratto, che peraltro non è stata neanche richiamata nella proroga del contratto nè nel corso di contratto, l'obbligo di correttezza e lealtà incombente in capo alla società convenuta, che si estrinseca nel dovere di protezione dell'altro contraente, avrebbe voluto che di tale diritto e possibilità fosse informato il lavoratore, così da renderlo consapevole degli effetti dismissivi connessi all'inerzia nell'esercizio del proprio diritto.

In ogni caso il ricorrente ha esercitato il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta, anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

Di tal guisa sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo ad assumere nuovo personale con plurimi contratti di inserimento; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

3- Ma quand'anche ritenuto infondato un diritto di precedenza del ricorrente nelle successive assunzioni disposte dalla società

convenuta per le ragioni dianzi dedotte, di converso in via subordinata la società convenuta è tenuta in ogni caso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2059 c.c., da determinarsi in via generica, per la lesione della propria libertà di autodeterminazione e dei diritti costituzionalmente protetti al lavoro anche nell'ambito delle formazioni sociali, di cui la sede di lavoro è espressione tipica, per il palese inadempimento contrattuale per aver omesso di informare il lavoratore, in conformità a lealtà e buona fede e del dovere di protezione dell'altro contraente, del diritto di precedenza nelle successive assunzioni secondo le previsioni dell'art. 7 del rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri sottoscritto il 19/11/2004.

Tanto premesso

il Sig. Lochi Gregorio, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia,

1- preliminarmente sollevare domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE alla Corte di Giustizia CE sulla seguente questione rilevante per la decisione del giudizio:

a"se la direttiva 1999/70/ del Consiglio CE osti all'adozione di una normativa interna di recepimento che a fronte della preesistenza di una normativa nazionale anticipatamente conformativa degli obblighi e degli obiettivi derivanti dalla direttiva, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 7/2/2000, abrogata integralmente con la legge di recepimento, possa complessivamente arretrare il grado di tutela normativa per i lavoratori con l'abrogazione della tassatività dei casi di opposizione del termine, di proroga del contratto e della espressa

sanzione della conversione a tempo indeterminato per i casi di elusione o illegittima apposizione del termine, con la previsione nei contratti a termine di una generica causale di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", previste nella direttiva solo per il caso di successione di contratti a termine (vedi art. 5 comma 1°, lett. a dell'accordo CLES-CEEP e UNICE), in violazione del principio comunitario di effettività degli obiettivi cui presiede la normativa comunitaria";

b-se la direttiva citata osti ad una normativa interna di trasposizione che non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola 5 comma 1° lett. b) accordo citato) ed il numero complessivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola comma 1° lett. c) accordo citato, coerente al principio di effettività ed al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

2-dichiarare la eventuale nullità ed inefficacia di qualunque disposizione nazionale e collettiva pattizia, contrastante con gli obiettivi, gli scopi e le previsioni della Direttiva Comunitaria del Consiglio CE 1999-70 del 29/6/1999;

3-alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative della medesima, dichiarare la nullità/l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonchè della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato,

con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate e dovute, non corrisposte, dalla data della maturazione del diritto sino alla formale ricostituzione del rapporto di lavoro, o quantomeno dalla data dell' offerta della prestazione lavorativa del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del presente atto.

4- in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione collettiva nazionale autoferrotranvieri dell'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente nelle successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato disposte dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5- per le causali e le conclusioni sub 3) del presente atto, condannare in via generica la società Amat s.p.a. al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per il danno esistenziale in re ipsa connesso alla lesione del diritto del lavoratore, e per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti al lavoro e dignità della persona, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

6- in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.

7- vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA,

Senza inversione dell'onere della prova, ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sulle seguenti posizioni:

- 1) "vero che nel primo scaglione programmato del 2003 per la fruizione delle ferie, non vi sono stati lavoratori collocati in ferie annuali?"; 2) Vero che l'azienda ha proceduto ad una selezione mista, approvata con la delibera C.D.A. n. 30/2004 sia per l'assunzione con rapporti a tempo indeterminato che per i contratti di inserimento?; 3) vero che l'azienda non ha proceduto ad alcuna assunzione con contratti a tempo indeterminato dopo il 30/6/2005 e comunque dopo l'approvazione della graduatoria pubblica?; 4) vero che la società convenuta dopo l'approvazione della graduatoria

pubblica ha assunto personale solo con contratti di inserimento ? 5)
vero che l'azienda ha proceduto dal 2003 a numerosi contratti a
termine e che questa già da allora aveva una cronica carenza di
personale del ruolo di operatore di esercizio.

Ordinare di esibire e depositare alla società convenuta la delibera
C.D.A. Amat s.p.a. n. 30/2004 di approvazione della selezione
pubblica nonché la delibera C.D.A. di approvazione della graduatoria
pubblica. Ordinare altresì alla società convenuta di depositare
documentazione - libri paga e matricola-, comunque contenente
prospetto informativo in ordine al numero complessivo delle
assunzioni a termine, di utilizzazione con contratto interinale e
contratti di inserimento, disposte dalla società convenuta, a far data
dal gennaio 2003 alla data del deposito del presente ricorso. Ordinare
altresì alla società convenuta di esibire e produrre la documentazione
amministrativa (delibere Consiglio di amministrazione, delibere
Direttore di esercizio e Presidente C.A.) relative alla disposta
utilizzazione di personale con contratti a lavoro interinale, dalla
medesima data.

Assumere altresì informazioni scritte dall'associazione sindacale CGL
- sede nazionale di Roma- ai sensi dell'art. 425 c.p.c., in ordine ai
motivi della mancata sottoscrizione dell'avviso comune con il
Governo per la nuova disciplina del contratto a termine e per il
recepimento della direttiva Consiglio CE 70/1999, successivamente
approvata con il D.Lgs. 368/2001.

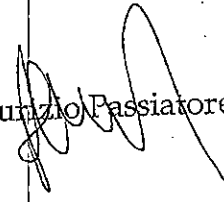
Si offrono in produzione i documenti di cui all'indice del fascicolo di
parte ed in particolare:

1) contratto di lavoro a termine del ricorrente del 13/6/2003, decorrente dal 16/6/2003; 2) contratto di lavoro a termine del ricorrente del 2/1/2004, decorrente dal 3/1/2004; 3) comunicazione del Presidente dell'Amat s.p.a. del 2/7/2004 - prot. n. 13521/UP - di proroga del contratto a termine; 4) avviso di selezione pubblica dell'Amat s.p.a. del 31/3/2004, per la formazione di una graduatoria di personale idoneo da utilizzare nelle mansioni di operatore di esercizio; 5) copia libretto di lavoro di Lochi Gregorio; 6) copia cedolini paga e contratti assunzione con contratto interinale con Adecco s.p.a., dal 6/11/2003 al 31/12/2003; 7) stralcio del CCNL Autoferrotranvieri 2000-2003 - art. 7- del 27/11/2000; 8) stralcio del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004 - art. 7, contratti a termine; 9) testo direttiva Consiglio CE del 28/6/1999 n. 99/70 relativa all'accordo quadro CES-UNICE e CEEP; 10) lettera a.r. di richiesta conciliazione Direzione Prov.le del lavoro di Taranto; 11) certificato di convocazione e fallimento tentativo di conciliazione Direz. Prov.le del Lavoro di Taranto; 12) lettera racc. a.r. del ricorrente di intimazione all'Amat s.p.a., del 9/9/2005.

Salvezze illimitate.

Manduria/Taranto, 19 ottobre 2006

Avv. A. Maurizio Passiatore



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione per il giorno 11/3/08 alle ore 9,30 con il seguito,
ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 6/4/08

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(D.ssa Maria BALDASSANTINI)

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa E. PALMA

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Intimazione Testi

ORDINANZA DEL 07.04.2008

(udienza 11 maggio 2010 - dott.ssa PALMA)

Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio procuratore di

AMAT SPA nel giudizio

proposto da

LOCHI Gregorio (avv. Arcangelo Maurizio Passiatore)

ho intimato

le persone sotto indicate a comparire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (dott.ssa PALMA) all'udienza del 11 maggio 2010, ore 10,00 col seguito, per essere sentiti come testimoni nella predetta causa e con avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potranno essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro:

- 1) dott.ssa Maria Fabiola MENENTI, via Cesare Battisti n. 657 (C/o AMAT spa) -
74100 TARANTO - mediante consegna a mani

A mani dell'impiegato funzionario
Sig. Giuseppe Ferrante
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.

TA 96/04/2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
FANIGLIULO STEFANO

- 2) dott. Giuseppe FERRANTE, via Lago Ampollino n. 40 - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
FANIGLIULO STEFANO

Prot. N. _____

Del _____
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.R.G. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

9097

N° _____	cronologico
importo atto € _____	
23 APR. 2010	
UFFICIALE GIUDIZIARIO	

COPIA

AREA MOVIMENTO

Taranto, lì 23/10/2003

Prot. N. : 312/RP /2003/A.M.

Al Dirigente Tecnico
S E D E

Oggetto: Fabbisogno personale reparto movimento.

Questo reparto, per espletare i turni di lavoro riferiti ai contratti di Servizio in vigore, ha bisogno di utilizzare n. **340** operatori d'esercizio per i turni di guida, n. **18** operatori generici per le postazioni fisse di ex capilinea, n. **24** come ex verificatori titoli di viaggio e n. **21** da utilizzare come ex manovratori sino a quando non verrà applicato l'accordo integrativo aziendale, per un totale di **403** agenti, oltre i superiori di linea.

Al fine di rendere comprensibile quanto innanzi, si riporta il prospetto riepilogativo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GRUPPO DI LAVORO	N.TURNI FERIALI SCOLASTICI	GG. FERIALI SCOLASTICI	N.TURNI FESTIVI SCOLASTICI	GG. FESTIVI SCOLASTICI	N.TURNI FERIALI ESTIVI	GG. FERIALI ESTIVI	N.TURNI FESTIVI ESTIVI	GG. FESTIVI ESTIVI	TOTALE TURNI ANNUOI =SOMMA (2x3)+(4x5)+(6x7)+(8x9)	MEDIA GIORNALIERA = TOTALE T. /365	PERSONALE OCCORRENTE (COLONNA 11x365:250)	PERSONALE IN SERVIZIO	CARENZA PERSONALE
SUPERIORI DI LINEA	16	236	16	52	16	65	16	12	5840	16	24	24	0
OPERATORI D'ESERCIZIO (AUTISTI)	252	236	157	52	230	65	188	12	84842	233	340	315	25
POSTAZIONI DI EX CAPILINEA	12	236	12	52	12	65	12	12	4380	12	18	3	15
POSTAZIONI DI EX VERIFIC. TIT. DI VIAGGIO	16	236	16	52	16	65	16	12	5840	16	24	12	12
POSTAZ. DI EX MANOVRAT.	15	236	15	52	15	65	15	12	5475	15	21	4	17
TOTALI:											427	358	69

Si evidenzia che, per ciascuna unità lavorativa in meno, vengono erogate n. **1.625** ore di prestazioni straordinarie all'anno. (ore 6,5 x 250gg. lavorativi ad agente), per cui **69** agenti in meno corrispondono a **112.125** ore di prestazioni straordinarie annue.

Distinti saluti.

IL CAPO UNITA' ESERCIZIO
(Sig. Giuseppe D'Addario)

IL RESPONSABILE ESERCIZIO
(Sig. Giuseppe Ferrante)

N° 82 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto carenza organico dell'Area Esercizio. Decisione copertura posti vacanti. Assunzione, nelle more della copertura definitiva, di personale con contratti di lavoro interinale e con contratti di lavoro a termine.

L'anno duemilatre, il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI (a.) | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota datata 23/10/2003, prot. n° 312/RP/2003/A.M. (allegato n° 1), a firma congiunta del Responsabile dell'Esercizio e del Capo Unità Esercizio, indirizzata al Dirigente Tecnico, con la quale i suddetti funzionari hanno dettagliatamente relazionato in ordine al fabbisogno aziendale di personale occorrente per lo svolgimento delle attività dell'Area Esercizio, con particolare riferimento alle mansioni svolte dagli agenti inquadrati nel profilo professionale di "Operatore di esercizio", ponendole a raffronto con le unità attualmente in forza e determinando, per differenza, l'attuale carenza di organico nel profilo professionale sopra indicato.
- Rilevato che alla data odierna, rispetto ai dati forniti si registra una carenza organica di n° 69 Operatori di Esercizio, di cui n° 25 con mansioni di guida in linea, n° 15 con mansioni di addetti ai capilinea, n° 12 con mansioni di verifica utenza e n° 17 con mansioni di manovratore;
- Rilevato, altresì, che uno dei progetti già definiti nell'ambito dell'Accordo aziendale sul premio di risultato (art. 6 del CCNL 25/07/1997) prevede il trasferimento dei compiti attualmente assegnati agli ex manovratori (profilo professionale di Collaboratore di esercizio o di Operatore di esercizio appositamente utilizzati) al personale di guida in linea, il quale dovrà compiere, nell'ambito delle proprie mansioni ordinarie, anche le operazioni attualmente curate dagli ex manovratori;
- Ritenuto, pertanto, di non dover colmare la carenza dei 17 agenti con mansioni di manovratore, ma di poter utilizzare, nelle more dell'avvio del progetto di riorganizzazione dell'Area Manutenzione e del conseguente trasferimento dei compiti dei manovratori agli Operatori di esercizio impegnati in linea, prestazioni straordinarie del personale già in forza, qualora esse si rendessero necessarie;
- Considerato che l'Azienda non si è ancora dotata del nuovo Organigramma, della nuova Pianta organica del personale e del nuovo Regolamento per le assunzioni e per le progressioni di carriera del personale, dopo che con la sottoscrizione dell'A.N. 27/11/2000 furono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale;
- Ritenuto, quindi, pur in mancanza dei citati strumenti programmatori, di dover approvare una pianta organica a stralcio, relativamente alle seguenti mansioni ricadenti nel profilo professionale di "Operatore di Esercizio":

$$52 + 43 = 95 / 2 \cdot 3 = 142,5$$

$$383 = 43$$

MANSIONI	PERSONALE OCCORRENTE	PERSONALE IN SERVIZIO	CARENZA PERSONALE
Superiori di linea	24	24	0
Conducenti	340	315	25
Capilinea	18	3	15
Verificatori	24	12	12
Manovratori	0	0	0
TOTALE	406	354	52

17

- Preso pertanto atto che allo stato attuale, escludendo (per le motivazioni innanzi espresse) le mansioni di manovratore, il numero di agenti con profilo di Operatore di esercizio necessari alla copertura del servizio, così come programmato dall'Azienda, è pari a 406 e che ad oggi sono complessivamente 52 le carenze nelle unità del predetto profilo;
- Considerata l'urgenza di provvedere alla temporanea copertura dei posti vacanti, soprattutto alla luce del nuovo decreto legislativo di riforma dell'orario di lavoro (d.lgs. n° 66/2003) che, recependo una direttiva comunitaria, ha imposto limiti stringenti alla richiesta di prestazioni di lavoro straordinarie da parte dei datori di lavoro, fissando in 48 ore la durata massima del lavoro settimanale (riferito ad una media di quattro mesi) ed in 250 ore il limite annuale lavoro straordinario che è consentito svolgere da parte di ciascun lavoratore subordinato.
- Visto lo Statuto della Società;
- A voti unanimi

DELIBERA

- Di individuare, a stralcio della Pianta organica che si andrà ad elaborare nell'ambito del Piano industriale della Società, in n° 406 unità il fabbisogno di personale che svolge mansioni ricadenti nel profilo professionale di "Operatore di esercizio";
- Di prendere atto, pertanto, che alla data odierna risulta una carenza organica di Operatori di esercizio pari a n° 52 unità, atteso che il personale in forza che svolge mansioni riconducibili al suddetto profilo professionale è pari a 354 unità;
- Di procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso modalità che saranno definite

successivamente, ossia non appena saranno definitivamente delineate, attraverso le emanande istruzioni ministeriali, le innovazioni introdotte nel mercato del lavoro dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. "legge Biagi"), introdotta dal decreto legislativo 10/09/2003, n° 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

- Di procedere, allo scopo di far fronte alle attuali ed indifferibili necessità di personale, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione in pianta stabile del personale di cui sopra, alla copertura della vacanza organica di n° 52 Operatori di esercizio, facendo ricorso:

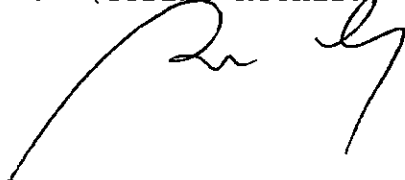
- a) a partire dal prossimo 1° novembre e per il tempo strettamente necessario ad avviare assunzioni a termine secondo le previsioni del CCNL 27/11/2000 e/o del decreto legislativo n° 368/2001, a contratti di somministrazione di lavoro interinale;

- b) nel più breve termine, ed al più tardi entro la fine del corrente anno, ad avviare assunzioni del medesimo numero di 52 unità con contratti di lavoro a termine, secondo le previsioni del CCNL 27/11/2000 e/o del decreto legislativo n° 368/2001, individuando il termine finale del contratto per relationem, ovverosia nella data di inizio del rapporto del personale da assumere con contratti a tempo indeterminato a seguito delle procedure di selezione che saranno individuate, precisando che lo stesso termine finale dei rapporti a tempo determinato non potrà comunque superare la data del 02/07/2004, salvo eventuali proroghe successive;

- Di autorizzare il Presidente a dare indicazioni agli uffici per gli adempimenti successivi, relativamente ai contratti di lavoro interinale ed alle assunzioni a tempo determinato, autorizzandolo anche a superare il limite di n° 52 unità, qualora, per effetto delle successive quiescenze, la vacanza organica dovesse nuovamente manifestarsi.

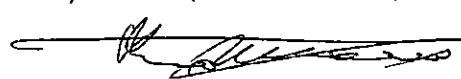
IL SEGRETARIO

F/to : (Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)



AREA MOVIMENTO

Taranto, li 23/10/2003

Prot. N. : 312 / R.P. / 2003/A.M.

Al Dirigente Tecnico
S E D E

Oggetto: Fabbisogno personale reparto movimento.

Questo reparto, per espletare i turni di lavoro riferiti ai contratti di Servizio in vigore, ha bisogno di utilizzare n. **340** operatori d'esercizio per i turni di guida, n. **18** operatori generici per le postazioni fisse di ex capilinea, n. **24** come ex verificatori titoli di viaggio e n. **21** da utilizzare come ex manovratori sino a quando non verrà applicato l'accordo integrativo aziendale, per un totale di **403** agenti, oltre i superiori di linea.

Al fine di rendere comprensibile quanto innanzi, si riporta il prospetto riepilogativo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GRUPPO DI LAVORO	N.TURNI FERIALI SCOLASTICI	GG. FERIALI SCOLASTICI	N.TURNI FESTIVI SCOLASTICI	GG. FESTIVI SCOLASTICI	N.TURNI FERIALI ESTIVI	GG. FERIALI ESTIVI	N.TURNI FESTIVI ESTIVI	GG. FESTIVI ESTIVI	TOTALE TURNI ANNUI =SOMMA (2x3)+(4x5)+(6x7)+(8x9)	MEDIA GIORNALIERA = TOTALE T. /365	PERSONALE OCCORRENTE (COLONNA 11x365:250)	PERSONALE IN SERVIZIO	CARENZA PERSONALE
SUPERIORI DI LINEA	16	236	16	52	16	65	16	12	5840	16	24	24	0
OPERATORI D'ESERCIZIO (AUTISTI)	252	236	157	52	230	65	188	12	84842	233	340	315	25
POSTAZIONI DI EX CAPILINEA	12	236	12	52	12	65	12	12	4380	12	18	3	15
POSTAZIONI DI EX VERIFIC. TIT. DI VIAGGIO	16	236	16	52	16	65	16	12	5840	16	24	12	12
POSTAZ. DI EX MANOVRAT.	15	236	15	52	15	65	15	12	5475	15	21	4	17
TOTALI:											427	358	69

Si evidenzia che, per ciascuna unità lavorativa in meno, vengono erogate n. **1.625** ore di prestazioni straordinarie all'anno. (ore 6,5 x 250gg. lavorativi ad egente), per cui **69** agenti in meno corrispondono a **112.125** ore di prestazioni straordinarie annue.

Distinti saluti.

IL CAPO UNITA' ESERCIZIO
(Sig. Giuseppe D'Addario)

IL RESPONSABILE ESERCIZIO
(Sig. Giuseppe Ferrante)

Prospetto Ferie fruite dal 1/6/2003 al 30/9/2003 del personale viaggiante

N	Matricola	Cognome	Nome	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Totale
1	100200	ABENA	EGIDIO	1	14	1	0	16
2	100534	ALBANESE	FRANCESCO	9	1	12	0	22
3	101464	ALBANO	GIUSEPPE	3	17	0	2	22
4	101663	ALBANO	MARIO	1	14	0	0	15
5	101696	ALBANO	MICHELE	0	14	0	0	14
6	102794	ALFEO	ROBERTO	0	1	13	2	16
7	103658	ANGELILLO	ORAZIO	1	1	13	0	15
8	104190	ANTONUCCI	DOMENICO	0	12	1	0	13
9	104210	ANTONUCCI	FRANCESCO	0	14	1	0	15
10	104257	ARENA	DOMENICO	2	0	13	0	15
11	104589	ARMENTO	SALVATORE	0	0	0	14	14
12	104597	ATTOLLINO	FRANCESCO	2	1	14	1	18
13	104606	AUGENTI	COSIMO	1	16	1	1	19
14	104656	AVITABILE	ROCCO	1	13	2	3	19
15	105700	BASILE	ANTONIO	1	12	0	0	13
16	106119	BASILE	VINCENZO	2	0	0	12	14
17	106185	BASILE	VITO	0	14	4	1	19
18	106671	BELLAVISTA	CLAUDIO	0	14	0	1	15
19	106983	BERDICCHIA	GIUSEPPE	0	0	0	13	13
20	107350	BIDOLI	GIANPAOLO	12	0	0	0	12
21	107582	BISCI	MARIO	0	0	14	0	14
22	108047	BOBBIO	FRANCESCO	13	5	0	0	18
23	108579	BOTTIGLIONE	ANTONIO	4	0	12	1	17
24	109178	BRULLATO	FILIPPO	14	2	2	3	21
25	109244	BUCCOLIERI	GIUSEPPE M.	1	2	0	13	16
26	109311	BUCCOLIERI	RAFFAELE	1	1	4	2	8
27	109444	BUONFRATE	GREGORIO BENEDETTO	0	0	14	0	14
28	109844	CAFARO	VITTORIO	2	0	13	0	15
29	110109	CALABRETTI	COSIMO	15	0	0	5	20
30	110441	CALELLA	LEONARDO	10	10	12	0	32
31	110500	CALIA	GIUSEPPE NICOLA	14	0	1	0	15
32	110641	CALO'	GIUSEPPE	0	0	12	1	13
33	110700	CALO'	SALVATORE	12	2	2	0	16
34	110920	CAMASSA	EMANUELE	0	0	12	2	14
35	110940	CAMPO	FEDELE	2	1	0	12	15
36	110973	CANDELORO	ANTONIO	1	3	6	5	15
37	111412	CANTORE	MASSIMO	1	14	0	0	15
38	111483	CAPOGROSSO	IPPAZIO	13	0	0	0	13
39	111490	CAPOZZA	GIOVANNI	0	13	1	0	14
40	113350	CARICASOLE	ANTONIO	2	14	0	0	16
41	113434	CARICASULO	MICHELE	13	0	3	0	16
42	113767	CAROLI	FRANCESCO	4	0	15	2	21
43	114631	CARRIERO	FRANCESCO	0	0	14	1	15
44	114660	CARRINO	EMANUELE	1	0	12	1	14
45	114700	CARRINO	FRANCESCO	3	2	13	0	18
46	114750	CARRINO	GIUSEPPE	4	0	2	14	20
47	115030	CARRO	GAETANO	2	1	0	13	16
48	115363	CASCARANO	NICOLA	0	1	13	0	14
49	115572	CASTELLANO	EZIO	0	1	13	0	14
50	115580	CASTELLANO	GIUSEPPE	0	16	0	4	20
51	115828	CASTELLANO	ROSARIO	13	1	0	10	24
52	116360	CASULA	EUGENIO	1	0	4	12	17
53	116427	CASULA	NICOLA	3	0	2	7	12
54	117050	CAVALLARO	CARMELO	0	0	13	1	14
55	117557	CAZZATO	ANTONIO	0	3	0	5	8
56	117839	CAZZATO	LEONARDO	13	3	0	0	16
57	117950	CECERE	VITANTONIO	0	13	0	1	14
58	118488	CENA	ARMANDO	0	14	1	2	17
59	119087	CHIARELLI	ANTONIO G.	13	0	3	1	17
60	119100	CHIAROFONTE	FRANCESCO	1	15	2	2	20
61	119186	CHIAROLLA	GIUSEPPE	0	13	0	0	13
62	119219	CHIAROMONTE	FILIPPO	0	13	1	2	16

ALL/9

*** Prospetto Ferie fruito dal 1/6/2003 al 30/9/2003 del personale viaggiante**

63	119385	CHILOIRO	GIOVANNI	3	14	0	5	22
64	119552	CHIRULLI	DOMENICO	0	13	0	0	13
65	119618	CHITI	ARMIDO	3	0	2	14	19
66	119951	CIANCIARUSO	UMBERTO	3	1	13	1	18
67	120180	CIRCHETTA	GIUSEPPE	2	0	14	1	17
68	120217	CITO	CLAUDIO	12	2	8,5	0	22,5
69	120310	CLARELLI	DOMENICO	0	16	0	0	16
70	120875	COLUCCI	FRANCESCO	1	0	12	1	14
71	121006	COMETA	CIRO	0	0	12	0	12
72	121710	CONTE	ANGELO	13	2	8	1	24
73	123276	CORVACE	GIUSEPPE	12	1	1	3,5	17,5
74	124008	CREDIDIO	VINCENZO	3	14	0	1	18
75	124074	CRISTALLO	PAOLO	1	2	12	1	16
76	124680	CUTINO	GIUSEPPE	12	0	2	0	14
77	125010	D'AMICO	ANGELO	13	0	0	3	16
78	125138	D'ALO'	ANGELO	3	0	0	2	5
79	126268	D'AMURI	ARCANGELO	12	0	1	1	14
80	126350	D'ANDRIA	GIANFRANCO	0	0	13	1	14
81	127199	D'ANGELA	COSIMO	0	1	14	0	15
82	127598	D'APRILE	GIUSEPPE	13	1	0	1	15
83	127830	DARCANTE	COSIMO	0	1	0	12	13
84	127865	DARCANTE	FRANCO	12	0	0	1	13
85	128490	DE CANTIS	FRANCO	14	3	0	4	21
86	128529	DE CARLO	PALMINO	1	0	1	13	15
87	128930	DE GERONIMO	ALESSANDRO	1	1	14	3	19
88	129161	DE GIORGIO	MICHELE	1	13	0	5	19
89	129194	DE GIORGIO	PAOLO	1	0	12	1	14
90	129693	DELLE DONNE	VINCENZO	13	4	3	1	21
91	130070	DELL'ORCO	ROBERTO	13	1	2	0	16
92	130090	DE LUCA	BENEDETTO	0	1	10	5	16
93	130192	DE MARCO	GIUSEPPE	2	0	0	14	16
94	130292	DE PACE	FRANCESCO	0	11	0	0	11
95	130295	DE PACE	FRANCESCO	1	14	0	1	16
96	130458	DE PACE	VINCENZO	13	0	1	6	20
97	130524	DE PADOVA	ANTONIO	13	0	0	0	13
98	130857	DE PADOVA	SALVATORE	5	0	11	0	16
99	130870	DE PADOVA	VINCENZO	0	0	9	1	10
100	131389	DE ROMA	SALVATORE	0	1	13	0	14
101	131522	DE ROMA	TOMMASO	1,2	3,6	16,8	2,4	24
102	131655	DE SIMONE	ANGELO	1	2	8	14	25
103	133130	DI GIORGIO	RAFFAELE	13	1	0	0	14
104	133185	D'IGNAZIO	DOMENICO	0	0	12	1	13
105	133200	DIGREGORIO	FRANCESCO	1	1	12	0	14
106	133430	DIMAGGIO	MASSIMILIANO	1	13	0	0	14
107	134115	DIMITRI	GIUSEPPE	2	0	1	13	16
108	134935	DI PONZIO	CATALDO	14	1	1	0	16
109	136231	DRAGONE	ENRICO	1	12	0	1	14
110	136700	DUGGENTO	PALMO	0	12	0	1	13
111	136975	ELETTO	GIUSEPPE	4	0	0	12	16
112	137573	ESPOSITO	GENNARO	0	0	4	10	14
113	137580	ETTORRE	COSIMO	1	0	0	13	14
114	137640	FAIANO	PIETRO	0	1	13	0	14
115	137835	FALCONE	GIUSEPPE	0	0	14	0	14
116	137880	FANELLI	AMEDEO	11	0	4	0	15
117	138039	FANELLI	MARIO	0	0	11	0	11
118	138105	FANULI	LUIGI	4	2	0	12	18
119	138120	FARELLA	GIUSEPPE	1	0	11	2	14
120	138127	FAVALE	ANTONIO	0	13	0	0	13
121	138139	FAZZIO	GIANCARLO	15	0	5	1	21
122	138305	FEROLA	EUGENIO	0	12	1	0	13
123	138477	FERRARI	SALVATORE	0	14	2	0	16
124	139302	IORE	PIETRO	1	14	0	0	15
125	139400	FISCHETTI	AUGUSTO	5	1	12	1	19

. Prospetto Ferie truite dal 1/6/2003 al 30/9/2003 del personale viaggiante

126	139968	FLEMMIA	BARTOLOMEO	0	14	0	1	15
127	140100	FONTANA	QUINTO FRANCO	1	0	0	1	2
128	140566	FORNARO	VINCENZO	4	0	0	0	4
129	140998	FRACCASCIA	EUGENIO	0	13	0	0	13
130	141031	FRACCASCIA	STEFANO	0	14	0	0	14
131	141231	FRANCO	GIOVANNI	13	0	0	0	13
132	142228	FRIULI	FRANCESCO	2	13	0	5	20
133	142261	FRUSI	ORAZIO	14	0	0	4	18
134	142277	FUGGETTI	COSIMO	0	14	0	0	14
135	143292	GALLI	GIUSEPPE	0	0	12	1	13
136	143640	GALLO	ANTONIO	0	0	12	1	13
137	143658	GALLO	DAMIANO COSIMO	2	0	0	14	16
138	143675	GALLUZZO	NICOLA	0	1	1	12	14
139	143691	GAMBARDELLA	EMILIO	0	0	8	4	12
140	143724	GAVAGNIN	ROBERTO	1	12	0	1	14
141	143741	GENERALI	ALDO	0	1	10	2	13
142	143957	GENTILE	FRANCESCO	4	14	0	0	18
143	143991	GENTILE	GIROLAMO	0	0	12	0	12
144	144024	GENTILE	LUIGI	6	13	0	6	25
145	144173	GIANFRATE	NICOLA	2	12	2	1	17
146	144223	GIANFREDA	COSIMO	3	2	11	0	16
147	144460	GIANNICO	GIOVANNI	1	1	13	1	16
148	144500	GIANNOCCARO	GIAMPIERO	1	2	0	7	10
149	144623	GIGANTIELLO	BARTOLOMEO	0	1	0	13	14
150	145254	GIOSA	ROCCO	1	12	0	0	13
151	145287	GIUNGATO	COSIMO	7	0	0	0	7
152	145421	GRANIGLIA	DOMENICO	6	5	6	2	19
153	145687	GRANIO	NICOLA	0	13	0	2	15
154	146600	GRECO	EDUARDO	14	1	1	0	16
155	147084	GUIDA	ARNALDO	1	0	9	0	10
156	147549	IMMUNE	GIOVANNI	0	0	1	13	14
157	147619	IMPERIALE	DAMIANO	0	2	14	0	16
158	147730	INCARDONA	SEBASTIANO	1	13	0	0	14
159	147740	INNO	GIOVANNI	0	0	13	0	13
160	148080	IZZO	NICOLA	2	2	7	7	18
161	148282	LACAVA	FRANCESCO	2	2	0	14	18
162	148413	LA CORTE	GIULIO MARIO LUIGI	1	14	0	2	17
163	149078	LAGUERCIA	ALFREDO	1	0	12	3,5	16,5
164	149211	LAMARINA	GINO	1	1	1	13	16
165	149610	LANZA	FEDELE	1	14	0	3	18
166	149976	LATAGLIATA	LUIGI	0	13	0	0	13
167	150275	LATANZA	UMBERTO	1	15	6	0	22
168	150420	LATERZA	DOMENICO	0	0	14	0	14
169	152270	LEONE	PAOLO	1	13	0	2	16
170	154265	LITTA	GIUSEPPE	4	1	13	2	20
171	154332	LIUZZI	ALDO	0	12	1	0	13
172	154340	LIUZZI	VINCENZO	12	0	1	1	14
173	154432	LOCHI	VINCENZO	7	15	0	1	23
174	154465	LOLLI	LEONARDO	1,5	0	11	0	12,5
175	154730	LOPARCO	DOMENICO	14	0	1	0	15
176	155201	LUCCARELLI	CIRO	0	14	0	0	14
177	155630	MAFFEI	ALESSANDRO	0	15	0	0	15
178	155795	MAGGIO	LUIGI	0	13	0	0	13
179	156310	MAIORANO	EMILIO	0	0	12	0	12
180	156340	MAIULLARI	GIUSEPPE	1	13	0	0	14
181	156495	MALDARIZZI	FRANCESCO	13	0	4	0	17
182	156910	MANCO	ANTONIO	0	1	0	3	4
183	157390	MANCO	GIUSEPPE	0	14	0	1	15
184	158373	MARIANO	CATALDO	0	1	13	0	14
185	158600	MARINELLI	EGIDIO	14	0	5	6	25
186	158760	MARTELOTTO	ORAZIO	1	1	10	0	12
187	158772	MARTURANO	COSIMO	1	14	0	3	18
188	158900	MASI	FABIO	0	13	1	1	15

Prospetto Ferie fruito dal 1/6/2003 al 30/9/2003 del personale viaggiante

189	159203	MASSAFRA	SEBASTIANO	0	13	0	2	15
190	159247	MASSARO	COSIMO SERGIO	0	0	13	0	13
191	159552	MASTROLEO	PAOLO	5	0	16	1	22
192	159930	MASTROPIETRO	ANGELO	0	13	1	0	14
193	159940	MASTROPIETRO	MARCELLO	0	0	13	0	13
194	160047	MASTROVITO	FRANCESCO	6	13	0	1	20
195	160051	MASTROVITO	GIUSEPPE	2	7	0	15	24
196	160400	MAZZA	CIRO	0	6	12	1	19
197	160450	MAZZARANO	MICHELE	0	13	1	0	14
198	160915	MELE	RAFFAELE	0	0	13	2	15
199	161513	MENZA	BIAGIO	2	13	0	2	17
200	162578	MIGNOZZI	FERNANDO	13	1	0	1	15
201	162610	MINGOLLA	VINCENZO	13	0	0	0	13
202	162644	MINZERA	SANTE	0	1	0	13	14
203	163043	MITRANGOLO	GIOVANNI	0	0	1	15	16
204	163176	MONACELLI	ANTONIO	0	14	0	7	21
205	163190	MONACO	COSTANTINO	0	12	0	3	15
206	163260	MONGELLI	SANDRO	1	0	13	0	14
207	163730	MONTANARO	VITANTONIO	2	15	0	1	18
208	163986	MONTELEONE	CIRO	0	0	14	1	15
209	164310	MOREA	COSIMO	2	0	16	1	19
210	164690	MUSCETTA	PIETRO	0	0	19	0	19
211	164700	MUSTAFA'	VITO	0	13	1	3	17
212	164705	NARDUCCI	CARLO	1	1	4	12	18
213	165038	NEGLIA	DOMENICO	0	0	0	13	13
214	165370	NIGRO	ANTONIO CARMELO	6	0	7	10	23
215	165392	NIGRO	LEONARDO	0	1	11	0	12
216	165815	NIGRO	VITINO	1	13	0	0	14
217	166035	NOBILE	FRANCESCO	0	13	0	0	13
218	167150	OLIVA	GAETANO	0	12	0	0	12
219	167200	OLIVA	VITO	1	13	0	2	16
220	167631	ORSO	COSIMO	1	13	0	2	16
221	168762	PACENTE	ANTONIO	0	2	5	0	7
222	168828	PACIFICO	ANTONIO	2	0	0	21	23
223	168861	PACIFICO	FRANCESCO	4	1	0	13	18
224	169094	PAGANO	FEDELE	2	2,5	13	1	18,5
225	169161	PAGLIA	MATTEO	13	1	0	0	14
226	169227	PAGLIARA	GIOVANNI	1	2	2	13	18
227	169560	PALANTONE	ALFREDO	0	14	1	0	15
228	169610	PALATTELLA	GIOVANNI	2	13	0	0	15
229	170115	PALMIERI	VINCENZO	0	13	0	0	13
230	170230	PALMISANO	GIUSEPPE	0	0	12	0	12
231	170291	PALMISANO	ORONZO	13	0	0	2	15
232	170691	PALUMMIERI	COSIMO	0	3	12	1	16
233	170956	PAPARI	GAETANO	2	0	0	11	13
234	170989	PAPPADA'	GIANCOSIMO DAMIANO	0	12	0	0	12
235	171301	PASANISI	ROCCO	2	0	14	3	19
236	171588	PASSIATORE	ANTONIO	1	15	3	0	19
237	172100	PAURINI	GREGORIO	2	0	2	12	16
238	172120	PAVESE	GIULIO	1	14	0	4	19
239	172137	PELLICANI	ANTONIO	0,5	13,5	13	2	29
240	172153	PELUSO	ANGELO	0	0	0	6	6
241	172190	PEPE	NICOLA	2	1	5	12	20
242	172621	PERRUCCI	EUPREPIO	1	0	16	0	17
243	173720	PETRONELLA	FRANCESCO	1	0	13	0	14
244	175289	PICUNO	MIRKO	1	14	0	0	15
245	175345	PIEPOLI	LEONARDO	1	1	13	0	15
246	175560	PIGNATALE	LUIGI	1	2	14	0	17
247	175700	PIGNATARO	LEONARDO	0	13	1	2	16
248	176699	PIZZOLEO	PIETRO	9	7	1	2	19
249	176711	PIZZOLLA	NUNZIO	4	12	0	2	18
250	176720	POLITO	QUINTINO	1	12	3	1	17
251	176951	PORZIO	LUIGI	1	13	0	1	15

Prospetto Ferie fruito dal 1/6/2003 al 30/9/2003 del personale viaggiante

2	177473	PRINCIPALE	PIETRO	0	12	0	0	12
3	177496	PROTOPAPA	ANTONIO	15	0	0	1	16
4	177682	PUGGELLI	ROMANO	2	0	0	11	13
5	178205	PULITO	PIETRO	0	0	0	13	13
6	178870	PUTINO	NICOLA	6	0	0	5	11
7	179202	QUARANTA	GINO	5	13	0	0	18
8	179236	QUARANTA	PIETRO	0	0	13	0	13
9	180433	RENO'	ANGELO	13	0	0	0	13
10	180665	RESSA	COSIMO	5	0	0	3	8
11	180698	RESSA	FRANCESCO	13	1	1	3	18
12	180900	RICCHIUTI	ARCANGELO	0	15	0	0	15
13	180931	RICCHIUTI	CLAUDIO	1	13	1	1	16
14	181330	RIMAURO	UGO	0	3	11	0	14
15	182198	ROCHIRA	GIUSEPPE	0	0	16	2	18
16	182461	ROMANELLI	CATALDO	2	14	0	0	16
17	182490	ROMANELLI	VINCENZO	0	0	12	2	14
18	183200	RUGGIERO	ANTONIO	0	0	12	2	14
19	183280	RUSSI	GIUSEPPE MARIO	0	13	3	0	16
20	183307	RUSSO	ANTONIO	1	1	13	0	15
21	183326	RUSSO	FRANCESCO	5	0	4	13	22
22	183525	RUSSO	MICHELE	2	7	0	0	9
23	183924	SACCONI	ANTONIO	8	2	0	13	23
24	184057	SALAMINA	GIOVANNI	0	14	7	1	22
25	184124	SALAMINO	ANTONIO	1	13	0	1	15
26	185242	SAMMARCO	ALESSANDRO	0	0	14	0	14
27	185565	SANTORO	COSIMINO	0	2	14	3	19
28	185572	SANTORO	DONATO	0	2	14	1	17
29	185587	SANTORO	GIOVANNI	0	0	13	2	15
30	185786	SAPONARA	GIUSEPPE	2	2	6	0	10
31	187050	SCALZI	PREMIO	0	1	13	1	15
32	187123	SCARCIA	CARMINE	0	0	13	0	13
33	187130	SCARDIGNO	MARIO	4	1	5	1	11
34	187200	SCARNERA	FRANCESCO	1	0	13	1	15
35	187714	SCHIFONE	VINCENZO	0	0	2	14	16
36	187814	SCIALPI	CATALDO	0	14	0	0	14
37	190010	SERAFINO	GASPARE	2	0	12	0	14
38	190200	SIBILLA	MASSIMO	0	0	13	1	14
39	190775	SMIRAGLIA	GIOVANNI	2	0	16	1	19
40	190800	SOLITO	VITTORIANO	2	2	7	5	16
41	191039	SPAGNULO	GIUSEPPE	3	2	9	3	17
42	191105	SPERTI	MASSIMO	0	14	0	0	14
43	191372	SPINELLI	MICHELE	0	0	0	13	13
44	192369	STRADA	GUSTAVO	1	0	0	13	14
45	192768	TAGLIENTE	GIUSEPPE	0	0	0	15	15
46	192835	TALO'	ARCANGELO	1	0	0	0	1
47	193034	TANGREDI	GIANFRANCO	0	2	0	13	15
48	193433	TEDESCO	GIOVANNI	2	0	14	0	16
49	194090	TODARO	COSIMO	1	0	14	1	16
50	194498	TOMMASELLI	ANTONIO	2	0	13	0	15
51	195110	TROIA	ANGELO	0	0	12	0	12
52	195628	VACCA	GIUSEPPE	0	14	2	0	16
53	195827	VALLONE	GIUSEPPE	2	3	15	1	21
54	195894	VANZELLI	NUNZIO	0	1	1	12	14
55	196592	VENDOLA	FRANCESCO	0	13	0	0	13
56	196626	VENNERI	EGIDIO	0	13	1	1	15
57	197650	VIZZIELLI	FRANCESCO	0	13	0	2	15
58	197822	VOZZA	ANTONIO	1	1	14	1	17
59	197889	ZACCARIA	ANGELO	4	5	1	2,5	12,5
60	198100	ZACCARIA	COSTANZO	3	0	0	13	16
61	198505	ZICARI	GIUSEPPE	2	0	13	0	15
62	199365	ZIZZI	ANTONIO	1	13	0	0	14
				885,2	1534,6	1499,3	920,9	4840

Taranto, li 04/02/2010

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia,
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez. Lavoro – dott.ssa E. Palma (udienza del 04/02/2010, controversia AMAT S.p.A. / Lochi Gregorio).
Intimazione teste.

Con riferimento a quanto in oggetto, Le comunico che, a causa di motivi di salute sono impossibilitata a comparire all'udienza in oggetto.

Sin da ora, comunque, dichiaro la mia disponibilità per altra data che il Giudice incaricato riterrà di voler fissare.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)



ATTESTATO DI MALATTIA

(art. 2 D.L. 663/1979 e art. 15 L. 155/1981)

Da recapitare o trasmettere con raccomandata A.R.

a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio.

PER IL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

3214429663

RISERVATO AL MEDICO

MENTI MARIA PAROLA

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

PROGNOSI CLINICA A TUTTO IL

GIORNO MESE ANNO
04/02/10

DICHIARA DI ESSERE AMMALATO DAL

GIORNO MESE ANNO
02/02/10

AL TURNO

DATA RILASCIO CERTIFICATO

GIORNO MESE ANNO
03/02/10

INIZIO

CONTINUAZIONE

RICADUTA

☒

☐

☐

Dott. VITO GARLUCCIO

5.21146

FIRMA DEL MEDICO

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO

DATA DI SPEDIZIONE O PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO

RISERVATO AL LAVORATORE

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA
(DATI DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA)

INDIRIZZO
(via, piazza,
numero, ecc.)

C.A.P.

COMUNE

NOMINATIVO INDICATO
PRESSO L'ABITAZIONE
(se diverso dal proprio)

QUADRO A

DATI ANAGRAFICI (DA COMPIRE SEMPRE)

CODICE FISCALE

COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

NOME

DATA NASCITA

COMUNE
NASCITA
O STATO
ESTERO

GIORNO MESE ANNO

SESSO

M.F.

PROV.

ATT: STEP S.p.A. - TNT POST SERVICES srl - c. 17.892.000 - 2003

 * P. 01 *
 * RAPPORTINO *
 * 04-FEB-2010 GIO 08:17 *
 * PER: AMAT spa TARANTO 0997794247 *
 * TRASM. *
 * DATA INIZIO DESTINATARIO TEMPO TX PAGINE TIPO NOTE MNR. DP *
 * 04-FEB 08:16 AVV BARBERIO 41" 2 TRASM. FAX OK 387 *
 * TOTALE: 41S PAGINE: 2 *

Taranto, li 04/02/2010

Egr. Avvocato
 Roberto Barberio
 Corso Italia,
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez. Lavoro – dott.ssa E. Palma (udienza del
 04/02/2010, controversia AMAT S.p.A. / Lochi Gregorio).
 Intimazione teste.

Con riferimento a quanto in oggetto, Le comunico che, a causa di motivi di
 salute sono impossibilitata a comparire all'udienza in oggetto.

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Intimazione Testi

ORDINANZA DEL 23.06.2009

(udienza 4 febbraio 2010 - dott.ssa E. PALMA)

Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio procuratore di

AMAT SPA nel giudizio

proposto da

LOCHI Gregorio (avv. M. A. Passiatore)

ho intimato

le persone sotto indicate a comparire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma) all'udienza del 4 febbraio 2010, ore 10,00 col seguito, per essere sentite come testimoni nella predetta causa e con avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potranno essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro:

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(FANIGLIULO STEFANO)

1) dott. Cosimo Rochira, via Lago di Bolsena n. 2 (C/o CTP spa) - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

2) dott.ssa Maria Fabiola Menenti, via Cesare Battisti n. 657 (C/o AMAT SpA) - 74100
TARANTO - mediante consegna a mani

Sig. *[Firma]*
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(FANIGLIULO STEFANO)

3) sig. Giuseppe Ferrante, via Cesare Battisti n. 657 (C/o AMAT SpA) - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

863

N°	_____	cronologico
importo atto €	_____	
15 GEN. 2010		
UFFICIALE GIUDIZIARIO		

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Intimazione Testi

ORDINANZA DEL 23.06.2009

(udienza 4 febbraio 2010 - dott.ssa E. PALMA)

Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio procuratore di

AMAT SPA nel giudizio

proposto da

LOCHI Gregorio (avv. M. A. Passiatore)

ho intimato

le persone sotto indicate a comparire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma) all'udienza del 4 febbraio 2010, ore 10,00 col seguito, per essere sentite come testimoni nella predetta causa e con avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potranno essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro:

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(FANIGLIULO STEFANO)

1) dott. Cosimo Rochira, via Lago di Bolsena n. 2 (C/o CTP spa) - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

2) dott.ssa Maria Fabiola Menenti, via Cesare Battisti n. 657 (C/o AMAT SpA) - 74100
TARANTO - mediante consegna a mani

Sig. Volere Steles
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.

UFFICIALE GIUDIZIARIO
(FANIGLIULO STEFANO)

3) sig. Giuseppe Ferrante, via Cesare Battisti n. 657 (C/o AMAT SpA) - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

863

N° _____	cronologico
importo atto € _____	
15 GEN. 2010	
UFFICIALE GIUDIZIARIO	

100

(Continued from page 60)

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, 12 febbraio 2010

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

Fax n. 099/7794247

OGGETTO: Espletamento dell'interrogatorio formale nei seguenti procedimenti pendenti dinanzi al
Trib. di Ta sez. Lavoro

dott.ssa E. Palma – ud. 4 febbraio 2010:

Amat c./ LOCHI Gregorio

dott. C. Magazzino – udienza 5 febbraio 2010:

Amat c./ MASSARO Pasquale

Le controversie in oggetto saranno chiamate rispettivamente all'udienza del 04.02.10 dinanzi alla dott.ssa Elvira Palma (Amat c./ Lochi Gregorio) e, all'udienza del 05.02.10 dinanzi al dott. C. Magazzino (Amat c./ Massaro) per l'espletamento dell'interrogatorio formale e, all'esito, per la prova per testi.

La circostanza, pertanto, richiede la presenza in udienza del Presidente.

A disposizione per ogni chiarimento sulla questione oggetto di controversia, invio i miei migliori saluti.

Avv. Luca Barberio

Prot. N. 559
13 GEN. 2010

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG	STAFF QUALITÀ ☐
	☐



Prot. 12030/UP

Taranto, lì 23 GIU. 2009

*erella
Lochi Gregorio*

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

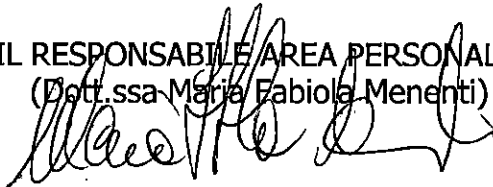
OGGETTO: Tribunale di Taranto sez Lavoro – dott.ssa E. Palma (udienza del 23/06/2009, controversia AMAT S.p.A. / Lochi Gregorio). Interrogatorio formale

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Le comunico che, a causa di impegni sopraggiunti e non differibili, mi è impossibile nella udienza odierna rendere l'interrogatorio formale sopra deferito.

Sin da ora, comunque, dichiaro la mia disponibilità a rendere gli interrogatori in esame in altra data che il Giudice incaricato riterrà di voler fissare.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

Intimazione Testi

ORDINANZA DEL 10.02.2009

(udienza 23 giugno 2009 - dott.ssa E. PALMA)

Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio procuratore di

AMAT SPA nel giudizio

proposto da

LOCHI Gregorio (avv. M. A. Passiatore)

ho intimato

le persone sotto indicate a comparire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma) all'udienza del **23 giugno 2009, ore 10,00** col seguito, per essere sentite come testimoni nella predetta causa e con avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potranno essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro:

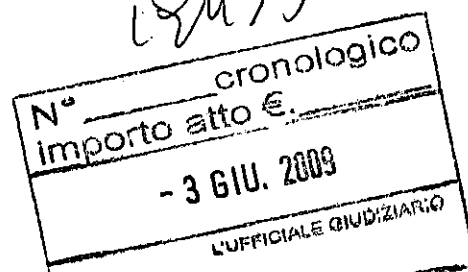
1) dott. **Cosimo Rochira**, via Lago di Bolsena n. 2 (C/o CTP spa) - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

2) dott.ssa **Maria Fabiola Menenti**, via Cesare Battisti n. 657
TARANTO - mediante consegna a mani

A mani dell'impiegato/funzionario
Sig. Roberto Fazio
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti.

3) sig. **Giuseppe Ferrante**, via Cesare Battisti n. 657 (C/o AMAT SpA) - 74100 TARANTO -
mediante consegna a mani

4) sig. **Giuseppe D'Addario**, via Cesare Battisti n. 657 (C/o AMAT SpA) - 74100 TARANTO
- mediante consegna a mani



Deposito In Cancelleria
Taranto: 11 FEB 2008
IL CANCELLIERE C1
(Cosimo MAURO)

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
Avv. Roberto Barberio
Corso Italia n.254 - 74100 Taranto
tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

Tribunale di Taranto Sezione Lavoro
(dott.ssa Elvira Palma - udienza 11.03.08)

COPIA
STUDIO

MANDATO

Nella mia qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., delego l'avvocato Roberto Barberio a rappresentare e difendere la soc. AMAT SpA, nel presente giudizio, nonché in ogni fase e grado che segua, ivi compresi giudizio di appello, fasi cautelare, di reclamo, merito, opposizione, esecuzione, etc.. Con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, nonché di conciliare, di rinunciare, di chiamare in causa terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna. Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) viene data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi allo espletamento del presente mandato. Si elegge domicilio nello studio dell'avv. Roberto Barberio sito in Taranto al C.so Italia, 254.

- convenuta -

- ricorrente -

Comparsa di costituzione e risposta

per la soc. AMAT Spa - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - (C.F./ P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore ing. Giuseppe Casatello, con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n.657, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio presso il cui studio in Taranto è elettivamente domiciliata al corso Italia n. 254, giusta mandato a margine del presente atto.

Contro

Lochi Gregorio (Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore);

Fatto

Con ricorso ex art. 409 cpc notificato il 4 dicembre 2006 unitamente al pedissequo decreto di comparizione, Lochi Gregorio ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir provvedere come segue, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore:

1- preliminarmente sollevare domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE della Corte di Giustizia CE sulla seguente questione rilevante per la decisione del giudizio:

a - se la direttiva 199/70 del consiglio CE osti all'adozione di una normativa interna di recepimento che a fronte della preesistenza normativa nazionale anticipatamente conformativa degli obblighi e degli obiettivi derivanti dalla direttiva, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n.41 del 7.2.2000, abrogata integralmente con la legge di recepimento, possa complessivamente arretrare il grado di tutela normativa per i lavoratori con l'abrogazione della

A.M.A.T. - S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

E' autentica
Avvocato
Roberto Barberio

tassatività dei casi di apposizione del termine, di proroga del contratto e della espressa sanzione della conversione a tempo indeterminato per i casi di elusione o illegittima apposizione del termine, con la previsione nei contratti a termine di una generica causale di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", previste nella direttiva solo per il caso di successione di contratti a termine (vedi art. 5 comma 1° lett. a dell'accordo CLES-CEEP e UNICE) in violazione del principio comunitario di effettività degli obiettivi cui presiede la normativa comunitaria".

b - se la direttiva citata osti ad una normativa interna di trasposizione che non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola 5 comma 1° lett. b) accordo citato) ed il numero complessivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola comma 1° lett. c) accordo citato, coerente al principio di effettività ed al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

2 - dichiarare la eventuale nullità ed inefficacia di qualunque disposizione nazionale e collettiva pattizia, contrastante con gli obiettivi, gli scopi e le previsioni della Direttiva Comunitaria del Consiglio CE 1999-70 del 29/6/1999;

3 - alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative della medesima, dichiarare la nullità] l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonché della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato, con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate e dovute, non corrisposte, dalla data della maturazione del diritto sino alla formale ricostituzione del rapporto di lavoro, o quantomeno dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa del

ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del presente atto;

4 - in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione collettiva nazionale autoferrotranvieri dell'art.7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 cc., dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente nelle successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato disposte dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5 - per le causali e le conclusioni sub 3) del presente atto, condannare in via generica la società Amat s.p.a al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc., per il danno esistenziale in re ipsa connesso alla lesione del diritto del lavoratore, e per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti al lavoro e dignità della persona, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

6 - in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 2059 c.c per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre

interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.

A fondamento della domanda il Lochi ha riferito di aver lavorato alle dipendenze dell'Amat svolgendo mansioni di operatore di esercizio, in virtù di due distinti contratti di lavoro a termine per i periodi 16/06/03 – 15/09/03 il primo, e 03/01/04 – 02/07/04 (che indica essere stato prorogato al 30/06/05) il secondo, e di aver esercitato il diritto di precedenza nei termini prescritti dalla legge.

Diritto

La domanda è inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.

La stessa, peraltro, risulta deviata da forzature elaborate con non ponderato riferimento ad un impianto normativo e giurisprudenziale che, per come evocato, non si attaglia al caso di specie.

*

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - In via preliminare va eccepita l'inammissibilità del ricorso atteso che l'interessato ha assunto precedenti iniziative (rilevanti anche per gli effetti di cui all'art. 2113 cc) incompatibili con la domanda, proposta nel presente giudizio, nell'auspicio di ottenere la conversione di remoti contratti a termine (intercorsi con la convenuta) in contratti a tempo indeterminato.

Infatti, sono di ostacolo all'ammissibilità della domanda volta alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato:

[a] - La partecipazione del ricorrente alla selezione pubblica. Tanto perché la stessa postula l'inesistente anteriore titolarità di un diritto ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunque la volontà di non avvalersi di un tale diritto;

[b] - Il precedente tentativo giudiziario incentrato sul diritto di precedenza. Invero, dopo la pubblicazione della graduatoria finale della procedura di selezione pubblica, l'interessato, piuttosto che far valere l'avvenuta trasformazione a tempo indeterminato, ha rivendicato [v. ricorso ex art. 700

cpc promosso dinanzi al Tribunale di Taranto (all./1) in data 7.11.05] un diritto (precedenza) che, nella sua configurazione logico-giuridica, presuppone la legittimità del termine apposto. Clausola, invece, che, attraverso un revirement ormai precluso, viene qui contestata come elusiva e nulla.

Non v'è dubbio che la partecipazione alla selezione pubblica e la successiva invocazione della contrattazione a termine come presupposto del diritto (di precedenza) azionato in via di urgenza, siano manifestazioni contrarie all'ammissibilità, in questa sede, delle domande rinnegatrici delle stesse. Affiora, infatti, un insanabile contrasto tra la prospettazione odierna di censure volte a far valere la nullità di clausole appositive del termine e quella (legittimante) precedentemente consumata nella utilizzazione del termine a fondamento del rivendicato diritto di precedenza. Diritto, quest'ultimo, geneticamente connesso all'integrità giuridica del contratto a termine che, pertanto, non può essere sovvertita in questa sede a dispetto delle norme e dei principi formali e sostanziali che governano la fattispecie, acquiescenza compresa.

Quindi, la partecipazione del ricorrente al concorso preclude l'accesso alla raffica di doglianze sollevate dopo la pubblicazione della graduatoria (all./2). Il Lochi, inoltre, nell'accedere alla selezione di gara, ha giocoforza manifestato la volontà (a sua volta incompatibile con l'odierna rivendicazione) di accettare i termini e le condizioni del bando. Tanto rileva perché la qui rivendicata assunzione a tempo indeterminato (tra l'altro, non configurabile nei confronti dell'Amat, ossia di un soggetto portatore di un status di rilevanza sostanzialmente pubblicistica, di cui meglio si dirà) non risulta conciliabile con l'avvenuta partecipazione – senza riserve di sorta – alla selezione pubblica secondo le accettate regole della sua indizione e del suo espletamento. Diversamente, l'interessato avrebbe dovuto tempestivamente impugnare (dinanzi al G.A.) il bando di gara per tutte le ragioni ritenute violatrici del suo preteso diritto all'assunzione senza concorso. Mediante la

sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla selezione (all./3a), invece, il ricorrente ha dichiarato di *"impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel bando di selezione pubblica, le cui clausole sono accettate incondizionatamente..."*. Tale adesione, pertanto, recando in sé l'esplicita accettazione in parola, determina un inconciliabile contrasto con il preesistente e fantomatico diritto di assunzione a tempo indeterminato.

Tale diritto, ove mai sussistente, avrebbe reso addirittura superflua la preventiva partecipazione del ricorrente al predetto bando di gara (all./3b). Inoltre, per dirla tutta, avrebbe vanificato la stessa indizione di una prova selettiva ridotta a mera apparenza, ossia destinata a far da cornice ad un risultato già anteriormente conseguito (e rivendicabile) al di fuori delle sue regole e, a questo punto, del suo "inutile" espletamento.

*

Il ricorso si duole che l'Amat avrebbe utilizzato la tipologia del contratto a termine per eludere i limiti imposti dalle direttive comunitarie.

Come è noto il D. Lgs. n. 368/01, mediante cui lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 1999/70/CE, disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato prevedendo che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato venga consentita in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo e sostitutivo, ritenute costituire dal ricorrente "una generica e stereotipata locuzione". (v. ricorso pag. 10)

Forzando la mano ai termini della questione e prescindendo del tutto dalle peculiarità del rapporto, quindi, l'interessato pretenderebbe di beneficiare della variegata gamma di provvidenze, meglio dettagliate nelle conclusioni del ricorso innanzi riportate integralmente.

Per evitare che la trattazione si esaurisca in una dissertazione meramente accademica, occorre calare il problema nel tessuto vivo del caso specifico.

A questo punto, per meglio mettere a nudo i termini della questione non si può fare a meno di sciorinare i vincoli di natura pubblicistica incidenti sulla vicenda dedotta in lite. Vicenda che si colloca nell'ambito dell'espletamento

del servizio di trasporto urbano notoriamente affidato *in house* dal Comune di Taranto alla convenuta.

L'affidamento *in house*, come è noto, è uno strumento attraverso cui l'ente pubblico (nel nostro caso, il Comune di Taranto) affida ad una propria azienda un servizio pubblico (trasporto urbano) della cui titolarità dispone istituzionalmente.

A tal riguardo, occorre rammentare che *“per un legittimo affidamento in house è necessario che concorrano i seguenti due elementi: l'amministrazione aggiudicatrice (nel nostro caso, il Comune di Taranto ndr) deve esercitare sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi e il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza”*. (Consiglio Stato, sez. VI, 03 aprile 2007, n. 1514, ex multis).

L'Amat, dunque, è affidataria *in house* del servizio pubblico di trasporto urbano e la circostanza in tal senso, acclarata anche dalla sentenza del TAR Lecce n. 432/08 (all./15) non è di trascurabile rilievo. Tanto perché la modalità *in house* realizza un'accentuata assimilazione con l'ente pubblico affidante e, per stringente riflesso, con la normativa che lo concerne.

In generale – quanto all'espletamento del servizio pubblico - si pensi a quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, che all'art. 1, comma 1-ter, sottopone i privati preposti all'esercizio di attività pubbliche al rispetto dei principi tipici dell'azione amministrativa e all'art. 23, in particolare, dispone che la disciplina del diritto di accesso si applica anche ai soggetti privati gestori di pubblici servizi. Si pensi, altresì, alla normativa di derivazione comunitaria in materia di pubblici appalti, la quale attraverso il meccanismo dell'organismo di diritto pubblico di fatto estende una tipica procedimentalizzazione dell'azione dei pubblici poteri a soggetti di natura privata.

Ma, a tal riguardo, la particolare assimilazione riveniente dall'affidamento *in house*, suggerisce di richiamare l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. 29/2006) secondo cui, in applicazione del principio sancito dall'art. 97 Cost., la società, a capitale interamente pubblico, “ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. D'altronde

questa Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n. 466 del 1993)".

In tale prospettiva, appare evidente che una società a partecipazione pubblica locale totalitaria, proprio perché longa manus dell'ente territoriale e affidataria di un servizio pubblico essenziale, va considerata e trattata come istituzione pubblica <ad ogni effetto

Sulla scorta di quanto precede, appare evidente che la ricostruzione operata in ricorso ha sorvolato del tutto sulla natura pubblicistica di cui, in considerazione dello specifico status, l'Amat è portatrice. Tanto che, in ragione di ciò, non esistono margini giuridici per assecondare l'impostazione altrui irrispettosa dei presupposti e dei limiti che ne discendono. Con l'aggravante che, in contrasto con essi, è stata qui invocata un'insussistente nullità dell'apposizione del termine, pur di far strada alla non ricorrente ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato. Risultato, questo, giuridicamente non conseguibile nell'ambito pubblicistico in cui deve essere correttamente collocato il problema in trattazione.

C'è di più. Infatti, il ricorso in parola ha paradossalmente attinto alla fedele osservanza di tali vincoli pubblicistici (reclutamento del personale attraverso selezione pubblica) per argomentare di abuso e di elusione. Da qui l'invocazione di insussistenti presupposti per *"un'opzione ermeneutica in ordine alla legittimità dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro, che faccia necessariamente argine ai tentativi posti in essere dalle imprese in questi anni, tra cui l'Amat SpA, di eludere la direttiva comunitaria 99/70 con il ricorso successivo e sistematico al rapporto precario..."* (v. pag. 7 del ricorso introduttivo).

Stando ad una premessa di tal fatta, l'avvenuta adozione della procedura di selezione pubblica del personale, piuttosto che rispondere ad un obbligo e ad una generalizzata garanzia di legge [tra l'altro in linea con l'art. 97 3° co. cost. gravante a carico della società in house interamente partecipata dal

Comune di Taranto], vista come “espediente” per eludere la direttiva comunitaria 99/70.

Lo strumento del “concorso”, invece, lungi dal realizzare l’elusione pretestuosamente evocata in campo, incarna una delle ragioni contemplate dal D. Lgs. 368/2001, atteso che l’Amat, per quanto già detto innanzi, è tenuta ad avvalersi del sistema del concorso pubblico per l’assunzione del proprio personale. E’ il ricorrente, invece, che mostra di volersi sottrarre ad un tale sistema per conseguire un obiettivo personale incurante delle più estese garanzie in campo. Al cospetto del quadro di vincolatività, sopra delineato, è davvero abnorme far risiedere nella condotta in questione, rispettosa dei principi di trasparenza e parità nell’accesso al lavoro, il seme dell’abuso che il ricorrente – uti sui - pretenderebbe di attribuire affannosamente alla convenuta.

Sul punto, non v’è spazio per interpretazioni di altro stampo atteso anche il tenore della sentenza n. 6699/03, Cass. Civ. sez. lav: *“L’art. 5, commi 15 e 17, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l’assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell’anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall’art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l’assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l’applicabilità della disciplina di cui*

all'art. 2126, c.c., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3 cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, nè l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma 3, cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

Sull'argomento è successivamente intervenuta un'ulteriore pronuncia della S.C. (Cass. 1107/2004) nei medesimi sensi, con la precisazione che *la disciplina prevista dal d.l. 10 novembre 1978 n. 702, conv., con modificazioni, nella l. 8 gennaio 1979 n. 3, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico allargato degli enti locali e sancendo l'obbligo del concorso, non è incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui all'art. 23 l. n. 142 del 1990, poiché, anche ipotizzata una configurazione di tali aziende come soggetti di diritto privato, non ne rimane esclusa la sussistenza di interessi pubblici e quindi l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri. Ne consegue che clausole di contratti collettivi di settore che dovessero derogare ai limiti posti dall'art. 5 del citato decreto legge, sarebbero da considerarsi nulle per violazione di norma imperativa* (Cass. cit. 1107/2004).

In ragione di quanto innanzi, è palese che il ricorrente ha delineato un^o abnorme e contraddittorio rapporto di identità tra l'abuso dedotto e l'osservanza di obblighi discendenti da norme di rango primario (art. 97 cost.) e, comunque, pubblicistico.

In tal modo, il castello normativo comunitario e nazionale eretto dal ricorrente, con l'integrazione di riferimenti giurisprudenziali fuori tema e di insussistenti esigenze di rivisitazione ermeneutica, non può essere correttamente utilizzato allo scopo.

Esso, quindi, non può alimentare quell'ipotesi di elusione artificiale (delle norme della contrattazione a termine), ingenerata da accuse di abuso, per evidente paradosso, fatte coincidere proprio con lo strumento (espletamento selezione pubblica) necessario per uniformare la condotta ai dettami pubblicistici, in linea con lo status e la funzione del datore di lavoro.

La contrattazione a termine, negli intendimenti di quest'ultimo, è stata finalizzata a scopi di palesata trasparenza, ossia legata all'espletamento di un concorso pubblico governato da regole predisposte per l'universalità dei partecipanti. Il ricorrente, invece, pretenderebbe di conseguire un risultato individuale al di fuori di ogni presupposto ed in barba alla generale ed imparziale opportunità dal medesimo goduta, insieme alla collettività interessata, in qualità di partecipante all'espletato concorso.

Le regole del gioco, però, non possono essere alterate a piacimento.

In dipendenza di tale tentativo di sovvertimento, pertanto, è emersa una versione del tutto ribaltata del problema.

Tanto da far passare per elusione della direttiva comunitaria l'apposizione del termine motivata dall'esigenza – in concreto evidenziata e soddisfatta – di procedere all'espletamento della selezione pubblica. Modalità, nella specie, espressamente posta in essere in ossequio all'obbligo (ineludibile a monte!) di reclutare il personale nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, i quali impongono il ricorso alla procedura concorsuale. Reclutamento, come è ben noto allo stesso ricorrente

che ha partecipato alla relativa selezione, regolarmente effettuato e culminato nell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti (bando, domande di partecipazione, prove pratiche ed orali etc.), sino alla pubblicazione della graduatoria finale ed alle conseguenziali assunzioni.

Tenuto conto di ciò, contrariamente a quanto si assume in ricorso, la decisione del presente giudizio non discende punto dalle questioni di diritto comunitario che l'interessato, astraendosi del tutto dal contesto storico-giuridico della vicenda, ha preliminarmente sollevato come domanda di interpretazione pregiudiziale ex art. 234 trattato CE alla Corte di giustizia CE.

* * *

Contratti stipulati dalle parti e ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine

A questo punto, si esaminino in dettaglio i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti al fine di confutare in modo più diretto le eccezioni di nullità ed inefficacia ex adverso sollevate.

La prospettazione in termini di elusione si rivela del tutto strumentale e aprioristica. Tanto da iniettare gratuiti ed inattendibili sospetti nelle vene della vicenda. Con il risultato di porre l'infondata (sebbene umanamente comprensibile) aspettativa di un posto di lavoro al rimorchio di accuse e pretesti a iosa. Tutti confutabili grazie all'ineccepibile e trasparente condotta tenuta dalla convenuta nel più rigoroso rispetto della normativa di riferimento, ben oltre la lettura deviata e mutila operata dal ricorrente.

Il primo contratto del 13.06.03 con decorrenza 16.06.2003 (**all.4**), derivò indirettamente dall'applicazione *"degli accordi nazionali ed aziendali (all'epoca ndr) vigenti"*. Infatti, *"con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 gg. di ferie per ciascun agente..."*.

Quindi l'origine del rapporto scaturì dalla **oggettiva necessità di evitare disservizi al trasporto pubblico, resi dalla contingente carenza dell'organico nel periodo di fruizione dei congedi**. In applicazione dell'art. 7, lett. A punto 1

dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, le parti precisarono natura, causa e termini dell'intesa: *"il presente contratto... , motivato dall'esigenza di far fronte alle assenze del personale viaggiante a causa della programmazione delle ferie estive... dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, allo scadere del suddetto periodo"*.

In maniera non dissimile, la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro a termine del 2.01.2004 (v. **all./5**), si rese necessaria sotto ben altro e più ampio profilo, per garantire la regolarità del servizio pubblico a fronte della strutturale vacanza organica, *"nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato..."* (art. 7 lett. A n.2).

La carenza di organico nell'Area Movimento, tra l'altro, risulta a chiare lettere dal contenuto della nota del 23.10.03 (**all./6**) (a firma del Capo Unità Esercizio (sig. Giuseppe D'Addario) e dal Responsabile Esercizio (sig. Giuseppe Ferrante) cui ha fatto seguito la Deliberazione del CdA Amat del 28.10.03 (**all./7**) che indica in 52 unità la carenza di organico d'interesse.

L'accordo 02.01.2004 esplicita con estrema chiarezza le esigenze sottese alla stipula: *"a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio...*

b) se alla data del 02/07/2004 il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o di ulteriore comunicazione..."

Il tenore letterale del contratto individuale non può indurre in equivoci. Né tanto meno può alimentare il teorema dell'elusione esasperato sino all'inverosimile dal ricorrente.

L'assunzione di quest'ultimo fu formalizzata in stretta connessione con la carenza dell'organico e nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato.

A riprova dell'uso strumentale dell'accusa di elusione, lo stesso ricorrente conferma che le procedure per l'assunzione in parola furono compiutamente espletate.

Né tale adempimento, coinvolgente oltre 1000 partecipanti, può essere sminuito attraverso sofisticati distinguo in ordine alla tipologia delle assunzioni che, in ogni caso e per quel che rileva ai nostri fini, furono effettuate tutte "a tempo indeterminato".

Il regolamento degli interessi in esso consacrato, rispondendo ad una specifica esigenza tipizzata a livello normativo e di Accordo Nazionale, costituisce manifestazione di autonomia privata insindacabile, in qualsivoglia impresa di natura pubblica o privata. Ne deriva la piena efficacia contrattuale delle disposizioni pattuite, perfezionata nell'istante in cui il dipendente mediante l'assunzione vi ha aderito.

Non v'è dubbio che il permanere delle *"esigenze tecniche, organizzative e produttive"* abbia inevitabilmente indotto le parti anche alla consequenziale "proroga del contratto a termine ex art. 4 D. Lgs n. 368/2001" (all. 8) – sottoscritta il 2.07.04, *"per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di guida"*, giusta avviso di selezione pubblica approvato con deliberazione del CdA dell'Amat n. 30/2004.

Tale documento (necessariamente abdicativo del preteso diritto alla trasformazione del contratto a t.i.), controfirmato per accettazione dall'interessato, non è stato mai contestato o, addirittura, impugnato ai sensi dell'art. 2113 2° comma cc. Tutto ciò con i consequenziali effetti decadenziali decorrenti dalla cessazione dello specifico rapporto.

Inoltre, appaiono affatto sterili e strumentali le argomentazioni con cui il ricorrente considera elusive e generiche le ragioni che portarono alla

conclusione dei contratti a termine, ivi compreso il primo ampiamente giustificato dalle ferie fruito dal personale viaggiante nel periodo dal 01.06.03 al 30.09.03 in conformità dell'allegato prospetto (all./9).

*

Preteso diritto di precedenza all'assunzione.

A parte quanto detto innanzi sull'inammissibilità della domanda, il diritto di precedenza, qui rivendicato soltanto in via subordinata e residuale, trova decisivo sbarramento anche nelle fonti contrattuali oltre che nelle norme di legge.

Il D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 presiede la materia dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro.

A tenore dell'art. 9 *"i contratti di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori assunti a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere i posti duraturi che hanno gli altri lavoratori"* (1° comma).

La norma in esame, lungi dall'istituire un diritto soggettivo di precedenza a beneficio dei lavoratori a termine, contempla, al più, un generico dovere, per così dire di "informativa" il cui contenuto, in uno alle modalità di esercizio, risulta integralmente rimesso alla contrattazione collettiva. Pertanto, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di nuovo personale, avrebbe l'onere preventivo di informarne i lavoratori a termine. Tanto, al fine di realizzare una potenziale parità di occasioni nell'ottica di una stabilizzazione del rapporto d'impiego. Onere qui assolto già in sede di redazione del contratto. La dedotta violazione del diritto di informativa con il suo corollario risarcitorio, in ogni caso, è frutto di una sterile forzatura atteso che il ricorrente, come è pacifico, ha chiesto di partecipare alla selezione pubblica manifestando gioco forza di essere al corrente della sua indizione. Quanto ai pletorici danni richiesti a tal riguardo, appare evidente che, a fronte

dell'avvenuta partecipazione, l'eventuale e recondito difetto di informativa, ove mai sussistito, non avrebbe mai potuto ingenerare pregiudizio.

Quanto, poi, al diritto di precedenza erroneamente rivendicato dal ricorrente, l'ipotesi è prevista dall'art 10 D. Lg.vo cit. che, ai commi 9 – 10, disciplina una fattispecie normativa inapplicabile al caso che ci occupa, poiché destinata a regolamentare le sole ipotesi già previste dall'art. 8/bis del D.L. n.17/1983, convertito dalla legge n. 79/1983 e poi abrogato.

*“E’ affidata ai ccnl stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi l'individuazione di un diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa Azienda e con la medesima qualifica **esclusivamente** a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, c. 2 L. n. 56 del 28 febbraio 1987. I lavoratori assunti in base al suddetto principio non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'art. 25, comma 1 della L. n. 223/1991. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.”*

Come è dato evincere, la norma riportata si limita ad operare un rinvio al CCNL, circa l'eventuale previsione, in seno ad esso, di un tale diritto con riferimento ai lavoratori già assunti ex art. 23, co. 2 L. n. 56 del 28 febbraio 1987 (abrogato dall'art.11 D. Lgs 368/01), ovvero con riferimento ad ipotesi normative estranee alla controversia.

La disciplina richiamata, infatti, riserva l'applicazione della c.d. prelazione (con diritto al mantenimento della qualifica), ai lavoratori a termine già assunti per le ipotesi previste dall'art. 23 comma 2 L. n. 56 del 28.02.1987 e cioè a quei *“...lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8/bis del D.L. n. 17/1983, convertito dalla legge n. 79/1983 ... a condizione che manifestino la*

volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”

Ma sta di fatto che l'art. 8-bis comma 1 del D. L. n. 17/1983, convertito dalla Legge n. 799/1983 (e successivamente abrogato dall'art. 11 D. Lgs. n. 368/01), delimitava l'ambito *oggettivo* di applicazione, esclusivamente alle *attività lavorative a carattere stagionale* espletate da lavoratori a tempo determinato assunti con contratto ex art. 1 comma 2 lett. a) L. n. 230/1962. Diritto esteso ai lavoratori assunti anche nei settori commercio e spettacolo, giusta secondo comma della medesima disposizione.

E' difatti pacifico che il diritto di precedenza si limitava *“ai soli lavoratori già assunti a tempo determinato per far fronte a punte di attività stagionali, ivi compresi i lavoratori del settore commercio e spettacolo”* (v. art. 10 L. cit.).

In tale corretta direzione conduce anche l'ordinanza 18-19 gennaio 2006 del Tribunale di Taranto sez. Lavoro (dott.ssa Palma) [all./10] emessa a seguito di ricorso ex art. 700 cpv, a tenore della quale *“è evidente che in nessuna di tali ipotesi può essere condotta la fattispecie in esame, con la conseguenza che alcun diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato che l'Amat si sia determinata ad effettuare, può legittimamente vantare il ricorrente”*. Tale provvedimento è stato confermato dal medesimo Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 15-16 giugno 2006 (all./11) emessa all'esito del reclamo proposto dall'interessato.

A completamento del quadro giurisprudenziale, va infine richiamata la statuizione della S.C. secondo cui *“il diritto di precedenza non è previsto con riferimento ad una categoria di contratti a termine, muniti di alcuni profili comuni, bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate, trovando siffatta affermazione pieno fondamento nel citato art. 8 bis. Vi è, poi, da considerare che con tale norma il legislatore, al primo comma, ha fissato il diritto di precedenza per gli assunti ex L. n. 230 del 1962, ex art. 1, lettera a) e con il secondo comma ha esteso tale diritto agli assunti a termine ex D.L. n. 876 del*

1977; sicchè, tenuto conto che la lettera a) prevede la ipotesi di assunzione a termine per attività stagionale e che il D.L. n. 876 del 1977, prevede le assunzioni a termine per far fronte alle così dette punte stagionali, appare evidente che il legislatore non si è mai voluto riferire a tutte le assunzioni per attività cicliche o ripetitive ma solo a quelle specificamente indicate; diversamente non sarebbe stato necessario il chiarimento del secondo comma che, come si è rilevato, ha esteso la disciplina dettata per la lettera a) alle punte stagionali” (Cass. sez. Lavoro n. 3309/06)

“Nè – aggiunge la S.C. nella citata sentenza - potrebbe correttamente ipotizzarsi un'applicazione analogica della disposizione in parola (L. n. 79 del 1983, art. 8 bis) od una sua interpretazione "estensiva", non solo perchè essa non presenta significati equivoci, ma anche perchè - come opportunamente ribadito dalla difesa della ricorrente - detta disposizione, sia rispetto al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (preferendosi i lavoratori già titolari di un rapporto si pretermettono gli altri aspiranti ad un'assunzione seppur precaria), che rispetto al fondamentale criterio della libertà contrattuale (specie per quanto riguarda la scelta della controparte) si pone come norma eccezionale non estendibile, quindi, a casi simili o materie analoghe”.

Il caso di specie, in maniera non dissimile dai rilievi lucidamente appuntati dalla sentenza testé citata, travalica ogni limite (soggettivo – oggettivo) della normativa di settore posto che l'assunzione del Lochi presentava tutt'altra causale. Causale sottesa alla necessità di sopperire alla vacanza organica del personale di guida nelle more dell'espletamento della selezione pubblica.

Va sottolineato che il contratto di lavoro a termine (2 gennaio 2004) è stato stipulato in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'Accordo Nazionale 18.11.2004. La previgente normativa contrattuale, operante all'epoca del rapporto (art. 7 lett. A) non prevedeva obblighi informativi di sorta.

Peraltro, l'Amat non effettua semplici "assunzioni numeriche con scelte discrezionali del personale da assumere", ma attinge scorrendo dall'alto la graduatoria di merito approvata a seguito della selezione pubblica.

Per completare lo sfondo giuridico della vicenda occorre evidenziare come la contrattazione di categoria, intervenuta in data successiva all'emanazione del D. Leg.vo in esame, nel disciplinare il contratto di lavoro a termine, ha previsto che *"Le Aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 gg. dalla cessazione del rapporto. Le aziende nella informativa richiamata comunicano le modalità della precedenza e le modalità di una eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'Azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa"*.

Ne deriverebbe, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, la sussistenza di un mero obbligo di informativa per le aziende del settore che vogliano procedere alla formalizzazione di nuove assunzioni. Beneficiari di tale obbligo (di natura divulgativa, quindi), sarebbero i lavoratori a termine ancora in forza presso l'impresa, nonché i lavoratori cessati da non più di nove mesi che, però, ne abbiano fatto richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Ove mai configurabile un diritto siffatto quindi, la "richiesta" del Lochi risulterebbe comunque frustrata dalla sua intempestiva proposizione, avvenuta con "intimazione/ diritto di precedenza nell'assunzione" solo in data 14.09.05 (all./10)

Né il ricorrente può sensatamente dolersi di non aver ricevuto pronta comunicazione del bando di gara. Il medesimo contratto individuale costituisce, di per sé, una sonante smentita.

Ove così non fosse, tra l'altro, non si spiegherebbe l'avvenuta partecipazione del Lochi alla pubblica selezione che lo ha visto risultare "idoneo", pur se

collocato utilmente dopo il 137° posto. La partecipazione del ricorrente, risulta affatto incompatibile con le doglianze postume alla pubblicazione della graduatoria.

Si ribadisce infine, che l'interessato nell'accedere alla selezione di gara, ha manifestato la volontà (incompatibile con l'odierna rivendicazione) di accettarne termini e condizioni. Tanto rileva perché la pretesa dell'assunzione con precedenza non risulta conciliabile con l'avvenuta partecipazione alla selezione pubblica secondo le accettate regole della sua indizione e del suo espletamento.

Conclusioni

Voglia il Giudice adito:

1) Dichiarata l'insussistenza dei presupposti per sollevare la formulata domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE della Corte di Giustizia CE, rigettare le molteplici domande ex adverso graduate per manifesta inammissibilità delle stesse e, in ogni caso, per la loro infondatezza in fatto e diritto.

2) Vittoria di spese.

MEZZI ISTRUTTORI: La controversia può essere decisa sulla base dei documenti in atti. Pertanto ci si oppone all'ammissione di tutte le avverse richieste istruttorie. Tanto perché l'interrogatorio e la prova testi risultano incentrati all'evidenza su circostanze inammissibili perché smentite documentalmente e, comunque, generiche e ininfluenti.

Anche la richiesta di ordine di esibizione a raffica è priva dei necessari presupposti sia per la inammissibile genericità della estensione, sia per sua manifesta esorbitazione dall'ambito di una contesa risolvibile sulla base di univoche fonti normative e contrattuali reperibili in atti.

Ancor meno si giustifica l'ipotizzata assunzione di informazioni scritte .

Nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale, l'Amat va abilitata alla prova contraria, nonché, ove occorra, all'interrogatorio ed alla prova diretta sulle circostanze seguenti:

- 1) *Vero che la fruizione delle ferie del personale di guida nel periodo 01.06.2003-30.09.2003 risulta essere quella descritta nel prospetto all. 9 del presente atto.*
- 2) *Vero che precedentemente all'indizione della selezione pubblica del 2004, l'organico appartenente all'Area Movimento aziendale era quello segnalato nella nota del 23.10.03 (all. 7) a firma del capo unità esercizio e del responsabile esercizio.*

Testi (in prova diretta e contraria): dott. Cosimo Rochira, dott.ssa Maria Fabiola Menenti, sig. Giuseppe Ferrante, sig. Giuseppe D'Addario; salvo altri da indicare in un assegnando termine.

ALLEGATI:

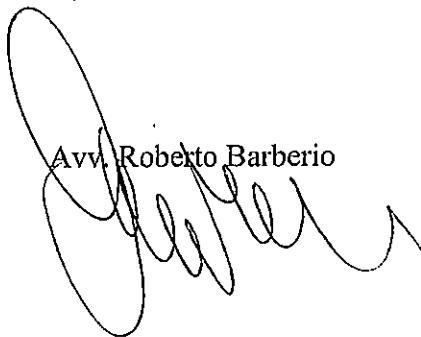
- [All.A] Ricorso introduttivo
- (all./ 1) ricorso ex art. 700 cpc promosso dinanzi al Tribunale di Taranto;
- (all./ 2) graduatoria finale della selezione pubblica;
- (all./ 3)
 - o [a] - avviso di selezione pubblica del 31.03.04;
 - o [b] - istanza di partecipazione alla selezione;
- (all./ 4) contratto di lavoro a termine 16.06-15.09/2003;
- (all./ 5) contratto di lavoro a termine del 02.01.2004;
- (all./ 6) Nota 23.10.2003 dei responsabili Area Movimento;
- (all./ 7) Deliberazione CdA AMAT n. 82 del 28.10.2003 relativa alla carenza di organico;
- (all./ 8) "Proroga del contratto a termine ex art. 4 D. Lgs n. 368/2001" sottoscritta il 2.07.04.
- (all./ 9) Prospetto ferie fruito dal personale viaggiante nel periodo 01.06.2003-30.09.2003;
- (all./10) ordinanza 18-19 gennaio 2006 del Tribunale di Taranto sez. Lavoro (dott.ssa Palma)
- (all./11) Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 15-16 giugno 2006
- (all./12) Intimazione/diritto di precedenza nell'assunzione proposta dal Lochi 14.09.05;
- (all./13) Documenti della prova pratica e del colloquio orale:
- [a] convocazione per prova pratica di guida;

- [b] verbale della commissione esaminatrice n. 34 del 05.03.2005 e valutazione del candidato Lochi Gregorio;
- [c] convocazione dell'11.06.05 per colloquio orale;
- [d] verbale di riunione 11.06.05 della Commissione Esaminatrice e valutazione del candidato.
- (all./14) – Stralcio del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368
- (all./15) – Sentenza TAR Lecce n. 432/08.

* * *

Taranto, lì 26.02.2008

Avv. Roberto Barberio



1452

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
 Dott. Dario Barberio

Taranto, 4 febbraio 2009

c.d.

AMAT SpA
 Via Cesare Battisti n. 657
 74100 TARANTO
 Dott.ssa F. Menenti

Fax n. 099/7794247

OGGETTO: AMAT e/ LOCHI Gregorio (RG 10422/06)
 Tribunale di Taranto - Dott.ssa F. Palma - udienza 10 febbraio 2009

La controversia in oggetto (RG 10422/06), pendente dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma), sarà chiamata alla prossima udienza del 10.02.09, ore 9:00, per l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti.

Con i migliori saluti

Avv. Luca Barberio



2417

Prot. N. _____

Del 05 FEB 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUANTITA'	☐





1452



Prot. 2621/UP

Taranto, lì 09/02/2009

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez Lavoro – dott.ssa E. Palma (udienza del 10/02/2009): controversia AMAT S.p.A. / Lochi Gregorio (R.G. 10422/06).

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Le comunico che, a causa di impegni sopraggiunti e non differibili connessi alla carica rivestita, mi è impossibile nell'udienza di domani, 10 febbraio 2009, rendere l'interrogatorio formale sopra deferito.

Sin da ora, comunque, dichiaro la mia disponibilità a rendere l'interrogatorio in esame in altra data che il Giudice incaricato riterrà di voler fissare.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(ing. Giuseppe Casatello)

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 4 febbraio 2009

c.a.

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO
Dott.ssa F. Menenti

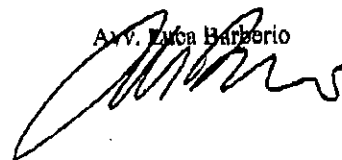
Fax n. 099/7794247

OGGETTO: AMAT c/ LOCHI Gregorio (RG 10422/06)
Tribunale di Taranto -- Dott.ssa E. Palma -- udienza 10 febbraio 2009

La controversia in oggetto (RG 10422/06), pendente dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Taranto (dott.ssa Elvira Palma), sarà chiamata alla prossima udienza del 10.02.09, ore 9:00, per l'espletamento dell'interrogatorio formale delle parti.

Con i migliori saluti

Avv. Luca Barberio



INVIO SUCCESSIVO del 09.02.2009

RAPPORTINO

09-FEB-2009 LUN 14:39

PER: AMAT spa TARANTO

0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNR.	DP
09-FEB 14:38	AVV BARBERIO	51"	1	TRASM. FAX	OK	156	

TOTALE: 51S PAGINE: 1

Prot. 2621/UP

Taranto, lì 09/02/2009

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Tribunale di Taranto sez Lavoro – dott.ssa E. Palma (udienza del 10/02/2009); controversia AMAT S.p.A. / Lochi Gregorio (R.G. 10422/06).

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente Le comunico che, a causa di impegni sopraggiunti e non differibili connessi alla carica rivestita, mi è impossibile nell'udienza di domani, 10 febbraio 2009, rendere

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 409 c.p.c.

per *Lochi Gregorio* (C.F. LCHGGR80R11E882V), nato a Manduria (Ta) il 11/10/1980 ed ivi residente alla Via Di Vittorio 49, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Regina Elena n. 131/133 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. *Lochi Gregorio* ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'*A.M.A.T. S.p.a.*, con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti contratti a termine e per i seguenti periodi:

1) dal 16/6/2003 al 15/9/2003;
2) dal 3/01/2004 al 02/07/2004, termine successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005 con comunicazione prot. 13521/UP del 2/7/2004.

b) Il ricorrente medio tempore tra i due rapporti di lavoro a termine veniva ancora utilizzato continuativamente dall'*Amat s.p.a.* con le medesime mansioni, dal 6/11/2003 sino al 31/12/2003, ancorché assunto dall'agenzia di lavoro interinale *Adecco s.p.a.*.

c) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con *l'A.M.A.T. S.p.A.* veniva motivato dalla necessità,

Avv. A. Maurizio Passiatore
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna.

Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) vien data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi all'espletamento del presente mandato.

Eleggo il mio domicilio nel Vs. Studio, Via Regina Elena n. 131-133 Manduria li. 11/10/2006.

Lochi Gregorio

Ente A.M.A.T.

Avv. A. Maurizio Passiatore

14454

30 NOV 2006

UFFICIALE GIUDIZIALE

Depositata in cancelleria

20 OTT. 2006

L. CANCELLIERE

" che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06; 16/07-31/07; 1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09;

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D.Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

d) Il secondo rapporto di lavoro a termine dal 2/2/2004 sino al 3/7/2004, termine successivamente prorogato al 30/6/2005, con comunicazione coeva alla scadenza, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una successiva procedura selettiva - i cui contenuti e modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti -; volta alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più in particolare *"dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del*

personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio".

Alla scadenza il secondo contratto a termine veniva prorogato dall'A.M.A.T. S.p.A. sino al 30.06.2005, assumendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro prorogato. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. 148/1931.

e) Durante il periodo di proroga del secondo contratto a termine, veniva stipulato il CCNL Autoferrotranvieri del 14/12/2004, che all'art. 7 ha disciplinato con effetto integrativo le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931: in tale articolo le parti collettive contraenti specificavano che " Qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lettera A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Il ricorrente ha interesse a far dichiarare in via principale, la nullità e l'inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro successivi d'anzì richiamati, nonchè della proroga del contratto a termine sino al 30/6/2005, da considerarsi ciascuno di essi a tempo indeterminato sin dall'origine, di converso instaurati con chiari intenti elusivi degli obiettivi e scopi della normativa del contratto a termine, come enucleati dalla direttiva comunitaria e, laddove coerenti con quest'ultima, dalla normativa nazionale interna di recepimento,

nonchè dalle stesse norme del CCNL di lavoro di settore, applicabili al caso di specie, nonché in via subordinata il diritto di precedenza nelle assunzioni di cui si dirà di seguito, con il correlativo risarcimento del danno.

Di tal guisa con lettera a.r. del 3/11/2005 il ricorrente ha esperito il rituale tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione presso la Direzione Prov.le del lavoro di Taranto, rimasto infruttuoso.

DIRITTO

1- NULLITA' DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE DI CUI AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL 16/06/2003 e del 3/1/2004, NONCHE' DELLA PROROGA DEL SECONDO CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE SINO AL 30/6/2005 - ELUSIONE DELLA DIRETTIVA E DELLA LEGGE NELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE -

Dal punto di vista sistematico intanto deve essere rilevato lo jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto era tertium genus (vedi giurisprudenza in materia di impugnativa di sanzioni disciplinari), disciplinato da una normativa speciale (il R.D. 148/1931 All.A) che prevale sulla disciplina ordinaria codicistica e sullo statuto dei lavoratori. In particolare la disciplina speciale del contratto a termine è contenuta nell'art. 8 comma V° del R.D. 148/1931, che prevede, relativamente alle ipotesi di assunzione a termine, ed ancora vigente, delle norme sostanzialmente non dissimili da quelle contemplate nella disciplina abrogata delle lettere a),b),c) e d) dell'art. 1 della L. n. 230/1962, mentre la sanzione per l' illegittima apposizione del termine,

mancante nella normativa speciale, doveva ritenersi contenuta nella legge 230 citata, integrante la disciplina speciale (ex plurimis Cass. Sez. Lavoro 19/12/2000 n. 15909).

Tutti i contratti a termine impugnati di nullità , oltre che i plurimi contratti di utilizzazione medio tempore del lavoratore con contratto interinale, sono intercorsi nel vigore della vigenza della nuova disciplina del contratto a termine dettata dal D.Lgs. 368/2001, di recepimento della Direttiva del Consiglio CE 70/1999 e dell'accordo quadro CES-CEEP-UNIRE, con il quale veniva integralmente abrogata la legge 230/1962, che regolava precedentemente la materia del contratto a termine.

Alla luce dell' evoluzione normativa in materia di apposizione del termine al rapporto di lavoro e della successiva abrogazione della normativa della L. 230/1962 da parte del D.Lgs. 368/2001, con la correlativa eliminazione dei casi di tassatività dell'apposizione del termine, sostituita dalla previsione di una mera giustificazione oggettiva del termine che non sia elusiva, ben oltre le previsioni della normativa speciale di settore dell'art. 8 della L. 148/1931, che continua ad esigere l'apposizione del termine solo per eventi di natura temporanea, eccezionali ed imprevedibili, si aprono degli scenari interpretativi delicati: ovvero se ancora oggi è lecito ritenere equivalenti a livello di efficacia , o quantomeno integrabili tra loro, le due normative del D.Lgs. 368/2001 e del R.D. 148/1931, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza al cospetto della precedente disciplina generale abrogata !!! E di converso se nell'ordinamento italiano con l'introduzione della normativa di recepimento devono intendersi rispettati, non solo dal punto di vista

migliorarne il rendimento". Del pari rileva la clausola tre della Direttiva citata ove si legge che " ai fini del presente accordo, il termine " lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore ed il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico".

Sul punto intanto è doveroso ricercare da parte del giudice un'opzione ermeneutica in ordine alla legittimità dell' apposizione del termine al rapporto di lavoro, che faccia necessariamente argine ai tentativi posti in essere dalle imprese in questi anni, tra cui l'Amat s.p.a, di eludere la direttiva comunitaria 99/70 con il ricorso successivo e sistematico al rapporto precario, che come chiaramente si evince dai relativi considerando della direttiva, era volta in primo luogo a tutelare la stabilità d'impiego dei lavoratori e di configurare in termini di eccezionalità il ricorso all'apposizione del termine. Nè tampoco sarebbe accettabile che l'obbligo del recepimento della direttiva europea da parte dello Stato Italiano possa integrare l'occasione per regredire, così come è avvenuto in Italia, il grado di tutela dei lavoratori parti di un rapporto a termine. Tale conclusione si impone considerando che prima della trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva in parola con il D.Lgs 368/2001, era in vigore la Legge 230 del 1962, normativa che la Corte Costituzionale aveva elevato al rango superiore di norma conformativa della citata direttiva 1999/70/CE, con la nota sentenza n. 41 del 7/2/2000, quindi successiva alla emanazione della direttiva

comunitaria, che ha dichiarato inammissibile il referendum popolare abrogativo della legge 18/4/1962 n. 230. In particolare (punto 8.3 della sentenza) la Corte Costituzionale ha affermato " che la menzionata direttiva dispone che gli stati membri debbano introdurre nei propri ordinamenti misure idonee a prevenire abusi in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, solo in " assenza di norme equivalenti". Pertanto negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di anticipata conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario. In tal caso, pur in pendenza del termine di recepimento, l'ordinamento interno, se può, nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti, sicuramente non può rimuoverle del tutto senza violare gli obblighi nascenti dalla direttiva .. (punto 8.4): Qualora si consideri lo spirito e la lettera della direttiva in questione l'ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti. Infatti proprio la legge n. 230 del 1962 assoggetta al referendum, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, ha da molto tempo adottato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l'utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l'ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato. (punto 8.5) E' vero che il legislatore nazionale mantiene una considerevole discrezionalità nell'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno, ma la liberalizzazione derivante

dall'eventuale abrogazione dell'art. 2 comporterebbe non una mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta".

La sentenza citata della Corte Cost. pone in evidenza due questioni decisive: ovvero che il legislatore nazionale aveva l'obbligo di intervenire con il recepimento della direttiva comunitaria 70/99, solo in assenza di norme equivalenti nel proprio ordinamento: nondimeno che una normativa equivalente alla direttiva comunitaria per grado di incisività e tutela, era già preesistente nell'ordinamento italiano, ed era la legge 230 del 1962, la quale addirittura ha ricevuto "copertura comunitaria" nel momento in cui veniva valorizzata dalla Corte come normativa anticipatamente conformatoria degli obblighi di trasposizione derivanti dalla direttiva 199/70 CE..

Sicchè non vi è alcun dubbio che lo Stato italiano avrebbe potuto certamente astenersi dalla trasposizione della direttiva, senza nel contempo violare i propri obblighi comunitari, dal momento che era già dotato di una normativa che disciplinava in maniera rigorosa e tassativa i casi di apposizione del termine (art. 2 legge), la proroga dei contratti e le sanzioni per l'elusione della normativa (la conversione in contratto a tempo indeterminato) , nonchè l'onere della prova incombente in capo al datore di lavoro (ar. 3 legge citata), tutti obiettivi ben presenti nella direttiva, il cui combinato disposto ne faceva certamente un presidio normativo di assoluta avanguardia anche rispetto al contesto normativo comunitario. Tale postulato viene corroborato dalla lettura della clausola 8, comma 3° - disposizioni di attuazione - dell'accordo CES-CEEP-UNICE recepito

dalla direttiva comunitaria, nel quale è chiarito che "l'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso".

Che è quanto avvenuto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 368/2001 di trasposizione della direttiva comunitaria, che segna complessivamente un significativo arretramento della soglia di tutela e di garanzia per i lavoratori a termine. In particolare si è prevista l'abrogazione integrale dell'intera legge 230 del 1962 e la correlativa sostituzione alla elencazione tassativa, prevista per legge, dei casi di apposizione del termine, di una generica e stereotipata locuzione "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", senza altra specificazione da parte del legislatore nazionale, tantopiù che a rigore il richiamo delle "ragioni obiettive", contenuto nella direttiva in parola, era riferito unicamente (vedi clausola 5 punto 1 dell'accordo CES-CEEP e UNICE) alle ipotesi di successione di contratti o rapporti di lavoro allo scopo di prevenire gli abusi nel ricorso al contratto a termine. Di converso il legislatore nazionale introducendo nella legge di recepimento margini di discrezionalità nell'apposizione del termine in capo al datore di lavoro, che prima questi non aveva nel vigore della Legge abrogata 230/1962, con l'ausilio della genericità delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che il legislatore si è astenuto dall'enucleare, è un modo non corretto di adempiere agli obiettivi ed agli scopi della direttiva comunitaria, spostando di converso il vaglio di legittimità del contratto a termine dal momento genetico-prescrittivo,

di per sè anticipatorio e più incisivo, a quello esecutivo-giudiziale, intrinsecamente più labile e meno garantista per il lavoratore.

Così come manca nella legge nazionale del D.p.r. 368/2001 di trasposizione della direttiva comunitaria, la previsione di clausole idonee a prevenire gli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine, in conformità alla clausola 5 comma 1° lett. b) e c) dell'accordo quadro, con riguardo sia alla durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o successivi, che del numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. Il che ha consentito nella pratica di legittimare il ricorso a plurimi successivi contratti a termine, con le stesse mansioni e con lo stesso lavoratore, rispetto al quale la normativa introdotta (art. 4 e 5 del D.Lgs. citato) detta una disciplina scarsamente penetrante, almeno per contrastare l'elusività della direttiva comunitaria del contratto a termine.

In tal modo lo stato italiano è venuto meno al principio di effettività e di risultato che presiede all'obbligo di conformazione e recepimento della legislazione comunitaria, che di converso la Corte di Giustizia ha sempre ritenuto come assoluto e cogente per gli stati membri.

Un simile angolo visuale della tematica del rapporto a termine, per quanto consti, non è stato sinora dal giudice nazionale mai prospettato al giudice comunitario in sede di domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, competente quando una questione sull'interpretazione del Trattato CE o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità, sia sollevata dinanzi ad un giudice di uno stato membro, il quale può, ovvero del caso, deve, qualora reputi necessaria emanare nella sua sentenza una decisione

su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Strumento inteso dalla giurisprudenza della Corte di Giust. CE come un mezzo di cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto comunitario di cui essi necessitano per risolvere le controversie che sono chiamati a risolvere.

Ed è alla domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE che il ricorrente intende appellarsi, tramite la formulazione al giudice della causa della seguente questione di diritto comunitario, rilevante per la decisione del presente giudizio, ovvero,

1) "se gli obiettivi e gli scopi della direttiva 1999/70/ del Consiglio CE ostino all'adozione di una normativa interna di recepimento che a fronte della preesistenza di una normativa nazionale anticipatamente conformativa degli obblighi e degli obiettivi derivanti dalla direttiva, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 7/2/2000, abrogata integralmente con la legge di recepimento, possa complessivamente arretrare il grado di tutela normativa per i lavoratori con l'abrogazione della tassatività dei casi di apposizione del termine, di proroga del contratto e della espressa sanzione della conversione a tempo indeterminato per i casi di elusione o illegittima apposizione del termine, con la previsione nei contratti a termine di una generica causale di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", previste nella direttiva solo per il caso di successione di contratti a termine (vedi art. 5 comma 1°, lett.a dell'accordo CLES-CEEP e

UNICE), in violazione del principio comunitario di effettività degli obiettivi cui presiede la normativa comunitaria";

2) se la direttiva citata osti ad una normativa interna di trasposizione che non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola 5 comma 1° lett. b) accordo citato) ed il numero complessivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola comma 1° lett. c) accordo citato, coerente al principio di effettività ed al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Laddove invece la domanda di interpretazione pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE non fosse ritenuta rilevante ai fini del decidere, giocoforza l'interprete deve richiamarsi alla giurisprudenza della Corte di Giust. CE, la quale ha da tempo chiarito che le disposizioni giuridiche ed amministrative nazionali, sia anteriori che posteriori alla direttiva devono essere interpretate in conformità allo scopo delle direttive (Corte Giust. Ce 13/11/1990, causa C-106/89), onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189 comma III° Trattato CE. All'uopo recentemente la Corte di Giustizia nella sentenza 4/7/2006, causa C-212/704, ha definito l'accordo quadro come una disciplina che intende limitare il ripetuto ricorso alla categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato per evitare la precarizzazione a danno dei lavoratori dipendenti, in quanto considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori. In particolare la Corte di Giust. CE nella sentenza citata precisa che " - vero è che l'accordo quadro rinvia agli

stati membri nonché alla parti sociali per la definizione delle modalità dettagliate di applicazione dei principi e delle prescrizioni che esso enuncia, al fine di garantire la loro conformità al diritto e/o alle prassi nazionali e la debita considerazione delle particolarità delle situazioni concrete. Pur se gli stati membri beneficiano pertanto di un potere discrezionale in materia, nondimeno essi restano tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario, così come risulta non solo dall'art. 249 terzo comma Trattato CE, ma altresì dall'art. 2 primo comma della direttiva 1999/70/CE, letto alla luce del diciassettesimo considerando di quest'ultima. Tenendo conto di quanto sopra la nozione di "ragioni obiettive ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett.a) dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività, e pertanto tali da giustificare in tale particolare contesto l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato e successivi. Tali circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a quest'ultime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno stato membro. Di contro una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non soddisferebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti. Infatti una siffatta disposizione di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l'esistenza di

fattori oggettivi, relativi alle caratteristiche dell'attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro In particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una disposizione legislativa o regolamentare di carattere generale, senza relazione con il contenuto concreto dell'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia atto a raggiungere lo scopo perseguito e necessario a tale effetto".

La corretta applicazione di tali postulati consente agevolmente di dirimere la controversia oggetto del presente giudizio, nel senso della nullità dei contratti a termine per cui è causa e dell'abusività del ricorso fatto dalla società convenuta alla utilizzazione successiva di tali contratti, contrariamente allo scopo ed all'obiettivo richiamato dalla direttiva comunitaria, ritenuta erroneamente come norma liberalizzatrice del contratto a termine (vedi Circolare applicativa del Ministero del lavoro del 1/8/2002 n. 42), secondo un'impostazione politico economica neoliberista, anzichè come una normativa di tutela del lavoratore, e volta a scoraggiare la precarizzazione del lavoro dipendente: e nel caso del ricorrente tale periodo è durato quasi due anni e mezzo, attraverso la sommatoria del periodo di utilizzazione per via interinale e dei due contratti a termine con successiva proroga, obiettivo precarizzante che di converso pare divenuto un fattore di gestione ordinaria del fabbisogno aziendale di personale,

per aver fatto l'Amat s.p.a. negli anni un sistematico ricorso alla fattispecie del contratto a termine nonostante la carenza cronica di personale, e non certo per eventi oggettivamente temporanei nè eccezionali.

Nondimeno si deve rilevare che la normativa del D. Lgs. 368/2001 è stata fortemente osteggiata dalle parti sociali, ed in particolare dalla CGL, la maggiore organizzazione sindacale italiana, la quale non ha mai voluto sottoscrivere l'avviso comune sul decreto delegato: e ne aveva ben donde alla luce anche dell'utilizzo pratico del contratto a termine, successivamente all'introduzione di tale normativa, che ha visto sovente eccessi ed abusi, alle quali come si è detto non si è sottratta affatto la società convenuta.

Pur con le vistose lacune dianzi dedotte e la scarsa aderenza al principio di effettività ed agli scopi cui era volta la direttiva europea trasposta, deve nondimeno ritenersi che con il D.Lgs. 368/2001 la tipologia del contratto a termine non è stata del tutto liberalizzata, come risulta evidentemente dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs 368/2001, secondo il quale "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".

E se l'inciso normativo ha un senso, ne deriva che non possono considerarsi irrilevanti i motivi che spingono il datore di lavoro alla stipula del contratto a termine, rilevando al riguardo, unicamente, le sopra citate esigenze legittimanti.

In tale prospettiva, avvalorata anche da pacifica giurisprudenza, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato rimane tuttora una possibilità ammessa in via d'eccezione e in presenza di

determinate circostanze, la cui sussistenza non può essere genericamente enunciata dal datore, ma deve essere oggettivamente controllabile e messa in relazione con la specifica assunzione a termine della quale si tratta (cfr. Corte Cass., n. 7468/2002; Tribunale di Firenze, n. 1577/2003; Tribunale di Ragusa, n. 819/2004).

NULLITA', INEFFICACIA DEL PRIMO CONTRATTO A TERMINE

Il primo contratto a tempo determinato stipulato dal lavoratore, anteriore al D. Lgs. 368/2001, richiama il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri del 27/11/2000, valido dal 2000 al 2003, nel quale le parti collettive come dianzi detto, avevano espressamente esercitato la delega prevista dall'art. 23 della legge 56/1987 - norma anch'essa abrogata dal D.Lgs. 368/2001, stabilendo all'art. 7 lett.A, delle ulteriori ipotesi di apposizione del termine al contratto di lavoro. Di tal guisa, ai fini che ne occupa, il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 27/11/2000, per effetto del regime transitorio delineato dall'art. 11 comma II° del decreto legislativo, conservava efficacia sino alla sua scadenza naturale, prevista per il nov. 2003.

Orbene, nel caso di specie, la ragione addotta dall'A.M.A.T. S.p.A. a sostegno del termine apposto al primo contratto valido dal 16/3/2003, richiamando nel contratto sottoscritto il disposto dell'art. 7 lett.A) n.1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 27/11/2000, è inesistente ed integra una palese elusione o falsa applicazione del disposto contrattuale. Invero la norma prevede il caso di "concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi

parentali, aspettativa", e tale causale deve essere obbiettiva ed agevolmente controllabile ai fini della sua facile elusione.

Le vacanze di organico quindi per espresso disposto del contratto collettivo dovevano essere conseguenti a sostituzioni concomitanti, il che equivale ad affermare che il personale in ferie, onde giustificare l'apposizione del termine, doveva esserlo già alla data della stipulazione individuale ovvero concomitante ad esso, e non limitarsi ad un evento prevedibile che il personale sarebbe andato in ferie in estate secondo lo scaglionamento predeterminato dall'azienda, tantopiù che le ferie annuali non sono mai forzose ma godibili su richiesta del lavoratore; del pari, ai fini della verificabilità del controllo della causa giustificativa, l'azienda era tenuta ad indicare il nominativo del personale in ferie da sostituire (vedi Cass. n.15297 del 2004; Cass. 1/12/2003 n. 18354; Cass. 7/3/2005 n. 4862). Cosa che di converso non è affatto avvenuta.

Tali sostituzioni concomitanti di personale non solo erano oggettivamente inesistenti, prova ne sia che non è mai accaduto, se non con qualche eccezione, che nel 2003 vi siano stati dei lavoratori che abbiano fruito delle ferie durante il primo scaglione programmato per il periodo 16/6-30/6/2003, ma si ribadisce inerivano ad eventi prevedibili in futuro, attinenti ad una normale futura programmazione di esodo temporaneo di personale in coincidenza con la fruizione delle ferie annuali, ma che non era comunque tale intrinsecamente da giustificare l'ipotesi normativa dell'apposizione del termine.

NULLITA', INEFFICACIA DEL SECONDO CONTRATTO A

TERMINE

Il secondo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente, decorreva invece dal 3/1/2004 al 2/7/2004, e per successiva proroga cessato al 30/6/2005: quindi durante il suo corso è entrato in vigore il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotramvieri (sottoscritto il 14.12.2004), ancora vigente, che con l'art 7 disciplina la materia del rapporto a termine, dichiaratamente normativa *integrativa delle norme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 !!!*.

La causale dell'apposizione del termine è inesistente e comunque elusiva e priva di verificabile ed oggettiva causa giustificativa, che sarebbe la presa d'atto aziendale di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di Operatori di esercizio (conducenti di linea), da soddisfarsi attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dall'espletamento di una futura e non meglio precisata procedura di selezione, tale da procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al predetto profilo professionale.

L'A.M.A.T. S.p.A., quindi, ha provveduto ad assumere personale con contratto a tempo determinato facendo esclusivamente riferimento, come base motivazionale legittimante tali assunzioni, ad una procedura selettiva di futura determinazione (l'avviso di selezione è stato pubblicato solo il successivo 31.03.2004 e prevedeva non solo assunzioni a tempo indeterminato, così come indicato nel contratto sottoscritto con il lavoratore, ma anche per contratti di inserimento - ovvero altri rapporti a termine- ai sensi dell' art. 54 D.Lgs. 276/2003) e della quale, ancora oggi, non è dato conoscere la reale

portata ed il concreto "impatto occupazionale", stante la genericità, sotto questo profilo, del suo contenuto, e comunque sia selezione conclusasi con l'approvazione di una graduatoria unica per le due tipologie contrattuali.

In altri termini la causale addotta al contratto a termine è venuta meno nel momento in cui la selezione è stata esperita non per assunzioni a tempo indeterminato (così come previsto nel contratto del ricorrente) ma anche per dei contratti a termine, nè tampoco era conosciuto - e non si conosce a tutt'oggi - il collegamento e la reale corrispondenza tra il numero (indefinito !) di lavoratori da assumere a tempo indeterminato a seguito dell'ormai espletata procedura di selezione ed il numero di "contrattisti" assunti a termine, tra cui l'odierno ricorrente. Tanto è vero che ad oggi non si è perfezionata dall'azienda alcuna assunzione a tempo indeterminato con l'utilizzo degli idonei della graduatoria, bensì solo e soltanto numerose assunzioni con contratti precari di inserimento. Ne deriva, pertanto, che il termine apposto al predetto contratto è nullo in quanto non adeguatamente e specificamente supportato da una oggettiva ragione giustificatrice, come tale verificabile in concreto e, soprattutto, non elusiva dell'intento perseguito dal legislatore volto ad evitare qualsiasi volontà fraudolenta del datore di lavoro.

In realtà, l'A.M.A.T. S.p.A., era ben consapevole sin dall'anno 2003 della sussistenza di una carenza nel proprio organico delle figure di "Operatori di esercizio" (risalgono già a quell'anno altre assunzioni a termine compiute dalla stessa azienda), sicchè ha preferito ricorrere a rapporti di lavoro precario, utilizzando lo strumento dei contratti a termine in mancanza dei presupposti applicativi normativamente

previsti e con l'intento di eludere le garanzie poste dal legislatore comunitario in favore dei lavoratori. E quando non ha adottato la categoria del contratto a termine, ha utilizzato massicciamente la tipologia del contratto interinale, come è avvenuto con il ricorrente dal nov. 2003 al 31/12/2003, il che comprova che le esigenze dell'azienda non erano affatto temporanee nè tampoco eccezionali, ratio del contratto a termine cui è improntata la normativa comunitaria e l'art. 8 ALL. A) R.D. 148/1931.

Né può rilevare, in contrario, quanto disposto dall'art. 7, lett. A, punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranviari 27.11.2000 appositamente richiamato nel contratto a termine di cui si discorre, secondo il quale è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale *"...per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione"*. E ciò in considerazione del fatto che l'AMAT s.p.a. non solo non ha avviato e concluso una specifica selezione pubblica per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato per coprire i vuoti di organico evidenziati, così come da causale addotta nel contratto impugnato, bensì una diversa e generica selezione pubblica mista, nè tampoco ad oggi ha attinto da tale graduatoria per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato; ma non ha neanche procedimentalizzato la scansione temporale della procedura di selezione, dilatando a dismisura i tempi della stessa a propria discrezione, ben al di là della locuzione *"periodo necessario"* richiamata nella clausola contrattuale collettiva. Sicchè è ben difficile contrastare l'assunto che l'A.M.A.T. S.p.A. nella gestione della propria carenza d'organico, abbia tenuto un comportamento palesemente fraudolento ed elusivo delle garanzie poste dal legislatore nazionale e comunitario a sostegno dei

lavoratori , apponendo a diversi contratti di lavoro - tra cui quello con il ricorrente - termini che, anche per la genericità delle ragioni fondanti, non possono certamente ritenersi compresi nella normativa comunitaria, in quella nazionale nè tampoco, ove applicabile, nella richiamata norma di contrattazione collettiva, contratti che pertanto devono ritenersi irrimediabilmente inficiati da nullità, con la correlativa conversione in rapporti a tempo indeterminato.

Sanzione che di converso deve ritenersi immanente nel sistema,

oltre che espressamente prevista dalle parti collettive nella sottoscrizione dell'accordo nazionale di lavoro di rinnovo stipulato il 14/12/2004, art. 7, ove è chiaramente indicato che " qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato".

NULLITA', INEFFICACIA DELLA PROROGA DEL CONTRATTO

AL 30/6/2005

Analoghe ragioni di elusività e non oggettiva verificabilità della causa legittimante l'apposizione del termine , inducono a ritenere inficiato da nullità anche la proroga del secondo contratto a termine disposta per quasi un altro anno, ovvero sino al 30/6/2005, a dispetto della locuzione adottata nella contrattazione collettiva "per il tempo strettamente necessario".

Un altro chiaro indice rivelatore che la proroga - ex lege equivalente ad un rinnovo del contratto-, sia stata disposta in elusività degli scopi e degli obiettivi della norma comunitarie e di legge, è integrato dalla circostanza che la proroga/ rinnovo è avvenuta con

comunicazione al lavoratore coeva alla scadenza del contratto, ovvero il 2/7/2004 !!!.

Del pari non è provata con riguardo ai distinti contratti impugnati di nullità, onere di converso incombente in capo alla convenuta, il rispetto delle percentuali tra lavoratori impiegati con il contratto a termine ed il personale di ruolo, così come non vi è prova, anch'essa incombente in capo alla convenuta, dell'inesistenza dei motivi ostativi alla capacità della società convenuta di assumere con contratto a termine, ed in particolare della inapplicabilità del divieto generale previsto dall'art. 3 I° comma lett. d) del D.Lgs. 368/2001.

2- DIRITTO DI PRECEDENZA ALL'ASSUNZIONE -.

In via subordinata, per il caso di dichiarata validità del termine apposto ai successivi contratti a termine per cui è causa, il ricorrente allora deve ritenersi comunque titolare di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato successivamente espletate dall'Amat s.p.a., nonchè, ancora in via subordinata, di un diritto al risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di informativa sul diritto di precedenza, che l'azienda intendeva procedere a nuove assunzioni, previsto dall'art.7 rinnovo contrattuale collettivo di settore del 19/11/2004, relativamente al secondo contratto di lavoro a termine dal 3/1/2004 al 2/7/2004 e per, successiva proroga cessato al 30/6/2005, nel corso del quale è intervenuto il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotramvieri (sottoscritto il 19.11.2004), ancora vigente, il quale prevede espressamente al suo art. 7 (*che disciplina, integrandole, le norme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, espressamente richiamato*

dall'A.M.A.T. S.p.A. nel contratto a termine di cui si discorre) che le aziende, ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione.

Non è revocabile in dubbio che i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, hanno inteso attribuire inequivocabilmente un diritto di precedenza - e non solo un generico obbligo di informativa - non solo ai lavoratori titolari di contratti a tempo determinato in corso (ed è il caso del ricorrente), ma anche per quelli scaduti da non più di nove mesi.

Del pari per effetto della norma dell'art. 8 comma 10 del D. Lgs. 368/2001, il diritto di precedenza del lavoratore deve essere esercitato entro novanta giorni dalla cessazione del contratto: indi sul punto deve essere disapplicata, in quanto inficiata da nullità parziale, per un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., quella parte della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19/11/2004, che prevede un termine minore di 15 giorni rispetto a quello legale, termine che quindi deve ritenersi sostituito ex art. 1419 comma II° c.c. . In caso contrario non si può non convenire che secondo la dizione della clausola collettiva, l'eventuale scadenza del termine per la comunicazione da parte del lavoratore, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, non è in alcun modo suscettibile di essere sanzionata con la decadenza della perdita del diritto del lavoratore,

nè tampoco nella direttiva comunitaria è previsto che un tale diritto possa essere limitato da un così restrittivo termine di decadenza. Tantopiù che trattandosi della clausola di una normativa collettiva intervenuta in corso di contratto, che peraltro non è stata neanche richiamata nella proroga del contratto nè nel corso di contratto, l'obbligo di correttezza e lealtà incombente in capo alla società convenuta, che si estrinseca nel dovere di protezione dell'altro contraente, avrebbe voluto che di tale diritto e possibilità fosse informato il lavoratore, così da renderlo consapevole degli effetti dismissivi connessi all'inerzia nell'esercizio del proprio diritto.

In ogni caso il ricorrente ha esercitato il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta, anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

Di tal guisa sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo ad assumere nuovo personale con plurimi contratti di inserimento; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

3- Ma quand'anche ritenuto infondato un diritto di precedenza del ricorrente nelle successive assunzioni disposte dalla società

convenuta per le ragioni dianzi dedotte, di converso in via subordinata la società convenuta è tenuta in ogni caso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2059 c.c., da determinarsi in via generica, per la lesione della propria libertà di autodeterminazione e dei diritti costituzionalmente protetti al lavoro anche nell'ambito delle formazioni sociali, di cui la sede di lavoro è espressione tipica, per il palese inadempimento contrattuale per aver ommesso di informare il lavoratore, in conformità a lealtà e buona fede e del dovere di protezione dell'altro contraente, del diritto di precedenza nelle successive assunzioni secondo le previsioni dell'art. 7 del rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri sottoscritto il 19/11/2004.

Tanto premesso

il Sig. Lochi Gregorio, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia,

1- preliminarmente sollevare domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE alla Corte di Giustizia CE sulla seguente questione rilevante per la decisione del giudizio:

a"se la direttiva 1999/70/ del Consiglio CE osti all'adozione di una normativa interna di recepimento che a fronte della preesistenza di una normativa nazionale anticipatamente conformativa degli obblighi e degli obiettivi derivanti dalla direttiva, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 7/2/2000, abrogata integralmente con la legge di recepimento, possa complessivamente arretrare il grado di tutela normativa per i lavoratori con l'abrogazione della tassatività dei casi di apposizione del termine, di proroga del contratto e della espressa

sanzione della conversione a tempo indeterminato per i casi di elusione o illegittima apposizione del termine, con la previsione nei contratti a termine di una generica causale di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", previste nella direttiva solo per il caso di successione di contratti a termine (vedi art. 5 comma 1°, lett. a dell'accordo CLES-CEEP e UNICE), in violazione del principio comunitario di effettività degli obiettivi cui presiede la normativa comunitaria";

b-se la direttiva citata osti ad una normativa interna di trasposizione che non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola 5 comma 1° lett. b) accordo citato) ed il numero complessivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola comma 1° lett. c) accordo citato, coerente al principio di effettività ed al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

2-dichiarare la eventuale nullità ed inefficacia di qualunque disposizione nazionale e collettiva pattizia, contrastante con gli obiettivi, gli scopi e le previsioni della Direttiva Comunitaria del Consiglio CE 1999-70 del 29/6/1999;

3-alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative della medesima, dichiarare la nullità/l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonché della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato,

con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate e dovute, non corrisposte, dalla data della maturazione del diritto sino alla formale ricostituzione del rapporto di lavoro, o quantomeno dalla data dell' offerta della prestazione lavorativa del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del presente atto.

4- in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione collettiva nazionale autoferrotranvieri dell'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente nelle successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato disposte dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5- per le causali e le conclusioni sub 3) del presente atto, condannare in via generica la società Amat s.p.a. al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per il danno esistenziale in re ipsa connesso alla lesione del diritto del lavoratore, e per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti al lavoro e dignità della persona, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

pubblica ha assunto personale solo con contratti di inserimento ? 5)
vero che l'azienda ha proceduto dal 2003 a numerosi contratti a
termine e che questa già da allora aveva una cronica carenza di
personale del ruolo di operatore di esercizio.

Ordinare di esibire e depositare alla società convenuta la delibera
C.D.A. Amat s.p.a. n. 30/2004 di approvazione della selezione
pubblica nonché la delibera C.D.A. di approvazione della graduatoria
pubblica. Ordinare altresì alla società convenuta di depositare
documentazione - libri paga e matricola-, comunque contenente
prospetto informativo in ordine al numero complessivo delle
assunzioni a termine, di utilizzazione con contratto interinale e
contratti di inserimento, disposte dalla società convenuta, a far data
dal gennaio 2003 alla data del deposito del presente ricorso. Ordinare
altresì alla società convenuta di esibire e produrre la documentazione
amministrativa (delibere Consiglio di amministrazione, delibere
Direttore di esercizio e Presidente C.A.) relative alla disposta
utilizzazione di personale con contratti a lavoro interinale, dalla
medesima data.

Assumere altresì informazioni scritte dall'associazione sindacale CGL
- sede nazionale di Roma- ai sensi dell'art. 425 c.p.c., in ordine ai
motivi della mancata sottoscrizione dell'avviso comune con il
Governo per la nuova disciplina del contratto a termine e per il
recepimento della direttiva Consiglio CE 70/1999, successivamente
approvata con il D.Lgs. 368/2001.

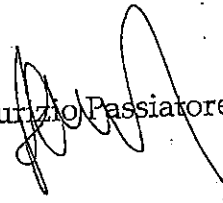
Si offrono in produzione i documenti di cui all'indice del fascicolo di
parte ed in particolare:

1) contratto di lavoro a termine del ricorrente del 13/6/2003, decorrente dal 16/6/2003; 2) contratto di lavoro a termine del ricorrente del 2/1/2004, decorrente dal 3/1/2004; 3) comunicazione del Presidente dell'Amat s.p.a. del 2/7/2004 - prot. n. 13521/UP - di proroga del contratto a terminé; 4) avviso di selezione pubblica dell'Amat s.p.a. del 31/3/2004, per la formazione di una graduatoria di personale idoneo da utilizzare nelle mansioni di operatore di esercizio; 5) copia libretto di lavoro di Lochi Gregorio; 6) copia cedolini paga e contratti assunzione con contratto interinale con Adecco s.p.a., dal 6/11/2003 al 31/12/2003; 7) stralcio del CCNL. Autoferrotranvieri 2000-2003 - art. 7- del 27/11/2000; 8) stralcio del rinnovo CCNL. Autoferrotranvieri del 19/11/2004 - art. 7, contratti a termine; 9) testo direttiva Consiglio CE del 28/6/1999 n. 99/70 relativa all'accordo quadro CES-UNICE e CEEP; 10) lettera a.r. di richiesta conciliazione Direzione Prov.le del lavoro di Taranto; 11) certificato di convocazione e fallimento tentativo di conciliazione Direz. Prov.le del Lavoro di Taranto; 12) lettera racc. a.r. del ricorrente di intimazione all'Amat s.p.a., del 9/9/2005.

Salvezze illimitate.

Manduria/Taranto, 19 ottobre 2006

Avv. A. Maurizio Passiatore



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione per il giorno 11/3/08 alle ore 9,30 con il seguito,
ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 6/4/06

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C.E.
Dott.ssa Maria BALDASSARRE

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa E. PALMA

Copia conforme all'originale

- 7 NOV. 2006

Taranto



IL CANCELLIERE
OPERATORE GIUDIZIARIO (82)
(Grazia DA LU)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. A. M. A. T. S.P.A.
IN PERSONA CHEA DE RO PPA. P. T.

abitante in Taranto - Via CHIORE BATTISTI n. 652

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

A mani Sig. Chiole Battisti
Impiegato a sede
Incaricato n. 1 del Atti.
Taranto 04 DIC. 2006

ANAT s.p.a.

PR-OT in arrivo n. 18146

Dal 04 DIC. 2006

PF	- Presidente	☐
DG	- Direttore Generale	☐
DA	- Direttore Amministrativo	☐
DT	- Direttore Tecnico	☐
US	- Segreteria Generale	☐
UAG	- Aff. Gen. A.P.R./Sinistri	☒
UA	- Acquisti/Contratti	☐
UC	- Contabilità/Bilancio	☐
UE	- Esercizio Movimento	☐
UI	- Informatica	☐
UP	- Personale/Risorse Umane	☒
UT	- Tecnico	☐
USP	- Studi/Progetti	☐
UF-PT	- Prodotti Traffici	☐
UF-RG	- Ragioneria/Economato	☐
STQ	- Staff Qualità	☐

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
L'UFFICIALE ADD. GO C1
Dott. Francesco SCIALPI

1452

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 15 dicembre 2005
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / LOCHI
numero di pagine (inclusa la presente): 3	

Messaggio:

Allego fotocopia dell'ordinanza 15.12.05 mediante cui il giudice ha rigettato il ricorso del Lochi ed ha compensato le spese.

La via prescelta per il rigetto, tuttavia, sembra tanto rappresentare una via d'uscita per non affrontare il problema. Una comoda scappatoia per eludere, con due parole e senza un minimo di studio, l'esame del c.d. fumus boni juris, la cui verifica avrebbe assunto portata risolutiva.

In buona sostanza, l'ordinanza, eludendo l'impegno, ha di fatto dirottato l'esame della questione al giudice collegiale di cui non potrà far parte il giudice che si è liberato della cosa in virtù della pilatesca ordinanza in discussione. E' facile prevedere che, essendo virtualmente saltato il primo round, l'interessato farà reclamo al predetto giudice collegiale per saperne di più.

Con i miei migliori saluti

AMAT spa. 23656
Prot. in arrivo n. 15 DIC. 2005
P
VP - Vice Presidente
D - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
UC - Contabilità/Bilancio
UA - Contratti Appalti
UI - Informatica
UE - Esercizio Movimento
UF - Personale
UAG - Aff. Gen. P.R./Sinistri
US - Segreteria
UT - Tecnico
UR-PT - Uff. Prod. Traffico
UR-RG - Uff. Ragioneria

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro***Il giudice del lavoro***

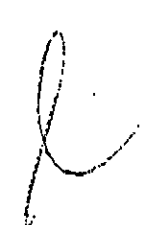
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 6.12.2005 in ordine al ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto *ante causam* da Lochi Gregorio nei confronti dell'Amat spa per l'assunzione in via provvisoria e urgente in forza del diritto di precedenza esercitato quale dipendente già assunto a termine, osserva quanto segue.

Difetta, nella presente fattispecie, il requisito del *periculum in mora*.

Al riguardo, viene dedotto in ricorso unicamente lo stato di disoccupazione forzata in cui verserebbe l'istante a causa della mancata assunzione con diritto di precedenza.

L'istante, tuttavia, non ha esibito un certificato attestante l'attuale stato di disoccupazione, né la dichiarazione dei redditi o altro documento attestante la mancanza di redditi propri diversi, né un certificato dello stato di famiglia attestante l'assenza, nel proprio nucleo familiare, di altri soggetti titolari di reddito.

Siffatta lacuna probatoria si appalesa insuperabile, pur a fronte della linea difensiva di parte resistente – che nulla ha inteso osservare al riguardo -- dovendo comunque verificarsi d'ufficio la ricorrenza o meno in concreto del *periculum in mora* quale autonoma condizione prescritta *ex art. 700 c.p.c.* per l'emissione



del provvedimento d'urgenza, in quanto ne resterebbe altrimenti snaturata la funzione cautelare.

L'acclarata insussistenza del *periculum in mora* rende superfluo l'esame dell'ulteriore requisito del *fumus boni juris*, comportando di per sé il rigetto del ricorso.

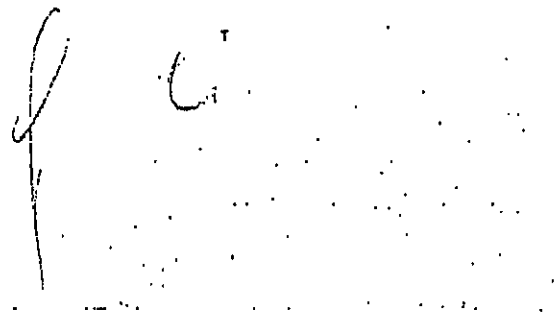
La natura della controversia e la qualità delle parti integrano giusti motivi *ex art. 92 c.p.c.* di compensazione delle spese di lite.

P.q.m.

visti gli artt. 700 c.p.c. e 669-*bis* e segg. c.p.c., rigetta il ricorso cautelare; spese compensate; si comunichi.

Taranto, 15.12.2005.

Il giudice





castello

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
P.le Bestat n°27 – 33 – 74100 TARANTO tel.099/7353557 fax 099-7352986 E-mail dpl-taranto@welfare.gov.it

AMAT s.p.a. *22377*
Prot. In arrivo n. *22377*
Del **23 NOV. 2005**

Prot. *15688*

P - PRESIDENTE []
VP - VICE PRESIDENTE []
D - DIRETTORE []
DA - DIRIG. AMMINISTR. []
DY - DIRIGENTE TECNICO []
UC - CONTABILITA'/BILANCIO []
UA - CONTRATTI APPALTI []
UI - INFORMATICA []
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO []
UP - PERSONALE []
UAG - AFF. GEN. / P.R. / SINISTRI []
US - SEGRETERIA []
UT - TECNICA []
UF-PT-UFF. PROD. TRAFFICO []
UF-RG-UFF. RAGIONERIA []

17 NOV. 2005

Al Lavoratore

LOCHI GREGORIO

C/O ST LEG A. M. PASSIATORE
VIA G. FALCONE SC. B MANDURIA

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il **07 dicembre 2005** alle ore **08.30**
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, piazzale Bestat nn°27 - 33.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

LOCHI GREGORIO

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: **06/11/2005** che è

☒ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DOTT. ROBERTO SOLITO

*parlato con
Dir. Barberi
attende le notizie
sull'atto produrrà
per le condizioni
in futuro*

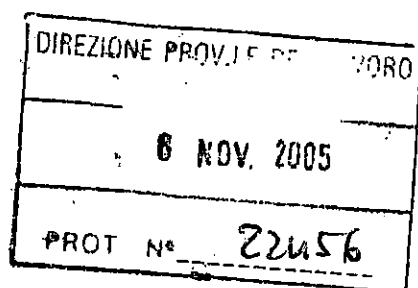
[Signature]

STUDIO LEGALE

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

Via G. Falcone sc.B - 74024 Manduria (TA) - Tel. fax : 099/9712626

e-mail: maurpassiatore@libero.it



Spett.le Commissione di Conciliazione
C/o Direzione provinciale del Lavoro
P.le Bestat 33
74100 Taranto

Manduria 3/11/2005

Raccomandata a.r.

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione: Lochi Gregorio (lavoratore – nato a Manduria il 11/10/1980) C/ Amat s.p.a. via C. Battisti 657 –Taranto - (datore di lavoro) -

La presente nell'interesse della *sign.Lochi Gregorio*, giusta mandato in calce alla presente, per richiedere la sollecita fissazione dell' udienza di conciliazione per la declaratoria della nullità/inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 16/6/2003 sino al 15/9/2003, nonché dal 3/1/2004 sino al 2/7/2004, successivamente prorogato al 30/6/2005, con mansioni di operatore di esercizio presso la sede di Taranto, per causali generiche e lesive delle disposizioni inderogabili di legge a tutela del lavoratore che disciplinano la materia, con la conseguente impugnativa dei richiamati contratti di assunzione a termine e richiesta di conversione ab origine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

All'uopo il lavoratore, torna ad offrire la propria prestazione lavorativa, e chiede la reintegrazione nell'organico aziendale, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva, attuale e differita, nessuna esclusa, conseguente alla nullità/inefficacia dell'apposizione del termine ed alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Cordialmente

Avv. A. Maurizio Passiatore

Mandato: avv. A. Maurizio Passiatore Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura di conciliazione contro Amat s.p.a., con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e transigere.

Eleggo domicilio nel vs. studio in Manduria alla via G. Falcone sc. B.

Prot. n° **22744** /US

Taranto li **02/12/2005**

AL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE

Oggetto: TRASMISSIONE CORRISPONDENZA AZIENDALE.

In attuazione a quanto prescritto dall'Ordine di Servizio n° 22 del 22/03/2004, in allegato alla presente si trasmette copia delle seguenti note di competenza di codesta Unità:

Prot. n°	✓ 22198	Del	21/11/2005	Prot. n°	✓ 22518	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22317	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22530	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22318	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22533	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22328	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22535	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22331	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22537	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22319	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22538	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22323	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22539	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22334	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22540	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22337	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22562	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22338	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22563	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22345	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22564	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22370	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22574	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22376	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22575	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22377	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22580	Del	28/11/2005
Prot. n°	✓ 22379	Del	23/11/2005	Prot. n°	✓ 22583	Del	29/11/2005
Prot. n°	✓ 22403	Del	24/11/2005	Prot. n°	✓ 22584	Del	29/11/2005
Prot. n°	✓ 22404	Del	24/11/2005	Prot. n°	✓ 22591	Del	29/11/2005
Prot. n°	✓ 22406	Del	24/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22411	Del	24/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22423	Del	24/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22429	Del	24/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22440	Del	25/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22443	Del	25/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22447	Del	25/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22467	Del	25/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22484	Del	25/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22495	Del	28/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22496	Del	28/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22499	Del	28/11/2005	Prot. n°		Del	
Prot. n°	✓ 22503	Del	28/11/2005	Prot. n°		Del	

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

Area Segreteria Generale
p.i. Cosimo Russo

Per ricevuta:  data: **05/12/04**

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

00179 ROMA
Via C. Baronio n.54/A - tel./fax 06.7850537

74100 TARANTO 20 ottobre 2005
C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

AMAT s.p.a. 2035
Prof. in arrivo n. 2035
Del 21 OTT. 2005

P	VP	D	DA	DT	UC	UA	UI	UE	UP	UAG	US	UT	UF	UR	UR
- PRESIDENTE	- VICE PRESIDENTE	- DIRETTORE	- DIRIG. AMMINISTR.	- DIRIGENTE TECNICO	- CONTABILITA'/BILANCIO	- CONTRATTI/APALTI	- INFORMATICA	- ESERCIZIO MOVIMENTO	- PERSONALE	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI	- SEGRETERIA	- TECNICA	- UFF. PROD. GRAFICO	- UFF. RAGIONERIA	

AMAT spa
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO

fax 099.7794247

PACCIANA Giuseppe, BASILE Oronzo, LEONE Carmelo, NICOLI' Daniele, SORANNO Francesco,
MARANO' Fabio, MONTEVERINO Nicola, LOCHI Gregorio

Preteso diritto di precedenza all'assunzione
Vs. nota 13.10.2005 - prot. n. 20277/P

Ho letto con attenzione la nota 8.10.05 della dott.ssa Menenti ed ogni altro documento rimessomi con la stessa.

Mi viene richiesto di verificare la fondatezza della richiesta di assunzione con precedenza formulata dai sigg.ri

Pacciana, Basile, Leone, Nicoli, Soranno, Marano, Monteverino e Lochi che, a suo tempo, erano stati assunti dall'Amat con la qualifica di "operatore d'esercizio" in virtù di contratti di lavoro a termine.

Ritengo di condividere appieno gli spunti problematici che traspaiono dalla argomentata nota della dott.ssa Menenti.

Come è noto i contratti di assunzione a termine furono esplicitamente rapportati alla carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "operatore di esercizio". Pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, i contratti di cui sopra risposero all'esigenza di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico.

Di tanto fu dato atto al momento perfezionativo dell'accordo contrattuale il cui testo contempla una condizione risolutiva (punto sub b - "se alla data del ... il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o ulteriore comunicazione").

Occorre pertanto esaminare se alla luce del testo contrattuale e/o della normativa applicabile risulti configurabile il preteso diritto di "precedenza".

La condizione risolutiva prevista in contratto non si concilia, nemmeno logicamente, con l'intendimento di concedere qualsivoglia precedenza a beneficio degli assunti a tempo determinato.

Al di fuori del contratto individuale, poi, anche in base alle stesse indicazioni degli interessati, assumono rilievo il CCNL 27.11.2000 ed il D.Lgs. 368/2001, cui fa espresso rinvio il contratto.

Del diritto di precedenza vi è traccia nell'art.10 nn.9-10 del D.Lgs. 368/2001 secondo cui "è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223.

In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso".

Come è dato vedere, la norma riportata non contiene una disciplina del diritto di precedenza, ma si limita ad operare un rinvio al CCNL circa l'eventuale previsione, in seno ad esso, di un tale diritto con riferimento ai lavoratori assunti ex art. 23 comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (abrogato dall'art.11 D.Lgs.368/01), ovvero con riferimento ad ipotesi normative estranee al caso di specie.

L'Amat ha stipulato i contratti a termine in base all'art. 7 lett. A, punto 2 del CCNL cit. secondo cui "...le parti concordano che contratti a termine possono essere attivati, ai sensi dell'art. 23 della L.28.02.1987 n.56, nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:

1)...

2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione.

Alla luce di quanto sopra, il diritto di precedenza rivendicato non trova adeguati e decisivi riscontri nelle fonti contrattuali, né in quelle di legge.

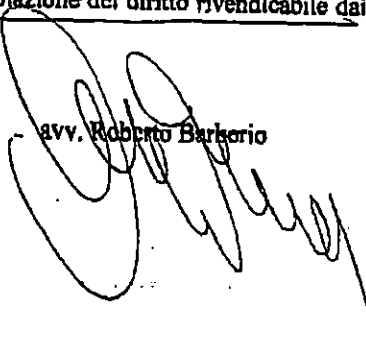
Ulteriore considerazione merita la circostanza che tutti i soggetti che oggi rivendicano il diritto di precedenza hanno partecipato alle selezioni non riuscendo a collocarsi in graduatoria in posizioni appetibili ai fini della certezza dell'assunzione.

Tanto rileva poiché la pretesa dell'assunzione con precedenza non risulta conciliabile con la partecipazione degli interessati alla selezione pubblica secondo le accettate regole della sua indizione e del suo espletamento.

In ogni caso, ritengo prevalenti gli effetti negativi connessi ad una linea che si proponga di assecondare le richieste in oggetto. Tanto perché l'ipotesi della precedenza comporterebbe un totale sovvertimento delle regole universalmente divulgate ai fini della selezione pubblica, con la conseguenziale violazione del diritto rivendicabile dai concorrenti in base al risultato conseguito all'esito della stessa.

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio



copia per UP
del 18/11/05



Taranto, li 18 NOV. 2005

Prot. n°: 22128 /UAG

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A.,
Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.p.A. nel ricorso ex art.700
promosso dall'ex dipendente Lochi Gregorio rappresentato e difeso dall'avv.to
Arcangelo Maurizio Passiatore.

Il ricorso è stato notificato il 15/11/2005; l'udienza di comparizione è
prevista per il 06/12/2005.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

1452

chello

18.11.05

COPIA

ORIGINALE

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C.

per Lochi Gregorio (C.F.: LCHGGR80R11E882V), nato a Manduria (Ta) il 11/10/1980 ed ivi residente alla Via Di Vittorio 49, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 53 (studio avv. Giuseppe Macrì) presso e nello studio dell'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. Lochi Gregorio ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a., con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti rapporti a termine, con riserva di impugnativa in un distinto giudizio ordinario per illegittima apposizione del termine, e per i seguenti periodi:

- 1) dal 16/6/2003 al 15/9/2003;
- 2) dal 3/01/2004 al 02/07/2004, successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005.

b) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con l'A.M.A.T. S.p.A. è stato motivato dalla necessità,

" che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con -

Avv. A. Maurizio Passiatore
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna.

Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) vien data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi all'espletamento del presente mandato.

Eleggo domicilio nel Vs. Studio.

Manduria
li 3.11.2005.

Avv. A. Maurizio Passiatore

Depositata in cancelleria

7 NOV. 2005

CANCELLIERE

suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06; 16/07-31/07; 1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09;

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D.Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

c) Il secondo rapporto di lavoro a termine, successivamente prorogato, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una non meglio precisata procedura selettiva - i cui contenuti e le cui modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti - finalizzata alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più precisamente,

"dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio".

Dalla scadenza del contratto a termine da ultimo menzionato, l'A.M.A.T. S.p.A., ritenendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro

medesimo, lo prorogava sino al 30.06.2005, termine che determinava la cessazione del contratto. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè dal D.Lgs. n. 368/2001 e successive modiche ed integrazioni, nonchè dal R.D. 148/1931.

d) Durante il periodo temporale di proroga del secondo contratto a termine, veniva introdotta la nuova disciplina del CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, che all'art. 7, integrando le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931, prevede (alinea 4) che *"Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa"*.

e) Una volta cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/6/2005, il ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 9 settembre 2005, inoltrata all'A.M.A.T. il successivo 10 settembre, invocando la titolarità di un diritto di precedenza all'assunzione, rispetto agli altri partecipanti alla selezione indetta dalla medesima A.M.A.T. di cui infra, intimava all'azienda convenuta di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, pena il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

f) A tale intimazione tuttavia l'A.M.A.T. rimaneva inerte, che non riscontrava nemmeno la richiesta del lavoratore.

DIRITTO DI PRECEDENZA ALL'ASSUNZIONE.

Se è vero che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, tuttavia con l'art. 10 comma 9^a e 10^a veniva demandata ai contratti nazionali collettivi di lavoro, stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, la facoltà di conservare comunque il diritto di precedenza, esclusivamente a favore di quei lavoratori che avessero prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23 comma II° L. 28/2/1987 n. 56. Tale diritto di precedenza, sulla base del comma III° dell'articolo 10 del Dgls. 368/2001, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Del pari per l'espressa previsione del comma II° dell'articolo 11 del decreto legislativo citato, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 23 della legge 56/1987, e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, manterranno vigore, e salvo diverse intese, fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Chiarito il quadro normativo che presiede la materia, si rileva che il primo contratto a tempo determinato stipulato dal lavoratore ricade sotto la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro degli

autoferrotranvieri del 27/11/2000, valido dal 2000 al 2003, quindi stipulato in epoca anteriore al D. Lgs. 368/2001, nel quale le parti collettive si erano già avvalse della previsione dell'art. 23 della legge 56/1987, prevedendo, all'art. 7 lett.A, delle ulteriori ipotesi di apposizione del termine. Di tal guisa, ai fini del diritto di precedenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 27/11/2000, per effetto del regime transitorio delineato dall'art. 11 comma II° del decreto legislativo, conservava efficacia sino alla sua scadenza naturale, prevista per il nov. 2003.

Il secondo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente, decorreva invece dal 3/1/2004 al 2/7/2004 e per successiva proroga cessato al 30/6/2005: quindi mentre era in corso, è intervenuto il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotramvieri (sottoscritto il 19.11.2004), ancora vigente, il quale prevede espressamente al suo art. 7 (*che disciplina, integrandole, le norme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, espressamente richiamato dall'A.M.A.T. S.p.A. nel contratto a termine di cui si discorre*) che *le aziende, ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione.*

Non è revocabile in dubbio che i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, avvalendosi della delega prevista dall'art. 10 comma 9° del decreto legislativo citato, hanno inteso attribuire inequivocabilmente un diritto di precedenza non solo ai

autoferrotranvieri del 27/11/2000, valido dal 2000 al 2003, quindi stipulato in epoca anteriore al D. Lgs. 368/2001, nel quale le parti collettive si erano già avvalse della previsione dell'art. 23 della legge 56/1987, prevedendo, all'art. 7 lett.A, delle ulteriori ipotesi di apposizione del termine. Di tal guisa, ai fini del diritto di precedenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 27/11/2000, per effetto del regime transitorio delineato dall'art. 11 comma II° del decreto legislativo, conservava efficacia sino alla sua scadenza naturale, prevista per il nov. 2003.

Il secondo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente, decorreva invece dal 3/1/2004 al 2/7/2004 e per successiva proroga cessato al 30/6/2005: quindi mentre era in corso, è intervenuto il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotramvieri (sottoscritto il 19.11.2004), ancora vigente, il quale prevede espressamente al suo art. 7 (*che disciplina, integrandole, le norme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, espressamente richiamato dall'A.M.A.T. S.p.A. nel contratto a termine di cui si discorre*) che *le aziende, ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione.*

Non è revocabile in dubbio che i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, avvalendosi della delega prevista dall'art. 10 comma 9° del decreto legislativo citato, hanno inteso attribuire inequivocabilmente un diritto di precedenza non solo ai

Alla luce di quanto finora esposto sembra evidente, pertanto, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni iuris* attesa l'evidente fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, si rileva che soltanto l'adozione di un provvedimento cautelare potrebbe evitare al ricorrente il nocumento, non solo di natura patrimoniale, che deriva dallo stato di disoccupazione forzata cui il medesimo è stato costretto in ragione della mancata assunzione con diritto di precedenza, e che la misura invocata, ove accolta, è persino confacente anche agli interessi della stessa convenuta, che potrebbe essere costretta, in caso di accoglimento della domanda solo nel giudizio ordinario, e magari a distanza di notevoli anni, ad esborsi economici davvero consistenti !!!.

Tanto premesso

il Sig. Lochi Gregorio, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'Ill. mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza ed il *fumus boni iuris*, assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, Voglia emettere i provvedimenti necessari e sufficienti affinché cessi immediatamente l'illecita/illegittima condotta dell'A.M.A.T. S.p.A., anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nella presente vicenda, ed in particolare in via cautelare,

1) previa declaratoria di nullità parziale della disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19/11/2004, art. 7, in punto di limitazione eccessiva per l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, di converso dichiarato il diritto di precedenza validamente esercitato dal ricorrente successivamente al contratto di

Alla luce di quanto finora esposto sembra evidente, pertanto, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni iuris* attesa l'evidente fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, si rileva che soltanto l'adozione di un provvedimento cautelare potrebbe evitare al ricorrente il nocumento, non solo di natura patrimoniale, che deriva dallo stato di disoccupazione forzata cui il medesimo è stato costretto in ragione della mancata assunzione con diritto di precedenza, e che la misura invocata, ove accolta, è persino confacente anche agli interessi della stessa convenuta, che potrebbe essere costretta, in caso di accoglimento della domanda solo nel giudizio ordinario, e magari a distanza di notevoli anni, ad esborsi economici davvero consistenti !!!.

Tanto premesso

il Sig. Lochi Gregorio, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'Ill. mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza ed il *fumus boni juris*, assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, Voglia emettere i provvedimenti necessari e sufficienti affinché cessi immediatamente l'illecita/illegittima condotta dell'A.M.A.T. S.p.A., anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nella presente vicenda, ed in particolare in via cautelare,

1) previa declaratoria di nullità parziale della disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19/11/2004, art. 7, in punto di limitazione eccessiva per l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, di converso dichiarato il diritto di precedenza validamente esercitato dal ricorrente successivamente al contratto di

lavoro a termine scaduto il 30/6/2005, ordinare l'assunzione con diritto di precedenza del ricorrente rispetto alle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato che la convenuta ha posto o porrà in essere in conseguenza della selezioni pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004;

fissato, infine, ex art.669 - octies c.p.c., il termine per l'inizio del giudizio di merito, in tale sede, l'Autorità Giudiziaria adita Voglia accogliere altresì le seguenti conclusioni:

- 1) accogliere nel merito il ricorso per le causali e conclusioni del ricorso cautelare, in particolare,
dichiarare la sussistenza del diritto di precedenza del ricorrente alla assunzione preferenziale presso il medesimo datore di lavoro e la qualifica posseduta, validamente esercitato successivamente alla scadenza del contratto di lavoro a termine del 30/6/2005, con condanna dell'Amat s.p.a. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 2) condannare la società Amat s.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale in re ipsa ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 3) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporre l'audizione delle parti. Si offrono in produzione i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

STUDIO LEGALE *Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore*

Via G. Falcone Sc. B. 74024 Manduria (TA) - Tel/Fax: 099/9712626

E-mail: *maurpassiatore@libero.it*

Manduria/Taranto, 3 novembre 2005

Avv. A. Maurizio Passiatore



10

10

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;
ritenuto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 669-*sexies*
co. 2 c.p.c. per provvedere con decreto *inaudita altera parte*, in-
quanto la convocazione della controparte non potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento;
visto l'art. 669-*sexies* co. 1 c.p.c.;

o r d i n a

la comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 6/12/2005 alle ore 9,30 con il seguito; assegna al
ricorrente termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la
notificazione alla controparte del ricorso e del presente decreto.

Taranto, 10 NOV. 2005

Il Giudice

(dott. Lorenzo De Napoli)

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C2
(D. 19/11/2004)

AMAT s.p.a. 22029
Prot. in arrivo n.
Del 15 NOV. 2005

P - PRESIDENTE ☐
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☒
UAG - AGENZ. P.R./SINISTRI ☒
US - SEGRETERIA ☐
UT - TELEFONICA ☐
UPT - UFF. PROD. TRAFFICO ☐
URG - UFF. RAGIONERIA ☐

Copia conforme all'originale

Taranto 11 NOV. 2005



OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia B. L. S. I.)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suddetto ufficio,

ha notificato il presente atto al sig. AMATE S.P.A.

W. PERLINO UG. ROPR. P.T.

abitante in Taranto - Via C. BATTISTINI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

A mani sig. Francesco Scialpi
Impr. Francesco Scialpi alla sede,
incensu ricezione atti.

Taranto 15 NOV. 2005

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005 !

! AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA !
! DIPENDENTE : 350531 LOCHI GREGORIO !

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ. !
! 3/01/2004 3/01/2004 30/06/2005 1 6 !

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE !

! TFR 31/12 a. p. compless. maturato ! 1.007,38 !
! TFR 31/12 a. p. da erogare 1.007,38 !
! Rivalutazione di 1.007,38 X 1,597458% ! 16,09 !
! Imp.sostit.rival. 16,09 X 11% = ! 1,77 !
! TFR effettivo lordo anno in corso ! 754,39 !
! Legge 297/82 Art.3 su impon. 10.607,00 ! 53,07 !

! TOTALI ! 54,84 ! 1.777,86 !

! T O T A L E I M P O R T O T F R ! 1.723,02 !

! Ammontare lordo T.F.R. ! 1.724,79 - !
! Riv.cor. 16,09 Tassata 0,00 ! 16,09 - !
! Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 ! 0,00 + !
! Liberalita' 100% ! 0,00 + !
! Preavviso ! 0,00 + !
! Anticipi C.C.N.L. ! 0,00 + !
! Altre indennita' ! 0,00 + !

! Imponibile fiscale liquidazione ! 1.708,70 X !
! Aliquota media ! 23,00 % = !

! Imposta dovuta ! 393,00 - !
! Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00 ! 175,56 - !
! Imposta operata su antic./preavv./acconti ! 0,00 = !
! Imposta residua ! 217,44 !

! Importo Netto T.F.R. ! 1.507,35 - !
! IRPEF su rivalutazione ! 1,77 = !
! Importo Netto Totale ! 1.505,58 !

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.505,58 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005

Firma : _____

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
 DIPENDENTE : 350531 LOCHI GREGORIO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 3/01/2004 3/01/2004 30/06/2005 1 6

DESCRIZIONE RITENUTE COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. comples. maturato 1.007,38
 TFR 31/12 a. p. da erogare 1.007,38
 Rivalutazione di 1.007,38 X 1,597458% 16,09
 Imp.sostit.rival. 16,09 X 11% = 1,77
 TFR effettivo lordo anno in corso 754,39
 Legge 297/82 Art.3 su impon. 10.607,00 53,07

TOTALI 54,84 1.777,86

TOTALE IMPORTO TFR 1.723,02

Ammontare lordo T.F.R. 1.724,79 -
 Riv.cor. 16,09 Tassata 0,00 16,09 -
 Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 0,00 +
 Liberalita' 100% 0,00 +
 Preavviso 0,00 +
 Anticipi C.C.N.L. 0,00 +
 Altre indennita' 0,00 +

Imponibile fiscale liquidazione 1.708,70 X
 Aliquota media 23,00 % =

Imposta dovuta 393,00 -
 Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00 175,56 -
 Imposta operata su antic./preavv./acconti 0,00 =
 Imposta residua 217,44

Importo Netto T.F.R. 1.507,35 -
 IRPEF su rivalutazione 1,77 =
 Importo Netto Totale 1.505,58

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.505,58 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005

Firma : _____

Prot. n.:13521/UP

Taranto, lì 02/07/2004

e p.c.

All'agente
LOCHI GREGORIO
Direttore
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Oggetto: Proroga del contratto a termine ex art. 4 del D. Leg.vo n° 368/2001

Poiché continuano a sussistere oggettivamente le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive relative all'operatività dell'Area Esercizio poste a base del contratto a termine da Lei sottoscritto e in scadenza il 2 luglio 2004, è ns. volontà prorogare il precitato contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di guida, in esecuzione dell'avviso di selezione pubblica approvato con deliberazione del C.d.A. di quest'Azienda n° 30/2004.

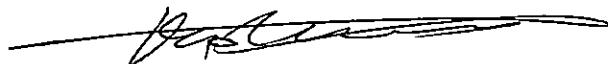
Il contratto, pertanto, si intende prorogato fino al 30/06/2005, ma si risolverà antecedentemente, ad ogni effetto contrattuale e di legge, qualora la selezione di cui sopra si concluda prima della scadenza del termine indicato del 30/06/2005.

La proroga si intende effettuata alle condizioni già in atto contenute nel contratto sottoscritto.

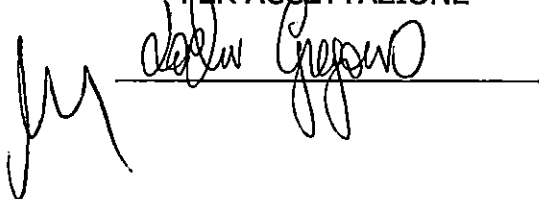
La presente dovrà da Lei essere controfirmata per accettazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PER ACCETTAZIONE



350530

350531

Taranto.li

Spett/le

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto LOCHI GREGORIO, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di DROR. MESSR. con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione
- x - Res. 22.22.

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li. 05.07.05

L'Agente

Lochi Gregorio

E DATI RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DETERMINARE L'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE			
EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (COMPRESI I RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE)		GIORNATE LAVORATE (COMPRESI SABATI, DOMENICHE E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI)	MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE
IMPORTO COMPLESSIVO EURO	IMPORTO GIORNALIERO EURO	N.	N. GIORNI
14.901,70	55,13	91	7
CONFORMITA' DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO		NO ☒	ALTRI MOTIVI
			TOTALE GIORNATE DI ASSENZA 7,00

F DATI RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (Riservato ad aziende edili o affini) PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA			
IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA)			
DAL	AL	ORE	EURO
TOTALE			

IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RESPINTA INDICARE:

- DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI E' STATA INOLTATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

- MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG: _____

- DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO _____

G DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' (DA COMPILARE PER I LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA')			
MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITA' DEL DIPENDENTE		IL LAVORATORE E' INCLUSO NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI _____ IN DATA _____	
RIDUZIONE DI PERSONALE		IL LAVORATORE PUO' FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA PERIODI DI LAVORO EFFETTIVO PER MESI: ☐ 6 (LEGGE 223/91, ART. 16, C.1)	
CESSAZIONE DI ATTIVITA'		☐ 18 (LEGGE 223/91, ART. 11, C.2) ☐ 24 (LEGGE 451/94, ART. 3, C.3)	
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE		(*) VANNO COMPRESI PERIODI DI FERIE, INFORTUNI, FESTIVITA' INFRASETTIMANALE E SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E PUERPERIO.	
LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPENSIVA DEI RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE) E' DI EURO: _____		ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE NUMERO ORE: _____	
L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITA' DOVUTE E' COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO			
IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.
			SEDE INPS DI _____

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA	
IL SOTTOSCRITTO _____	CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI FALSE, DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE RISPONDONO ALLA VERITA' E SONO CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ED ALLE RISULTANZE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA.
DATA 11 LUG. 2005	TIMBRE E FIRMA
	IL PRESIDENTE Enzo Manco <i>[Firma]</i>

[Firma]

[Firma] Lodi Gregorio

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITA'
(da allegare al mod.DS.21)

(Fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

A.N.A.S. S.P.A. TARANTO		00146330733	
DENOMINAZIONE		COD.FISCALE O PARTITA IVA	
7803355354		TARANTO	
MATRICOLA INPS	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE
ATTIVITA' ESERCITATA: ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE(SPECIFICARE ATTIVITA')	TRASPORTI		
E' SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE			SI ☐ NO ☒

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

LOCHI	GRASSO RAO	
COGNOME	NOME	COGNOME DEL MARITO
LOH GER 80RM 8882V	M 11.10.1980	MANDURIA
CODICE FISCALE	SESSO	DATA DI NASCITA
VIA G. DI VITTORIO n. 44	MANDURIA	TA PROV.
INDIRIZZO(VIA/PIAZZA)	COMUNE	TA PROV.

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
(RIFERITI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)

A.N.A.S. S.P.A. TARANTO - AREA ESERCIZIO		2.01.2004	39 ORE																																									
DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITA' PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO LA DIPENDENTE		DATA DI ASSUNZIONE	ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE																																									
QUALIFICA RIVESTITA	TIPO DI CONTRATTO	INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO																																										
<table border="1"> <tr><td>OPERAIO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>IMPIEGATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>QUADRO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DIRIGENTE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>LAVOR.A DOMICILIO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>APPRENDISTA</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ALTRO</td><td>☐</td></tr> </table>	OPERAIO	☒	IMPIEGATO	☐	QUADRO	☐	DIRIGENTE	☐	LAVOR.A DOMICILIO	☐	APPRENDISTA	☐	ALTRO	☐	<table border="1"> <tr><td>TEMPO INDETERMINATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>TEMPO DETERMINATO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>STAGIONALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PART TIME ORIZZONTALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PART TIME VERTICALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ALTRO(SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO)</td><td>☐</td></tr> </table>	TEMPO INDETERMINATO	☐	TEMPO DETERMINATO	☒	STAGIONALE	☐	PART TIME ORIZZONTALE	☐	PART TIME VERTICALE	☐	ALTRO(SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO)	☐	<table border="1"> <tr> <th>A SEGUITO DI</th> <th>DATA</th> <th>MOTIVO</th> </tr> <tr> <td>SOSPENSIONE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIMISSIONI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICENZIAMENTO</td> <td>☒ 30.6.05</td> <td>CAUSA CONTRATTUALE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL</td> </tr> </table>		A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO	SOSPENSIONE			DIMISSIONI			LICENZIAMENTO	☒ 30.6.05	CAUSA CONTRATTUALE	CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL		
OPERAIO	☒																																											
IMPIEGATO	☐																																											
QUADRO	☐																																											
DIRIGENTE	☐																																											
LAVOR.A DOMICILIO	☐																																											
APPRENDISTA	☐																																											
ALTRO	☐																																											
TEMPO INDETERMINATO	☐																																											
TEMPO DETERMINATO	☒																																											
STAGIONALE	☐																																											
PART TIME ORIZZONTALE	☐																																											
PART TIME VERTICALE	☐																																											
ALTRO(SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO)	☐																																											
A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO																																										
SOSPENSIONE																																												
DIMISSIONI																																												
LICENZIAMENTO	☒ 30.6.05	CAUSA CONTRATTUALE																																										
CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL																																												

D DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO
NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

MESI	ANNO 2003 RETRIBUZIONE	N.Sett	ANNO 2004 RETRIBUZIONE	N.Sett	ANNO 2005 RETRIBUZIONE	N.Sett	PERIODI DI SOSPENSIONE (MALATTIA, MATERNITA', CIG, INFORTUNIO, MILITARE, ECC.)
GENNAIO			1.080,65	4	1.836,18	5	DAL AL MOTIVO
FEBBRAIO			1.445,97	4	1.627,48	4	15.3.04 24.3.04 MALATTIA
MARZO			1.457,56	4	1.810,85	4	5.4.05 7.04.05 MALATTIA
APRILE			1.622,64	4	1.466,91	5	
MAGGIO			1.483,37	5	1.591,88	4	
GIUGNO	583,43	2	1.457,32	4	1.597,27	4	
LUGLIO	1.259,11	4	3.067,22	5			
AGOSTO	1.301,39	5	1.397,81	4			
SETTEMBRE	764,34	4	1.441,13	4			
OTTOBRE	1.144,62	0	1.462,95	5			
NOVEMBRE			1.424,10	4			
DICEMBRE			2.695,54	4			
TOTALE	5.052,89	15	20.036,34	51	9.930,64	16	

PERIODI DI APPRENDISTATO			
DAL	AL	DAL	AL

* PER QUANTO RIGUARDA L'ANNO 2003, FRATTASI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DAL 16.06.2003 AL 15.09.2003

Taranto.li

Spett.le .

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto DOCHI GREGORIO ex, dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di OP. d'efficienza con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- ☒ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

In attesa, porge distinti saluti.

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 14306
Del 01 LUG. 2005
P - PRESIDENTE ☐
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☒
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☐
US - SEGRETERIA ☐
UT - TECNICA ☐
UF-PT-UFF. PROD.TRAFFICO ☐
UF-RG-UFF. RAGIONERIA ☐
Q ☐

Taranto li.

01/7/05

l'Agente

Lochi Gregorio

P.R. 01.07.05

Lochi Gregorio

Taranto 0.8 LUG. 2005

Prot. N° 14905 /UP

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il sig. Lochi Gregorio, nato a Manduria (Ta) il 11/10/1980, è stato alle nostre dipendenze dal 16/06/2003 al 15/09/2003 e dal 03/01/2004 al 30/06/2005 con contratto a tempo determinato e con il profilo professionale di Operatore d'Esercizio par.140, C.C.N.L. Autoferrotranvieri.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATRICECCHIA)



Prot. n°: 14475 UP

Taranto, li 30 GIU. 2005

Spett.le I.N.A.I.L.

Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

74100

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per scadenza contrattuale.

1 - D'APRILE	COSIMO	32 - ZONILE	AMEDEO
2 - PERRONE	LUIGI	33 - SCARNERA	GIUSEPPE
3 - MARIANO	CATALDO	34 - GENERALI	ANTONIO
4 - SORANNO	FRANCESCO	35 - MOSCA	MICHELE
5 - TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	36 - TOZZI	PIER MARIO
6 - VESPE	DOMENICO	37 - NOTARISTEFANO	DONATO
7 - LIUZZI	GIOVANNI	38 - PORTACCI	ANGELO
8 - SAPIO	MARCELLO	39 - ROMANO	ETTORE
9 - BRESCIA	FRANCESCO	40 - LANZO	GIUSEPPE
10 - DE VITTORIA	ANGELO	41 - SARDIELLO	NICOLA
11 - PORCELLINI	STANISLAO	42 - RONGO	ERNESTO
12 - SCIALPI	PIETRO	43 - MONTERVINO	NICOLA
13 - SOLITO	NICOLA	44 - MARTINELLI	GIOVANNI
14 - CALEGNA	PIER PAOLO	45 - D'ANDRIA	FRANCESCO
15 - PERILLO	LUIGI	46 - MARIANO	ANTONIO
16 - PACCIANA	GIUSEPPE	47 - FERRETTI	DAMIANO
17 - SUSCO	EMILIANO	48 - DI MANSO	EMANUELE M.
18 - CARRO	PASQUALE	49 - SCHIANO L.	ANTONIO
19 - RUTA	UMBERTO	50 - CONTE	STEFANO
20 - <u>LOCHI</u>	<u>GREGORIO</u>	51 - MAGGIO	BIAGIO
21 - CAZZATO	ALESSANDRA	52 - PAVONCELLI	GIOVANNI
22 - ALBANO	CATALDO	53 - BUONOCORE	PIETRO
23 - BASILE	ANDREA	54 - BASILE	ORONZO
24 - MARTURANO	COSIMO	55 - MARANO'	FABIO
25 - GRANIO	ANGELO	56 - VERSACE	FILIPPO
26 - NICOLI'	DANIELE	57 - CANNIZZARO	GIANCARLO
27 - D'ANDRIA	VITTORIO	58 - ANGELINI	ANTONIO
28 - D'ERRICO	SALVATORE	59 - LONGO	ROMOLO
29 - FANELLI	LUIGI	60 - TARTARELLO	DONATO
30 - LAMARINA	ANTONIO	61 - UNGARO	ANTONIO
31 - LEONE	CARMELO	62 - LANZOLLA	MASSIMO

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

COD.FISC.DITTA

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

S	S	C	M	L	N	7	8	R	0	2	L	0	4	9	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

C	R	R	P	Q	L	7	9	R	1	3	L	0	4	9	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

R	T	U	M	R	T	8	0	A	0	3	L	0	4	9	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

L	C	H	G	G	R	8	0	R	1	1	E	8	8	2	V
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

C	Z	Z	L	S	N	8	1	S	6	7	L	0	4	9	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

L	B	N	C	L	D	5	7	E	1	0	L	0	4	9	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

B	S	L	N	D	R	6	9	P	0	8	L	0	4	9	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

M	R	T	C	S	M	7	3	P	2	0	L	0	4	9	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

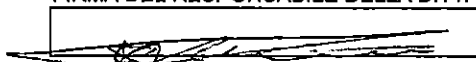
DATA FINE RISCHIO

3	0	/	0	6	/	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL)

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

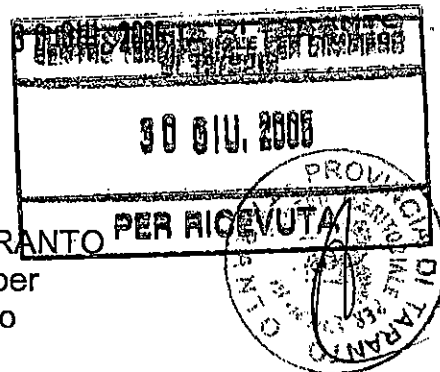
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA



Prot. n° 11576 UP

Taranto, li

SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 - T A R A N T O



OGGETTO: Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

- 1- **BRESCIA Francesco**, nato a Taranto (TA) il 02/10/1970 e ivi residente in Via Lago di Garda n. 28, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BRS FNC 70R02 L049T;
- 2- **CALEGNA Pierpaolo**, nato a Taranto (TA) il 29/06/1976 e ivi residente in Via Lago di Nemi n. 104, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CLG PPL 76H29 L049E;
- 3- **CARRO Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 13/10/1979 e residente a Lizzano in Via Rossini n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRR PQL 79R13 L049L;
- 4- **CAZZATO Alessandra**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1981 e residente a Talsano in Via P. di Piemonte n. 49/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CZZ LSN 81S67 L049Z;
- 5- **D'APRILE Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 13/03/1959 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 114, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DPR CSM 59C13 L049Y;
- 6- **DE VITTORIA Angelo**, nato a Taranto (TA) il 12/08/1971 e residente a Talsano in Via Togna n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DVT NGL 71M12 L049E;
- 7- **LIUZZI Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 05/09/1967 e residente a San Vito in Via Cocciche n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LZZ GNN 67P05 L049K;
- 8- **LOCHI Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980 e ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 49, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LCH GGR 80R11 E882V;
- 9- **MARIANO Cataldo**, nato a Taranto il 11/10/1963 e ivi residente in Via Caravaggio n. 86, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN CLD 63R11 L049Y;
- 10- **PACCIANA Giuseppe**, nato a Taranto il 07/04/1977 e residente a San Vito in Via Dentice n. 4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PCC GPP 77D07 L049P;
- 11- **PERILLO Luigi**, nato a Taranto il 10/11/1976 e ivi residente in Via P. Morrone n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRL LGU 76S10 L049O;

- 12- **PERRONE Luigi**, nato a Taranto il 05/08/1961 e residente a Statte in Via G. De Cesare n. 1/b, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRR LGU 61M05 L049C;
- 13- **PORCELLINI Stanislao**, nato a Taranto il 12/08/1971 e ivi residente in Vico San Giorgio n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRC SNS 71M20 L049B;
- 14- **RUTA Umberto**, nato a Taranto il 03/01/1980 e residente a Leporano in Via delle Viole n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RTU MRT 80A03 L049Q;
- 15- **SAPIO Marcello**, nato a Grottaglie il 06/02/1969 e residente a Carosino in Via T. Occhinegro n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SPA MCL 69B06 E205N;
- 16- **SCIALPI Pietro**, nato a Taranto il 10/09/1974 e ivi residente in Via Molise n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCL PTR 74P10 L049X;
- 17- **SOLITO Nicola**, nato a Taranto il 10/07/1975 e ivi residente in Via Magnaghi n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SLT NCL 75L10 L049B;
- 18- **SORANNO Francesco**, nato a Ginosa il 26/11/1964 e residente a San Giorgio Jonico in Via Donizzetti n. 12 in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRN FNC 74S26 E036R;
- 19- **SUSCO Emiliano**, nato a Taranto il 02/10/1978 e ivi residente in Via Berardi n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SSC MLN 78R02 L049J;
- 20- **TOMASELLI Giuseppe Nicola**, nato a San Marzano il 01/05/1965 e ivi residente in Via Bari n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TMS GPP 65E01 I018Q;
- 21- **VESPE Domenico**, nato a Taranto il 23/02/1966 e ivi residente in Via Lago di Bolsena n. 6/8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VSP DNC 66B23 L049T;
- 22- **ALBANO Cataldo**, nato a Taranto il 10/05/1957 e residente a Talsano in Via Cabine n. 52, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LBN CLD 57E10 L049Y;
- 23- **BASILE Andrea**, nato a Taranto il 08/09/1969 e residente a Pulsano in Via Napoli n. 8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL NDR 69P08 L049M;
- 24- **GRANIO Angelo**, nato a Taranto il 04/01/1975 e ivi residente in Via D. Alighieri n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRN NGL 75A04 L049E;
- 25- **MARTURANO Cosimo**, nato a Taranto il 20/09/1973 e ivi residente in Via Anfiteatro n. 237, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT CSM 73P024 L049I;
- 26- **NICOLI' Daniele**, nato a Taranto il 20/09/1973 e residente a Talsano in Via M. delle Grazie n. 48, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NCL DNL 79L11 L049J;
- 27- **D'ANDRIA Vittorio**, nato a Taranto il 05/05/1969 e residente a Lama in Via S. D'Acquisto n. 11/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND VTR 69E05 L049G;
- 28- **D'ERRICO Salvatore**, nato a Taranto il 24/04/1972 e ivi residente in Viale Trentino n. 157, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DRR SVT 72D24 L049X;
- 29- **FANELLI Luigi**, nato a Taranto il 11/08/1975 e residente a Leporano in Via Estramurale n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FNL LGU 75M11 L049Y;

- 30- **LAMARINA Antonio**, nato a Taranto il 17/08/1979 e residente a Lama in Via Primule n. 42, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LMR NTN 79M17 L049H;
- 31- **LANZO Giuseppe**, nato a Grottaglie il 16/03/1973 e residente a Fragagnano in Via S. Pellico n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ GPP 73C16 E205X;
- 32- **LEONE Carmelo**, nato a Taranto il 14/11/1967 e residente a Lama in Via Anemoni n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNE CML 67S14 L049I;
- 33- **PORTACCI Angelo**, nato a Taranto il 17/09/1968 e ivi residente in Via Corazzate n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRT NGL 68P17 L049Y;
- 34- **ROMANO Ettore**, nato a Taranto il 01/02/1965 e residente a Lama in Via Lama n. 77, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RMN TTR 65B01 L049R;
- 35- **MONTERVINO Nicola**, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 62, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MNT NCL 80L05 L049S;
- 36- **RONGO Ernesto**, nato a Taranto il 21/01/1975 e ivi residente in Via Dante n. 372, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RNG RST 75A21 L049Q;
- 37- **SARDIELLO Nicola**, nato a Taranto il 06/10/1968 e ivi residente in Via A. De Gasperi n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD NCL 68R06 L049S;
- 38- **MARTINELLI Giovanni**, nato a Taranto il 22/08/1977 e ivi residente in Via G. Salvemini n. 37, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT GNN 77M22 L049S;
- 39- **D'ANDRIA Francesco**, nato a Taranto il 01/09/1952 e ivi residente in Via Campania n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND FNC 52P01 L049F;
- 40- **MARIANO Antonio**, nato a Taranto il 21/07/1954 e ivi residente in Via Duca di Genova n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN NTN 54L21 L049Z;
- 41- **FERRETTI Damiano**, nato a Taranto il 29/12/1970 e ivi residente in Via Spadaro n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FRR DMN 70T29 L049H;
- 42- **DI MANSO Emanuele**, nato a Taranto il 24/03/1972 e residente a Leporano in Via Extramurale n. 27, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DMN MLN 72C24 L049J;
- 43- **SCHIANO Lomoriello Antonio**, nato a Taranto il 26/08/1972 e ivi residente in Via Toscana n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCH NTN 72M26 L049G;
- 44- **CONTE Stefano**, nato a Taranto il 09/12/1972 e ivi residente in Via Lago Trasimeno n. 29, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNT SFN 72T09 L049L;
- 45- **MAGGIO Biagio**, nato a San Marzano il 06/07/1976 e ivi residente in Via Lasca n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MGG BGI 76L06 I018E;
- 46- **PAVONCELLI Giovanni**, nato a Mottola il 18/06/1977 e residente a Palagianò in Corso Lenne n. 105, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PVN GNN 77H18 F784B;
- 47- **BUONOCORE Pietro**, nato a Taranto il 16/03/1960 e ivi residente in Via Galilei n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BNC PTR 60516 L049H;

- 48- **BASILE Oronzo**, nato a Montemesola il 07/10/1970 e ivi residente in Via Rimembranze n. 68, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL RNZ 70R07 F563B;
- 49- **MARANO' Fabio**, nato a Monteiasi il 08/09/1973 e ivi residente in Via San Marco n. 14, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN FBA 70R07 F563B;
- 50- **VERSACE Filippo**, nato a Taranto il 23/03/1985 e ivi residente in Via Donizzetti n. 25, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VRS FPP 66C18 L049P;
- 51- **ZONILE Amedeo**, nato a Taranto il 07/07/1952 e ivi residente in Via Capotagliata n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: ZNS MDA 52L07 L049C;
- 52- **SCARNERA Giuseppe**, nato a Taranto il 04/06/1955 e ivi residente in Via Manzoni p. 1/4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCR GPP 55H04 L049X;
- 53- **CANNIZZARO Giancarlo**, nato a Taranto il 17/02/1960 e ivi residente in Viale 2 Giugno Pal. n. 14/20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNN GLR 60B17 L049G;
- 54- **ANGELINI Antonio**, nato a Taranto il 27/02/1964 e ivi residente in Via Otranto n. 22, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGL NTN 64B27 L049P;
- 55- **LONGO Romolo**, nato a Taranto il 27/12/1968 e ivi residente in Via P. Amedeo n. 200, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNG RML 68T27 L049P;
- 56- **TARTARELLO Alessandro**, nato a Taranto il 10/06/1975 e ivi residente in Via Gorizia n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TRT LSN 75H10 L049D;
- 57- **UNGARO Antonio**, nato a Taranto il 18/08/1981 e residente a Talsano in Via Stelle Marine n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGR NTN 81M18 L049N;
- 58- **LANZOLLA Massimo**, nato a Taranto il 09/01/1973 e residente a Leporano in Via Dei Colibri s.n., in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ MSM 73A09 L049Z;
- 59- **GENERALI Antonio**, nato a Vico Equense (NA) il 18/04/1979 e residente a Lama in Via 1^a traversa n. 6800, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: GNR NTN 79D18 L845U;
- 60- **MOSCA Michele**, nato a Taranto il 26/11/1970 e ivi residente in Via M Pacuvio n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MSC MHL 70S26 L049I;
- 61- **TOZZI Pier Mario**, nato a Roma il 19/11/1968 e residente a Taranto in Via Liguria n. 65, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TZZ PMR 68S19 H501H;
- 62- **NOTARISTEFANO Donato**, nato a Mottola (TA) il 14/08/1959 e ivi residente in Contrada Petrella n. 23, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NTR DNT 59M14 F784W;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti.

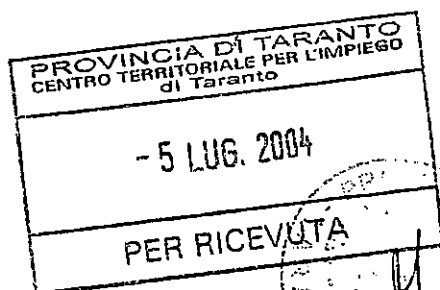


30 GIU. 2005.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Prot. n° 13578/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004



Spett.le
Provincia di Taranto
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a 50 unità lavorative

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati nell'elenco allegato, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

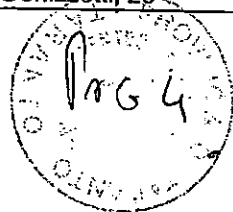
	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTO FERROTRANVIERI 27/11/2000)
1	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
2	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE	OPERATORE D'ESERCIZIO
3	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
4	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO
5	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
6	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
7	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
8	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO	OPERATORE D'ESERCIZIO
9	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
10	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
11	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
12	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
13	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
14	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
15	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
16	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
17	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
18	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
19	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
20	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA	OPERATORE D'ESERCIZIO
21	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
22	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO

12 LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
23	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
29	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
32	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
33	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
34	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI	OPERATORE D'ESERCIZIO
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
38	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
39	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
40	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
41	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
42	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Leporano	OPERATORE D'ESERCIZIO
43	Schiàno Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
44	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO

12.04.2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
45	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe	OPERATORE D'ESERCIZIO
46	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso lenne, 105	Palagiano	OPERATORE D'ESERCIZIO
47	Buonocore	Pietro	TARANTO	16/03/60	Via Etolia, 5	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
48	BASILE	Oronzo	Montemesola	07/10/70	Via Rimembranze, 24	Montemesola	OPERATORE D'ESERCIZIO
49	Maranò	Fabio	MONTEIASI	08/09/73	Via San Marco, 14	Monteiasi	OPERATORE D'ESERCIZIO
50	VERSACE	FILIPPO	TARANTO	18/03/66	Via Donizzetti, 25	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO



5 LUG. 2006



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

05.07.2004



SEDE PROPRIA

13556

Prot. n° :/UP

Taranto, li 02 LUG. 2004

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

AUT. CATA

Via FAX 099 7356110

IL 2-7-04 ore 11,32

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

La presente comunicazione è resa in data odierna in quanto gli uffici amministrativi aziendali osservano la settimana corta.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

1 0 0 1 H 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

D P R E S H 5 9 e 1 3 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

P R R L 4 0 6 1 H 0 5 L 0 H 9 e

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

M R H e L 5 6 3 R 1 H L 0 H 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

V S P D N e 6 6 B 2 3 L 0 H 9 T

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

L 2 2 4 N N 6 7 T 0 5 L 0 H 9 W

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

B R S F N e 7 0 R 0 2 L 0 H 9 T

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

D V T N 4 L 7 4 H 1 2 L 0 H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

P R e S N S 7 1 H 2 0 L 0 H 9 B

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 00 40

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

S E L P T R 7 4 P 1 0 L O H 9 X

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

S L T N E L 7 5 L 1 0 L O H 9 B

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

E L G P P L 7 6 H 2 9 L O H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

P R L L G U 7 6 S 1 0 L O H 9 D

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

P E E G P P 7 7 D 0 7 L O H 9 P

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

S S E N L H 7 8 R 0 2 L O H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

E 2 7 L S N 8 1 5 6 7 L O H 9 2

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

7 1 0 2 1 2 3 0 2 0

COD. FISC. LAVORATORE

L B N E L 5 7 E 1 0 L O H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO

0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE:

...servizi INAIL

1 1 1 0 0 1 1 6 3 3 0 7 3 3

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

001116330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MRTESM73P20LOH9I

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

GRNNGLT75A0HLOH9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

NELDNLT79L11LOH9Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DNBVTTR69E05LOH9A

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DRRSVT72D24LOH9X

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

L1RRN1FN79H17LOH9H

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LH1EEL6451HLOH95

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

PARHGL68P17LOH9Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE:

INFORMATICA

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANOC

1110011613107133

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08 40

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

RHNTT765B01L0H9R

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

SRDNE68R06L0H9S

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

RHGRST75A21L0H9Q

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

HTNTNEL80E05L0H9S

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MRITGNNT77H22L0H9S

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

BNDFNE52701L0H9F

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MNRNNTNSHL21L0H9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

FRIRDHH70T29L0H9H

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

1110011613107133

001116330733

SEDE PROVINCIALE DITTA

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
DHMHMLH72E2HL0H93

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

SEDE PROVINCIALE DITTA

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
SEHHTH72E2HL0H94

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
ENTSFH72T09U0H9L

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
BSLNDR69P08L0H9M

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
ERRPRL719IR13L0H9L

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
LH24P73E166205X

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
PINQH74H118F78H13

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
LEH44R80R11E882V

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

00146330733

ASSICURATA

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2007 08 40

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MIRNIFBA737087531T

DATA INIZIO RISCHIO

03/04/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE

VRSFP66018L049P

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

111101011163307133

INAIL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08 40

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
SIRNIFHE6HS26E036R

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
RTVHRRT80A03LOH9Q

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
FNLLGUV45M11LOH9Y

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
THSGPP65E01I018Q

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
MIGGIBGI76L06I018E

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
SPTAHELC169B06E205H

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
BINETITR60E116L0H9H

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
710211230 20

COD. FISC. LAVORATORE
BSLRNZ70R04FS63B

DATA INIZIO RISCHIO
03/07/2004
DATA FINE RISCHIO
30/06/2005

111101011163307133

RAPPORTINO

PER: AMAT SPA

0997794247

I.N.A.I.L. P. 01
ARRIVATA IL
02-LUG-2004 VEN 11:48
05.07.2004 08:40

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	SEDE	PROVINCIALE DI TAMNO	TD
02-LUG 11:46		2' 44"	8	TRASM.	OK		693	
		TOTALE:	2M 44S	PAGINE	8			



83556
Prot. n° :/UP

02 LUG. 2004
Taranto, lì

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

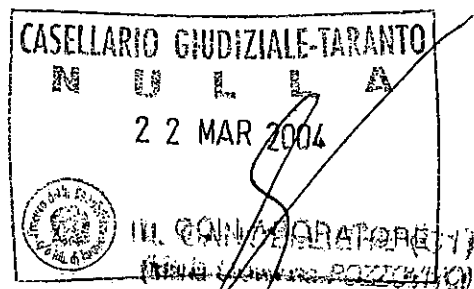
Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso lenne, 105	Palagiano

PER TUTTI:



48
13

PER ALTRI VEDI ALLEGATI

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

Prot. az. n° ...1420/04

Taranto, 10 MAR. 2004

PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE - TARANTO
13. MAR. 2004
PROT. N.

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
TARANTO

74100

*i certificati in regola
nelle cartelle degli interessati*

*copie nelle
lettere e allegati
in cartelle*

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

- a) il possesso del godimento dei diritti civili;
- b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

[Handwritten signature]

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. In arrivo n° 1420/04
Del: 25 MAR. 2004

P	VP	D	DA	DT	UC	UA	UI	UE	UP	UAG	US	UT	UF-PT	UF-RG
PRESIDENTE	VICE PRESIDENTE	DIRETTORE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE TECNICO	CONTABILITÀ/BILANCIO	CONTRATTI/APPALTI	INFORMATICA	ESERCIZIO/MOVIMENTO	PERSONALE	AFF. GEN./P.R./S.M.STR.	SECRETARIA	TECNICA	UFF. PRODOTTI TRAF. FICO	UFF. RAGIONE/RIA

[Handwritten initials]

Taranto, lì **10 MAR. 2004**

Prot. n°.....**1133/04**

COMUNE DI MANDURIA	
15 MAR. 2004	
08207	
PROTOCOLLO	
CAL. 17	CLASS. 2 FASC. 1

Spett.le
Comune di Manduria
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Piazza Garibaldi, 1
Manduria (TA)

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a tempo determinato, il Sig. Lochi Gregorio, nato a Manduria l'11/10/80 e ivi residente alla Via G. Di Vittorio 49, ha autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'invidano distinti saluti

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. arrivo n° 1632	
del 19 MAR. 2004	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Maggazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALE
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICATO CONTESTUALE

IL SINDACO

Visto l'art. 11 legge 4-1-1968, n. 15
in base alle risultanze d'ufficio

CERTIFICA CHE

LOCHI GREGORIO

nato a MANDURIA il 11/10/1980 atto n. 660/1980 p. 1 s. A
residente in via DI VITTORIO G. 49
ISCRITTO DALLA NASCITA

- E' residente in questo comune
- Ha la cittadinanza ITALIANA;
- E' nato/a nel luogo e data sopra indicati
- Gode dei diritti politici (iscritto al n. 6842);
- E' di stato civile CELIBE
- La composizione del nucleo familiare e' la seguente:

LOCHI VINCENZO

nato a MANDURIA il 22/12/1956 atto n. 514/1956 p. 1 s. A
residente in via DI VITTORIO G. 49
ISCRITTO DALLA NASCITA

DIMITRI MARIA SANTA

nata a MANDURIA il 01/11/1961 atto n. 473/1961 p. 1 s. A
ISCRITTA DALLA NASCITA

LOCHI GREGORIO

nato a MANDURIA il 11/10/1980 atto n. 660/1980 p. 1 s. A
ISCRITTO DALLA NASCITA

LOCHI ARMANDO

nato a MANDURIA il 30/11/1984 atto n. 652/1984 p. 1 s. A
ISCRITTO DALLA NASCITA

LOCHI MASSIMILIANO

nato a MANDURIA il 05/08/1990 atto n. 371/1990 p. 1 s. A
ISCRITTO DALLA NASCITA

MANDURIA 11, 16/03/2004



Art. 41
D.P.R. N. 445/2000

I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità sei mesi dalla data del rilascio.

I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile sono ammessi dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Rilasciato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
bollo

IL COMPILATORE

p. IL SINDACO
L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato

COMUNE DI MANDURIA
UFFICIO ANAGRAFE



Il Collaboratore Prof.le
(S.ra MASSAFRA Fiora)

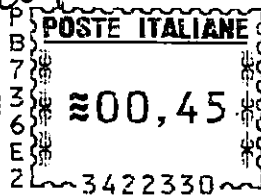
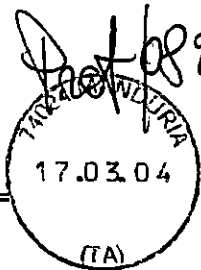


CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

1
56
64
37
50
86



A.H.A.T. S.P.A.
Azienda x le abitazioni nell'area
di

Taranto

Prot. az. n° ...1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

74100

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

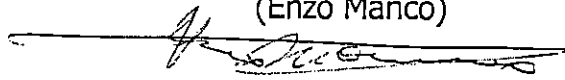
- a) il possesso del godimento dei diritti civili;
- b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviando distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANTO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano	Massimo				
55	Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso lenne, 105	Palagianò

Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12000120334 4
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario PROCURA DELLA REPUBBLICA

Via MARCHE

C.A.P. 54100 Località MACERATA

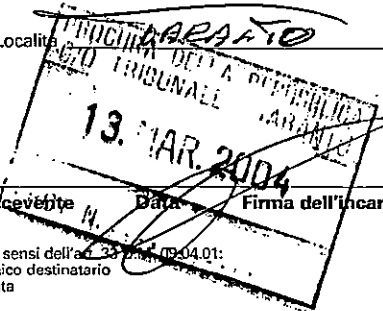
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 40 del 1994:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



12000120334

Taranto, lì **10 MAR. 2004**

Prot. n°.....1133/04

Spett.le
Comune di Manduria
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Piazza Garibaldi, 1
Manduria (TA)

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a tempo determinato, il Sig. Lochi Gregorio, nato a Manduria l'11/10/80 e ivi residente alla Via G. Di Vittorio 49, ha autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

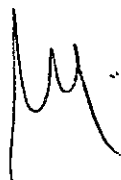
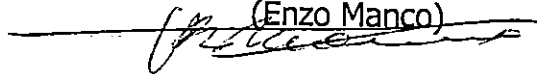
Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviando distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

1 2 0 0 0 A 2 0 3 3 2 8

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario COMUNE DI MANDURIA

Via PIAZZA FARIBACDI 1

C.A.P. 74024 Località MANDURIA

15.03.04
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

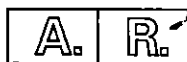
Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

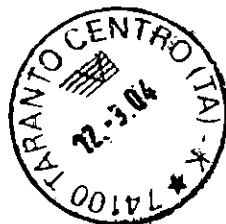


1433/04

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E



AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Località

Provincia

TARANTO, 19/01/04

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Oggetto: richiesta compilazione modelli.

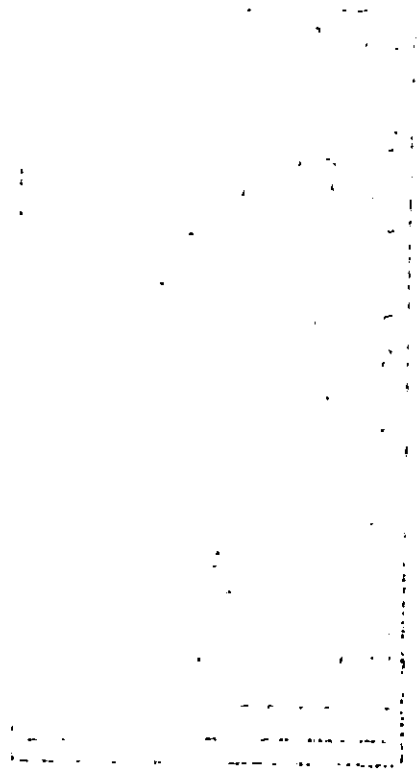
Io sottoscritto LOCHI GREGORIO Dipendente di codesta azienda, con
la presente chiedo alla S.V., tramite gli uffici competenti, la compilazione del modello 86/88 bis
di dichiarazione del datore di lavoro per poter procedere alla definizione della pratica da me
presentata presso IN.P.S.

Distinti saluti.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>1092</u>
del	<u>20 GEN. 2004</u>
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

L'Agente
Lochi Gregorio

5-2-004
Lochi Gregorio





DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI

La presente dichiarazione va riferita **esclusivamente** alla/e attività lavorative intervenute nell'anno solare di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre precedente l'anno di presentazione della domanda di disoccupazione)

Alla Sede / Agenzia di TARANTO Anno 2003

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
<u>H.M.A.T. S.P.A. - TARANTO</u>		<u>00166330133</u>	
DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE O PARTITA IVA	
<u>4803355359</u>			<u>TARANTO</u>
MATRICOLA INPS	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE
ATTIVITÀ ESERCITATA	☐ INDUSTRIALE NON EDILE	☐ EDILE O AFFINE	☒ ALTRE
SOCIETÀ COOPERATIVA DPR 602/70 ☐ SI ☐ NO			

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE			
<u>LOCHI</u>		<u>GREGORIO</u>	
COGNOME		NOME	
		<u>LEH GGR 80RMLOA9W</u>	
COGNOME DEL MARITO		CODICE FISCALE	
<u>11.10.1980</u>	<u>MANDURIA</u>	<u>TA</u>	<u>TA</u>
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	SESSO	PROV.
<u>VIA G. DI VITTORIO n. 49</u>	<u>MANDURIA</u>		<u>TA</u>
INDIRIZZO (Via, Piazza, etc.)	COMUNE DI RESIDENZA		PROV.

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO																																									
IL CONTRATTO DI LAVORO PREVEDE CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE SIA CORRISPONDA PER GIORNI: <u>30</u> (*)																																									
N.B. Al quadro E - Retribuzione per gg. effettivamente lavorata - deve essere indicato l'importo risultante dal seguente calcolo: Retribuzione lorda mensile (vedi istruzioni) / gg contrattualmente retribuite (*) X gg effettivamente lavorate																																									
DATA DI ASSUNZIONE <u>16.06.03</u>		GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO (rilevabile dal quadro "Dati previdenziali ed assistenziali" del CUD sez. 1. 15)																																							
QUALIFICA RIVESTITA	TIPO DI CONTRATTO	INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (*)																																							
<table border="1"> <tr><td>OPERAIO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>IMPIEGATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>QUADRO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DIRIGENTE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>LAVOR. A DOMICILIO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>APPRENDISTA</td><td>☐</td></tr> <tr><td>SOCIO LAVORATORE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>INSEGNANTE</td><td>☐</td></tr> </table>	OPERAIO	☒	IMPIEGATO	☐	QUADRO	☐	DIRIGENTE	☐	LAVOR. A DOMICILIO	☐	APPRENDISTA	☐	SOCIO LAVORATORE	☐	INSEGNANTE	☐	<table border="1"> <tr><td>A TEMPO INDETERMINATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>A TEMPO DETERMINATO</td><td>☒</td></tr> <tr><td>STAGIONALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PART-TIME ORIZZONTALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>PART-TIME VERTICALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>SURROGA</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ALTRO (specificare tipo di contratto)</td><td>☐</td></tr> </table>	A TEMPO INDETERMINATO	☐	A TEMPO DETERMINATO	☒	STAGIONALE	☐	PART-TIME ORIZZONTALE	☐	PART-TIME VERTICALE	☐	SURROGA	☐	ALTRO (specificare tipo di contratto)	☐	<table border="1"> <tr><td>A SEGUITO DI:</td><td></td></tr> <tr><td>SOSPENSIONE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DIMISSIONI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>LICENZIAMENTO</td><td>☒</td></tr> </table>		A SEGUITO DI:		SOSPENSIONE	☐	DIMISSIONI	☐	LICENZIAMENTO	☒
OPERAIO	☒																																								
IMPIEGATO	☐																																								
QUADRO	☐																																								
DIRIGENTE	☐																																								
LAVOR. A DOMICILIO	☐																																								
APPRENDISTA	☐																																								
SOCIO LAVORATORE	☐																																								
INSEGNANTE	☐																																								
A TEMPO INDETERMINATO	☐																																								
A TEMPO DETERMINATO	☒																																								
STAGIONALE	☐																																								
PART-TIME ORIZZONTALE	☐																																								
PART-TIME VERTICALE	☐																																								
SURROGA	☐																																								
ALTRO (specificare tipo di contratto)	☐																																								
A SEGUITO DI:																																									
SOSPENSIONE	☐																																								
DIMISSIONI	☐																																								
LICENZIAMENTO	☒																																								
LAVOR. SPETTACOLO ☐ LAVORO SUBORDINATO ☐ SI ☐ NO		DATA <u>15.09.2003</u>																																							
		MOTIVO <u>CONTRATTO A TERMINE</u>																																							
		CON DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO FINO AL:																																							

(*) Omettere se si compila il quadro D.

D ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATATA NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO (di cui al quadro A)			
DAL	AL	LAV. SUBORDINATO SI/NO	MOTIVO CESSAZIONE

ATTENZIONE: il presente quadro deve essere compilato in alternativa al quadro C sez. "Interruzione rapporto di lavoro" qualora il dipendente abbia avuto più rapporti di lavoro con la stessa azienda. Il presente quadro può sostituire il certificato di servizio previsto per gli insegnanti.

H	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
Il sottoscritto, <u>consapevole</u> delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni false, <u>dichiara</u> che le notizie fornite rispondono a <u>verità</u> e corrispondono a quanto esposto nei libri contabili. <u>Dichiara inoltre</u> che la retribuzione corrisposta, specificata nel quadro E, non è inferiore a quella spettante sulla base di quanto previsto dal contratto nazionale o provinciale di categoria per la qualifica indicata al quadro C.	
DATA	4 FEB. 2004 L'assenza del timbro rende inaccettabile la presente dichiarazione IL PRESIDENTE Enza Manno FIRMA E TIMBRO LEGALE DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

Prot. n°: Pr/ 07/04

Taranto, li **5 GEN. 2004**

PROVINCIA DI TARANTO CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO di TARANTO
7 GEN. 2004
PER RICEVERE

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO



OGGETTO: Comunicazione.

Si inviano in allegato alla presente n. 29 (ventinove) modelli C/ASS relativi agli agenti riportati nell'allegato "A", assunti con contratto a termine dal 03/01/2004 al 02/07/2004, con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro 140 motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica (art. 7, lett. A punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27/11/2000).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

ALLEGATO "A"

MATRICOLA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
1426	ZONILE	AMEDEO	07/07/1952	TARANTO
1427	SCARNERA	GIUSEPPE	04/06/1955	TARANTO
1428	D'APRILE	COSIMO	13/03/1959	TARANTO
1429	CANNIZZARO	GIANCARLO	17/02/1960	TARANTO
1430	PERRONE	LUIGI	05/08/1961	TARANTO
1431	MARIANO	CATALDO	11/10/1963	TARANTO
1432	ANGELINI	ANTONIO	27/02/1964	TARANTO
1433	SORANNO	FRANCESCO	27/11/1964	GINOSA
1434	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	01/05/1965	SAN MARZANO
1435	VESPE	DOMENICO	23/02/1966	TARANTO
1436	LIUZZI	GIOVANNI	05/09/1967	TARANTO
1437	LONGO	ROMOLO	27/12/1968	TARANTO
1438	SAPIO	MARCELLO	06/02/1969	GROTTAGLIE
1439	BRESCIA	FRANCESCO	02/10/1970	TARANTO
1440	DE VITTORIA	ANGELO	12/08/1971	TARANTO
1441	PORCELLINI	STANISLAO	20/08/1971	TARANTO
1442	LANZOLLA	MASSIMO	09/01/1973	TARANTO
1443	SCIALPI	PIETRO	10/09/1974	TARANTO
1444	TARTARELLO	ALESSANDRO	10/06/1975	TARANTO
1445	SOLITO	NICOLA	10/07/1975	TARANTO
1446	CALEGNA	PIERPAOLO	29/06/1976	TARANTO
1447	PERILLO	LUIGI	10/11/1976	TARANTO
1448	PACCIANA	GIUSEPPE	07/04/1977	TARANTO
1449	SUSCO	EMILIANO	02/10/1978	TARANTO
1450	CARRO	PASQUALE	13/10/1979	TARANTO
1451	RUTA	UMBERTO	03/01/1980	TARANTO
1452	LOCHI	GREGORIO	11/10/1980	MANDURIA
1453	UNGARO	ANTONIO	18/08/1981	TARANTO
1454	CAZZATO	ALESSANDRA	27/11/1981	TARANTO

- 7 GEN. 2004



Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTOComunicazione di assunzione effettuata in data 05 GENNAIO 2004 7 GEN. 2004PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
TARANTO

DATORE DI LAVORO

A.M.A.T. S.P.A.

codice istat (Ateco 91)

☐

C.F.

00146330133sede legale in TARANTOvia CESARE BATTISTI, 657tel. 099-7356211fax 099-7794847luogo di svolgimento del lavoro TARANTOvia CESARE BATTISTI n. 657tel. C.S.fax C.S.

LAVORATORE

cognome LOCHInome GIORGIO

C.F.

LCHGGR80R11E882V

sesso

☒☐nato a TANDURAil 11.10.80residente in TANDURAvia CA. DI VITTORIO n. 49cittadinanza ITALIANAtitolo di studio DIPLOMA DI NATURISTA

iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di TANDURA

dal

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1452DAL 03.01.2004
AL 03.07.2004

Tipologia contrattuale

tempo indeterminato

☐

tempo determinato

☒

durata

6 MESI

apprendistato (2)

☐

contratto formaz. lavoro (2)

☐

lav. domicilio (2)

☐

tempo parziale

☐

orario medio settimanale (3)

39

Qualifica di assunzione

OPER. M. S.S.E.R.C.

CCNL applicato

AUTOSFEROTRAN.

livello

PAR. 140ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

- (1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);
- (2) Riempire il relativo quadro sul retro;
- (3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;
- (4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di del
visita medica del (5) titolo di studio
durata del rapporto

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi
☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi
☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi
livello di inquadramento: iniziale finale

autorizzazione Ministero del Lavoro n. del
approvazione Commissione regionale per l'impiego n. del
accordo collettivo o progetto tipo di riferimento
dichiarazione di conformità del

- ☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.
☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. del
tipo di lavorazione tariffa applicata

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ore di lavoro settimanale n. ore **39**
ferie retribuite n. giorni preavviso di licenziamento n. giorni

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1)

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

data **3 GEN. 2004**

timbro e firma

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA

IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

Via G. Falcone sc.B - 74024 Manduria (TA) - Tel. fax : 099/9712626

e-mail: maurpassiatore@libero.it

del 03/01/04
el 30/06/05

Spett.le Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

Manduria 9/9/2005

Raccomandata a.r.

Oggetto: intimazione/ diritto di precedenza all'assunzione -

La presente nell'interesse del sign. *Lochi Gregorio*, nato a Manduria il 11/10/1980, che sottoscrive in calce ad ogni effetto di legge.

Premesso

- che il mio assistito è stato assunto dall'azienda in epigrafe con plurimi rapporti di lavoro a termine ex art. 23 L. 56/87, con la qualifica di operatore di esercizio, l'ultimo dei quali scaduto il 30/6/2005, avverso i quali peraltro si fa riserva di apposita impugnativa;
- che l'azienda intende procedere all'assunzione di personale con contratto di inserimento ed a tempo indeterminato, in esecuzione di una recente selezione pubblica;
- che il Lochi è ex lege e per espressa previsione del contratto collettivo nazionale applicabile, peraltro integrativo del D.lgs. 368/2001, titolare di un diritto di precedenza nell'assunzione.

Per quanto sopra, si chiede di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del mio assistito, riservando in caso di inadempimento di esigere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti.

Cordialità

Avv. A. Maurizio Passiatore

per mandato e ratifica
Lochi Gregorio

Lochi Gregorio

*OK Selezione
n° 442*

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 18533
Del 14 SET. 2005

P	-PRESIDENTE	☒
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☒
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☒
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
LA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETARIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

15/9

Prot. n. 02/04

Taranto, li - 2 GEN. 2004

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato degli agenti sottoindicati, con decorrenza 3 gennaio 2004 fino al 2 luglio 2004.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

ZONILE	Amedeo	LANZOLLA	Massimo
SCARNERA	Giuseppe	SCIALPI	Pietro
D'APRILE	Cosimo	TARTARELLO	Alessandro
CANNIZZARO	Giancarlo	SOLITO	Nicola
PERRONE	Luigi	CALEGNA	Pierpaolo
MARIANO	Cataldo	PERILLO	Luigi
ANGELINI	Antonio	PACCIANA	Giuseppe
SORANNO	Francesco	SUSCO	Emiliano
TOMMASELLI	Giuseppe Nicola	CARRO	Pasquale
VESPE	Domenico	RUTA	Umberto
LIUZZI	Giovanni	LOCHI	Gregorio
LONGO	Romolo	UNGARO	Antonio
SAPIO	Marcello	CAZZATO	Alessandra
BRESCIA	Francesco		
DE VITTORIA	Angelo		
PORCELLINI	Stanislao		

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

COD. FISC. DITTA

00166330733

05.01.2004 09

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

SEDE PR

COD. FISC. LAVORATORE

ZNLPA52L07C049C

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SCR6PP55H0HLO49X

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DPRCSH59C13LO49Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

CNNGCR60B17LO49G

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PRRLGV61P05LO49C

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PRNCLD63R11LO49Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

NGLNTN6H327LO49P

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SRNFNC64S26E036A

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(inviare INAIL)

/ /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Azienda per la Mobilità

nell'Area di Taranto SpA

IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

00146330733

ARRETRATA

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000 5.01.2004 09-27

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

TNSGPP65E01I0186

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

VSPDNCL66B23LOH9T

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LZZGNNG7P05LOH9K

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LNGRPL68T27LOH9P

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

SPAPCL69B06E205N

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

BRSFNCL70R02LOH9T

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DVTNGL71P12LOH9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

PRCSNS71P12LOH9B

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(riservata INAIL)

/ /

FIRMA DEL RESPONSABILE

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

00146330733

APP. TA

05.01.2004 09:27

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

SEDE PROVINCIALE

COD. FISC. LAVORATORE

LNZPSN73A09LOH9Z

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SCLPTR7HP10LOH9X

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

TRTLSEN75H10LOH9A

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SLTNCL75L10LOH9B

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

CLGPPL76H29LOH9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PRLGLU76S10LOH90

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PCLGPPL77D07LOH9P

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SSCLNLN78R02LOH9J

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(inviata (MAIL))

/ /

FIRMA DEL RESPONSABILE

Azienda per la Mobilità

nell'Area di Taranto SpA

IL PRESIDENTE

(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

00146330733

85.01.2004 - 09 :27

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

2RRPQL79K13LOH4L

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

RTUPTRT80A03LOH4Q

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

LCIHGGRR80R11E882V

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

NGRNTN81T18LOH4N

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2003

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

CZZL5N81367LOH4QZ

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2003

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(RISERVA INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

RAPPORTO DI CONFERMA

02-GEN-09 13:44

NUMERO FAX :

NOME :

NUMERO FAX :

PAG. : 05

TEMPO TRASCORSO : 02'08"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

I.M.A. II	
ARRIVATO IL	
05.01.2004	09:27
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n° 445/2000)

Il sottoscritto LOCHI CASSGORLO, nato a Taranto
(prov. TA) il 11.10.1980 e residente a Taranto
(prov. TA) in Via G. A. Vittorio n. 48

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

Che nell'anno di calendario in corso, nel periodo precedente la data di assunzione con contratto a termine presso l'AMAT S.p.A., avente decorrenza dal 03 01 2004
(giorno) (mese) (anno)

1 – non ha usufruito di alcun giorno di malattia indennizzati dall'INPS.

2 – di aver usufruito di n° _____ giorni di malattia indennizzati dall'INPS.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge n° 675/96, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Taranto, _____

Il Dichiarante

Lochi Cassgorlo

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto LOCHI (cognome) CASCIARO (nome)
nato a MANDURIA (SA) il 11.10.1980
residente a MANDURIA (SA) in Via G. M. VITOLO n. 49

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di essere nato a MANDURIA (SA) il 11.10.1980

Di essere residente a MANDURIA

Di essere cittadino italiano

Di godere dei diritti civili e politici

Di essere in possesso del titolo di studio _____

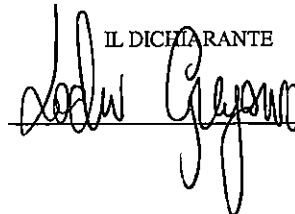
Di essere in possesso della patente di guida di categoria D con il relativo certificato di abilitazione professionale K in corso di validità

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE


La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei limiti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuali all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto Loeti Gasgorio

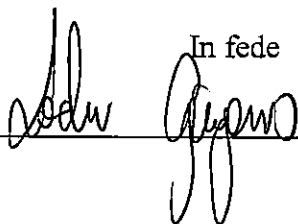
Matricola n° 1452

In servizio, alle dipendenze dell'azienda: A. M. A. T. S.p.A.

Esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie:

- iscrizioni alle OO.SS.
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali
- partecipazioni ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche ed elettive
- accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto
- carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti)

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede


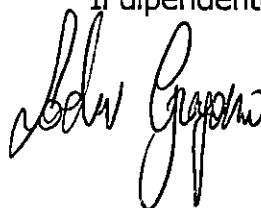
Taranto, lì

Prot. n.: .../.....

Oggetto: Delega

Con la presente il sottoscritto, dipendente di codesta Azienda dal 3.1.04 con il profilo professionale di OPER. DI SSER., autorizza l'Azienda ad effettuare sulle proprie retribuzioni la "trattenuta per lutto" così come prevista dall'Accordo Sindacale del 1° marzo 1997, e più precisamente due ore di retribuzione in caso di decesso di dipendente ovvero di un'ora di retribuzione nel caso di lutto familiare (moglie e/o figli).

Il dipendente





**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332**

Prot. n. 580/Smf.S/P
del 13 DIC. 2003

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>12853</u>
del	<u>16 DIC. 2003</u>
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di ammissione.

Sig. LOCHI GREGORIO

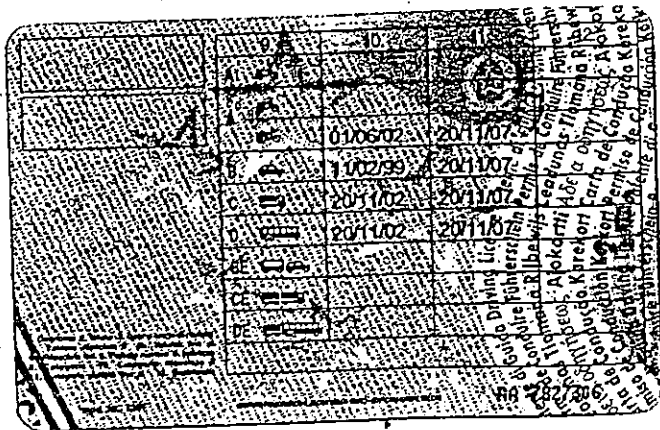
Si certifica che il Sig. **LOCHI GREGORIO** nato a Manduria (Taranto) il 11.10.1980 e residente a Manduria (Taranto) in Via G. Di Vittorio n. 49 , sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti , ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dr. C. Scarnera)



PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. LOCHI
2. GREGORIO
3. 11/10/80 MANDURIA (TA)

4a. 20/11/2002 4c. MCTC-TA
4b. 20/11/2007 5. TA5139893Y

7. *Lochi Gregorio*
8. MANDURIA (TA)
49 G. DI VITTORIO

9. A D

Ufficio Provinciale M.C.T.C. di TARANTO

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Tipo KD n° TA 8008994 del 02/01/2003
Cognome LOCHI
Nome GREGORIO
Data e luogo di nascita 11/10/1980
(TA) MANDURIA

IL PRESENTE CERTIFICATO SCADE IL

imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n° 625.

DIRETTORE

TIMBRO
A SECCO

ESAME DEL 16/12/2002

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona del Presidente del C.d.A., nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig.

Enzo Manco, in relazione ai poteri conferitigli con deliberazione n° 3/2001;

b) Il Sig. LOCHI GREGORIO, nato a MANDURIA il 11/10/1980 e residente a MANDURIA, alla VIA G. DI VITTORIO 49;

P R E M E S S O

- che, con deliberazione n° 82 del 28/10/2003 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso modalità che saranno individuate in un successivo provvedimento del Consiglio stesso;
- che nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio;
- che con nota del 13/12/2003, prot. n° 580, i sanitari dell'ASL TA/1 hanno inviato il giudizio d'idoneità del Sig. LOCHI, emesso ai sensi del D.M. n° 88/99 e successive modificazioni ed integrazioni per l'espletamento delle mansioni di guida;
- visti, altresì, la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale

in corso di validità, acquisiti in copia agli atti aziendali;

SI STIPULA

il presente contratto di lavoro a termine, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 7, lett. A, punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonché dal D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i termini di seguito indicati:

a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con profilo di operatore d'esercizio. La durata del presente contratto, comunque, non sarà superiore ad un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal 03/01/2004, e quindi con scadenza il giorno 02/07/2004, salvo eventuale successiva proroga nei termini di legge;

b) se alla data del 02/07/2004 il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o di ulteriore comunicazione;

c) l'assunzione è da intendersi subordinata al definitivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dell'Allegato A) al R.D. n° 148/1931, qualora gli stessi siano stati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000. In caso di esito negativo dell'accertamento il rapporto di lavoro si risolverà di diritto;

d) in applicazione della classificazione del personale addetto ai servizi di tra-

sporto di cui all'A.N. sopra citato, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "operatore d'esercizio", parametro 140. L'assunzione è sottoposta ad un periodo di prova ex R.D. n° 148/1931 della durata di 15 giorni di servizio effettivo;

e) i compiti attribuiti al Sig. LOCHI, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone", oltre alle mansioni contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito;

f) il trattamento economico e normativo spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria, e più precisamente la retribuzione mensile dovuta sarà costituita dalle seguenti voci:

Retribuzione tabellare	EURO	527,82
C.A.U.	EURO	38,59
indennità di mensa	EURO	16,53
Indennità di contingenza + E.D.R.	EURO	533,58
T.D.R.	EURO	41,32

oltre alle indennità dovute, ai ratei delle mensilità aggiuntive e alle eventuali ulteriori voci salariali aziendali rivenienti da specifici accordi di secondo livello, qualora siano applicabili in relazione sia alla natura degli stessi accordi sia alle caratteristiche del predetto contratto di lavoro a termine;

g) l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, con una media giornaliera di 6,30 ore su un ciclo lavorativo di 17 settimane, così come previsto dall'art. 22 dell'A.N. 27/11/2000 e dall'accordo aziendale vigenti;

h) per quanto concerne la maturazione delle ferie e delle festività soppresse, si fa espresso rinvio al CCNL di categoria e ai vigenti accordi di settore;

- i) in servizio l'agente si impegna a tenere un comportamento decoroso e dignitoso nei confronti dell'utenza e ad indossare, altresì, un pantalone lungo e una giacca di colore scuro e scarpe idonee alla guida dei mezzi;
- j) l'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comportamento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari;
- k) il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative già precedentemente citate, dal R.D. n° 148/1931, nonché dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT S.p.A., in quanto applicabili alla fattispecie del contratto stesso;
- l) il numero d'iscrizione nel libro matricola aziendale in uso è: 1452

Taranto, li **2 GEN. 2004**

Il Sig. LOCHI GREGORIO

Il Presidente

(Enzo Manco)

